

INDICE TESI

INTRODUZIONE

CAPITOLO I: L'ORDINAMENTO SPORTIVO

- 1. La congenita inaccuratezza sulla tutela giurisdizionale nello sport**
 1. L'indeterminatezza originaria circa la tutela nel diritto dello Sport
 2. L'ausilio della Giurisprudenza
 3. L'incertezza delle soluzioni adottate
- 2. La legge n. 280/2003**
 1. La centralità dell'Ordinamento statale
 2. L'area delle questioni tecniche
 3. La riserva delle questioni disciplinari
 1. Il ruolo della Giurisprudenza amministrativa
 2. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011
 3. La rinnovata sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2019
 4. Le questioni amministrative
 5. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva
- 3. La specialità dell'ordinamento sportivo**
- 4. La struttura ed il funzionamento delle società sportive professionistiche**
 1. Gli articoli 10 e 17 della legge 23 marzo 1981 n.91
 2. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36

CAPITOLO II: LE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

- 1. Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico**
 1. Articolo 20-bis N.O.I.F.
 2. Articolo 32 Codice di Giustizia Sportiva
 3. Funzione Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie
- 2. Trasferimento del titolo sportivo**
 1. Articolo 52 N.O.I.F.
 2. Ruolo della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche
- 3. Analisi comparata con ulteriori sistemi europei**
 1. Article 21 FA handbook Owners' and directors' test
 2. Article 27, 27-bis and 39 Règlements Généraux de la FFF

CAPITOLO III: STUDIO DI UN CASO DI ACQUISIZIONE DI SOCIETA' DI CALCIO PROFESSIONISTICA

- 1. Revisione storica delle acquisizioni di società di calcio professionistiche**
- 2. Cenno alle operazioni straordinarie di acquisizione al di fuori del mondo sportivo**
- 3. Presentazione e analisi dell'acquisizione dell'A.C. Milan**
- 4. Presentazione e analisi dell'acquisizione del F.C. Liverpool**

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

L'acquisizione di società calcistiche professionistiche rappresenta oggi un tema di rilevante interesse per il diritto sportivo, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Con l'evoluzione del calcio verso un'industria globale, caratterizzata da una crescente interconnessione tra mercati finanziari, investitori stranieri e regolamentazioni locali, i passaggi di proprietà e i trasferimenti di partecipazioni nelle società sportive si sono moltiplicati, facendo emergere nuove questioni giuridiche, economiche e gestionali. In tale contesto, le Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.) della FIGC e le corrispondenti regole di altre federazioni europee costituiscono il fulcro normativo attorno al quale ruota la disciplina di queste operazioni, contribuendo a definire standard minimi di trasparenza, sostenibilità e correttezza procedurale.

L'obiettivo di questa tesi è approfondire i principali aspetti giuridici che caratterizzano le acquisizioni di società calcistiche professionistiche, con particolare riguardo al sistema italiano, analizzando sia il quadro normativo vigente sia le prassi adottate dagli organi federali e di controllo. Particolare attenzione sarà dedicata all'interazione tra la normativa sportiva interna e il diritto statale, nonché al confronto con altri ordinamenti sportivi europei, al fine di evidenziare somiglianze e differenze nei criteri di regolamentazione. L'approccio adottato è volto a individuare le principali criticità del sistema attuale e a proporre possibili linee di intervento per migliorarne l'efficacia, sia in termini di trasparenza che di tutela degli interessi dei diversi soggetti coinvolti, tra cui tifosi, sponsor e investitori.

Il primo capitolo di questa tesi sarà dedicato all'analisi dell'ordinamento sportivo e delle sue peculiarità, evidenziando le specificità delle N.O.I.F. nel disciplinare il passaggio di proprietà di società calcistiche e nel garantire la conformità delle operazioni ai requisiti economico-finanziari imposti dalla FIGC. Verranno approfonditi, in particolare, gli articoli delle N.O.I.F. che regolano il trasferimento di partecipazioni societarie e il titolo sportivo, mettendo in luce le procedure da seguire, i controlli preventivi e le eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole. Si esamineranno inoltre i meccanismi di tutela giurisdizionale attivabili in caso di controversie, evidenziando il ruolo degli organi di giustizia sportiva e del giudice amministrativo, in linea con la giurisprudenza consolidata.

Il secondo capitolo sarà incentrato sull'esame delle operazioni di acquisizione di partecipazioni in società calcistiche, con un focus specifico su alcuni casi emblematici verificatisi in Italia e all'estero. Partendo da un'analisi normativa comparata, saranno esaminati i criteri adottati in altri ordinamenti, come il Regno Unito e la Francia, per valutare l'idoneità economico-finanziaria dei nuovi proprietari e garantire la stabilità gestionale dei club. In questo contesto, verranno analizzate le disposizioni contenute nel FA Handbook e nei Règlements Généraux della FFF, confrontandole con quelle italiane, al fine di comprendere come diversi sistemi normativi affrontano il problema della trasparenza e della sostenibilità nelle operazioni di acquisizione.

Un'attenzione particolare sarà riservata all'"owners' and directors' test", ovvero il meccanismo di verifica dei requisiti di onorabilità e di capacità economica dei nuovi proprietari e dei dirigenti delle società sportive, così come previsto da molte federazioni europee. Questo strumento, nato per prevenire infiltrazioni di capitali di dubbia provenienza e per garantire che i nuovi investitori siano in grado di sostenere finanziariamente le società, rappresenta una delle chiavi di volta del sistema di governance sportiva. La tesi approfondirà il funzionamento di questo test nei principali ordinamenti

europei, analizzandone la struttura, i criteri di valutazione e le implicazioni giuridiche in caso di inadempienze, con un confronto dettagliato rispetto alla normativa italiana.

Il terzo capitolo sarà dedicato a uno studio di caso approfondito, esaminando due acquisizioni societarie particolarmente significative: quella dell'A.C. Milan e quella del Liverpool F.C. Nel caso del Milan, si analizzeranno le tappe della cessione da Fininvest a un gruppo di investitori cinesi e il successivo subentro del fondo statunitense Elliott, evidenziando le problematiche legate al rispetto delle N.O.I.F., alle verifiche economico-finanziarie della Co.Vi.So.C. e al ruolo delle autorità federali nel garantire la regolarità del passaggio di proprietà. Per quanto riguarda il Liverpool, l'analisi si concentrerà sull'acquisizione da parte del gruppo Fenway Sports e sul successivo ingresso di RedBird Capital Partners, ponendo in rilievo le differenze procedurali rispetto al sistema italiano, il ruolo dell'"owners' and directors' test" e le conseguenze di questa operazione sul piano della sostenibilità finanziaria e della competitività sportiva del club.

Infine, nelle conclusioni, la tesi offrirà una riflessione complessiva sui principali risultati emersi dall'analisi, formulando proposte per migliorare l'attuale sistema normativo e per favorire una maggiore trasparenza e stabilità nel settore. Tra le proposte si valuterà l'introduzione di criteri più stringenti per il controllo delle operazioni di acquisizione, l'adozione di standard comuni a livello europeo e il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e di tutela giurisdizionale. In questo modo, si cercherà di contribuire al dibattito in corso sulla governance del calcio professionistico, auspicando una maggiore integrazione tra il diritto sportivo e il diritto statale, nel rispetto dei principi di autonomia e di responsabilità.

CAPITOLO I

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

Introduzione

Il compito dell'interprete che si appresti ad analizzare la nozione di sport non è agevole, giacché la dottrina difetta di una nozione unanimemente condivisa di sport, né vi è concordia circa i criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto.

Nonostante l'importanza del tema che interessa molteplici ambiti di ricerca, la letteratura giuridica, a differenza di altre, quali quella filosofica o sociologica, non si è occupata, come sarebbe stato opportuno, della questione relativa alla definizione di sport, ma, anzi, ha volutamente scelto di tralasciarla anche per le notevoli difficoltà che essa implica.

Gli studi in campo filosofico e sociologico offrono, invece, diverse definizioni del fenomeno sportivo. Così, ad esempio, in prospettiva filosofica, si è definito lo sport come una categoria primordiale dell'agire umano, i cui altissimi valori vanno posti nella sfera più elevata dell'attività dell'uomo, accanto alla scienza e all'arte¹, come, in prospettiva sociologica, lo sport è visto come gioco o esercizio occasionale o organizzato, competitivo o isolato, spontaneo o obbligato, che presenta il contenuto di movimento fisico², ovvero come forma di cultura, sull'assunto che la cultura si manifesta sin dall'antichità proprio come gioco.^{3 4}

In ambito giuridico, la definizione di Piacentini offre un'importante chiave di lettura per inquadrare il fenomeno sportivo. Secondo Piacentini, dal punto di vista del giurista, lo sport può essere definito come "ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano". Tale definizione mette in luce la duplice natura dello sport: da un lato si configura come attività ludica, cioè una forma di gioco improntata al divertimento, e dall'altro si caratterizza per una forte componente organizzativa, che si esprime attraverso l'adozione di regole condivise e vincolanti. L'organizzazione normativa, infatti, non solo distingue lo sport da semplici attività ricreative informali, ma costituisce anche il presupposto per garantire l'equità e la legittimità delle competizioni, rendendo le norme uno strumento essenziale per il corretto funzionamento dell'ambito agonistico. Così, la visione giuridica dello sport evidenzia come l'elemento regolamentare non sia un mero formalismo, ma un pilastro fondamentale che consente di trasformare il gioco in una disciplina con risvolti sociali e normativi ben definiti.⁵

Un ausilio molto rivelante è offerto dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano: secondo il giurista, l'affermazione del concetto di ordinamento sportivo presuppone l'accertamento di tre costitutivi: plurisoggettività, normazione e organizzazione.

La plurisoggettività consiste nell'esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti legati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono valore vincolante.

¹ Per il filosofo spagnolo J. Ortega y Gasset, pur non avendo offerto una definizione tecnica o sistematica, lo sport rappresentava una manifestazione vitale in cui si intersecano corpo, mente e spirito. Ortega y Gasset credeva che il gesto atletico non fosse solo un atto fisico, ma piuttosto un modo per dar forma estetica al movimento e un modo per mettere in gioco la propria capacità di affrontare e superare le difficoltà.

² Secondo lo scrittore francese G. Magnane, lo sport non può essere ridotto ad una sola forma di espressione o ad un'unica funzione, in quanto, piuttosto, vi è la necessità di sottolineare la sua multidimensionalità.

³ Lo storico olandese J. Huizinga, nella sua opera "*Homo Ludens. Il gioco come elemento della cultura*", sviluppa una riflessione sul gioco che offre spunti per comprendere anche la dimensione sportiva. Huizinga sostiene che lo sport contribuisce alla formazione della cultura e alla creazione di rituali.

⁴ G. LIOTTA, L. SANTORO *analisi della nozione di sport* in Lezioni di diritto sportivo pag. 12

⁵ P.M. PIACENTINI, Sport, in G. GUARINO, Dizionario amministrativo, Milano, 1983, p.1425.

La normazione sportiva può dividersi in due principali aree che, talora, si intersecano tra loro: la prima è formata dalle regole di fonte statale; la seconda è costituita dai precetti emanati dallo stesso ordinamento sportivo. Esempi della prima specie sono rappresentati dalle disposizioni sull'organizzazione amministrativa del CONI e sulla legislazione lavoristica e previdenziale degli sportivi; esempi della seconda specie si rinvencono nei canoni che governano e regolano lo svolgimento delle gare.

L'organizzazione è stata definita come un insieme articolato e interconnesso di persone e di servizi, sia personali che reali, che si caratterizza per una natura permanente e duratura. In questa concezione, l'organizzazione non è semplicemente una somma di individui, ma assume la forma di un ordinamento dotato di potere, capace di imporre restrizioni sulle libertà individuali in favore dell'interesse collettivo del gruppo. Tale potere, infatti, si manifesta attraverso meccanismi regolatori interni che, pur limitando l'autonomia di ciascun membro, mirano a garantire la coesione e il funzionamento efficiente dell'insieme, evidenziando il delicato equilibrio tra tutela del bene comune e salvaguardia delle libertà personali.⁶

Una volta affermata l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, è necessario coordinare l'autonomia dell'ordinamento statale con l'autonomia di quello sportivo.

Nell'evoluzione storica e giuridica della teoria generale del diritto, la nozione di ordinamento giuridico è stata originariamente teorizzata attraverso la c.d. dottrina normativistica, esponente di spicco della quale era Hans Kelsen, che, attribuendo un ruolo centrale alla capacità dello Stato di produrre norme vincolanti nei confronti della collettività, la c.d. normazione, individuava il diritto nella norma e l'ordinamento giuridico nel complesso di norme; veniva ritenuto inscindibile il legame tra il concetto di Stato e quello di ordinamento giuridico. Successivamente, tale impostazione veniva superata dalla teoria istituzionalistica, il cui principale esponente, in Italia, è stato Santi Romano.

Il noto giurista, negando l'unicità dell'ordinamento statale e ritenendo ipotizzabile l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, considerava l'ordinamento come istituzione o organizzazione sociale, trascendente il suo aspetto meramente normativo.

Santi Romano individuava così nella società, nell'ordine sociale e nella normazione, gli elementi essenziali per la configurazione di un ordinamento giuridico, in particolare, concorrendo i primi due elementi alla produzione del terzo, di talché il concetto di ordinamento giuridico viene a sovrapporsi con il concetto di società^{7,8}

Insomma, non è configurabile ordinamento senza alterità, senza dualità o molteplicità di soggetti. Infatti, la soggettività o plurisoggettività, è il primo presupposto indispensabile di ogni ordinamento possibile.⁹

Con riferimento al riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti settoriali ed ai rapporti tra l'autonomia degli ordinamenti settoriali e la supremazia del potere statale, si può inquadrare il sistema sportivo come ordinamento settoriale.

La struttura di quest'ultimo risulta essere su base internazionale il cui vertice si trova nell'ambito del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) il quale persegue il fine di organizzare e promuovere lo Sport in generale a livello mondiale. Ad esso sono poi affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali dei vari Paesi. Il sistema sportivo complessivo si articola poi in una serie di "sotto-sistemi" per la disciplina e l'organizzazione delle singole discipline sportive.

Ad un livello intermedio del sistema sportivo complessivo si collocano i Comitati Olimpici Continentali che hanno il compito di organizzare le competizioni sportive a livello continentale.¹⁰

⁶ M.S. GIANNINI in *il diritto dell'organizzazione*

⁷ Nella sua opera *Teoria generale dell'ordinamento giuridico* Santi Romano, con la massima "ubi societas, ibi ius", sottolinea come la normazione sia un elemento essenziale per l'ordinamento della vita collettiva

⁸ M. PITTALIS *ordinamento generale e ordinamento sportivo* in *Sport e diritto* pag. 28

⁹ M. SANNINO *l'ordinamento sportivo nell'ambito della pluralità degli ordinamenti: la nascita della Giustizia Sportiva* in *Giustizia sportiva* pag. 6

¹⁰ E. LUBRANO *L'Ordinamento Sportivo Internazionale e Nazionale* in *Diritto dello sport* pag. 10

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, dell'11 febbraio 1978, n. 625, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale nel delineare il rapporto tra l'autonomia interna delle organizzazioni sportive e l'ordinamento giuridico complessivo. In tale decisione la Suprema Corte ha affermato che, sebbene le associazioni e le federazioni sportive possiedano una significativa autonomia statutaria e regolamentare, questa non può configurarsi in modo da consentire l'adozione di norme interne in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento pubblico. In altre parole, le regole interne, per quanto frutto di una libera organizzazione, devono rispettare i dettami del diritto civile e costituzionale, in particolare per quanto concerne la tutela dei diritti inviolabili dei singoli soggetti. La pronuncia ha così sottolineato l'impossibilità di una completa estraniamento dello sport rispetto all'ordinamento giuridico, richiamando l'esigenza di una lettura integrata che concili l'autonomia organizzativa con i principi di legalità, proporzionalità e tutela della dignità individuale.

1. La congenita inaccuratezza sulla tutela giurisdizionale nello sport

1. L'indeterminatezza originaria circa la tutela nel diritto dello sport

L'inizio del processo di sviluppo dell'ordinamento giuridico sportivo, come lo conosciamo oggi, trova le sue radici profonde nella seconda metà del XIX secolo, un periodo storico caratterizzato da un fervente risveglio della pratica sportiva e dalla nascita di un sentimento comunitario intorno agli eventi sportivi. In questo contesto, lo sport non era più una semplice attività ricreativa riservata a pochi, ma cominciava a prendere forma come un fenomeno sociale di massa, capace di unire popolazioni diverse sotto un unico spirito di competizione leale e di reciproco rispetto. La rinascita dei Giochi Olimpici, evento simbolico per eccellenza, rappresentò un catalizzatore fondamentale per questo processo. L'idea di Pierre de Coubertin¹¹ di ripristinare i Giochi Olimpici dell'antica Grecia, trasformandoli in un evento internazionale, diede un impulso decisivo alla crescita della comunità sportiva globale. Questa crescita, a sua volta, rese necessario lo sviluppo di un insieme di regole e di principi comuni che potessero governare le competizioni sportive su scala mondiale, sancendo la nascita di quello che possiamo considerare come il primo ordinamento giuridico sportivo internazionale.

La configurazione dell'ordinamento sportivo come un sistema normativo originario e autonomo, capace di regolare la complessa realtà delle competizioni sportive a livello internazionale, trova dunque il suo fondamento in questo periodo storico di grande fermento. Non si trattava solo di stabilire chi fosse il vincitore di una competizione, ma di costruire un impianto regolamentare capace di garantire la lealtà, la correttezza e l'universalità delle regole applicate, indipendentemente dal contesto nazionale o culturale. In questo senso, l'ordinamento sportivo iniziava a configurarsi non semplicemente come un insieme di norme tecniche, ma come un vero e proprio sistema giuridico autonomo, dotato di una propria legittimità e capace di esercitare funzioni normative e giurisdizionali.

Un contributo fondamentale alla definizione di questo ordinamento sportivo come sistema autonomo fu dato da giuristi come Cesarini Sforza¹², che per primo ebbe il merito di riconoscere al sistema sportivo la qualifica di ordinamento, sottolineandone la capacità di produrre norme e di risolvere controversie anche a livello settoriale. Questa intuizione rappresentò un passaggio cruciale nello sviluppo del diritto sportivo, poiché sanciva il riconoscimento della capacità normativa e giurisdizionale del sistema sportivo, non come un semplice sottosistema del diritto statale, ma come un ordinamento dotato di una propria autonomia e legittimità. In questo quadro, lo sport cominciava a essere percepito non solo come un'attività fisica, ma come un fenomeno sociale complesso, capace di generare relazioni giuridiche e di richiedere, pertanto, un proprio apparato normativo per regolare tali relazioni.¹³

Un momento di svolta in questo processo fu rappresentato dalla cosiddetta fase dei 700 selvaggi, durante la quale le istituzioni sportive si opposero con forza all'emanazione di decreti cautelari da parte delle autorità giudiziarie statali, emanati ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura

¹¹ De Coubertin volle rivitalizzare lo spirito degli antichi Giochi Olimpici, trasformandoli in un evento internazionale in grado di promuovere non solo la pratica sportiva, ma anche valori educativi e morali fondamentali per il progresso della società. Secondo il pedagogo francese, con il ritorno di un simile evento, lo sport poteva essere veicolo di integrazione culturale e di dialogo pacifico tra nazioni.

¹² Il giurista sostenne che l'ordinamento giuridico sportivo debba essere considerato un sistema autonomo, dotato di un proprio corpo normativo in grado di garantire disciplina, equità e tutela dei diritti, pur mantenendo un raccordo con l'ordinamento giuridico ordinario

¹³ M. PITTALIS *l'ordinamento sportivo in Sport e diritto*, pag. 29

civile¹⁴. Questa fase di scontro evidenziò la necessità di un chiarimento giuridico sui rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, e portò a una serie di interventi legislativi volti a definire in modo più chiaro e organico questi rapporti. Tale periodo non fu privo di difficoltà, ma contribuì in modo significativo a porre all'attenzione dello Stato la questione del professionismo sportivo, portando alla successiva emanazione di decreti-legge che cominciarono a delineare un quadro normativo specifico per lo sport.¹⁵

La svolta decisiva nel riconoscimento dell'ordinamento sportivo come sistema giuridico autonomo avvenne con l'emanazione della legge n. 426 del 1942¹⁶, che istituì il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Questa legge rappresentò un punto di svolta nella storia del diritto sportivo italiano, poiché conferì al CONI personalità giuridica e funzioni specifiche, tra cui l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale. L'importanza di questa normativa risiede nel fatto che essa non solo riconosceva formalmente l'ordinamento sportivo, ma ne sanciva anche l'autonomia rispetto all'ordinamento statale, pur prevedendo un rapporto di vigilanza e coordinamento tra i due. La legge del 1942 fu integrata e modificata dal decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 362¹⁷, che confermò e rafforzò il ruolo del CONI come ente pubblico dotato di specifiche funzioni normative.

Con il passare degli anni, l'ordinamento sportivo ha continuato a evolversi, adattandosi alle nuove esigenze e sfide poste dal mondo dello sport. Il riconoscimento della sua autonomia giuridica ha permesso allo sport di svilupparsi in modo organico e di rispondere in modo efficace alle sfide poste dalla globalizzazione e dall'internazionalizzazione delle competizioni. Tuttavia, questa evoluzione non è stata priva di difficoltà. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono stati spesso caratterizzati da tensioni e conflitti, soprattutto in relazione all'autonomia del primo e alla sua capacità di autoregolarsi senza interferenze esterne.

Un esempio emblematico di queste tensioni è rappresentato dalla vicenda del calcio scommesse degli anni Ottanta, che sconvolse il mondo dello sport italiano e portò a una serie di interventi legislativi volti a regolamentare in modo più stringente il settore. Nel 1980, il mondo del calcio italiano fu travolto da un evento senza precedenti, noto come lo scandalo Cruciani, che fece emergere l'esistenza di un sistema di scommesse clandestine organizzato per manipolare i risultati delle partite. L'intera vicenda, che coinvolse giocatori di Serie A, dirigenti e intermediari, divenne ben presto un caso giuridico esemplare per analizzare le lacune normative e procedurali esistenti all'epoca e per riflettere sul rapporto tra diritto sportivo e diritto penale.

Il contesto storico¹⁸ in cui si sviluppò lo scandalo era quello di un calcio italiano che, almeno in superficie, sembrava vivere una stagione di consolidamento e grande attrattiva popolare. Tuttavia, dietro questa apparente stabilità, si nascondeva un sistema corrotto che metteva in discussione la credibilità delle competizioni.

Le prime segnalazioni di irregolarità arrivarono attraverso articoli di stampa, con alcuni quotidiani, in particolare *Paese Sera* e *Corriere della Sera*, che denunciarono l'esistenza di una rete di scommesse clandestine. Questi articoli sollevarono il velo su un fenomeno che, fino a quel momento, era stato tollerato o addirittura ignorato dalle autorità sportive.

¹⁴ Il giudice, su istanza della parte e, in casi particolari, d'ufficio, può adottare ordinanze cautelari atte a prevenire danni irreparabili in attesa della decisione definitiva sulla controversia, qualora sussistano il periculum in mora e il fumus boni iuris. Tali provvedimenti hanno efficacia immediata e restano in vigore sino alla pronuncia della decisione definitiva, salvo che il giudice, sentite le parti, disponga diversamente.

¹⁵ E. LUBRANO, *la storica incertezza del diritto sulla tutela giurisdizionale nello sport* in *Diritto dello sport* pag. 16

¹⁶ È costituito, alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica, con sede in Roma.

¹⁷ È costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica con sede in Roma.

¹⁸ Il calcio italiano attraversava un'epoca di particolare attrattiva e popolarità. Gli anni Settanta avevano visto il campionato di Serie A affermarsi come una delle competizioni più seguite in Europa, con un aumento significativo degli spettatori negli stadi e una crescita delle sponsorizzazioni.

La vicenda prese una piega concreta nel gennaio del 1980, quando il procuratore della Repubblica di Roma avviò un'indagine ufficiale, delegando le indagini al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. In un primo momento, le indagini si scontrarono con una mancanza di prove tangibili e di testimoni pronti a collaborare. Tuttavia, il quadro cambiò drasticamente il 1° marzo 1980, quando Massimo Cruciani, figura centrale nello scandalo, presentò un esposto dettagliato, sostenuto da Alvaro Trinca. I due, coinvolti direttamente nel sistema di scommesse, decisero di collaborare con la magistratura, rivelando i meccanismi di manipolazione e facendo nomi di giocatori e dirigenti coinvolti.

Secondo le testimonianze raccolte¹⁹, il sistema funzionava in modo meticoloso: Cruciani e Trinca, approfittando delle loro conoscenze nel mondo del calcio, contattavano giocatori disposti a manipolare i risultati delle partite in cambio di somme di denaro considerevoli. Gli accordi prevedevano l'alterazione di singole partite per garantire il verificarsi di risultati predeterminati. Ad esempio, una delle partite citate fu Taranto-Palermo, in cui il risultato concordato doveva essere un pareggio, ma che invece terminò con la vittoria del Palermo, causando tensioni tra gli organizzatori e i partecipanti alla combine. Un altro episodio coinvolse la partita tra Lanerossi Vicenza e Lecce: Claudio Merlo, giocatore del Vicenza, avrebbe dovuto garantire la vittoria della sua squadra in cambio di 30 milioni di lire, ma anche in questo caso l'operazione fallì. Questi fallimenti misero in evidenza quanto fosse instabile il sistema, ma al tempo stesso rivelarono la portata delle attività illecite in atto. L'indagine si allargò rapidamente, coinvolgendo nomi illustri del calcio italiano. Tra i giocatori citati vi furono Enrico Albertosi del Milan, Paolo Rossi del Perugia e Carlo Petrini del Bologna. Tutti erano accusati di aver accettato denaro per truccare i risultati, contribuendo a una rete di corruzione che comprometteva l'integrità del campionato. Cruciani, in particolare, dichiarò che i giocatori della Lazio Giuseppe Wilson, Lionello Manfredonia, Bruno Giordano e Massimo Cacciatori fossero attivamente coinvolti nel sistema. La sua testimonianza, sebbene mossa anche da un tentativo di ottenere una pena più lieve, fu corroborata da una serie di documenti finanziari e da registrazioni telefoniche che confermavano i pagamenti effettuati e gli accordi presi per truccare le partite. Parallelamente all'inchiesta penale, la giustizia sportiva avviò i propri procedimenti disciplinari. La FIGC, che fino a quel momento non aveva mai affrontato uno scandalo di tale portata, si trovò a dover rispondere rapidamente. Applicando le norme del Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione decise di infliggere squalifiche di lunga durata ai giocatori coinvolti e di comminare penalizzazioni di punti alle squadre i cui tesserati erano risultati colpevoli. Tra le sanzioni più gravi ci furono le radiazioni a vita per alcuni atleti, mentre altre squadre subirono retrocessioni o penalità che influirono significativamente sulle classifiche finali. Queste misure, pur necessarie per ristabilire la credibilità del campionato, evidenziarono i limiti della giustizia sportiva: da un lato, la difficoltà di ottenere prove concrete e di perseguire con efficacia tutti i responsabili; dall'altro, la necessità di coordinarsi con la magistratura ordinaria per garantire una risposta più incisiva.

A livello penale, il caso si configurò come una delle prime grandi indagini giudiziarie sul fenomeno delle scommesse clandestine. Il Tribunale di Roma assunse la gestione del procedimento e, dopo un lungo iter investigativo, giunse a emettere sentenze severe. Massimo Cruciani e Alvaro Trinca furono condannati a pene detentive per truffa aggravata e associazione a delinquere. I giudici riconobbero l'esistenza di una rete organizzata, dimostrata dalle testimonianze, dai documenti finanziari e dalle registrazioni fornite durante il processo. Queste condanne costituirono un precedente importante, non solo perché punivano i responsabili diretti, ma perché affermavano il principio che il diritto penale ha un ruolo centrale nel perseguire attività illecite che compromettono la regolarità delle competizioni sportive.²⁰

L'impatto di questo scandalo si estese ben oltre le sentenze. Esso costrinse le istituzioni sportive e il legislatore a rivedere le norme e i meccanismi di controllo. La FIGC riformò il proprio Codice di

¹⁹ Albertosi fu coinvolto nello scandalo dopo che Cruciani lo indicò come uno dei beneficiari di pagamenti per truccare alcune partite.

²⁰ Trib. Roma, 22 dicembre 1980, *Impresa Cruciani ed altri* in Foro it., 1981, parte II, p. 254 ss.

Giustizia Sportiva, introducendo pene più severe e migliorando i protocolli per la prevenzione delle combine²¹. Inoltre, vennero avviate collaborazioni più strette con le forze dell'ordine, che consentirono un monitoraggio più efficace delle attività di scommessa. Il legislatore statale, da parte sua, prese in considerazione la necessità di introdurre normative più stringenti in materia di gioco d'azzardo e di contrasto alla corruzione nel mondo sportivo.

Questo caso, dunque, non solo cambiò il volto del calcio italiano, ma contribuì a definire un nuovo approccio normativo e giurisprudenziale per la gestione delle controversie sportive e per la tutela dell'integrità delle competizioni. Dimostrò la necessità di un maggiore coordinamento tra giustizia sportiva e magistratura ordinaria, nonché l'importanza di rafforzare i controlli preventivi e le sanzioni. Le riforme introdotte dopo il 1980, pur non eliminando del tutto il rischio di fenomeni simili, segnarono un passo avanti nella lotta alla corruzione nello sport, ponendo le basi per un sistema più trasparente e responsabile. Un episodio che, seppur doloroso, ha contribuito in modo significativo all'evoluzione del diritto sportivo in Italia.

²¹ Le pene per i tesserati furono rese più severe con squalifiche più severe e radiazioni a vita nei casi più gravi; il concetto di responsabilità oggettiva fu ampliato; furono stabiliti protocolli per monitorare più attentamente le attività dei tesserati e per migliorare i controlli interni; le modifiche resero più rapido l'avvio dei procedimenti disciplinari

1. L'ausilio della giurisprudenza

L'analisi giuridica dello sport ha conosciuto una progressiva e significativa evoluzione, riflettendo un cambiamento paradigmatico che ha portato il fenomeno sportivo ad essere riconosciuto come una realtà di rilevante interesse non solo sociale e culturale, ma anche economico e giuridico. Originariamente confinato nell'ambito degli studi privatistici, lo sport ha esteso gradualmente il proprio impatto su tutte le scienze giuridiche, suscitando un interesse crescente anche nel campo del diritto pubblico. Questo sviluppo è stato accompagnato da un incremento consistente dei contributi dottrinari e giurisprudenziali, i quali hanno contribuito a porre in evidenza la complessità e la specificità delle questioni giuridiche connesse all'esercizio dell'attività sportiva. La formazione di un vero e proprio diritto sportivo è stata il frutto di un processo lungo e articolato, alimentato da un dialogo costante tra dottrina e giurisprudenza, che ha portato alla definizione di un quadro normativo e interpretativo sempre più sofisticato e articolato²².

La giurisprudenza, in particolare, ha svolto un ruolo determinante nell'affermazione di questa nuova branca del diritto, offrendo soluzioni interpretative che hanno contribuito a delineare i confini della giustizia sportiva e a chiarire le modalità di risoluzione delle controversie connesse alle attività sportive. Le decisioni dei giudici, infatti, hanno spesso rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione delle relazioni contrattuali tra atleti e società, nonché per la tutela dei diritti degli sportivi. In questo contesto, le corti hanno dovuto affrontare questioni di grande complessità, nelle quali i principi giuridici tradizionali si sono dovuti confrontare con le peculiarità del mondo sportivo, che richiede un approccio interpretativo sensibile alle specificità del settore.

Parallelamente, il coinvolgimento delle istituzioni europee nelle vicende sportive ha dato origine a un corpus giurisprudenziale che ha progressivamente contribuito a plasmare un diritto sportivo europeo. L'intervento della giurisprudenza comunitaria, soprattutto in casi emblematici come quello Bosman, ha avuto un impatto significativo sulla regolamentazione del mercato interno, imponendo il rispetto delle libertà economiche fondamentali e il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive. Questo processo ha portato all'elaborazione di un quadro normativo sovranazionale che, pur rispettando le autonomie nazionali, ha favorito una maggiore armonizzazione delle regole applicabili allo sport professionistico, promuovendo un approccio uniforme e coerente a livello europeo.

L'espansione dell'interesse giuridico verso il fenomeno sportivo, supportata da un contributo sempre più robusto della dottrina e della giurisprudenza, testimonia l'evoluzione di una disciplina che, nata come normativa di settore, ha saputo imporsi come componente essenziale del diritto contemporaneo. La crescente interazione tra diritto sportivo, diritto del lavoro, diritto comunitario e diritto pubblico ha reso indispensabile un approccio interdisciplinare, capace di cogliere le complessità e le sfide proprie di un settore in continua evoluzione.

In tale contesto, la giurisprudenza si configura come un elemento imprescindibile, non solo per la corretta applicazione delle norme vigenti, ma anche come catalizzatore di un dibattito giuridico in continua evoluzione, orientato a fornire risposte adeguate alle nuove sfide poste dal contesto globale e dalla crescente rilevanza economica e sociale dello sport. In questo quadro, alcuni studiosi affermarono che la giustizia sportiva dovesse includere tutto il sistema di tutela predisposto dalle norme interne delle Federazioni, finalizzato a risolvere le controversie tra gli affiliati, siano esse di natura strettamente sportiva o giuridica.

Altri, invece, ampliarono il concetto, estendendolo anche agli istituti previsti non dalle leggi statali, ma dagli statuti e dai regolamenti federali. Una diversa corrente interpretativa ricollegò la giustizia

²² M. SANNINO *L'evoluzione normativa del fenomeno sportivo*, in GIUSTIZIA SPORTIVA pag. 137

sportiva unicamente a quelle controversie legate all'attività sportiva, restringendo così il suo campo d'azione ai conflitti di interesse fattualmente connessi con lo sport²³.

La giurisprudenza, nel tentativo di offrire una definizione operativa di giustizia in grado di garantire certezze, si concentrò sullo sviluppo del cosiddetto criterio di rilevanza²⁴. Questo criterio riconobbe la giurisdizione del Giudice Statale, e ove necessario anche del Giudice Europeo, qualora gli interessi coinvolti nelle controversie avessero una rilevanza economico-giuridica, oltre che meramente sportiva, e potessero avere effetti negativi per il destinatario del provvedimento, considerato non solo come sportivo ma anche come cittadino dello Stato. Tuttavia, vi fu sempre una certa difficoltà nel determinare i casi in cui si potesse parlare di provvedimenti con rilevanza esterna all'ordinamento sportivo. In queste circostanze, la giurisprudenza e la dottrina riconobbero sempre una rilevanza giuridica agli interessi lesi, purché si potesse ravvisare una rilevanza economica degli stessi.

In materia di ripartizione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nelle questioni sportive, la giurisprudenza stabilì che la competenza del Giudice Ordinario dovesse essere riconosciuta per la tutela di diritti soggettivi, soprattutto nei casi di controversie relative a rapporti patrimoniali tra pariordinati, mentre la competenza del Giudice Amministrativo venne riservata alla tutela degli interessi legittimi, particolarmente nei casi di impugnazione di provvedimenti autoritativi emanati dalle Federazioni nei confronti di tesserati o affiliati. Inoltre, per quanto riguarda l'individuazione del Giudice territorialmente competente, si seguì il criterio del foro del convenuto²⁵ in caso di giurisdizione del Giudice Ordinario, mentre per la giurisdizione del Giudice Amministrativo si adottarono i criteri propri del diritto processuale amministrativo²⁶.

La giurisprudenza si impegnò altresì a garantire la vincolatività delle proprie decisioni, cercando di assicurare l'esecuzione delle stesse con i mezzi idonei. Tuttavia, anche se queste soluzioni apparvero adeguate sulla carta, gli esiti furono spesso insoddisfacenti, generando problemi di mancata esecuzione da parte delle istituzioni sportive²⁷. I contributi dottrinali e giurisprudenziali, che si fecero sempre più consistenti, misero in evidenza la crescente rilevanza giuridica dell'esercizio dello sport, tanto che la materia, inizialmente considerata di pertinenza degli studi privatistici, progressivamente cominciò a interessare l'intero ambito delle scienze giuridiche, con un accento particolare sulla scienza pubblicistica.

Nel corso del tempo, la normativa sportiva in Italia subì significative evoluzioni, soprattutto con l'introduzione della Legge 23 marzo 1981, n. 91, che rappresentò un punto di svolta cruciale nella regolamentazione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti. Tale legge, che per oltre quarant'anni mantenne quasi inalterata la sua vigenza, sancì principi fondamentali che influenzarono profondamente l'ordinamento giuridico sportivo, fino alla recente Riforma dello Sport avviata con la legge delega n. 86 del 2019. Tale riforma è culminata con il d.lgs. n. 36 del 2021, successivamente modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022 e dal d.lgs. n. 120 del 2023, la cui entrata in vigore è avvenuta il 1° luglio 2023, determinando l'abrogazione della storica Legge n. 91 del 1981.

²³ **G. GRECO** *Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale, prima della riforma del 2003* in GIUSTIZIA SPORTIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE SULLE SANZIONI DISCIPLINARI, ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ pag. 5

²⁴ Caso Walrave, sentenza 12 dicembre 1974, e caso Donà, sentenza 14 luglio 1976. In quell'occasione la Corte ha confermato che la giurisprudenza dell'Unione Europea non ha competenza sui regolamenti che riguardano questioni d'interesse "prettamente sportivo" sulla base del fatto che tali regole non hanno nulla a che vedere con le attività economiche regolamentate dai Trattati della CE. In altre parole, la legislazione europea copre soltanto le attività economiche che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 2 del Trattato. Nel caso Walrave la Corte ha sostenuto che la legislazione dell'Unione Europea non può applicarsi alle regole che governano la composizione delle squadre sportive nazionali.

²⁵ Art 19 c.p.c. "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede."

²⁶ art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale... la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo"

²⁷ **E. LUBRANO** *I principi generali fissati dalla giurisprudenza* in DIRITTO DELLO SPORT pp. 17-18-19-20-21

Prima dell'emanazione della Legge 23 marzo 1981, n. 91, il rapporto di lavoro sportivo in Italia era regolato in maniera frammentaria e spesso settoriale. Due disposizioni normative, in particolare, svolsero un ruolo anticipatore rispetto alla successiva normativa organica: la legge n. 366 del 14 giugno 1973 e il decreto legge n. 367 del 14 luglio 1978, poi convertito con modificazioni nella legge n. 430 del 4 agosto 1978. Questi interventi, pur non rappresentando un quadro complessivo, offrono soluzioni iniziali a problematiche relative alla previdenza e al collocamento degli atleti professionisti, contribuendo a delineare alcune delle tematiche che sarebbero state successivamente riprese e sviluppate dalla Legge n. 91.

La legge n. 366 del 1973²⁸, rubricata Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, si concentrava esclusivamente sui calciatori e sugli allenatori di calcio, estendendo loro le tutele previdenziali e assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. La ratio della norma era quella di offrire a questa specifica categoria di sportivi una forma di protezione sociale analoga a quella già riconosciuta ad altre figure professionali del mondo dello spettacolo, tenendo conto della natura continuativa e organizzata delle loro prestazioni. Nello specifico, la legge prevedeva che i calciatori e gli allenatori di calcio fossero iscritti all'ENPALS e che i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fossero calcolati sulla base del compenso annuo e dei premi di ripartimento²⁹. Questi contributi dovevano essere ripartiti per due terzi a carico della società sportiva e per un terzo a carico degli assicurati, mentre i contributi per l'assicurazione contro le malattie erano integralmente a carico delle società³⁰. L'impostazione della legge era dunque rivolta a garantire una rete di sicurezza sociale a una categoria di sportivi già chiaramente identificabile come professionistica, seppure non ancora formalmente definita come tale. È importante notare come, pur in assenza di una definizione legislativa del professionismo, la giurisprudenza avesse già cominciato a qualificare i calciatori come lavoratori subordinati, giustificando così l'applicazione delle tutele previdenziali³¹. Tale orientamento giurisprudenziale non solo rafforzava la portata della legge del 1973, ma poneva le basi per una futura regolamentazione più ampia che avrebbe abbracciato tutte le discipline sportive. Il decreto legge n. 367 del 1978³², convertito con modificazioni nella legge n. 430 del 4 agosto 1978, affrontava una questione diversa, ma altrettanto centrale per lo sviluppo del diritto sportivo: il rapporto tra il collocamento e i contratti degli sportivi³³. Questa normativa rappresentava un intervento specifico e settoriale, volto a chiarire l'applicabilità delle regole sul collocamento dei lavoratori subordinati agli atti e ai contratti riguardanti gli atleti professionisti. La norma stabiliva che gli atti relativi all'acquisto e al trasferimento del "titolo sportivo" – inteso come la titolarità del diritto alle prestazioni sportive degli atleti – non rientravano nella disciplina del collocamento. Anche in questo caso, l'intenzione legislativa non era quella di offrire una disciplina completa del lavoro

²⁸ L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti.

²⁹ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*

³⁰ V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*

³¹ Trib. Genova, 2 maggio 1972; Trib. Livorno, 17 dicembre 1963 in V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 10 e, per gli allenatori, Trib. Genova, 13 gennaio 1973, in *Riv. Dir. sport.*, 1973, 69.

³² Gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

³³ V. FRATTAROLO, *il rapporto di lavoro sportivo*

sportivo, ma piuttosto di risolvere un problema pratico legato alla peculiarità dei contratti sportivi, sottraendoli alla normativa generale del collocamento. Questo provvedimento non forniva una definizione esplicita del rapporto di lavoro sportivo, ma lasciava intravedere due possibili letture. Una prima interpretazione riteneva che la norma escludesse del tutto la natura subordinata di tali rapporti, sancendo che non fossero assimilabili a contratti di lavoro subordinato³⁴. Una seconda, ritenuta più coerente con la ratio della norma, sosteneva che si trattasse comunque di rapporti subordinati, ma caratterizzati da una specialità che ne giustificava l'esclusione dalla disciplina del collocamento³⁵. La giurisprudenza, chiamata a interpretare questa disposizione, si orientò verso quest'ultima lettura, sottolineando la peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto alle regole generali sul collocamento, ma senza negarne la natura subordinata.

Un ulteriore aspetto di rilievo del decreto del 1978 era l'articolo 2 della legge di conversione³⁶, che anticipava l'intenzione del legislatore di emanare una legge organica per la tutela degli interessi degli atleti nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Questo riferimento non solo suggeriva l'imminente necessità di una regolamentazione unitaria, ma ampliava per la prima volta l'ambito della tutela normativa a tutte le discipline sportive praticate in forma professionistica, superando il tradizionale focus sul solo contesto calcistico. Sebbene la legge n. 430 del 1978 non definisse ancora il professionismo, il richiamo a una futura normativa organica evidenziava la crescente consapevolezza del legislatore circa l'importanza di regolare in modo sistematico i rapporti di lavoro degli atleti, riconoscendo le peculiarità del loro status.

L'insieme di queste disposizioni del 1973 e del 1978 costituisce un passaggio preliminare, ma significativo nella storia del diritto sportivo italiano. Entrambe le normative hanno affrontato singoli aspetti del rapporto di lavoro sportivo, la previdenza, da un lato, e il collocamento, dall'altro, senza tuttavia offrire una disciplina omnicomprensiva. È in questo contesto che la Legge 23 marzo 1981, n. 91, si colloca come punto di sintesi e superamento. Essa non solo estese le tutele previdenziali già introdotte nel 1973 a tutte le discipline sportive professionistiche, ma superò anche le incertezze interpretative relative alla natura del rapporto di lavoro sportivo, introducendo una presunzione di subordinazione. Inoltre, con la sua impostazione organica e unitaria, la Legge n. 91 mise ordine nelle diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali che si erano sviluppate negli anni precedenti, consolidando un quadro normativo più chiaro e omogeneo. Tuttavia, il contributo delle norme del 1973 e del 1978 resta fondamentale per comprendere l'evoluzione del diritto sportivo in Italia, poiché esse rappresentarono i primi tentativi di riconoscere la specificità del lavoro sportivo e di fornire strumenti di tutela agli atleti professionisti. Queste normative non solo anticiparono alcuni degli istituti poi definiti dalla Legge n. 91, ma prepararono il terreno per l'elaborazione di una disciplina organica, gettando le basi per un sistema normativo capace di rispondere alle peculiarità del mondo dello sport professionistico. Con l'emanazione della Legge 23 marzo 1981, n. 91, si aprì un nuovo capitolo nella regolamentazione dello sport professionistico in Italia. Il quadro normativo delineato dalla Legge n. 91/1981 rimase in vigore per oltre quattro decenni, segnando una fase di stabilità e di crescita per il settore sportivo italiano, fino a quando la Riforma dello Sport del 2019, con i suoi successivi decreti attuativi, ne ha decretato la fine, dando inizio a una nuova era per lo sport professionistico in Italia. La Legge 23 marzo 1981, n. 91, si impone come uno dei capisaldi della regolamentazione giuridica dello sport in Italia, rappresentando un intervento legislativo di ampio respiro che, per oltre quattro decenni, ha costituito il principale riferimento normativo per il settore del professionismo sportivo. L'importanza di questa legge risiede non solo nella sua durata e nella stabilità che ha garantito al sistema sportivo

³⁴ Cass., Sez. Lav., 17 luglio 1979, n. 4260

³⁵ P. PISANI, *La disciplina previdenziale degli sportivi professionisti* in Riv. Dir. Lav., 1980, p. 375,

³⁶ Con legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per i rapporti indicati nell'art. 1 sarà adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, tuteli adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti. Ai fini di cui al comma precedente è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello del turismo e dello spettacolo, con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e delle categorie interessate.

italiano, ma anche nella sua capacità di rispondere alle esigenze di un settore in piena espansione, che negli anni Ottanta si trovava ad affrontare sfide nuove e complesse legate alla crescente professionalizzazione e commercializzazione delle attività sportive.

La legge, intervenendo su questo scenario, ha stabilito principi e criteri di applicazione che hanno fornito un quadro normativo coerente, benché la sua piena attuazione e comprensione abbiano richiesto il contributo determinante della giurisprudenza. In particolare, i tribunali, attraverso l'interpretazione dei singoli articoli, hanno svolto un ruolo chiave nel chiarire concetti, risolvere dubbi interpretativi e definire i limiti entro cui la legge doveva operare.

Il primo articolo³⁷ stabilisce che la legge si applica ai rapporti di lavoro instaurati da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici con società sportive professionistiche. Questa disposizione ha il merito di delimitare chiaramente il campo d'azione della normativa, facendo sì che la sua applicazione non sia generalizzata ma specifica per chi opera in ambito professionistico. La giurisprudenza ha ribadito che il criterio distintivo per l'applicazione della legge non risiede tanto nella natura giuridica della società, quanto nel fatto che la prestazione sportiva sia esercitata a titolo professionistico³⁸. L'articolo 2³⁹ introduce la nozione di "sportivo professionista", definendo tale il soggetto che svolge l'attività sportiva a titolo oneroso e in modo continuativo all'interno delle discipline regolamentate dal CONI. Questa formulazione elimina le incertezze interpretative sorte in precedenza, quando il professionismo era spesso attribuito in base a criteri non uniformi. La definizione dell'articolo 2 non si limita a individuare i destinatari della legge, ma crea un principio cardine per tutta la disciplina successiva: il carattere continuativo e la remunerazione sono gli elementi distintivi per il riconoscimento della professionalità. In seguito, le corti hanno chiarito che questi requisiti devono essere valutati caso per caso, considerando la realtà del rapporto contrattuale e le effettive modalità di esecuzione della prestazione.⁴⁰

L'articolo successivo introduce un elemento innovativo: la presunzione di subordinazione per i rapporti di lavoro sportivo professionistico⁴¹. La norma non elimina la possibilità di configurare rapporti autonomi, ma stabilisce che, in assenza di elementi contrari, il rapporto è da considerarsi subordinato. Questo meccanismo si è rivelato fondamentale per garantire ai lavoratori sportivi l'accesso alle tutele previste dal diritto del

³⁷ L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

³⁸ A tal proposito, di fondamentale importanza fu Cass. civ., Sez. Lav., 26 gennaio 1984, n. 634. Tale sentenza ha definito i confini della subordinazione nel rapporto di lavoro professionistico; in particolare, la Cassazione confermò che il rapporto di lavoro di un calciatore professionista con il proprio club era da considerarsi subordinato data la presenza degli elementi che caratterizzano qualsiasi rapporto di lavoro subordinato: assoggettamento del lavoratore, la continuità della prestazione e l'inserimento stabile nell'organizzazione

³⁹ Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

⁴⁰ La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6647 del 12 giugno 1995 ha ribadito che il rapporto lavorativo subordinato degli atleti professionistici si caratterizza per una presunzione legale di subordinazione, la quale può essere superata dimostrando, caso per caso, che la prestazione si svolge in condizioni di autonomia. La pronuncia chiarisce che la subordinazione va individuata in base ai criteri generali del codice civile e delle leggi sul lavoro

⁴¹ La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

lavoro. La giurisprudenza ha sviluppato una ricca elaborazione intorno a questa presunzione, chiarendo che, affinché si possa parlare di rapporto autonomo, devono emergere elementi concreti che dimostrino l'assenza di vincolo di subordinazione, come la libertà nella scelta dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione.⁴² L'articolo 4⁴³ si occupa delle tutele previdenziali e assistenziali, prevedendo l'obbligo per le società di versare i contributi previdenziali per i lavoratori sportivi. Prima dell'emanazione della legge, i calciatori e gli altri sportivi professionisti erano spesso esclusi da un sistema previdenziale organico, il che li esponeva a gravi rischi al termine della carriera. Con l'introduzione di questa norma, si garantisce una copertura previdenziale a tutti coloro che rientrano nella definizione di sportivi professionisti. La Cassazione⁴⁴ ha confermato che la contribuzione deve essere calcolata su tutte le componenti retributive, inclusi premi e compensi variabili, assicurando così una tutela previdenziale piena e integrata.

⁴² La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20690 del 21 ottobre 2004 ha ribadito che la legge n. 91 del 1981, pur prevedendo una presunzione di subordinazione per gli atleti professionisti, non impedisce che il rapporto possa essere qualificato come autonomo quando vi sia la prova concreta che l'atleta non sia soggetto al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del club. In altri termini, la presunzione di subordinazione non è assoluta, ma relativa, e può essere superata se le circostanze contrattuali e di fatto dimostrano che l'atleta mantiene autonomia nella gestione della propria attività sportiva.

⁴³ Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

⁴⁴ La sentenza Cass. civ., Sez. Lav., 29 gennaio 1992, n. 1043 affronta il tema del rapporto di lavoro sportivo professionistico, concentrandosi sulla distinzione tra subordinazione e autonomia e sul ruolo della legge n. 91 del 1981. In particolare, la Corte si sofferma sull'applicabilità delle norme di diritto del lavoro ai rapporti tra atleti e club, evidenziando come la presunzione di subordinazione introdotta dall'articolo 3 della legge n. 91/1981 non precluda la possibilità di qualificare il rapporto come autonomo in presenza di elementi concreti che lo dimostrino. La sentenza Cass. civ., Sez. Lav., 29 gennaio 1992, n. 1043 esamina un caso relativo a un atleta professionista che, al termine del contratto con la società sportiva, contestava la qualificazione del rapporto come subordinato. L'atleta sosteneva che le modalità effettive della prestazione non corrispondevano al modello di subordinazione delineato dalla legge n. 91 del 1981, ma si avvicinassero piuttosto a un rapporto di lavoro autonomo. La società sportiva, d'altro canto, sosteneva che il giocatore fosse regolarmente tesserato, partecipasse alle attività di squadra e fosse soggetto al potere organizzativo e disciplinare del club. La questione centrale era quindi stabilire se il rapporto di lavoro in questione dovesse essere considerato subordinato, con tutte le tutele e gli obblighi connessi, oppure se fosse da ricondurre a una forma di autonomia professionale. La Corte, nell'analizzare il caso concreto, si è soffermata su aspetti fondamentali come: la frequenza e la continuità degli allenamenti, la partecipazione agli incontri ufficiali, il rispetto delle direttive tecniche e disciplinari e la dipendenza economica dell'atleta dalla società. La decisione della Corte ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, confermando che la presunzione prevista dalla legge n. 91 del 1981 era valida, poiché i fatti dimostravano una chiara subordinazione del giocatore al club.

L'articolo 5⁴⁵ stabilisce che i contratti individuali di lavoro sportivo debbano essere redatti per iscritto e depositati presso la federazione sportiva competente. Inoltre, garantisce che gli accordi individuali non possano derogare in pejus ai contratti collettivi di categoria. Questo meccanismo ha l'obiettivo di assicurare condizioni minime uniformi e di evitare abusi da parte delle società. La giurisprudenza ha sottolineato che il deposito presso la federazione è un passaggio essenziale per la validità del contratto, poiché consente un controllo preventivo sulla conformità delle clausole agli standard minimi previsti dagli accordi collettivi.⁴⁶

Uno degli elementi più innovativi della legge riguarda l'obbligo per le società sportive professionistiche di adottare una forma giuridica specifica: società per azioni o società a responsabilità limitata. L'introduzione di questa disposizione risponde a due esigenze principali: garantire una maggiore trasparenza gestionale e promuovere la solidità economica delle società. La giurisprudenza amministrativa e civile ha approfondito il significato di tale obbligo, chiarendo che la scelta della forma societaria è direttamente collegata alla necessità di responsabilizzare gli amministratori e di rendere più efficaci i controlli sui bilanci e sulle gestioni finanziarie⁴⁷. L'intervento della giurisprudenza è stato fondamentale per precisare l'ambito di applicazione della legge, definire i limiti della presunzione di subordinazione e garantire l'effettività delle tutele previdenziali e patrimoniali. Nel corso degli anni, i giudici hanno contribuito a consolidare il diritto sportivo come branca autonoma, ma strettamente collegata ai principi generali del diritto del lavoro. La giurisprudenza ha spesso agito da regolatore di seconda istanza, interpretando le disposizioni della legge alla luce delle peculiarità del settore sportivo e adattandole ai cambiamenti economici e sociali che hanno caratterizzato il mondo dello sport professionistico. Il 15 dicembre 1995 La Corte di giustizia europea si pronunciò su un caso che cambiò per sempre il mondo del calcio europeo e dell'economia mondiale dello sport. La sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 segna uno dei passaggi più rilevanti nella storia del diritto sportivo europeo, un evento che non solo ha ridefinito le

⁴⁵ Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

⁴⁶ La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza del 12 giugno 1995, n. 6647, ha ribadito l'importanza del deposito del contratto presso la federazione sportiva competente come requisito essenziale per la validità e l'efficacia dello stesso. In questa pronuncia, la Corte ha sottolineato che la formalità del deposito non rappresenta un mero adempimento amministrativo, ma costituisce uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la conformità delle condizioni contrattuali alle norme di legge e ai contratti collettivi di categoria. La giurisprudenza ha precisato che la mancata osservanza di tale procedura può comportare la nullità delle clausole in deroga sfavorevole all'atleta, poiché la legge n. 91/1981 mira a prevenire squilibri contrattuali e a salvaguardare i diritti dei lavoratori sportivi. La Corte ha, quindi, attribuito un valore sostanziale al deposito presso la federazione, interpretandolo non solo come un requisito formale, ma come una condizione necessaria per la legittimità del rapporto di lavoro sportivo.

⁴⁷ Un esempio significativo è rappresentato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20690 del 21 ottobre 2004, che ha esaminato il rapporto tra l'obbligo di assumere una determinata forma giuridica e la responsabilità degli amministratori delle società sportive. La Corte ha sottolineato come il requisito di costituzione in forma di società di capitali non sia un mero aspetto formale, ma una garanzia di trasparenza e accountability. In particolare, i giudici hanno argomentato che tale obbligo serve a creare un quadro giuridico più rigoroso in cui gli amministratori sono chiamati a rispondere non solo delle irregolarità nella gestione, ma anche della mancata conformità alle normative federali e statali. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'obbligo di adottare una forma societaria specifica contribuisce a prevenire fenomeni di elusione normativa, come la gestione personale e informale delle risorse finanziarie, e a favorire una più ampia accessibilità ai dati di bilancio da parte degli organi di controllo. In sintesi, il vincolo imposto dalla legge n. 91 del 1981 ha trovato un'interpretazione giurisprudenziale che ne valorizza la funzione di tutela dell'interesse pubblico e di garanzia per il corretto funzionamento del sistema sportivo professionistico.

regole del calciomercato, ma ha anche messo in discussione il rapporto tra normativa sportiva, libertà fondamentali dell'Unione Europea e principi economici di mercato. Questo caso, che prende il nome dal calciatore belga Jean-Marc Bosman, rappresenta un momento cruciale perché ha trasformato le modalità con cui i calciatori si muovono tra club all'interno dell'Unione, eliminando vincoli contrattuali⁴⁸ che fino a quel momento limitavano la loro mobilità e influenzando profondamente sull'intero settore sportivo, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico. Jean-Marc Bosman si trovò nel 1990 alla scadenza del suo contratto con il RFC Liegi, un club belga di calcio. A fronte di un'offerta di rinnovo con una riduzione salariale del 75% rispetto al contratto precedente, Bosman decise di non accettare. Al contrario, raggiunse un accordo con il club francese U.S. Dunkerque, militante in seconda divisione, che avrebbe comportato un miglioramento delle sue condizioni economiche. Tuttavia, il trasferimento venne bloccato quando il Liegi, in base al regolamento in vigore, si rifiutò di rilasciare il certificato necessario per concludere il trasferimento. Tale certificato era subordinato al pagamento di un'indennità di trasferimento, e il club belga, adducendo dubbi sulla solvibilità del Dunkerque, si oppose alla cessione del giocatore. Di conseguenza, Bosman non poté giocare né per il Dunkerque né per il Liegi, che nel frattempo lo aveva escluso dalla rosa, riducendone lo stipendio a livelli irrisori e lasciandolo di fatto senza possibilità di lavorare come calciatore professionista.⁴⁹ In questa situazione di stallo, Bosman decise di portare il caso in tribunale, sostenendo che il sistema delle indennità di trasferimento alla scadenza del contratto violava i principi fondamentali della libertà di circolazione dei lavoratori, sanciti dall'articolo 39 del Trattato di Roma⁵⁰, oggi articolo 45 TFUE⁵¹. Le regole in vigore, infatti, prevedevano che anche a contratto scaduto un giocatore non potesse trasferirsi liberamente in un altro club senza che quest'ultimo pagasse una somma di denaro alla società di provenienza. Tale sistema, noto come indennità di formazione o promozione, rappresentava un ostacolo alla mobilità dei lavoratori, creando una barriera economica che penalizzava non solo i giocatori, ma anche i club interessati ad ingaggiarli. Inoltre, Bosman contestava la regola del 3+2, introdotta dalla UEFA, che limitava a tre i calciatori stranieri comunitari schierabili da un club in una partita, con la possibilità di aggiungere altri due giocatori stranieri formati nel vivaio del club stesso. Queste norme, secondo Bosman, erano discriminatorie e in contrasto con i principi di non discriminazione e di pari trattamento garantiti dal diritto comunitario.

La questione giunse davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si trovò a dover valutare se il sistema allora vigente fosse compatibile con i principi fondamentali dell'Unione, in particolare con la libertà di circolazione dei lavoratori e con le regole sulla concorrenza. La Corte, con una sentenza storica, dichiarò che il sistema delle indennità di trasferimento alla scadenza del contratto rappresentava una restrizione non giustificata alla libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell'articolo 39 del Trattato di Roma. Secondo la Corte, tali norme non solo impedivano ai calciatori di esercitare liberamente il diritto di lavorare in un altro Stato membro, ma creavano anche disparità ingiustificate nel mercato del lavoro europeo. Le regole in questione favorivano i club e le federazioni nazionali a discapito degli atleti, mantenendo un sistema di controllo e di gestione che penalizzava la mobilità dei giocatori e impediva il pieno sviluppo di un mercato del lavoro integrato.⁵²

⁴⁸ Questi vincoli venivano giustificati come necessari per garantire la stabilità finanziaria dei club formatori e per preservare l'equilibrio competitivo tra le squadre, ma avevano l'effetto di limitare notevolmente la libertà contrattuale dei giocatori e la loro possibilità di sfruttare al meglio le opportunità di lavoro offerte dal mercato europeo.

⁴⁹ P. ANTONIONI, J. CUBBIN, *The Bosman ruling and the emergence of single market in soccer talent* in European journal of Law and economics, pag. 57

⁵⁰ La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

⁵¹ La libera circolazione dei lavoratori è assicurata all'interno dell'Unione Europea. Questa implica l'abolizione di tutte le discriminazioni, fondate sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, in ciò che riguarda l'assunzione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro

⁵² A. DUVAL E B. V. ROMPUY, *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship between EU Law and Sport*.

La sentenza, inoltre, invalidò la regola del 3+2, ritenendo che limitare il numero di calciatori stranieri comunitari schierabili in campo fosse in contrasto con il principio di non discriminazione. La Corte stabilì che anche le attività sportive professionistiche, nella misura in cui implicano transazioni economiche, sono soggette alle stesse regole di libera circolazione e di concorrenza che si applicano agli altri settori economici. Questa affermazione fu di fondamentale importanza perché segnò l'ingresso dello sport nel quadro normativo dell'Unione Europea, obbligando le federazioni sportive e i club a conformarsi ai principi del mercato unico e alle disposizioni sul lavoro e sulla concorrenza. Gli effetti della sentenza furono immediati e di vasta portata. Anzitutto, l'abolizione delle indennità di trasferimento per i calciatori comunitari alla scadenza del contratto permise agli atleti di trasferirsi liberamente all'interno dell'Unione Europea, senza ostacoli economici. Questo nuovo scenario trasformò radicalmente il calciomercato, aprendo le porte a una maggiore mobilità e a un aumento delle opportunità lavorative per i giocatori. I club europei, d'altra parte, poterono attingere a un bacino più ampio di talenti, senza dover sostenere i costi aggiuntivi legati alle indennità di trasferimento. Questo favorì l'internazionalizzazione del calcio europeo e una maggiore competitività tra le squadre. Tuttavia, l'eliminazione di tali vincoli non fu priva di effetti collaterali. I club con maggiori risorse economiche si trovarono in una posizione di vantaggio, potendo ingaggiare i migliori giocatori senza restrizioni finanziarie, mentre le squadre meno abbienti faticarono a competere sul mercato. Inoltre, la liberalizzazione del calciomercato ridusse l'incentivo per molte società a investire nei vivai locali, preferendo acquistare giocatori già formati piuttosto che puntare sulla crescita di talenti nazionali. Questo sollevò interrogativi sul futuro dello sviluppo dei giovani calciatori e sulla sostenibilità di un sistema sempre più orientato alla competizione economica piuttosto che alla formazione e alla valorizzazione delle risorse locali.

Dal punto di vista giuridico, la sentenza Bosman rappresenta una pietra miliare nel diritto sportivo europeo. Essa ha dimostrato come il diritto comunitario possa essere utilizzato per correggere squilibri e ingiustizie sistemiche, garantendo una maggiore equità e trasparenza nei rapporti di lavoro. La decisione ha anche rafforzato il principio secondo cui le attività sportive professionistiche, in quanto attività economiche, devono rispettare i principi fondamentali del mercato unico e della libertà di circolazione. Inoltre, ha posto le basi per un dialogo più stretto tra le istituzioni europee e il mondo dello sport, promuovendo una maggiore armonizzazione normativa e un equilibrio tra le specificità dello sport e i principi generali del diritto dell'Unione Europea.

L'eredità della sentenza Bosman è ancora evidente oggi. Essa ha influenzato non solo il calcio, ma anche altri sport, contribuendo a creare un quadro normativo europeo più coerente e a promuovere una maggiore libertà di movimento per gli atleti. Sebbene abbia sollevato alcune criticità, come l'accentuarsi delle disuguaglianze economiche tra i club e il calo degli investimenti nei settori giovanili, la sentenza ha avuto il merito di aprire nuove opportunità per i calciatori e di garantire loro diritti fondamentali che prima erano negati. In questo senso, la pronuncia della Corte di Giustizia non è solo un punto di riferimento storico, ma anche una lezione su come il diritto possa fungere da leva per il cambiamento sociale ed economico, contribuendo al progresso e alla coesione all'interno dell'Unione Europea.

3. L'incertezza delle soluzioni adottate

Il rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale rappresenta un tema di grande complessità e rilevanza giuridica, caratterizzato da un'evoluzione storica frammentata e spesso contraddittoria. Il legislatore italiano, dopo un'iniziale fase di apparente indifferenza nei confronti del diritto sportivo, ha progressivamente iniziato a regolamentare il settore attraverso una serie di interventi normativi che, sebbene abbiano tentato di disciplinare la materia, non sono riusciti a risolvere completamente i numerosi nodi critici di natura processuale. In particolare, le incertezze giuridiche emerse negli ultimi decenni derivano principalmente dalla difficoltà di inquadrare correttamente la natura giuridica delle federazioni sportive e, di conseguenza, degli atti da esse emanati. Questa difficoltà si riflette nella determinazione della giurisdizione competente a decidere sulle controversie sportive, un ambito in cui la giurisprudenza ha faticato a stabilire criteri chiari e uniformi, generando così una situazione di persistente incertezza del diritto.

Uno dei principi più dibattuti in questo contesto è il principio di rilevanza, che ha avuto un ruolo centrale nel delimitare l'ambito di competenza tra giustizia sportiva e giustizia statale. Secondo tale principio, le cosiddette questioni tecniche, ovvero quelle relative agli episodi di gioco che influiscono direttamente sul risultato sportivo, come la concessione di un calcio di rigore o la validità di un gol, sono state generalmente considerate irrilevanti per l'ordinamento generale. Questa irrilevanza si basa sulla convinzione che tali questioni non siano idonee a ledere interessi qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi, e debbano pertanto rimanere esclusivamente nell'ambito della giustizia sportiva. Questo approccio ha permesso di stabilire un principio generale che esclude l'intervento della giustizia statale in questioni strettamente tecniche, riservando tale competenza agli organi di giustizia sportiva.

Tuttavia, se da un lato il principio di rilevanza ha contribuito a creare un certo grado di uniformità interpretativa riguardo alle questioni tecniche, dall'altro lato ha lasciato aperte numerose altre questioni di natura diversa, particolarmente quelle di carattere disciplinare, patrimoniale e amministrativo, che sono state riconosciute come potenzialmente rilevanti per l'ordinamento generale. Le questioni disciplinari, in particolare, assumono una notevole rilevanza giuridica. Esse riguardano l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei tesserati per comportamenti che violano le norme sportive, come sanzioni pecuniarie, penalizzazioni di punti, interdizioni temporanee o espulsioni definitive dal sistema sportivo. La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza di tali questioni disciplinari laddove le sanzioni, in relazione alla loro entità e al livello agonistico del soggetto sanzionato, siano idonee a incidere negativamente non solo sullo status del tesserato come sportivo, ma anche sul suo status di lavoratore o, nel caso di una società sportiva, come impresa. Di conseguenza, laddove la sanzione disciplinare possa ledere diritti fondamentali come il diritto al lavoro o il diritto di iniziativa economica, è giustificato l'intervento della giustizia statale.

Sul piano patrimoniale, le controversie tra pariordinati, ossia tra soggetti privati come atleti, società e associazioni sportive, riguardano questioni economiche di notevole rilevanza, come il pagamento di stipendi arretrati, risarcimenti danni, o il mancato pagamento di somme pattuite per il trasferimento di un calciatore. La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza oggettiva di tali controversie patrimoniali, considerando evidente l'interesse economico in gioco. Per queste controversie, è stato stabilito un principio di alternatività⁵³, che lascia al tesserato attore la scelta tra la soluzione offerta

⁵³ In ordine alla c.d. "alternatività" tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria per quanto riguarda le questioni di carattere patrimoniale, la giurisprudenza ha precisato che "in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., l'arbitrato instaurato ai sensi dell'art. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle norme interne delle Federazioni, ha natura

dalla giustizia sportiva, attraverso arbitrati, e quella offerta dalla giustizia ordinaria²³. Questa opzione, sebbene offra una certa flessibilità alle parti coinvolte, ha sollevato ulteriori interrogativi sulla necessità di una maggiore integrazione tra i due sistemi giuridici e sulla possibile conflittualità delle decisioni emesse dalle diverse giurisdizioni.

Le cosiddette questioni amministrative rappresentano una categoria residuale che include tutte le altre tipologie di controversie tra federazioni e tesserati che non rientrano nelle categorie tecniche o disciplinari. Queste controversie amministrative spesso riguardano l'esistenza e le modalità del rapporto associativo tra federazione e tesserato, come nel caso di provvedimenti che comportano la perdita dello status di associato o una sua riduzione, ad esempio, il diniego di ammissione al campionato di una società sportiva. La giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza di tali provvedimenti laddove essi incidano in maniera sostanziale sullo status associativo, legittimando così l'intervento della giustizia statale. Tuttavia, la delimitazione precisa delle competenze giurisdizionali in queste materie continua a essere oggetto di dibattito, in quanto risulta spesso difficile distinguere tra questioni di natura puramente associativa, che dovrebbero rimanere nell'ambito della giustizia sportiva, e questioni che invece coinvolgono interessi di rilevanza generale.

Il criterio della situazione giuridico-soggettiva dedotta in giudizio, fondamentale per determinare quale giurisdizione, ordinaria o amministrativa, fosse competente a decidere una controversia sportiva, si è rivelato particolarmente problematico. La principale difficoltà risiedeva nell'individuare la natura degli interessi lesi: se si trattasse di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Questa difficoltà interpretativa era ulteriormente aggravata dalla questione, mai completamente risolta, della natura giuridica delle federazioni sportive. Le diverse interpretazioni giurisprudenziali hanno oscillato tra l'idea di considerare le federazioni sportive come enti di natura privata, pubblica o ibrida, con conseguenze dirette sulla natura giuridica degli atti da esse emanati. La mancanza di chiarezza sulla natura delle federazioni e dei loro atti ha reso complessa l'individuazione della giurisdizione competente, contribuendo all'incertezza del diritto e generando un contesto di conflittualità e sovrapposizioni tra giustizia sportiva e giustizia statale.

Anche i normali principi processuali amministrativi e civilistici per l'individuazione della competenza territoriale sono stati frequentemente aggirati dai ricorrenti. Ad esempio, i criteri processuali amministrativi, che avrebbero dovuto condurre quasi sempre alla competenza del TAR Lazio in caso di impugnazione di provvedimenti del CONI o di federazioni sportive, venivano sistematicamente aggirati dai tesserati sportivi. Questi ultimi, sfruttando la derogabilità della competenza territoriale nel processo amministrativo, si rivolgevano al TAR della loro regione di appartenenza, ottenendo spesso una pronuncia favorevole almeno sull'istanza cautelare. Tale pratica, sebbene comprensibile dal punto di vista tattico, ha contribuito a frammentare ulteriormente il quadro giuridico, creando disomogeneità nelle decisioni dei vari tribunali amministrativi regionali.

Allo stesso modo, i criteri processuali civilistici, che avrebbero dovuto condurre alla competenza del Tribunale di Roma per controversie riguardanti provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive, venivano talvolta aggirati. La competenza territoriale veniva infatti spesso derogata, portando a situazioni in cui diverse giurisdizioni civili si pronunciavano su questioni simili, generando un potenziale conflitto di giudicati e ulteriori incertezze interpretative.

In questo contesto di incertezza giuridica e sovrapposizione di competenze, un problema rilevante è stato rappresentato dalla mancata definizione chiara del ruolo dell'ordinamento sportivo nell'ambito dell'ordinamento statale. Questa mancanza di definizione ha portato a situazioni in cui le istituzioni sportive, sconfitte innanzi ai giudici statali, si sono rifiutate di dare esecuzione alle decisioni giudiziarie, rivendicando una presunta autonomia assoluta del loro ordinamento. In alcuni casi, questo comportamento è stato sostenuto dalle istituzioni politiche, che hanno difeso la presunta autonomia

irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell'ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti" (Pret. Roma, 9 luglio 1994; nello stesso senso Pret. Prato, 2 novembre 1994)

dell'ordinamento sportivo di fronte all'opinione pubblica, alimentando così una tensione tra l'autonomia sportiva e l'ordine giuridico statale. Questa tensione ha evidenziato la necessità di una riforma complessiva che chiarisca una volta per tutte i confini tra le due giurisdizioni, assicurando una maggiore certezza del diritto in materia di controversie sportive.

In conclusione, l'interazione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale in Italia è un tema complesso, caratterizzato da un'evoluzione normativa e giurisprudenziale non lineare e spesso contraddittoria. Le questioni relative alla competenza giurisdizionale, alla rilevanza delle controversie sportive per l'ordinamento generale e alla natura giuridica delle federazioni sportive restano al centro del dibattito giuridico, evidenziando la necessità di un maggiore coordinamento tra giustizia sportiva e giustizia statale. Solo attraverso una riforma organica e una maggiore chiarezza normativa sarà possibile superare le attuali incertezze e garantire un equilibrio adeguato tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.

2. **La legge n. 280/2003**

Il caso Catania, emerso nell'estate del 2003, rappresenta uno degli episodi più significativi e complessi nella storia recente del diritto sportivo italiano, tanto da influenzare profondamente non solo l'andamento del campionato di calcio di Serie B, ma anche l'evoluzione normativa in materia di giustizia sportiva⁵⁴. Il punto di partenza di questa intricata vicenda va individuato nella presentazione, da parte del Calcio Catania S.p.A., di un esposto alla Lega Nazionale Professionisti, con il quale la società chiedeva l'assegnazione della vittoria a tavolino nella partita disputata contro il Siena il 12

⁵⁴ **MARIO PIROLI** *La riforma del sistema di giustizia sportiva: la legge n. 280/2003* in *La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva*

aprile 2003, terminata con il punteggio di 1-1 sul campo. La richiesta si basava sulla presunta posizione irregolare del calciatore del Siena Luigi Martinelli, il quale, secondo il Catania, pur essendo squalificato, aveva partecipato alla suddetta partita. La questione ruotava attorno all'interpretazione dell'articolo 17, comma 13⁵⁵, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale stabiliva che una squalifica impediva al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il periodo della squalifica, intendendo per tale le giornate in cui la squadra della quale il tesserato faceva parte al momento dell'infrazione disputava gare ufficiali.

L'esposto del Catania si fondava sul fatto che Martinelli, squalificato per una giornata, aveva partecipato, lo stesso giorno della gara Siena-Napoli, a una partita del campionato Primavera, Siena-Ternana, sostenendo che tale partecipazione violasse il divieto imposto dall'articolo 17, comma 13, CGS. La Commissione Disciplinare della FIGC, chiamata a pronunciarsi sulla questione, respinse l'esposto ritenendo che la partecipazione di Martinelli alla gara del campionato Primavera fosse irrilevante ai fini della squalifica, la quale doveva essere scontata nelle gare ufficiali della squadra maggiore. In particolare, la Commissione affermò che il concetto di squadra espresso dal comma 3 del medesimo articolo non poteva essere esteso o confuso con quello di società sportiva di appartenenza, escludendo così che la partecipazione alla gara del campionato Primavera avesse compromesso la regolarità della squalifica.

Il Catania, insoddisfatto della decisione, presentò ricorso alla Commissione d'Appello Federale (CAF), che, con provvedimento del 28 aprile 2003, ribaltò la decisione della Commissione Disciplinare, accogliendo il ricorso del Catania e assegnando alla squadra siciliana la vittoria della gara contro il Siena con il punteggio di 0-2⁵⁶. La decisione della CAF provocò una serie di reazioni a catena, non solo sul piano sportivo ma anche su quello giuridico, dando il via a un ampio dibattito sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, che si tradusse in una serie di ricorsi presso i Tribunali Amministrativi Regionali da parte di altre società calcistiche coinvolte in situazioni simili o comunque interessate dagli esiti di queste decisioni.

La complessità del caso Catania non si limitò all'interpretazione del regolamento sportivo, ma sollevò questioni di più ampia portata riguardanti la natura stessa dell'ordinamento sportivo e il suo rapporto con l'ordinamento giuridico statale. In particolare, la decisione della CAF e i successivi ricorsi amministrativi evidenziarono le tensioni esistenti tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il principio di tutela giurisdizionale dei diritti, sancito dall'ordinamento statale. L'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur essendo riconosciuta e tutelata, trovava un limite naturale nel rispetto dei principi fondamentali del diritto, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi lesi da decisioni degli organi sportivi. La vicenda si collocò in un contesto di incertezza giuridica, dove la mancanza di una chiara definizione dei confini tra le competenze della giustizia sportiva e quelle della giustizia statale portò a una moltiplicazione dei contenziosi e a un crescendo di conflitti tra le diverse giurisdizioni coinvolte.

Il coinvolgimento del TAR Sicilia, sezione di Catania, in seguito al ricorso presentato dalla società etnea, rappresentò un momento critico della vicenda. Il ricorso al giudice amministrativo da parte del Catania, in violazione del cosiddetto vincolo di giustizia sportiva, creò un precedente pericoloso, incentivando altre società a seguire la stessa strada, con il rischio di paralizzare l'intero sistema dei campionati di calcio. La giustizia sportiva, infatti, prevedeva che tutte le controversie inerenti all'attività sportiva dovessero essere risolte internamente agli organi di giustizia della FIGC, senza possibilità di ricorrere ai giudici statali, se non in casi di rilevanza giuridica eccezionale. Tuttavia, la decisione del TAR Sicilia⁵⁷, che accolse il ricorso del Catania, aprì la strada a un'escalation di ricorsi, mettendo seriamente in discussione la regolarità dell'avvio della stagione calcistica 2003-2004.

⁵⁵ La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gare, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento

⁵⁶ *Storie da TAR...sport. I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio* in Diritto e Giustizia

⁵⁷ T.A.R. Sicilia Sezione II di Catania, Ordinanza 5 giugno 2003 n. 958 (Presidente Zingales, Estensore Francavilla) Catania Calcio c/ F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio)

Questa situazione di caos giuridico e sportivo rese evidente la necessità di un intervento legislativo urgente, che mettesse ordine nei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, definendo con maggiore precisione i confini tra le rispettive competenze. L'intervento del Governo, con l'emanazione del Decreto-Legge 19 agosto 2003, n. 220, rappresentò una risposta immediata a questa crisi, volto a garantire il regolare avvio della stagione sportiva e a prevenire ulteriori ricorsi alle giurisdizioni statali che avrebbero potuto compromettere la tenuta del sistema sportivo nazionale. Il decreto, poi convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280, sancì una serie di principi fondamentali volti a rafforzare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur riconoscendo la giurisdizione statale nei casi di rilevanza giuridica eccezionale.

La ratio di queste disposizioni legislative era quella di riequilibrare i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, assicurando che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non potesse diventare uno strumento per eludere la tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti dall'ordinamento generale. Al tempo stesso, il legislatore cercò di evitare che il ricorso alla giustizia statale potesse essere utilizzato come strumento di pressione o di interferenza nei confronti degli organi di giustizia sportiva, in modo da garantire l'indipendenza e la regolarità delle competizioni sportive.

L'intervento normativo del 2003, pur scaturendo da una situazione di emergenza, ebbe il merito di affrontare in modo organico e sistematico una serie di questioni che da tempo richiedevano una soluzione chiara e definitiva. Il caso Catania, con tutte le sue implicazioni giuridiche e sportive, rappresentò dunque non solo un momento di crisi, ma anche un'opportunità per ripensare e riformare il sistema della giustizia sportiva in Italia, in un'ottica di maggiore trasparenza, efficienza e rispetto dei diritti. La vicenda dimostrò come il diritto sportivo non potesse essere considerato un sistema a sé stante, ma dovesse integrarsi e confrontarsi con i principi fondamentali del diritto, in un quadro di reciproco rispetto e collaborazione tra le diverse giurisdizioni.

In questo contesto, la legge 280/2003 rappresentò un passaggio cruciale nella definizione dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale, sancendo il principio che l'autonomia sportiva, pur essendo un valore da tutelare, non potesse giustificare la violazione di diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento generale. Il caso Catania, con la sua carica di innovazione e di tensione, segnò un punto di svolta nel dibattito giuridico e sportivo italiano, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire la giustizia sportiva, più attento alle esigenze di tutela dei diritti e al rispetto delle regole.

La vicenda non si esaurì con l'emanazione della legge 280/2003, ma continuò a influenzare il dibattito giuridico e sportivo negli anni successivi, alimentando riflessioni e proposte di riforma che hanno contribuito a delineare l'attuale assetto della giustizia sportiva in Italia. Il caso Catania, nella sua complessità e nella sua rilevanza, ha lasciato un'eredità importante, contribuendo a rendere il sistema della giustizia sportiva più robusto e meglio integrato con l'ordinamento giuridico generale, in un equilibrio tra autonomia e responsabilità che continua a rappresentare una sfida per il diritto sportivo contemporaneo.

1. La centralità dell'ordinamento statale

“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.”⁵⁸

L'articolo 1 della Legge 17 ottobre 2003, n. 280, rappresenta un fondamentale pilastro normativo nel panorama giuridico italiano, specialmente per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra

⁵⁸ Art. 1 Legge 17 ottobre 2003, n. 280

l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale. Questo articolo, inserito in un contesto di profonda riforma e razionalizzazione dei rapporti giuridici che coinvolgono il mondo dello sport, sancisce e definisce i confini entro i quali l'autonomia dell'ordinamento sportivo può essere esercitata, e come essa si rapporti con il più ampio ordinamento giuridico della Repubblica.⁵⁹

L'articolo si apre con un'affermazione programmatica che riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, definendolo quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, che trova la sua espressione massima nel Comitato Olimpico Internazionale. Questa affermazione, apparentemente semplice, nasconde una complessità giuridica che risiede nella necessità di coniugare l'autonomia di un ordinamento settoriale, come quello sportivo, con i principi fondamentali dello Stato di diritto.⁶⁰

L'autonomia dell'ordinamento sportivo è una questione centrale, che si radica nel riconoscimento delle specificità proprie del mondo sportivo. Il legislatore, con l'articolo 1 della Legge n. 280/2003, si è posto l'obiettivo di formalizzare questa autonomia, riconoscendo la capacità dell'ordinamento sportivo di autogovernarsi secondo regole proprie, in gran parte determinate a livello internazionale, e di gestire in maniera indipendente le questioni tecniche, organizzative e disciplinari. Tuttavia, tale autonomia non è assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con i principi e i diritti sanciti dall'ordinamento statale. La norma, infatti, pur riconoscendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo, introduce una clausola di salvaguardia, precisando che tale autonomia è garantita "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

Questa precisazione rappresenta il cuore della normativa, poiché delimita chiaramente l'ambito di operatività dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale. In particolare, il legislatore ha voluto evitare che l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo potesse diventare uno strumento per sfuggire al controllo giurisdizionale dello Stato, soprattutto in quei casi in cui sono in gioco diritti costituzionalmente protetti. Il principio della rilevanza giuridica, richiamato dalla norma, svolge una funzione essenziale di filtro, consentendo allo Stato di intervenire ogniqualvolta una decisione adottata in ambito sportivo incida su diritti soggettivi o interessi legittimi che, pur nascendo all'interno dell'ordinamento sportivo, hanno una portata tale da influenzare anche l'ordinamento statale.

Un esempio concreto di questa interazione tra i due ordinamenti può essere individuato nelle controversie relative al diritto al lavoro degli atleti. Quando un provvedimento disciplinare adottato da una federazione sportiva va a incidere sul diritto al lavoro di un atleta, tale provvedimento non può essere considerato esclusivamente come una questione interna all'ordinamento sportivo. In queste circostanze, la rilevanza giuridica del diritto al lavoro, tutelato dall'articolo 4 della Costituzione⁶¹, impone che il provvedimento adottato in ambito sportivo sia soggetto al controllo del giudice ordinario. Questo perché, sebbene il provvedimento sia emanato all'interno dell'ordinamento sportivo, le sue conseguenze travalicano i confini del mero interesse sportivo, toccando diritti che hanno una protezione costituzionale nell'ordinamento statale.

La scelta del legislatore di adottare una formulazione così calibrata, che bilancia l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela dei diritti nell'ordinamento statale, risponde a una duplice esigenza. Da un lato, vi è la volontà di rispettare la peculiarità del mondo sportivo, che richiede un certo grado di autonomia per funzionare efficacemente. Dall'altro, vi è la necessità di evitare che questa autonomia si traduca in un vuoto normativo o in una zona franca, priva di controlli e garanzie, dove i diritti delle persone coinvolte possano essere lesi senza possibilità di tutela giurisdizionale.

⁵⁹ ANGELO MAIETTA *L'autonomia e la legge 17 ottobre 2003, n. 280* in *Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo* pag. 8

⁶⁰ M. SANNINO *Il problema della giurisdizione condizionata* in *Giustizia sportiva* pag. 179

⁶¹ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società

L'articolo 1 della Legge n. 280/2003 va quindi letto come una norma che, più che stabilire confini rigidi e invalicabili tra l'ordinamento sportivo e quello statale, disegna un sistema di interrelazioni e bilanciamenti. Il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, pur garantito, è subordinato al rispetto delle norme costituzionali e al controllo giurisdizionale statale nei casi in cui la questione esuli dalla mera sfera tecnica e sportiva per toccare interessi più ampi, di carattere giuridico ed economico, che lo Stato ha il dovere di tutelare.⁶²

Questa struttura normativa permette di evitare il rischio di arbitrarietà nelle decisioni degli organi sportivi, garantendo che le loro decisioni, sebbene prese nel rispetto delle regole interne all'ordinamento sportivo, siano comunque soggette al vaglio di legittimità da parte del giudice statale. Tale sistema, se da un lato preserva l'autonomia gestionale degli organi sportivi, dall'altro assicura che i diritti fondamentali non possano essere compressi o elusi in nome di un'autonomia che, se non correttamente bilanciata, rischierebbe di sconfinare nell'arbitrio.

Il concetto di rilevanza giuridica, introdotto dal legislatore, assume dunque una funzione cardine nel sistema delineato dalla Legge n. 280/2003. Esso consente di definire con precisione i casi in cui l'ordinamento sportivo può agire in piena autonomia, senza interferenze da parte dello Stato, e i casi in cui, invece, l'intervento dello Stato è necessario e giustificato dalla tutela di interessi superiori. Questo concetto non è statico, ma si presta a un'interpretazione dinamica, che tiene conto delle evoluzioni sociali, economiche e giuridiche del contesto in cui opera l'ordinamento sportivo.

Un aspetto particolarmente rilevante dell'articolo 1 della Legge n. 280/2003 riguarda anche la sua applicazione pratica e l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza. I tribunali italiani, nel corso degli anni, hanno avuto il compito di applicare e interpretare il principio di rilevanza giuridica, contribuendo a chiarire ulteriormente i confini tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la giurisdizione statale. In numerosi casi, la giurisprudenza ha ribadito che, sebbene l'autonomia sportiva sia un principio fondamentale, essa non può essere utilizzata per sottrarre alla giurisdizione statale questioni che coinvolgono diritti costituzionalmente protetti, come il diritto al lavoro, alla salute, o alla libera iniziativa economica.

In conclusione, l'articolo 1 della Legge n. 280/2003 rappresenta un esempio significativo di come il legislatore italiano abbia saputo affrontare una questione complessa come quella dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riuscendo a trovare un equilibrio tra esigenze apparentemente contrastanti. Da un lato, viene riconosciuta e favorita l'autonomia degli organi sportivi, consentendo loro di operare in maniera indipendente nel rispetto delle regole internazionali e nazionali. Dall'altro, viene garantito che questa autonomia non pregiudichi la tutela dei diritti fondamentali, affidando al giudice statale il compito di intervenire nei casi di rilevanza giuridica.

Questa norma, con la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze del mondo sportivo e al tempo stesso di garantire il rispetto dei principi costituzionali, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia comprendere il complesso rapporto tra diritto e sport in Italia. Essa non solo definisce i confini dell'autonomia sportiva, ma stabilisce anche un modello di cooperazione tra ordinamenti, in cui il rispetto delle competenze e la tutela dei diritti fondamentali convivono in un equilibrio dinamico e virtuoso.

2. L'area delle questioni tecniche

L'articolo 2 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, rappresenta un elemento cardine nella disciplina dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale. La sua importanza risiede nella capacità di definire chiaramente le aree di competenza riservate all'ordinamento sportivo, tracciando una linea di demarcazione netta tra le questioni che rientrano esclusivamente nell'autonomia sportiva e quelle che,

⁶² STEFANO BELLOMO *Ordinamento e fonti del diritto sportivo* in lineamenti di diritto sportivo

invece, possono essere sottoposte al vaglio della giurisdizione statale. Questo articolo, pertanto, non solo conferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, ma ne delimita con precisione i confini, evitando sovrapposizioni o conflitti con l'ordinamento statale.

L'articolo 2 si apre con una disposizione che ribadisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nell'ambito delle questioni tecniche, regolamentari, organizzative e statutarie⁶³. In tal modo, si riconosce la specificità dell'ordinamento sportivo, considerato un sottosistema dell'ordinamento giuridico generale, dotato di proprie regole e organi di giustizia, e quindi idoneo a disciplinare autonomamente le proprie attività. Tuttavia, tale autonomia non è assoluta, ma trova un limite nell'esigenza di garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto, soprattutto laddove siano in gioco situazioni giuridiche soggettive di rilevanza per l'ordinamento statale.

Uno degli aspetti più significativi dell'articolo 2 è la riserva all'ordinamento sportivo della disciplina delle questioni tecniche, che riguardano l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari e statutarie necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. Queste questioni sono ritenute intrinsecamente legate alla natura stessa dello sport, in quanto attività che richiede regole precise e applicate in modo uniforme e immediato. La ragione di questa riserva risiede nell'esigenza di preservare la specificità dello sport, la cui gestione richiede competenze tecniche e decisionali che non possono essere demandate a organi esterni all'ordinamento sportivo, come i giudici dello Stato.

Le questioni tecniche, quindi, riguardano tutti quei provvedimenti e decisioni assunti dagli organi di giustizia sportiva, in particolare dagli arbitri, durante lo svolgimento delle competizioni sportive.⁶⁴ Queste decisioni, che possono riguardare l'assegnazione di punti, la sanzione di comportamenti scorretti in campo o la validità di una determinata azione di gioco, sono considerate definitive e insindacabili, proprio perché strettamente connesse al corretto svolgimento dell'attività sportiva. La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione sia dei tribunali amministrativi, ha costantemente ribadito l'irrelevanza di tali questioni per l'ordinamento giuridico generale, escludendo la possibilità di un sindacato giurisdizionale sulle decisioni tecniche assunte nell'ambito delle competizioni sportive.

In tal senso, l'articolo 2 rappresenta un baluardo a difesa dell'autonomia sportiva, stabilendo che le decisioni tecniche adottate in applicazione delle regole del gioco non possono essere impugnate davanti ai giudici statali, né ordinari né amministrativi. Questa scelta normativa è giustificata dalla necessità di garantire la stabilità e la certezza dei risultati sportivi, che altrimenti potrebbero essere continuamente messi in discussione da contenziosi giudiziari, compromettendo la regolarità delle competizioni e la stessa credibilità dello sport.⁶⁵

Tuttavia, l'articolo 2 non si limita a sancire l'insindacabilità delle decisioni tecniche, ma va oltre, chiarendo che le questioni tecniche non configurano diritti soggettivi o interessi legittimi tutelabili dall'ordinamento giuridico generale. Questo significa che le posizioni giuridiche che i tesserati o le società sportive assumono all'interno dell'ordinamento sportivo sono qualificabili esclusivamente come posizioni di fatto, prive di una tutela giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento statale. Tale impostazione, confermata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, mira a evitare che l'attività sportiva, caratterizzata da un alto grado di tecnicismo e specificità, possa essere soggetta a interferenze esterne che ne minino l'autonomia e l'efficacia.

Un ulteriore aspetto rilevante dell'articolo 2 riguarda la distinzione tra questioni tecniche e questioni amministrative. Mentre le prime, come già detto, sono esclusivamente riservate all'ordinamento sportivo e sono sottratte al controllo giurisdizionale, le seconde, che riguardano ad esempio l'ammissione o l'affiliazione di società sportive, possono in alcuni casi assumere rilevanza anche per l'ordinamento giuridico generale. In questi casi, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità per il

⁶³ In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;;

⁶⁴ P. D'ONOFRIO Sport e giustizia pag. 197

⁶⁵ E. LUBRANO *Le questioni tecniche* in Diritto dello sport pag. 38

giudice amministrativo di intervenire, ma solo quando siano coinvolti interessi giuridici tutelati dall'ordinamento statale, come il diritto al lavoro o la libertà di iniziativa economica.⁶⁶

La dottrina ha inoltre sottolineato come l'articolo 2 della legge n. 280/2003 sia espressione di una precisa scelta del legislatore di delimitare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, evitando che quest'ultimo possa diventare una zona franca, priva di qualsiasi controllo esterno. In questo senso, la norma deve essere interpretata in modo sistematico, tenendo conto dei principi costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, anche quando questi siano connessi all'attività sportiva.

L'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 2 ha evidenziato come, nonostante la riserva di competenza all'ordinamento sportivo per le questioni tecniche, vi siano comunque margini per l'intervento del giudice statale, soprattutto quando le decisioni sportive producano effetti che travalicano l'ambito strettamente sportivo e incidano su diritti costituzionalmente garantiti. In tali casi, il giudice è chiamato a valutare non tanto la correttezza tecnica della decisione sportiva, ma l'eventuale violazione di diritti o principi generali del diritto, come il principio di proporzionalità o il divieto di abuso del diritto.⁶⁷

Un esempio emblematico di tale intervento giurisdizionale si riscontra nelle vicende legate alle sanzioni disciplinari inflitte a società o tesserati per comportamenti considerati contrari alla lealtà sportiva. In questi casi, il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare se la sanzione inflitta sia proporzionata rispetto alla gravità del comportamento contestato e se siano stati rispettati i diritti di difesa del tesserato. Tuttavia, anche in queste ipotesi, l'intervento del giudice è limitato agli aspetti formali e procedurali, senza entrare nel merito delle decisioni tecniche adottate dagli organi sportivi.

L'articolo 2 della legge n. 280/2003, quindi, si pone come una norma di equilibrio tra l'esigenza di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini. Esso ribadisce la centralità dell'autonomia sportiva, ma ne riconosce i limiti, soprattutto quando vi siano in gioco interessi di rilevanza generale che trascendono l'ambito sportivo e coinvolgono diritti tutelati dall'ordinamento statale.⁶⁸

In conclusione, l'articolo 2 della legge n. 280/2003 rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, necessaria per garantire la specificità e l'efficacia delle decisioni tecniche; dall'altro, la protezione dei diritti e degli interessi giuridici riconosciuti dall'ordinamento statale. Questa norma, lungi dall'essere una semplice disposizione di carattere procedurale, riveste un ruolo cruciale nella definizione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, contribuendo a delineare un quadro giuridico in cui le diverse istanze trovano una composizione equilibrata, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto.

Il caso dell'A.C. Arezzo rappresenta un esempio emblematico delle tensioni esistenti tra autonomia dell'ordinamento sportivo e il diritto amministrativo statale. Il nucleo della vicenda si colloca nella stagione calcistica 2006/2007, quando la squadra è stata penalizzata di sei punti per presunto illecito sportivo legato alla vicenda di Calciopoli⁶⁹. Questa penalizzazione si è rivelata decisiva,

⁶⁶ P. SANDULLI *Il riparto di giurisdizione sportiva* in Lineamenti di diritto sportivo,

⁶⁷ M. PITTALIS, *La giustizia sportiva* in Sport e diritto pag. 746

⁶⁸ A. MAIETTA, *ordinamento sportivo, soggetti e fonti* in Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo pag. 11

⁶⁹ La vicenda di Calciopoli, emersa nella stagione calcistica 2005/2006, ha rappresentato uno dei più significativi scandali nella storia del calcio italiano, portando alla luce una rete di comportamenti illeciti finalizzati a condizionare il regolare svolgimento delle competizioni. Tra le pratiche contestate, vi erano tentativi di influenzare le designazioni arbitrali e i risultati delle partite attraverso pressioni sui dirigenti arbitrali e accordi collusivi tra alcune società di vertice. La scoperta del caso ha determinato un'immediata e profonda risposta da parte dell'ordinamento sportivo, che ha avviato numerosi procedimenti disciplinari, culminati in sanzioni esemplari tra cui la revoca di titoli e la retrocessione di club storici.

Dal punto di vista giuridico, Calciopoli ha sollevato questioni cruciali sull'efficacia delle norme di giustizia sportiva e

determinando la retrocessione dell'Arezzo dalla Serie B alla Serie C1. La questione giuridica principale si incentrava sull'applicazione della figura della responsabilità presunta, disciplinata dall'art. 9, comma 3⁷⁰, del Codice di Giustizia Sportiva, e sulle modalità con cui le corti sportive hanno applicato tale norma. Tuttavia, il caso è diventato altrettanto significativo per le problematiche giurisdizionali sollevate nel ricorso presentato dall'A.C. Arezzo al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato. Il cuore del contenzioso ruotava intorno all'art. 9, comma 3, del CGS, che introduce la figura della responsabilità presunta per le società sportive, una figura controversa in quanto consente di sanzionare una società non solo per il comportamento dei propri tesserati, ma anche per condotte attribuibili a soggetti non direttamente riconducibili all'amministrazione o alla gestione del club. L'articolo stabilisce che, quando emergono indizi gravi, precisi e concordanti di un illecito, la società può essere chiamata a rispondere, senza necessità di dimostrare una responsabilità diretta dei propri dirigenti o dipendenti. Nel caso dell'Arezzo, la penalizzazione di sei punti è stata giustificata proprio in base a questa disposizione. La controversia sorge, però, quando si mette in discussione la congruità di tale norma rispetto ai principi generali del diritto amministrativo e sportivo. In particolare, la responsabilità presunta può apparire come una deroga ai principi della responsabilità soggettiva e del giusto processo, in quanto non richiede una prova diretta del coinvolgimento della società nei fatti contestati. La giurisprudenza amministrativa si è più volte trovata a dover bilanciare questa esigenza di semplificazione, propria del diritto sportivo, con le garanzie fondamentali dell'ordinamento generale, come il diritto alla difesa e il principio di proporzionalità della sanzione. Un altro elemento centrale del caso riguarda la questione del difetto di giurisdizione sollevato dalla FIGC, dal CONI e dalla Lega Nazionale Professionisti. In particolare, le parti resistenti hanno sostenuto che il giudice amministrativo non avesse competenza a pronunciarsi su questioni attinenti alle decisioni della giustizia sportiva, in quanto tali decisioni rientrerebbero nella sfera di autonomia dell'ordinamento sportivo, riconosciuta e tutelata dalla legge n. 280/2003. Secondo tale legge, le decisioni relative alle questioni tecniche, regolamentari e disciplinari sono riservate agli organi della giustizia sportiva e non possono essere rimesse al vaglio della giurisdizione ordinaria o amministrativa, salvo che non siano in gioco diritti soggettivi di rilevanza costituzionale. Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 5645 del 2007, ha respinto questa eccezione, affermando che, nonostante il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il giudice amministrativo mantiene il potere di esaminare le decisioni sportive laddove queste comportino violazioni di diritti fondamentali o di principi generali dell'ordinamento giuridico. Questo orientamento è stato confermato in più occasioni dal Consiglio di Stato, che ha chiarito come la giurisdizione amministrativa sia ammissibile quando si discute di interessi patrimoniali rilevanti, anche se la controversia nasce all'interno del sistema sportivo. Il TAR del Lazio ha quindi rigettato le eccezioni di inammissibilità e ha ritenuto legittimo il proprio intervento. Tuttavia, non ha accolto le richieste della società A.C. Arezzo, confermando la validità del lodo emesso dalla Camera Arbitrale del CONI. Questo lodo era stato presentato come un compromesso tra le esigenze di autonomia della giustizia sportiva e la necessità di fornire alle parti coinvolte una forma di tutela. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la procedura arbitrale fosse conforme alle regole previste dal Codice di Giustizia Sportiva e che la decisione non fosse affetta da vizi tali da giustificare l'annullamento. Nel successivo appello, la società Arezzo ha portato la questione dinanzi al Consiglio di Stato, insistendo sull'annullamento del lodo e chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Anche il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4098/2007, ha respinto le istanze cautelari e ha successivamente confermato la validità delle decisioni adottate dalle corti sportive, ribadendo che il

sulla possibilità di intervenire con strumenti giuridici più incisivi per tutelare l'integrità delle competizioni. La vicenda ha, inoltre, rafforzato il dibattito sul rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e controlli statali, stimolando riflessioni dottrinali e giurisprudenziali sull'applicazione del principio di legalità anche nel contesto sportivo. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, chiamati a pronunciarsi su ricorsi legati a sanzioni disciplinari e a richieste risarcitorie, hanno contribuito a delineare un quadro più definito delle responsabilità e dei limiti dell'autonomia sportiva.

⁷⁰ Secondo l'articolo, una società poteva essere chiamata a rispondere di comportamenti illeciti attribuibili ai propri tesserati, dirigenti o collaboratori ed anche a soggetti che agivano nell'interesse e per conto della società stessa sulla base di indizi gravi, concordanti e precisi

sistema previsto dal CGS e le garanzie offerte dal CONI erano sufficienti a tutelare i diritti delle parti in causa.⁷¹

Questo caso mette in luce la complessa interazione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la giurisdizione amministrativa. La legge n. 280/2003 sancisce chiaramente l'autonomia degli organi di giustizia sportiva per quanto riguarda le questioni tecniche e regolamentari, ma lascia spazio all'intervento del giudice statale quando emergano violazioni di principi generali o diritti costituzionalmente protetti. Nel caso dell'Arezzo, il nodo cruciale è stato il bilanciamento tra il principio di responsabilità presunta, concepito per tutelare l'integrità delle competizioni sportive, e il diritto della società a un processo equo e a una decisione proporzionata. La giurisprudenza italiana ha progressivamente affinato il criterio di intervento, distinguendo nettamente tra le decisioni tecniche, che rimangono insindacabili, e le questioni patrimoniali o disciplinari, che possono essere sottoposte al vaglio del giudice amministrativo. Questo approccio ha permesso di garantire una certa stabilità all'ordinamento sportivo, preservandone l'autonomia, ma allo stesso tempo ha fornito una forma di tutela giuridica alle società e ai tesserati che ritengano di aver subito un'ingiustizia.

⁷¹ V. DI GIOVINE, *Lineamenti di diritto sportivo* pag. 127.

3. La riserva delle questioni disciplinari

La riserva delle questioni disciplinari sancita dall'articolo 2 della Legge 280/2003⁷² conferma l'autonomia degli organi di giustizia sportiva nella gestione delle sanzioni disciplinari, ma richiede un'analisi giuridica che tenga conto di vari aspetti. In primo luogo, è fondamentale comprendere che tale riserva riguarda specificamente le questioni disciplinari di natura tecnica e organizzativa, che rientrano nelle competenze esclusive degli organi sportivi. Tuttavia, il sistema giuridico italiano, che riconosce e tutela i diritti fondamentali, non può tollerare che l'autonomia sportiva precluda la possibilità di difendere tali diritti dinanzi alla giurisdizione statale, qualora vi siano violazioni di portata più ampia rispetto all'ordinamento sportivo⁷³.

Con l'espressione giustizia disciplinare si allude a quell'insieme di procedimenti aventi ad oggetto specifiche fattispecie originate da condotte, siano esse omissive o commissive, che costituiscono violazione dei precetti dell'ordinamento sportivo e alle quali sono ricollegate, per l'appunto, sanzioni di carattere meramente disciplinare. Il sistema di giustizia disciplinare è teso nel suo complesso alla salvaguardia e alla conservazione di fondamentali valori dell'ordinamento sportivo. Esso, infatti, stabilisce una serie di comandi e di divieti volti non soltanto ad assicurare la parità competitiva e la connessa uniformità dei criteri di classificazione dei risultati ma anche a tutelare l'integrità fisica dei gareggianti, nonché a prevenire eventuali danni.

Emblematica, al riguardo, è la norma sull'illecito sportivo contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (art. 30, comma 1) secondo cui «costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». ⁷⁴

Un primo aspetto giuridico da approfondire riguarda la relazione tra l'autonomia sportiva e la Costituzione, in particolare con riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente il diritto alla difesa e il giusto processo. L'articolo 24⁷⁵ prevede che ogni individuo abbia diritto a essere tutelato da un giudice indipendente, mentre l'articolo 111⁷⁶ stabilisce i principi di imparzialità e terzietà del giudice. La riserva disciplinare prevista dalla Legge 280/2003 può entrare in conflitto con tali principi quando le sanzioni disciplinari inflitte da organi sportivi influenzano diritti costituzionali come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.) o alla libertà personale (art. 13 Cost.).

La giurisprudenza, infatti, ha più volte chiarito che la riserva disciplinare non può essere interpretata in modo assoluto e incontestabile. I confini dell'autonomia sportiva sono stati definiti dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce, affermando che, sebbene sia necessario preservare l'autonomia degli ordinamenti sportivi, non si può sacrificare la tutela di diritti fondamentali. La Corte

⁷² In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

⁷³ E. LUBRANO *le questioni disciplinari* in *Diritto dello sport* pag. 42

⁷⁴ G. LIOTTA *La giustizia sportiva* in *Lezioni di diritto sportivo*, pag. 385

⁷⁵ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

⁷⁶ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata.

Costituzionale ha più volte ribadito che le sanzioni disciplinari, per quanto adottate nel rispetto dei regolamenti sportivi, non possono pregiudicare i diritti costituzionalmente garantiti.⁷⁷

Un altro aspetto giuridico cruciale riguarda il principio di proporzionalità. Il sistema disciplinare sportivo deve sempre agire in maniera proporzionata rispetto all'infrazione commessa. Secondo il principio di proporzionalità, ogni sanzione disciplinare deve essere adeguata alla gravità della violazione. Tale principio è stato invocato in molte controversie davanti ai tribunali amministrativi, dove le società o gli atleti hanno contestato sanzioni considerate eccessive rispetto ai fatti accertati. L'analisi giuridica della proporzionalità è particolarmente importante nei casi di squalifiche a lungo termine, che possono incidere non solo sulla carriera sportiva, ma anche sui diritti economici e lavorativi degli atleti.⁷⁸

Un altro aspetto giuridico è la competenza giurisdizionale. Come sancito dall'articolo 2 della Legge 280/2003, ogni controversia non riservata agli organi sportivi è devoluta al giudice amministrativo. Ciò significa che, sebbene le questioni disciplinari siano riservate agli organi sportivi, vi sono casi in cui la rilevanza giuridica della sanzione supera i confini dell'ordinamento sportivo e richiede l'intervento del giudice amministrativo, con competenza esclusiva del TAR del Lazio. Il concetto di "rilevanza giuridica" è centrale per comprendere quando una sanzione disciplinare sportiva possa essere sottoposta al vaglio del giudice amministrativo. Un esempio di tale rilevanza è rappresentato dai licenziamenti sportivi o dalle decisioni di esclusione dai campionati, che, seppur legate a infrazioni tecniche, incidono profondamente sugli interessi economici delle società.

A tal proposito, un altro elemento di grande importanza giuridica è rappresentato dalle clausole compromissorie. L'articolo 2 della Legge 280/2003 consente l'inserimento di clausole compromissorie negli statuti del CONI e delle federazioni sportive, nonché nei contratti degli atleti professionisti. Queste clausole stabiliscono che le controversie tra atleti, società e federazioni devono essere risolte esclusivamente attraverso gli organi di giustizia sportiva, escludendo l'intervento della giustizia statale. Tuttavia, anche in presenza di tali clausole, la giurisprudenza ha affermato che non possono essere considerate valide se comportano una rinuncia preventiva ai diritti di difesa costituzionalmente tutelati. Le clausole compromissorie, infatti, devono rispettare i limiti imposti dall'ordinamento giuridico generale e non possono privare gli atleti o le società del diritto di ricorrere al giudice ordinario o amministrativo nei casi in cui siano in gioco diritti patrimoniali o diritti fondamentali.

Un esempio concreto di queste problematiche giuridiche si è verificato nel caso Palermo Calcio del 2019, quando la società fu esclusa dalla Serie B per irregolarità finanziarie. Il club presentò ricorso al TAR del Lazio, contestando l'esclusione sulla base del fatto che le irregolarità contestate non giustificavano una sanzione così grave. Il TAR del Lazio intervenne sulla base del principio di proporzionalità, ritenendo che la decisione della FIGC, pur rientrando nella competenza degli organi sportivi, dovesse essere riesaminata alla luce delle gravi conseguenze economiche e patrimoniali per la società.

Infine, è essenziale considerare l'effetto delle decisioni sportive sul diritto alla difesa e al giusto processo, sanciti dall'articolo 111 della Costituzione. Molti atleti e società sportive hanno lamentato la mancanza di un adeguato diritto alla difesa dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Sebbene le federazioni prevedano organi giurisdizionali interni, spesso questi non garantiscono un grado di imparzialità e indipendenza comparabile a quello della giustizia statale. Di conseguenza, il ricorso al TAR o alla giustizia ordinaria diventa un passaggio necessario per garantire che le decisioni siano prese in conformità con i principi del giusto processo.

In conclusione, la riserva delle questioni disciplinari prevista dalla Legge 280/2003 è un pilastro fondamentale per garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma presenta notevoli sfide giuridiche. La giurisprudenza ha chiarito che tale riserva non può essere assoluta e deve essere interpretata in modo da garantire la tutela dei diritti fondamentali, come il diritto al lavoro e alla

⁷⁷ S. BELLOMO *I rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria* in lineamenti di diritto sportivo

⁷⁸ F. TUCCARI *Le coordinate essenziali* in Considerazioni in tema di giustizia sportiva pag. 65

difesa. L'equilibrio tra autonomia sportiva e giustizia statale continua a rappresentare una delle questioni più complesse e dibattute nel diritto sportivo italiano.

1. Il ruolo della giurisprudenza amministrativa

Il ruolo della giurisprudenza amministrativa, nel contesto della disciplina dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, trova la sua più chiara espressione nelle norme e nei principi stabiliti dalla legge 280 del 2003. Questa legge ha cercato di delineare in modo netto le competenze della giustizia sportiva, rispettando l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo, ma al contempo non ha potuto ignorare la necessità di assicurare la tutela giurisdizionale statale per quei diritti e interessi che, pur nascendo all'interno del contesto sportivo, assumono una rilevanza decisiva per l'ordinamento giuridico generale⁷⁹.

Il contesto generale in cui si inserisce la legge 280 del 2003 è caratterizzato dalla crescente professionalizzazione dello sport e dalla sua sempre maggiore incidenza sul piano economico e sociale. Il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur sancito dalla stessa legge, non può quindi essere interpretato come una completa immunità da ogni forma di controllo giurisdizionale. Anzi, la crescente complessità e le conseguenze economiche e sociali delle decisioni sportive hanno reso indispensabile l'intervento del giudice amministrativo, in particolare per tutte quelle controversie che, pur rientrando formalmente nella sfera dell'autonomia sportiva, producono effetti significativi sull'ordinamento statale.⁸⁰

La giurisprudenza amministrativa, ed in particolare quella del Consiglio di Stato, ha svolto un ruolo determinante nell'interpretare e nell'applicare le disposizioni della legge 280/2003, chiarendo i confini tra la giurisdizione sportiva e quella statale. Uno degli ambiti in cui questa giurisprudenza ha operato con maggiore incisività riguarda le controversie relative all'ammissione delle società sportive ai campionati. Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che tali decisioni, benché adottate da organismi sportivi nell'esercizio delle loro funzioni, assumono una rilevanza pubblica tale da giustificare l'intervento del giudice amministrativo. Questo perché tali decisioni non riguardano solo la sfera interna dell'ordinamento sportivo, ma incidono direttamente su interessi pubblici e patrimoniali che rientrano nella sfera di tutela dell'ordinamento statale.

Le pronunce del Consiglio di Stato hanno quindi riconosciuto che, quando le Federazioni sportive adottano decisioni che riguardano l'ammissione ai campionati, esse non agiscono come semplici associazioni di diritto privato, ma come organi che esercitano una funzione pubblica delegata dal CONI. In questo senso, tali decisioni devono essere considerate come atti amministrativi e, come tali, sono soggette al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo. Questo approccio interpretativo ha permesso di garantire una tutela effettiva dei diritti e degli interessi coinvolti, evitando che decisioni di grande rilevanza economica e sociale possano sottrarsi al controllo giurisdizionale.

Un caso emblematico che ha visto il coinvolgimento della giurisprudenza amministrativa è stato quello legato allo scandalo "Calciopoli", dove diverse società sportive sono state sanzionate con penalizzazioni in classifica. Queste penalizzazioni hanno avuto conseguenze economiche e

⁷⁹ M. SANINO *L'ambito di applicazione della legge* in Giustizia sportiva pag. 171

⁸⁰ E. LUBRANO *Le varie interpretazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa* in diritto dello sport pag. 44

patrimoniali di vasta portata, come la retrocessione di alcune squadre e la conseguente perdita di entrate legate ai diritti televisivi, agli sponsor e al merchandising. In questo contesto, il Consiglio di Stato ha dovuto valutare se tali decisioni, pur adottate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, potessero essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo. La conclusione è stata che, dato il loro impatto rilevante sul piano economico e giuridico, queste decisioni non potevano essere sottratte al controllo giurisdizionale statale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito al rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale. In particolare, in una serie di pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato un quadro interpretativo che tiene conto della necessità di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma allo stesso tempo riconosce la competenza del giudice amministrativo nei casi in cui le decisioni sportive abbiano effetti esterni rilevanti per l'ordinamento giuridico generale. Le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione amministrativa si estende a tutte le controversie che, pur originando in ambito sportivo, ledono diritti soggettivi o interessi legittimi che l'ordinamento statale è chiamato a proteggere.

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la giurisdizione amministrativa si applica in tre principali categorie di controversie: in primo luogo, quelle relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, che sono di competenza del giudice ordinario; in secondo luogo, le questioni strettamente tecniche e disciplinari che sono riservate alla giustizia sportiva; infine, tutte le altre controversie che riguardano atti del CONI o delle Federazioni sportive, esauriti i gradi della giustizia sportiva, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo sistema di ripartizione delle competenze garantisce che ogni tipo di controversia trovi la giusta sede di risoluzione, rispettando l'autonomia dell'ordinamento sportivo ma senza compromettere la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento statale.

Le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi avuto un ruolo fondamentale nel delineare un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per tutte quelle situazioni che, pur nascendo nel contesto sportivo, assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico generale. In particolare, la Corte ha sottolineato che, quando le decisioni delle Federazioni sportive incidono su diritti patrimoniali o interessi legittimi, esse non possono essere sottratte al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, che è chiamato a garantire la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

Un ulteriore esempio di come la giurisprudenza amministrativa abbia interpretato e applicato la legge 280/2003 riguarda le controversie relative all'affiliazione delle società sportive alle Federazioni. Anche in questo caso, il Consiglio di Stato ha affermato che, quando le Federazioni sportive adottano decisioni che riguardano l'affiliazione, esse esercitano una funzione pubblica e, pertanto, tali decisioni devono essere considerate come atti amministrativi. Questo approccio ha permesso di garantire che le decisioni delle Federazioni sportive non sfuggano al controllo giurisdizionale, soprattutto quando esse incidono su diritti e interessi di rilevanza pubblica.

In conclusione, il ruolo della giurisprudenza amministrativa secondo la legge 280/2003 è stato determinante per chiarire i confini dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e per garantire che questa autonomia non si traduca in un'area di impunità giuridica. Le pronunce del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno contribuito a creare un quadro giuridico in cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo è rispettata, ma non è assoluta, lasciando spazio all'intervento del giudice amministrativo in tutte quelle controversie che superano i confini strettamente tecnici e disciplinari e che assumono rilevanza giuridica per l'ordinamento generale. Questo equilibrio tra autonomia e tutela giurisdizionale rappresenta una delle principali conquiste della giurisprudenza amministrativa nell'ambito della disciplina dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale, garantendo che i diritti e gli interessi tutelati dall'ordinamento generale non vengano sacrificati in nome di un'autonomia sportiva priva di controlli.

Il caso che ha coinvolto la Juventus F.C. e la F.C. Internazionale Milano in seguito allo scandalo "Calciopoli" rappresenta uno degli episodi più complessi e significativi nella storia recente del diritto sportivo italiano, mettendo in luce le delicate interazioni tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e

la necessità di garantire una tutela giurisdizionale efficace per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi riconosciuti dall'ordinamento statale. Per comprendere appieno il contesto e le implicazioni giuridiche di questo caso, è necessario esaminare non solo gli eventi che hanno portato alla controversia, ma anche il quadro normativo e giurisprudenziale che ha orientato le decisioni delle autorità sportive e dei giudici statali⁸¹.

Lo scandalo "Calciopoli" è esploso nel 2006, rivelando un sistema di illeciti che coinvolgeva dirigenti di società calcistiche, arbitri e ufficiali federali, con lo scopo di influenzare i risultati delle partite del campionato di Serie A. Tra le squadre coinvolte, la Juventus F.C. è stata la più colpita dalle sanzioni imposte dalla giustizia sportiva: la squadra torinese è stata retrocessa in Serie B e le sono stati revocati due titoli di Campione d'Italia, relativi alle stagioni 2004/2005 e 2005/2006. La F.C. Internazionale Milano, in virtù delle sanzioni inflitte alla Juventus e di altre squadre coinvolte, è stata dichiarata vincitrice del campionato 2005/2006, ottenendo così il titolo di Campione d'Italia⁸².

La Juventus ha contestato la legittimità di queste decisioni, sia sul piano sportivo che su quello giuridico. Sul piano sportivo, la società bianconera ha fatto ricorso agli organi di giustizia sportiva, che tuttavia hanno confermato le sanzioni inflitte. Sul piano giuridico, la Juventus ha ritenuto che la revoca dei titoli e la conseguente assegnazione del titolo di Campione d'Italia alla F.C. Internazionale fossero atti che, pur derivando dall'ordinamento sportivo, avevano un impatto significativo su diritti patrimoniali e sull'immagine della società, quindi tali da richiedere una tutela giurisdizionale da parte dell'ordinamento statale.

La controversia ha raggiunto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il massimo organo giurisdizionale italiano, incaricato di dirimere i conflitti di giurisdizione. La questione centrale che le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere riguardava la possibilità di sindacare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in particolare quando queste decisioni hanno effetti che travalicano la sfera strettamente sportiva e incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi protetti dall'ordinamento statale⁸³.

La normativa rilevante in questo contesto è il decreto-legge 220 del 2003, convertito con modificazioni nella legge 280 del 2003, che ha stabilito il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, sancendo che le questioni tecniche e disciplinari interne all'ordinamento sportivo rientrano nella competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva. Tuttavia, lo stesso decreto-legge prevede che, in presenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, queste possano essere sottoposte al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda della natura della controversia.

Le Sezioni Unite, nel caso della Juventus, hanno riconosciuto che le decisioni adottate dalla giustizia sportiva potevano essere impugnate davanti al giudice amministrativo, qualora si dimostrasse che tali decisioni incidevano su diritti patrimoniali o interessi legittimi di rilevanza per l'ordinamento generale. In altre parole, la Corte ha stabilito che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non è assoluta, e che esistono limiti oltre i quali è necessario ricorrere alla giustizia statale per garantire una tutela giurisdizionale completa.

Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno rilevato che la retrocessione della Juventus in Serie B e la revoca dei titoli di Campione d'Italia avevano effetti economici di grande rilevanza. Tali decisioni influenzavano non solo la partecipazione della società a competizioni internazionali, con conseguenti perdite di introiti da diritti televisivi e sponsorizzazioni, ma anche il valore delle azioni della società, quotata in borsa, e la sua immagine a livello internazionale. Questi effetti, secondo la Corte, non potevano essere considerati di esclusiva pertinenza dell'ordinamento sportivo, ma richiedevano l'intervento del giudice statale per valutare eventuali violazioni di diritti patrimoniali tutelati dall'ordinamento giuridico generale.

⁸¹ In Giurisprudenza penale

⁸² In ansa.it

⁸³ **F. VARI** *Ai confini della giurisdizione sportiva: la "partita" infinita dell'assegnazione dello scudetto 2006 e le sezioni unite della cassazione* in rivista di diritto sportivo

Un altro aspetto fondamentale della decisione delle Sezioni Unite riguarda la qualificazione giuridica degli atti adottati dagli organi di giustizia sportiva. La Corte ha chiarito che, quando tali atti producono effetti rilevanti al di fuori della sfera sportiva, essi possono essere considerati alla stregua di atti amministrativi, soggetti al controllo del giudice amministrativo. Questo principio ha aperto la strada alla possibilità di impugnare non solo le sanzioni sportive, ma anche altri atti delle federazioni sportive che, pur essendo formalmente adottati nell'ambito dell'ordinamento sportivo, producono effetti giuridici rilevanti per l'ordinamento statale.

In sintesi, il caso della Juventus contro l'assegnazione del titolo alla F.C. Internazionale ha rappresentato un momento cruciale per il diritto sportivo e amministrativo italiano. Le Sezioni Unite, pur rispettando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, hanno stabilito che tale autonomia non può essere invocata per escludere il controllo giurisdizionale su atti che incidono su diritti e interessi protetti dall'ordinamento statale. Questa decisione ha contribuito a delineare un quadro normativo e giurisprudenziale in cui l'autonomia dello sport è bilanciata dalla necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, assicurando che le decisioni degli organi sportivi siano sempre compatibili con i principi fondamentali del diritto statale.

In conclusione, la pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Juventus-Inter ha avuto un impatto significativo non solo sul piano sportivo, ma anche su quello giuridico, stabilendo un precedente importante per la giurisprudenza amministrativa italiana. Essa ha affermato che, in presenza di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, le decisioni degli organi sportivi possono e devono essere sottoposte al controllo del giudice amministrativo, garantendo così una tutela effettiva dei diritti e degli interessi coinvolti. Questo principio rappresenta una garanzia fondamentale per i soggetti che operano nel mondo dello sport, assicurando che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non si traduca in un'area di insindacabilità, ma rimanga sempre in linea con i principi del diritto statale.

2. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011

La sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale rappresenta un importante contributo alla giurisprudenza italiana, in quanto chiarisce e delimita i confini tra l'ordinamento sportivo e quello statale, con particolare riguardo alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi che possono essere lesi da provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva. La questione affrontata dalla Corte Costituzionale nasce da un caso specifico sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, il quale, con l'ordinanza dell'11 febbraio 2010, n. 241, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n.

280, meglio noto come "decreto salva-calcio". Tale disposizione riserva alla giustizia sportiva la competenza esclusiva a decidere in materia di sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, escludendo di fatto la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il caso all'origine della questione di legittimità costituzionale vedeva coinvolto un dirigente sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), al quale era stata inflitta una sanzione disciplinare di inibizione a seguito di un presunto illecito sportivo. Il dirigente sportivo aveva impugnato la sanzione dinanzi al TAR Lazio, sostenendo che la riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003, precludeva illegittimamente l'accesso alla giustizia amministrativa, in violazione degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente il diritto alla tutela giurisdizionale, la giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.⁸⁴

Il TAR Lazio, nell'ordinanza di rimessione, aveva sollevato il dubbio che la riserva di giurisdizione prevista dalla norma in esame potesse determinare una lesione del diritto alla difesa in giudizio, impedendo al dirigente sportivo di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti e gli interessi legittimi lesi dalla sanzione disciplinare inflittagli. In particolare, il TAR Lazio riteneva che, pur riconoscendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo, tale autonomia non potesse essere assoluta, ma doveva essere compatibile con i principi costituzionali, tra cui quello della tutela giurisdizionale. Di qui, la decisione del TAR Lazio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2011, ha affrontato il tema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, un principio riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico italiano, in virtù del quale gli organi di giustizia sportiva dispongono di una competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie disciplinari che riguardano il rispetto delle regole sportive. Tale principio è stato codificato nel decreto-legge n. 220 del 2003, noto come "decreto salva-calcio", il quale, all'articolo 2, comma 1, lettera b), riserva alla giustizia sportiva la competenza a decidere sulle sanzioni disciplinari non tecniche, escludendo la possibilità di adire il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tali sanzioni⁸⁵.

Il decreto-legge n. 220 del 2003 è stato adottato in un contesto di grande tensione per il mondo sportivo italiano, in cui emergeva la necessità di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, soprattutto in seguito a numerose vicende giudiziarie che avevano coinvolto il mondo del calcio, minacciando di compromettere l'integrità delle competizioni sportive. Tuttavia, la previsione normativa di una riserva assoluta di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva ha sollevato fin da subito dubbi e critiche, soprattutto in relazione alla compatibilità di tale riserva con i principi costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2011, ha svolto una complessa analisi normativa e giurisprudenziale, esaminando non solo la disposizione censurata, ma anche il quadro normativo complessivo in cui essa si inserisce, tenendo conto dell'evoluzione del diritto sportivo e del ruolo della giustizia amministrativa nella tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nelle controversie sportive. In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che avevano già delineato i confini della giurisdizione sportiva rispetto a quella statale, riconoscendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma sottolineando al contempo la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti riconosciuti dall'ordinamento generale⁸⁶.

⁸⁴ Corte Costituzionale, Sentenza n. 49/2011, in tema di riparto di competenza tra giudice sportivo e giudice amministrativo in *Federalismi.it*

⁸⁵ L. CESTARO *La Sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011: l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il risarcimento del danno* in *All'assalto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*

⁸⁶ E. LUBRANO *La pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011* in *Diritto dello sport*

In questo contesto, la Corte Costituzionale ha osservato che la riserva di giurisdizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003, se interpretata in senso assoluto, potrebbe risultare in contrasto con i principi costituzionali, in quanto escluderebbe completamente l'intervento del giudice amministrativo, anche in presenza di sanzioni disciplinari che incidono su diritti e interessi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale. La Corte ha quindi ritenuto necessario operare una lettura costituzionalmente orientata della norma, limitando la riserva di giurisdizione alle sole azioni demolitorie, cioè quelle volte all'annullamento dei provvedimenti sportivi, e ammettendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi da sanzioni disciplinari sportive.

La Corte Costituzionale ha fondato la sua decisione sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, affermando che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico, non può estendersi fino a precludere la possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale in caso di lesione di diritti e interessi che trascendono l'ambito strettamente sportivo. In particolare, la Corte ha sottolineato che la possibilità di ottenere un risarcimento del danno costituisce una forma di tutela giurisdizionale adeguata a garantire la protezione dei diritti lesi, evitando al contempo un'ingerenza eccessiva del giudice statale nelle questioni sportive, che devono essere risolte in via principale dagli organi di giustizia sportiva.

Un altro elemento di particolare rilievo nella sentenza n. 49 del 2011 è rappresentato dall'analisi che la Corte Costituzionale ha compiuto in relazione alle modifiche normative introdotte dal Codice del Processo Amministrativo del 2010, il quale ha contribuito a chiarire il quadro normativo di riferimento, confermando la possibilità per il giudice amministrativo di intervenire in sede di giurisdizione esclusiva per le domande risarcitorie proposte dai soggetti lesi da sanzioni disciplinari sportive. La Corte ha osservato che tali modifiche, pur non incidendo direttamente sulle disposizioni del decreto-legge n. 220 del 2003, rafforzano l'argomentazione secondo cui il legislatore ha già previsto strumenti adeguati a garantire un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento generale⁸⁷.

In questo quadro, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Sportiva Agorà nel giudizio di legittimità costituzionale, rilevando che l'associazione non era parte del giudizio a quo e, pertanto, non poteva essere legittimata a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte. Questo passaggio, sebbene di carattere procedurale, mette in evidenza l'attenzione della Corte nel garantire il rispetto delle regole processuali e nell'evitare un'estensione indebita della legittimazione a intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale, contribuendo così a mantenere l'equilibrio tra le esigenze di tutela giurisdizionale e il rispetto dell'autonomia procedurale delle parti.⁸⁸

La sentenza n. 49 del 2011, dunque, rappresenta un significativo punto di riferimento nella giurisprudenza italiana in materia di giustizia sportiva, in quanto delinea con precisione i confini tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi riconosciuti dall'ordinamento statale. La decisione della Corte Costituzionale ha avuto un impatto rilevante sul dibattito giurisprudenziale e dottrinale, sollevando interrogativi sulla sufficienza della sola tutela risarcitoria come rimedio per le lesioni subite, e aprendo la strada a future riflessioni e sviluppi normativi.

Uno dei punti centrali della sentenza è la distinzione tra le azioni demolitorie e le azioni risarcitorie, che costituisce il fulcro dell'argomentazione della Corte Costituzionale. La Corte ha chiarito che, mentre gli organi di giustizia sportiva mantengono la competenza esclusiva per le azioni demolitorie, cioè per quelle volte all'annullamento dei provvedimenti disciplinari, il giudice amministrativo può intervenire in sede di giurisdizione esclusiva per le domande risarcitorie, valutando la legittimità dei provvedimenti sportivi solo ai fini della quantificazione del danno risarcibile, senza tuttavia poterne disporre l'annullamento. Questa distinzione, pur non priva di critiche, rappresenta un tentativo di

⁸⁷ E. LUBRANO *I profili sostanziali analizzati dalla Corte* in La corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...? pag. 87

⁸⁸ Sentenza Corte Costituzionale 49/2011

conciliare l'autonomia sportiva con la necessità di garantire una tutela giurisdizionale adeguata, evitando al contempo di sovraccaricare il giudice statale con questioni che rientrano nella competenza naturale degli organi sportivi.

La decisione della Corte Costituzionale, inoltre, si inserisce in un più ampio contesto di evoluzione normativa e giurisprudenziale che vede l'ordinamento sportivo sempre più interconnesso con l'ordinamento statale. Questa interconnessione, sebbene necessaria per garantire la coerenza del sistema giuridico nel suo complesso, pone nuove sfide sia per i giuristi sia per gli operatori del settore sportivo, chiamati a confrontarsi con una regolamentazione sempre più complessa e articolata. La distinzione tra giustizia sportiva e giustizia statale, pur essendo teoricamente chiara, si dimostra nella pratica spesso sfumata, richiedendo un continuo adattamento delle norme e delle prassi giurisprudenziali alle esigenze emergenti.

In conclusione, la sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale segna un'importante evoluzione nel panorama giuridico italiano, ridefinendo i limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e confermando al contempo la necessità di garantire una tutela giurisdizionale adeguata per i diritti lesi da sanzioni disciplinari sportive. La Corte, pur confermando la legittimità della riserva di giurisdizione in favore degli organi sportivi, ne ridefinisce la portata, ammettendo l'intervento del giudice amministrativo nelle controversie risarcitorie e aprendo il dibattito sulla necessità di ulteriori interventi per garantire una protezione completa e adeguata dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico generale. La sentenza n. 49 del 2011 rappresenta, dunque, un importante punto di riferimento per future riflessioni e sviluppi normativi, contribuendo a garantire che l'ordinamento sportivo operi in armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, resta aperto il dibattito sulla sufficienza e l'efficacia della sola tutela risarcitoria, sollevando interrogativi sulla necessità di ulteriori interventi per garantire una protezione completa e adeguata dei diritti lesi in ambito sportivo, soprattutto in considerazione delle implicazioni patrimoniali e morali che tali sanzioni possono comportare per gli individui coinvolti.

La sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale rappresenta un'importante tappa nel percorso giurisprudenziale che ha visto l'ordinamento sportivo italiano confrontarsi con le esigenze di tutela giurisdizionale riconosciute dall'ordinamento statale. La Corte, con questa pronuncia, si è trovata a dover affrontare il delicato equilibrio tra l'autonomia riconosciuta agli organi di giustizia sportiva e la necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi che possono essere compromessi da sanzioni disciplinari sportive.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003, oggetto della questione di legittimità costituzionale, stabilisce che “la giustizia sportiva è competente in via esclusiva a conoscere delle controversie relative all'irrogazione e alla quantificazione delle sanzioni disciplinari non tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, società sportive e loro dirigenti”. Questa disposizione normativa è stata emanata in un periodo in cui il mondo dello sport, e in particolare il calcio, attraversava un periodo di forti tensioni, soprattutto a causa di vicende giudiziarie che avevano compromesso la regolarità delle competizioni sportive. La normativa nasceva, quindi, con l'intento di tutelare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, garantendo agli organi sportivi la possibilità di gestire le proprie controversie disciplinari senza interferenze da parte dell'ordinamento statale.

Tuttavia, la rigidità di tale riserva di giurisdizione ha sollevato fin da subito dubbi di compatibilità con i principi costituzionali, in particolare con quelli relativi alla tutela giurisdizionale dei diritti e alla competenza del giudice amministrativo nel garantire l'effettività di tale tutela. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questi dubbi, ha dovuto affrontare la complessa questione di bilanciare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la necessità di assicurare che i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nelle controversie sportive potessero essere adeguatamente protetti attraverso l'intervento del giudice statale.

La Corte, nella sentenza n. 49 del 2011, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 220 del 2003, ma ne ha circoscritto la portata. In particolare, ha chiarito che la riserva di giurisdizione deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, ammettendo che il giudice amministrativo possa

intervenire nelle controversie sportive limitatamente alle domande risarcitorie, escludendo però la possibilità di annullare i provvedimenti sportivi (le cosiddette azioni demolitorie).

La distinzione tra azioni demolitorie e azioni risarcitorie, operata dalla Corte, è di fondamentale importanza per comprendere il ragionamento seguito nella sentenza. Le azioni demolitorie, ovvero quelle volte all'annullamento di un provvedimento, rimangono di esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva, in linea con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo. Tuttavia, quando si tratta di azioni risarcitorie, che mirano a ottenere un risarcimento per il danno subito a causa di un provvedimento sportivo illegittimo, il giudice amministrativo può intervenire. Questo intervento, però, non può tradursi in un annullamento del provvedimento sportivo, ma soltanto in una valutazione della sua legittimità ai fini del risarcimento.

Il punto di equilibrio trovato dalla Corte tra le esigenze di autonomia dell'ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi rappresenta un passo significativo nel chiarire i confini tra i due ordinamenti. La Corte ha ribadito che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur essendo un principio fondamentale, non può estendersi al punto da escludere qualsiasi forma di tutela giurisdizionale in caso di violazione di diritti soggettivi e interessi legittimi. In altre parole, la tutela risarcitoria garantita dal giudice amministrativo rappresenta un bilanciamento tra l'esigenza di non invadere il campo della giustizia sportiva e la necessità di proteggere i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale.

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza n. 49 del 2011 riguarda l'interpretazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, che la Corte ha utilizzato per giustificare la limitazione della riserva di giurisdizione alle sole azioni demolitorie. La Corte ha infatti sottolineato che la giustificazione della riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva risiede nell'esigenza di evitare un'eccessiva ingerenza dell'ordinamento statale nelle questioni tecniche e disciplinari proprie del mondo sportivo. Tuttavia, nel momento in cui una sanzione disciplinare produce effetti che vanno oltre l'ambito strettamente sportivo e incidono su diritti soggettivi di rilevanza generale, diventa necessario garantire una forma di tutela giurisdizionale, seppur limitata alla sola azione risarcitoria.

La Corte ha altresì fatto riferimento al Codice del Processo Amministrativo del 2010, il quale, pur non incidendo direttamente sulle disposizioni del decreto-legge n. 220 del 2003, ha confermato la possibilità per il giudice amministrativo di intervenire nelle controversie sportive in sede di giurisdizione esclusiva per la tutela risarcitoria. Questo riferimento normativo è stato utilizzato dalla Corte per rafforzare l'argomentazione secondo cui il legislatore ha già previsto strumenti adeguati a bilanciare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento statale.

In conclusione, la sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale rappresenta un importante chiarimento sul rapporto tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Pur confermando la legittimità della riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva, la Corte ha circoscritto tale riserva, ammettendo la possibilità per il giudice amministrativo di intervenire nelle controversie risarcitorie. Questo equilibrio tra autonomia sportiva e tutela dei diritti costituisce un punto di riferimento per future riflessioni giuridiche e per l'evoluzione normativa in materia, contribuendo a garantire che l'ordinamento sportivo operi in armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La decisione della Corte, sebbene abbia lasciato aperti alcuni interrogativi sulla sufficienza della sola tutela risarcitoria, segna un passo avanti verso la protezione dei diritti lesi in ambito sportivo, senza compromettere l'autonomia di un ordinamento che, seppur distinto da quello statale, trova il proprio fondamento nell'ordinamento giuridico della Repubblica.

2.3.3. La rinnovata sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2019

La sentenza n. 160 del 2019 della Corte Costituzionale rappresenta una tappa significativa nel percorso giurisprudenziale che esplora il delicato rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, in particolare con riferimento alla tutela giurisdizionale delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva. Questo rapporto, già oggetto di attenzione in precedenti pronunce, è stato ulteriormente chiarito e approfondito dalla Corte, che ha confermato e in parte ampliato i principi stabiliti con la sentenza n. 49 del 2011. Il contesto normativo in cui si inserisce la sentenza n. 160/2019 è caratterizzato dalla volontà di bilanciare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con le garanzie costituzionali relative alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. La Corte ha dovuto affrontare la complessa questione di stabilire se la riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva, prevista dall'articolo 2, commi 1, lettera b) e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sia compatibile con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione.⁸⁹

La pronuncia trae origine da un ricorso presentato da un dirigente sportivo, tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), contro una sanzione disciplinare di inibizione per tre anni inflittagli dal Collegio di Garanzia dello Sport, organo di giustizia sportiva di ultima istanza presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Il ricorrente aveva impugnato la sanzione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR), sostenendo che le decisioni disciplinari sportive, in quanto provvedimenti amministrativi, dovessero essere soggette all'annullamento da parte del giudice amministrativo, il quale avrebbe dovuto riconoscere la violazione del suo diritto alla tutela giurisdizionale. In particolare, il ricorrente lamentava che la normativa in questione precludesse ingiustamente la possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare, limitando la tutela giurisdizionale alla sola possibilità di richiedere un risarcimento del danno subito⁹⁰.

Il TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sottolineando che tale normativa sembrava violare gli articoli 103 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, nonché l'accesso alla giustizia per la protezione degli interessi legittimi. Il TAR ha inoltre criticato la precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, sostenendo che questa non avrebbe adeguatamente considerato i profili di violazione degli articoli 103 e 113 della Costituzione, concentrandosi principalmente sull'articolo 24. Il giudice amministrativo riteneva che la riserva di giurisdizione a favore degli organi di giustizia sportiva, con la conseguente esclusione della possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare, fosse in contrasto con i principi costituzionali, poiché le sanzioni disciplinari sportive dovrebbero essere considerate alla stregua di provvedimenti amministrativi, suscettibili di impugnazione davanti al giudice amministrativo.⁹¹

La sentenza n. 160 del 2019 della Corte Costituzionale rappresenta un fondamentale snodo interpretativo nella giurisprudenza costituzionale italiana riguardante la giustizia sportiva e il suo rapporto con l'ordinamento statale. Essa riafferma i principi già delineati nella precedente sentenza n. 49 del 2011, ma con un approfondimento ulteriore, specie in riferimento ai limiti della tutela giurisdizionale avverso le sanzioni disciplinari sportive. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dal Tribunale

⁸⁹ **F. PIERGENTILI** *Sanzioni disciplinari sportive: la Consulta conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il (solo) risarcimento del danno* in rivista di diritto sportivo

⁹⁰ Corte Costituzionale, 25/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 25/06/2019), n.160 in Dejure

⁹¹ **L. LA ROSA** *La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sulla q.l.c. con la sentenza n. 160 del 2019* in Il diritto amministrativo

Amministrativo Regionale per il Lazio. Questo articolo stabilisce che la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni è riservata all'ordinamento sportivo, con l'obbligo per le società, associazioni, affiliati e tesserati di adire gli organi di giustizia sportiva.

Nell'analisi della Corte, un aspetto centrale riguarda la natura dell'ordinamento sportivo come un sistema giuridico dotato di autonomia, che, tuttavia, deve operare nel rispetto dei principi costituzionali della Repubblica. La Corte, nel riconoscere la specificità dell'ordinamento sportivo, ne afferma la plurisoggettività, l'organizzazione autonoma e la capacità normativa propria, caratteristiche che lo configurano come un ordinamento distinto, ma non del tutto separato dall'ordinamento statale. Tuttavia, questa autonomia, sebbene riconosciuta e protetta dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, non esclude la possibilità di un controllo giurisdizionale, soprattutto quando le decisioni degli organi di giustizia sportiva incidano su diritti e interessi legittimi che trovano tutela nell'ordinamento generale.

La Corte ha ribadito che la riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva, sancita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, non costituisce un sacrificio eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il legislatore ha comunque previsto la possibilità per i soggetti lesi di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una sanzione disciplinare illegittima. In questo contesto, la Corte ha esaminato la legittimità di una tutela giurisdizionale limitata al risarcimento del danno, piuttosto che all'annullamento del provvedimento disciplinare, e ha concluso che, in determinate circostanze, questa limitazione non è irragionevole e non viola i principi costituzionali. Richiamando la sua giurisprudenza consolidata, la Corte ha sottolineato che, in casi eccezionali, il legislatore può legittimamente escludere la tutela demolitoria, purché siano garantite forme di protezione adeguate dei diritti e degli interessi legittimi. Questa scelta normativa si inserisce in un quadro più ampio di bilanciamento tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, un principio che la Corte ha ritenuto essere correttamente attuato dal legislatore⁹².

La sentenza n. 160 del 2019 si distingue anche per l'approfondimento dedicato alla tutela cautelare. La Corte ha chiarito che l'esclusione della tutela demolitoria non preclude l'adozione di misure cautelari che possano proteggere efficacemente le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti. In particolare, il giudice amministrativo, pur non potendo annullare un provvedimento disciplinare sportivo, può comunque disporre misure cautelari atipiche, come l'ingiunzione a pagare somme in via provvisoria. Questo tipo di provvedimenti, secondo la Corte, rappresenta un adeguato strumento di tutela, capace di bilanciare le esigenze di rapidità e specificità della giustizia sportiva con la necessità di assicurare che i diritti lesi possano trovare una qualche forma di riparazione giurisdizionale.

Nel più ampio contesto della giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 160 del 2019 si pone in continuità con il percorso tracciato dalla sentenza n. 49 del 2011, rafforzando l'idea che l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sebbene costituzionalmente protetta, non possa essere assoluta. La Corte ha infatti sottolineato che questa autonomia non può tradursi in un'area di totale insindacabilità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva. Al contrario, è necessario che i soggetti coinvolti nelle controversie sportive possano comunque accedere a forme di tutela giurisdizionale, sebbene queste possano essere limitate al risarcimento del danno. La Corte ha quindi confermato che la riserva di giurisdizione a favore degli organi di giustizia sportiva deve essere interpretata in modo tale da non sacrificare eccessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale, garantendo comunque la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento⁹³.

La pronuncia della Corte nella sentenza n. 160 del 2019 conferma la validità del principio secondo cui la riserva di giurisdizione agli organi di giustizia sportiva non deve comportare una compressione

⁹² G. LIOTTA *La giustizia sportiva* in *Lezioni di diritto sportivo* pag. 418

⁹³ ROBERTO BORRELLO *La posizione dell'organizzazione sportiva nell'attuale quadro costituzionale: alcune riflessioni su un profilo fortemente problematico* in *Giurisprudenza costituzionale*

eccessiva del diritto alla tutela giurisdizionale, un diritto fondamentale sancito dagli articoli 24 e 113⁹⁴ della Costituzione. Tale diritto, seppure conformato alle specificità dell'ordinamento sportivo, deve comunque garantire un accesso alla giustizia, anche se limitato alla richiesta di risarcimento del danno. La Corte ha così ribadito l'importanza di mantenere un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la protezione dei diritti e degli interessi legittimi, evidenziando che la scelta di limitare la tutela giurisdizionale alla sola possibilità di richiedere un risarcimento non è in contrasto con i principi costituzionali, a condizione che tale scelta sia giustificata e proporzionata. In definitiva, la sentenza n. 160 del 2019 della Corte Costituzionale rappresenta un importante contributo alla definizione dei confini tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva per i diritti e gli interessi legittimi. Essa consolida un orientamento giurisprudenziale che mira a conciliare la specificità dell'ordinamento sportivo con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale, assicurando che la giustizia sportiva possa operare in armonia con le garanzie costituzionali. Questa sentenza, insieme alle altre pronunce in materia, contribuisce a delineare un quadro normativo e giurisprudenziale coerente, che tiene conto delle peculiarità del mondo sportivo ma allo stesso tempo non trascura la necessità di proteggere i diritti dei singoli, rafforzando così la legittimità costituzionale delle norme che regolano la giustizia sportiva in Italia.

4. Le questioni amministrative

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.

Alla luce dei principi sanciti dalla legge 280/2003, le questioni amministrative sono riconosciute come rilevanti per l'ordinamento generale con la conseguenza che, per quest'ultime, non si può negare la giurisdizione da parte del giudice statale.

Nella giurisdizione amministrativa esclusiva rientrano le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come

⁹⁴ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

decisioni amministrative, aventi rilevanza per l'ordinamento dello Stato. Il comma 647 della legge di bilancio attribuisce alla "giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche". Sarà applicabile al contenzioso anche l'art. 119 del codice del processo amministrativo. Il criterio seguito dal legislatore, nell'operare il riparto della giurisdizione, è, quindi, quello di assegnare al giudice ordinario il contenzioso relativo ai rapporti patrimoniali tra le società sportive e gli atleti ed al giudice amministrativo le vertenze in ordine agli atti del CONI e delle Federazioni, indipendentemente dalla incisione di diritti soggettivi o interessi legittimi e, anzi, proprio a causa della difficoltà, nella materia in esame, di qualificazione della situazione soggettiva lesa. Ciò, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva).

Può ora domandarsi se sia ben individuata la materia assegnata al Giudice Amministrativo, con la formula sopra riportata. In realtà, il legislatore ha tenuto presente il contenzioso che si è riportato all'inizio e, quindi, ha ritenuto evidentemente sufficiente "arginare" gli inconvenienti di quel contenzioso che concerneva, in particolare, la materia cosiddetta del "ripescaggio". Cioè a dire quei procedimenti che le Federazioni, ma specificamente la Federazione Italiana Gioco Calcio, avviano tra alcune compagini al fine di raggiungere il numero determinato dalla stessa Federazione delle squadre ammesse al campionato e che non avevano meritato sul campo l'inserimento nel "format" del campionato.

Ma il diritto alla "ammissione" (o alla "esclusione") può estendersi ad altre fattispecie che certamente il legislatore non aveva in mente: ad esempio, la problematica relativa alla ammissione in assenza di determinati requisiti, ovvero l'"esclusione" a seguito di sanzioni. La perplessità più consistente è, pertanto, rappresentata proprio dall'inciso, voluto dal legislatore, "... o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche"; è chiaro che non sarà difficile in futuro attribuire un contenuto a tale asserzione generica e indeterminata ed individuare fattispecie "comunque" correlate alla ammissione o esclusione delle squadre da una competizione professionistica.

In definitiva, la norma dovrà completarsi con un serio e approfondito esame da parte della giurisprudenza, la quale dovrà farsi carico di dare soddisfacente indicazione alla locuzione "comunque incidenti".

È senz'altro da apprezzare che nella nuova formulazione della norma fortunatamente non è stata reiterata quella infelice disposizione che prevedeva che il provvedimento cautelare monocratico avrebbe potuto essere impugnato, con ricorso al Consiglio di Stato.

Si ribadisce, subito dopo, la finalità fermamente voluta dal legislatore, specificando ancora una volta che "per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva".

Ma, sull'argomento, il legislatore ritorna sui propri passi – tale circostanza non è assolutamente casuale – e avverte che, proprio per le materie più volte considerate (provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche), è confermata la possibilità che "lo Statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni Sportive [...] prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodi, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato".

Ed è singolare la disposizione susseguente perché si ribadisce, proprio in virtù della perentorietà del termine, che, decorso detto termine, il ricorso si ha per respinto; e si aggiunge, anche a rafforzare la statuizione punitiva sanzionata, che l'eventuale decisione sopravvenuta "è priva di effetto".

Il rigetto del ricorso è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo; il termine però, proprio per effetto della applicazione del rito abbreviato, sarà di trenta giorni.

Ovviamente le norme ora specificate sono immediatamente applicabili e, come segnala la presente disposizione, si applicano "ai processi e alle controversie in corso".

Si noti la scelta di dare “bruciante” efficacia alla norma; ed infatti, il termine per proseguire il giudizio non decorre dalla estinzione del procedimento in corso, ma dall’entrata in vigore della legge. Saranno comunque fatti salvi “gli effetti processuali e sostanziali della domanda”, in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 11, co. 4, del codice del processo amministrativo.

Il legislatore, infine, si preoccupa che di quanto accaduto non rimanga traccia e avverte che, sempre nel termine di 30 giorni, possono essere impugnate le decisioni “pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto”, e per le quali sia ancora pendente il termine di impugnazione.

In buona sostanza, per effetto della seconda parte del comma 647, viene fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e, conseguentemente, delle Federazioni sportive possano prevedere organi di giustizia dell’ordinamento sportivo preordinati a decidere le controversie in argomento nel merito ed in unico grado, fermo restando che le relative statuizioni, per poter spiegare i propri effetti, devono necessariamente essere rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato.

Se, pertanto, l’ordinamento sportivo saprà dar vita ad un organo di giustizia capace di decidere nel merito ed in unico grado tali tipologie di controversie, potrà continuare a mantenere la propria cognizione e competenza in materia, purché le relative decisioni vengano assunte in via definitiva entro un termine perentorio molto stringente (30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato).

5. Le questioni patrimoniali tra pariordinati

L’entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 ha rappresentato un momento di particolare rilevanza nel delicato processo di bilanciamento tra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale. Questa normativa, introdotta in un contesto di crescente attenzione verso la regolamentazione dei rapporti giuridici in ambito sportivo, ha cercato di delineare in modo più chiaro e preciso i confini tra le competenze degli organi di giustizia sportiva e quelle del giudice statale. In questo quadro, l’articolo 3 della legge n. 280 del 2003 assume una particolare centralità, in quanto si occupa di disciplinare la giurisdizione nelle controversie patrimoniali che sorgono tra i vari soggetti operanti nel mondo dello sport, in particolare tra società sportive, associazioni e atleti.

La scelta del legislatore di riservare al giudice ordinario la competenza in materia di rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti è espressione della volontà di riconoscere una specifica tutela giurisdizionale statale per le controversie di natura economica che sorgono in ambito sportivo. Questo riconoscimento trova il suo fondamento nella necessità di garantire che, anche in un contesto fortemente autonomo come quello sportivo, i diritti patrimoniali dei soggetti coinvolti possano trovare una protezione effettiva e adeguata. Tuttavia, l’analisi del dettato normativo evidenzia alcune problematiche interpretative, soprattutto per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Infatti, l'articolo 3 si riferisce specificamente ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, escludendo implicitamente altre categorie di tesserati che svolgono un ruolo fondamentale nel contesto sportivo, come gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici. Questa limitazione, se interpretata in senso strettamente letterale, potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe creare una discriminazione ingiustificata tra diverse figure professionali all'interno dello stesso ordinamento sportivo. In altre parole, l'esclusione di queste figure dal perimetro di applicazione dell'articolo 3 potrebbe essere vista come una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che impone al legislatore di trattare in modo eguale situazioni comparabili e di garantire una protezione uniforme dei diritti di tutti i cittadini.

È dunque necessario riflettere sulla portata effettiva di questa disposizione e considerare se l'intenzione del legislatore fosse realmente quella di escludere determinate categorie di tesserati dalla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie patrimoniali, oppure se si tratti di una lacuna normativa che può essere colmata attraverso un'interpretazione sistematica e teleologica della legge. Quest'ultima via interpretativa sembra essere quella più conforme ai principi costituzionali e agli obiettivi di equità e giustizia che dovrebbero ispirare l'ordinamento giuridico.

Un'interpretazione estensiva dell'articolo 3 della legge n. 280 del 2003, che ricomprenda anche le controversie patrimoniali tra società sportive e altre figure professionali come gli allenatori e i direttori tecnico-sportivi, appare quindi non solo ragionevole, ma necessaria per evitare che alcune categorie di tesserati siano ingiustamente private del diritto di adire il giudice statale per la tutela dei propri diritti. Questa interpretazione non è solo logica, ma anche coerente con la ratio della legge n. 91 del 1981, che ha disciplinato il contratto di lavoro sportivo e che, nel farlo, ha inteso garantire una tutela giuridica omogenea a tutti i soggetti che operano professionalmente nello sport, senza distinzione tra le diverse figure professionali coinvolte.

La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della legge n. 280 del 2003 ha confermato la possibilità per i soggetti coinvolti in controversie patrimoniali di scegliere se rivolgersi agli organi di giustizia sportiva o ai giudici statali competenti. Questo principio di "alternatività" consente agli interessati di valutare quale sia la via più adeguata per la tutela dei propri diritti, tenendo conto delle specificità del caso concreto. Tuttavia, affinché questa possibilità sia realmente effettiva, è fondamentale che tutte le categorie di tesserati abbiano accesso a entrambe le opzioni, e che non si creino situazioni di disparità di trattamento.

Un altro aspetto rilevante da considerare è la natura delle controversie che possono sorgere tra i soggetti operanti nell'ordinamento sportivo. Le questioni patrimoniali, infatti, non si limitano ai rapporti economici tra società sportive e atleti, ma possono riguardare una vasta gamma di situazioni, tra cui i contratti di sponsorizzazione, i diritti di immagine, le retribuzioni degli allenatori e dei direttori tecnico-sportivi, e così via. È dunque evidente che limitare la giurisdizione del giudice ordinario ai soli rapporti tra società e atleti sarebbe una scelta arbitraria e ingiustificata, che non terrebbe conto della complessità delle relazioni economiche nel mondo dello sport.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 280 del 2003 deve essere letto in combinato disposto con altre norme rilevanti, come l'articolo 2 della stessa legge, che riserva agli organi di giustizia sportiva la competenza per le controversie riguardanti sanzioni disciplinari e altri atti che rientrano nella sfera di autonomia dell'ordinamento sportivo. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario garantire che la riserva di giurisdizione non comporti un sacrificio eccessivo dei diritti dei soggetti coinvolti, e che sia sempre possibile ricorrere al giudice statale quando si tratta di tutelare diritti patrimoniali.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 160 del 2019, ha avuto modo di ribadire che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può tradursi in un'area di insindacabilità totale, e che è necessario garantire una forma di tutela giurisdizionale anche in quei casi in cui il legislatore ha previsto una riserva di giurisdizione in favore degli organi di giustizia sportiva. Questo principio trova piena applicazione anche per le controversie patrimoniali, che, pur essendo spesso regolate da contratti e accordi interni all'ordinamento sportivo, devono poter essere sottoposte al vaglio del giudice ordinario quando sorgono questioni di rilevanza economica.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la legge n. 280 del 2003, pur rappresentando un passo avanti nella regolamentazione delle questioni giuridiche in ambito sportivo, necessita di un'interpretazione che tenga conto dei principi costituzionali e delle esigenze di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. Solo attraverso un'interpretazione estensiva e coerente con i valori fondanti del nostro ordinamento sarà possibile garantire che le controversie patrimoniali tra pariordinati, siano esse tra società sportive, atleti, allenatori o altre figure professionali, possano trovare una soluzione giusta ed equa, nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

In conclusione, il quadro normativo delineato dalla legge n. 280 del 2003 deve essere interpretato in modo tale da assicurare che tutti i soggetti operanti nell'ordinamento sportivo possano accedere a una tutela giurisdizionale effettiva, sia che si tratti di controversie patrimoniali, sia che si tratti di altre questioni rilevanti per la loro attività professionale. Solo così sarà possibile garantire un equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la necessità di proteggere i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale, in conformità con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

6. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva rappresenta un ambito complesso e in continua evoluzione all'interno del diritto italiano, in cui si intrecciano norme costituzionali, leggi speciali e principi generali del diritto amministrativo. La disciplina delle controversie sportive rientra nell'ordinamento giuridico italiano principalmente sotto la luce del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in maniera sostanziale la normativa vigente in materia sportiva, sostituendo in gran parte la precedente legge n. 91 del 23 marzo 1981. Questo decreto ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la governance delle società sportive professionistiche, la gestione degli utili e la disciplina delle attività connesse, influenzando direttamente la giurisdizione del giudice amministrativo in ambito sportivo.

Il giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana nell'articolo 101, è competente a giudicare in materia di contenzioso amministrativo, che include le controversie relative all'attività delle amministrazioni pubbliche. In ambito sportivo, tale giurisdizione si applica principalmente alle decisioni delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ad altri organismi di vigilanza e controllo che regolano l'attività sportiva a livello nazionale e internazionale.

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha ridefinito le competenze delle autorità sportive, introducendo disposizioni specifiche che incidono sulla responsabilità e sulla trasparenza nella gestione delle società sportive professionistiche. L'articolo 13 di questo decreto, ad esempio, impone alle società sportive professionistiche di adottare forme giuridiche di capitali, quali la società per azioni (S.p.A.) o la società a responsabilità limitata (S.r.l.), al fine di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione economica e finanziaria delle stesse. Questa previsione normativa ha implicazioni dirette sulla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto eventuali controversie relative alla conformità delle società sportive alle nuove disposizioni possono essere oggetto di accoglimento da parte del giudice amministrativo.

Inoltre, l'articolo 14 del medesimo decreto introduce un sistema di destinazione degli utili delle società sportive professionistiche, stabilendo che una quota non inferiore al 10% degli utili deve essere destinata alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Tale disposizione ha rilevanti conseguenze giuridiche, poiché eventuali violazioni di tale obbligo possono configurare illeciti amministrativi soggetti a contenzioso davanti al giudice amministrativo. In questo contesto, il giudice amministrativo svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le società sportive

rispettino le normative vigenti, tutelando così l'interesse pubblico e assicurando la corretta applicazione delle leggi in materia sportiva.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva si estende anche alla valutazione della legittimità delle decisioni prese dalle federazioni sportive. Queste decisioni possono riguardare diverse tematiche, quali l'affiliazione delle società sportive, l'assegnazione di licenze, la sanzione disciplinare degli atleti o dei dirigenti, e la gestione delle competizioni. Il giudice amministrativo ha il compito di verificare che tali decisioni siano conformi ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, come sancito dall'articolo 97 della Costituzione italiana.

Un aspetto cruciale della giurisdizione amministrativa in ambito sportivo è rappresentato dalla tutela giurisdizionale dei diritti degli atleti e delle società sportive. Gli atleti, in quanto soggetti passivi delle decisioni delle federazioni, possono ricorrere al giudice amministrativo per impugnare provvedimenti che ritengono lesivi dei loro diritti, come ad esempio squalifiche ingiustificate o esclusioni da competizioni. Analogamente, le società sportive possono rivolgersi al giudice amministrativo per contestare decisioni che impattano sulla loro operatività, come negazioni di affiliazione o sanzioni economiche.

Il quadro normativo italiano prevede inoltre la possibilità di ricorrere ai tribunali ordinari per controversie di natura sportiva, in particolare quando tali controversie assumono una rilevanza contrattuale o civile. Tuttavia, la giurisdizione del giudice amministrativo resta predominante per le questioni strettamente legate all'operato delle autorità sportive e alla gestione delle risorse pubbliche nel settore sportivo.

Un ulteriore riferimento normativo di rilievo è rappresentato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali (oggi sostituito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), che regola il trattamento dei dati personali nel contesto delle attività sportive. Le società sportive, infatti, devono garantire il rispetto della normativa sulla privacy, e eventuali violazioni possono essere oggetto di contenzioso davanti al giudice amministrativo, soprattutto quando coinvolgono dati sensibili degli atleti.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva è altresì influenzata dalle decisioni e dalle interpretazioni della Corte Costituzionale, che ha il compito di verificare la conformità delle leggi e degli atti amministrativi ai principi costituzionali. La Corte ha più volte ribadito l'importanza della tutela dei diritti fondamentali degli individui nel contesto sportivo, come il diritto all'uguaglianza, alla non discriminazione e alla libera associazione, influenzando così l'orientamento giurisprudenziale in materia di controversie sportive.

Inoltre, la normativa europea incide sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ambito sportivo, in quanto le direttive comunitarie in materia di concorrenza, mercato interno e diritti dei lavoratori devono essere recepite nel diritto italiano e rispettate dalle autorità sportive. Il giudice amministrativo deve quindi considerare anche gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, garantendo che le decisioni delle federazioni sportive siano conformi alle norme europee.

Un esempio concreto di applicazione della giurisdizione amministrativa in materia sportiva è rappresentato dalle controversie relative alla disciplina del mercato dei calciatori. Le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in merito alle clausole di rescissione e alle transazioni finanziarie tra le società sportive hanno evidenziato l'importanza di una corretta applicazione delle norme amministrative per garantire la trasparenza e la lealtà nelle operazioni commerciali nel settore sportivo.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva si manifesta anche attraverso la gestione delle controversie relative alla governance delle società sportive. Con l'introduzione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato la governance delle società sportive professionistiche, è emersa una maggiore complessità nella gestione delle relazioni tra i diversi organi societari e le autorità di controllo. Il giudice amministrativo è chiamato a risolvere le controversie che possono nascere tra i membri del consiglio di amministrazione, gli azionisti e le autorità di vigilanza, assicurando che le decisioni siano prese nel rispetto delle norme statutarie e legislative.

Un ulteriore ambito di intervento del giudice amministrativo riguarda la regolamentazione delle competizioni sportive e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi. Le federazioni sportive, nell'organizzare e regolamentare le competizioni, devono rispettare principi di imparzialità e trasparenza, e qualsiasi violazione di tali principi può essere impugnata davanti al giudice amministrativo. Ad esempio, decisioni relative all'assegnazione delle sedi delle competizioni, alla qualificazione delle squadre o alla distribuzione dei premi devono essere conformi alle norme vigenti, e in caso di inadempienza, il giudice amministrativo può essere chiamato a intervenire per correggere le irregolarità.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva si estende anche alla gestione delle sponsorizzazioni e dei diritti di trasmissione delle competizioni. Le società sportive, le federazioni e le emittenti televisive devono stipulare contratti conformi alle normative sulla concorrenza e sulla tutela dei diritti degli atleti e degli spettatori. Eventuali controversie relative alla validità di tali contratti, alla distribuzione dei diritti economici o alla concorrenza sleale possono essere esaminate dal giudice amministrativo, che valuta la legittimità delle pratiche adottate nel settore sportivo.

Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla responsabilità delle autorità sportive nell'assicurare l'integrità delle competizioni. Il giudice amministrativo ha il compito di verificare che le federazioni sportive adottino misure adeguate a prevenire e sanzionare comportamenti illeciti, come il doping, la corruzione e il match-fixing. Le decisioni delle autorità sportive in materia disciplinare devono essere basate su prove concrete e devono rispettare i principi di equità e giustizia, altrimenti possono essere impuginate davanti al giudice amministrativo.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva si manifesta anche attraverso la gestione delle problematiche legate all'accessibilità e all'inclusione. Le normative italiane ed europee impongono alle società sportive e alle federazioni di garantire l'accesso alle attività sportive a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, economiche o sociali. Il giudice amministrativo interviene in caso di discriminazioni o di mancato rispetto delle normative sull'inclusione, assicurando che le società sportive adottino politiche inclusive e rispettose dei diritti di tutti gli individui.

Inoltre, la giurisdizione amministrativa si applica anche alla gestione delle infrastrutture sportive. Le autorità competenti devono garantire che le strutture destinate all'attività sportiva siano sicure, accessibili e conformi alle normative urbanistiche e ambientali. Eventuali violazioni in questo ambito possono essere oggetto di contenzioso davanti al giudice amministrativo, che valuta la conformità delle infrastrutture alle leggi vigenti e la responsabilità delle autorità nell'assicurare il rispetto delle norme.

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva è inoltre influenzata dalle evoluzioni tecnologiche e dall'innovazione nel settore sportivo. L'introduzione di nuove tecnologie, come il VAR (Video Assistant Referee) nel calcio, richiede una costante revisione delle normative e delle procedure amministrative. Il giudice amministrativo deve essere in grado di interpretare e applicare le leggi in modo flessibile, tenendo conto delle nuove realtà operative e tecnologiche, per garantire che le decisioni delle autorità sportive siano sempre conformi ai principi di legalità e trasparenza.

Un ulteriore elemento da considerare è la responsabilità delle autorità sportive nella promozione della salute e della sicurezza degli atleti. Le federazioni sportive devono adottare misure preventive e correttive per tutelare la salute fisica e mentale degli atleti, garantendo un ambiente sicuro e salutare. Il giudice amministrativo può essere chiamato a esaminare le eventuali omissioni o negligenze delle autorità sportive in questo ambito, assicurando che vengano rispettati gli obblighi di tutela previsti dalla legge.

Infine, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva si estende anche alla gestione delle crisi e delle emergenze nel settore sportivo. Situazioni come pandemie, disastri naturali o altre emergenze possono richiedere interventi rapidi e decisivi da parte delle autorità sportive. Il giudice amministrativo ha il compito di valutare la legittimità e la proporzionalità delle misure adottate, garantendo che le decisioni prese siano conformi alle normative vigenti e rispettino i diritti fondamentali degli individui coinvolti.

In conclusione, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva in Italia rappresenta un elemento fondamentale per garantire la legalità, la trasparenza e l'equità nel settore sportivo. Attraverso il controllo delle decisioni delle autorità sportive, la tutela dei diritti degli atleti e delle società sportive, e l'assicurazione del rispetto delle normative vigenti, il giudice amministrativo contribuisce a creare un ambiente sportivo sano, competitivo e inclusivo. La continua evoluzione normativa e le sfide poste dalla globalizzazione e dall'innovazione tecnologica richiedono un approccio dinamico e flessibile da parte del giudice amministrativo, affinché possa rispondere efficacemente alle nuove esigenze del settore sportivo e garantire sempre la conformità alle leggi e ai principi costituzionali

3. La specialità dell'ordinamento sportivo

L'autonomia dell'ordinamento sportivo costituisce un tema centrale nel diritto sportivo italiano, fondato su una serie di previsioni normative che ne sanciscono e ne delimitano i confini. Il riconoscimento di tale autonomia è emerso attraverso un percorso storico-normativo che ha visto il legislatore italiano e la giurisprudenza confrontarsi con la necessità di bilanciare l'indipendenza del movimento sportivo con l'ordinamento giuridico statale. Un punto di partenza significativo è rappresentato dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, noto come decreto Melandri, che ha profondamente riformato l'organizzazione dello sport in Italia, abrogando la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e conferendo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) un ruolo centrale e una spiccata autonomia nella gestione delle attività sportive nazionali. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto Melandri, il CONI viene riconosciuto come la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, con il compito di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in linea con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Questa normativa ha dunque formalizzato l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, connotato da una propria autonomia normativa e organizzativa, seppur derivato dall'ordinamento statale.

L'autonomia riconosciuta al CONI e alle federazioni sportive si è poi ulteriormente rafforzata con l'introduzione dell'articolo 117 della Costituzione, riformato dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, che ha inserito per la prima volta la materia sportiva tra quelle di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In particolare, il comma 2, lettera g), dell'articolo 117, ha riservato allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione del CONI, riconoscendolo come ente pubblico nazionale al vertice del sistema sportivo italiano. Contestualmente, il comma 3 dello stesso articolo ha assegnato alle Regioni la competenza legislativa di dettaglio in materia sportiva, con la riserva allo Stato della determinazione dei principi fondamentali. Questo quadro normativo ha reso necessario un costante lavoro di armonizzazione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e le esigenze dell'ordinamento statale, specialmente per garantire che l'autonomia non si traduca in deroghe ingiustificate ai principi costituzionali.

La legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha convertito in legge il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, ha giocato un ruolo determinante nella formalizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Questa legge, infatti, ha codificato il principio di autonomia, stabilendo che i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nell'ambito della loro competenza tecnica e disciplinare non possono essere impugnati davanti ai giudici ordinari, salvo che per motivi di violazione di diritti soggettivi o interessi

legittimi di rilevanza costituzionale. La legge n. 280 del 2003 rappresenta dunque una pietra miliare nel consolidamento dell'autonomia sportiva, definendo con maggiore precisione i confini della giurisdizione sportiva e il suo rapporto con la giurisdizione statale.

Un ulteriore passo verso il rafforzamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è stato compiuto con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, commi 630 e 631, ha introdotto importanti disposizioni relative alla disciplina delle società sportive dilettantistiche. Questa legge, oltre a stabilire agevolazioni fiscali e contributive per tali società, ha sancito che le stesse possano costituirsi anche in forma di società a responsabilità limitata semplificata, confermando la peculiarità del regime giuridico delle attività sportive dilettantistiche rispetto a quello delle imprese ordinarie. L'articolo 1, comma 630, in particolare, riconosce espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel regolamentare le attività delle società sportive dilettantistiche, garantendo un regime agevolato che tiene conto della specificità delle finalità perseguite da tali entità, spesso legate alla promozione dello sport a livello amatoriale e sociale.

La legge n. 208 del 2015, dunque, non solo ha contribuito a consolidare il quadro normativo di riferimento per le società sportive dilettantistiche, ma ha anche ribadito la necessità di un ordinamento sportivo autonomo capace di autoregolamentarsi in funzione delle specificità del settore. Tuttavia, questo riconoscimento di autonomia si inserisce in un contesto normativo più ampio che, pur rispettando l'indipendenza dell'ordinamento sportivo, impone a quest'ultimo di conformarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico generale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, ha sottolineato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve sempre essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali. In particolare, la Corte ha ribadito che l'autonomia normativa e giurisdizionale delle federazioni sportive non può in alcun modo compromettere la tutela dei diritti inviolabili delle persone coinvolte nelle attività sportive.

Il principio di autonomia, dunque, pur essendo riconosciuto e tutelato dalla legislazione italiana, non può essere interpretato in modo assoluto. Le federazioni sportive, sebbene dotate di autonomia normativa e giurisdizionale, operano all'interno di un quadro normativo che impone il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di giustizia sanciti dalla Costituzione. Questo equilibrio tra autonomia e subordinazione è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che in diverse pronunce ha affermato che le decisioni degli organi di giustizia sportiva devono essere conformi ai principi generali del diritto e non possono violare i diritti costituzionalmente garantiti.

Un'area in cui questo equilibrio è particolarmente evidente riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro degli atleti professionisti, disciplinata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Tale normativa ha riconosciuto la specificità del rapporto di lavoro sportivo, stabilendo che i contratti tra società sportive e atleti professionisti devono rispettare le disposizioni generali del diritto del lavoro, in particolare quelle relative alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro. La legge n. 91 del 1981 rappresenta un punto di incontro tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'esigenza di garantire che i diritti fondamentali dei lavoratori siano adeguatamente tutelati anche nel contesto sportivo.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a confermare le agevolazioni fiscali e contributive per le società sportive dilettantistiche, ha inoltre stabilito che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI debbano adottare misure di prevenzione e contrasto alla violenza, al razzismo e alla discriminazione all'interno degli impianti sportivi. Queste disposizioni, contenute nei commi 637 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dimostrano come l'autonomia dell'ordinamento sportivo debba essere esercitata in armonia con i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie. In questo contesto, il legislatore ha ribadito l'importanza di garantire che l'autonomia sportiva non sfoci in una giustizia parallela, slegata dai principi di equità e giustizia che caratterizzano l'ordinamento giuridico statale.

In conclusione, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, pur essendo un principio cardine riconosciuto dalla legislazione italiana, trova i suoi limiti naturali nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti inviolabili della persona. Il legislatore, attraverso una serie di interventi normativi, ha cercato di bilanciare l'esigenza di garantire l'indipendenza del movimento sportivo con la necessità di assicurare che questa autonomia sia esercitata in modo coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento

giuridico generale. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha ulteriormente rafforzato questo equilibrio, riconoscendo l'autonomia delle società sportive dilettantistiche ma imponendo al contempo il rispetto di norme che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali e la prevenzione di comportamenti lesivi della dignità umana all'interno degli impianti sportivi. Questo equilibrio, sebbene non privo di sfide applicative, rappresenta oggi la base su cui si fonda il rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico statale, garantendo al contempo la specificità dell'attività sportiva e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

4. La struttura ed il funzionamento delle società sportive professionistiche

1. Gli articoli 10 e 17 della legge 23 marzo 1981 n.91

L'articolo 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", rappresenta un elemento centrale nel quadro normativo che regola le società sportive professionistiche in Italia. Questo articolo, infatti, introduce una serie di disposizioni fondamentali che disciplinano la costituzione delle società sportive e la stipula dei contratti con atleti professionisti, con l'obiettivo di garantire trasparenza, stabilità e sostenibilità economica nel settore dello sport professionistico. Secondo il primo comma⁹⁵ dell'articolo 10, i contratti con atleti professionisti possono essere stipulati solo da società sportive costituite nella forma di società per azioni (S.p.A.) o di società a responsabilità limitata (S.r.l.). Questa previsione normativa non è meramente formale, ma riflette una precisa volontà del legislatore di ancorare le società sportive a forme giuridiche che garantiscano un elevato livello di trasparenza e responsabilità nella gestione.

Il requisito di costituzione in forma di società di capitali, sancito dall'articolo 10, risponde a diverse esigenze di ordine giuridico ed economico. Innanzitutto, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono forme societarie caratterizzate da un regime contabile e fiscale rigoroso, che impone l'adozione di bilanci trasparenti e l'obbligo di rendicontazione periodica. Questo regime garantisce che le società sportive siano sottoposte a controlli che ne monitorano costantemente l'andamento economico-finanziario, riducendo così il rischio di irregolarità e frodi. Inoltre, la scelta di limitare la possibilità di stipulare contratti con atleti professionisti alle sole società di capitali mira a garantire che tali società siano dotate di una struttura giuridica solida, capace di attrarre investimenti e di sostenere finanziariamente l'attività sportiva nel lungo periodo.

⁹⁵ Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

La ratio legis dell'articolo 10 può essere ricondotta all'intento del legislatore di garantire che le società sportive professionistiche operino all'interno di un quadro giuridico ben definito, che sia in grado di offrire le necessarie garanzie di trasparenza e stabilità non solo agli atleti e agli investitori, ma anche al pubblico e agli altri stakeholder del settore sportivo. Infatti, l'adozione della forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata implica una serie di obblighi in termini di governance e di gestione economica che sono essenziali per assicurare una conduzione responsabile delle risorse economiche e umane coinvolte. Le S.p.A. e le S.r.l. sono, per loro natura, forme societarie che offrono un elevato grado di protezione sia ai creditori che ai soci, grazie all'imposizione di limiti di responsabilità e alla separazione del patrimonio societario da quello personale dei soci. Questo elemento è particolarmente rilevante nel contesto delle società sportive, dove la gestione delle risorse finanziarie richiede un approccio particolarmente attento e responsabile, data la complessità e l'incertezza che caratterizzano il settore.

Un altro aspetto cruciale previsto dall'articolo 10 è la sua implicazione per la gestione degli utili generati dalle società sportive professionistiche. La legge, pur non precludendo la possibilità per le società di conseguire utili, stabilisce che tali profitti non possono essere distribuiti ai soci, ma devono essere interamente reinvestiti nell'attività sportiva. Questo principio di assenza di scopo di lucro in senso soggettivo è un elemento distintivo del modello gestionale promosso dal legislatore, che intende preservare la funzione sociale ed educativa dello sport, evitando che le società sportive possano essere utilizzate come strumenti per la massimizzazione del profitto personale dei soci. In altre parole, il legislatore ha voluto garantire che i benefici economici derivanti dall'attività sportiva siano reinvestiti per il miglioramento continuo delle infrastrutture, delle attrezzature e della formazione degli atleti, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore e di mantenere un forte legame con il territorio e con la comunità.

L'articolo 10, dunque, non solo stabilisce requisiti formali per la costituzione delle società sportive, ma introduce anche un modello gestionale che impone una gestione delle risorse economiche orientata al miglioramento continuo e al perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Questo modello è in linea con una visione più ampia della funzione sociale dello sport, che il legislatore ha inteso preservare e promuovere attraverso una regolamentazione che privilegia la trasparenza, la sostenibilità e l'integrità. La scelta di adottare una forma giuridica come la S.p.A. o la S.r.l. comporta una serie di obblighi e di responsabilità che vanno ben oltre il semplice adempimento formale. Queste società, infatti, sono soggette a un regime di controllo che assicura una gestione più rigorosa e trasparente delle risorse economiche, minimizzando il rischio di irregolarità finanziarie e di gestioni opache.

L'articolo 17 della stessa legge n. 91 del 1981 introduce un ulteriore elemento di controllo e vigilanza sulle società sportive professionistiche, stabilendo l'obbligo per tali società di ottenere l'affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Questo obbligo rappresenta una condizione essenziale per il riconoscimento della legittimità delle società sportive e per la loro partecipazione alle competizioni ufficiali. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese, la società deve infatti ottenere l'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, che funge da garante del rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive. Questo sistema di affiliazione garantisce che le società sportive operino nel rispetto delle regole del gioco, mantenendo alti standard di integrità e di correttezza.

L'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale comporta, inoltre, l'adesione a un insieme di norme che disciplinano non solo la gestione delle competizioni sportive, ma anche la tutela dei diritti degli atleti, la corretta gestione delle risorse economiche e il rispetto delle norme etiche e disciplinari previste dall'ordinamento sportivo. La Federazione sportiva svolge un ruolo di controllo e di vigilanza

sulle società affiliate, garantendo che queste rispettino le norme stabilite e operino in modo trasparente e responsabile. In caso di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, la Federazione ha il potere di revocare l'affiliazione, con conseguenze estremamente gravi per la società. La revoca dell'affiliazione comporta, infatti, l'inibizione allo svolgimento dell'attività sportiva da parte della società, impedendo la sua partecipazione alle competizioni ufficiali e compromettendo la sua stessa esistenza.

Questa misura sanzionatoria, sebbene estrema, è necessaria per garantire che le società sportive operino in modo trasparente e rispettoso delle regole, evitando comportamenti che possano compromettere la credibilità del sistema sportivo e la fiducia del pubblico e degli investitori. L'articolo 17, pertanto, non solo introduce un obbligo formale per le società sportive, ma rappresenta un elemento fondamentale del sistema di controllo e di vigilanza che assicura l'integrità e la correttezza del settore sportivo professionistico in Italia.

L'importanza degli articoli 10 e 17 della legge n. 91 del 1981 va oltre la semplice regolamentazione formale delle società sportive professionistiche. Questi articoli, infatti, contribuiscono a creare un sistema normativo che promuove la trasparenza, la sostenibilità e l'integrità, garantendo che le società sportive siano gestite in modo responsabile e orientato al miglioramento continuo. Il modello gestionale introdotto dalla legge n. 91 del 1981, basato sull'assenza di scopo di lucro in senso soggettivo e sulla necessità di operare all'interno di un quadro giuridico ben definito, ha contribuito a creare un contesto favorevole alla crescita e allo sviluppo delle società sportive, rendendole più competitive e più capaci di attrarre investimenti, sia a livello nazionale che internazionale.

In questo contesto, la scelta di limitare la stipula di contratti con atleti professionisti alle sole società di capitali si inserisce in una strategia più ampia di promozione della sostenibilità e della trasparenza nel settore sportivo. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata, infatti, offrono garanzie di trasparenza e responsabilità che sono essenziali per assicurare una gestione corretta e sostenibile delle risorse economiche e umane coinvolte. Queste forme societarie, inoltre, permettono di attrarre investimenti, poiché offrono agli investitori garanzie sulla solidità e sulla trasparenza della gestione societaria, elementi che sono essenziali per la credibilità e la competitività delle società sportive, soprattutto a livello internazionale.

L'articolo 17, dal canto suo, assicura che le società sportive siano soggette a un sistema di controllo e di vigilanza che ne garantisca l'integrità e la correttezza operativa. L'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, infatti, non solo garantisce il rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano l'attività sportiva, ma assicura anche che le società sportive operino nel rispetto dei principi etici e disciplinari che caratterizzano l'ordinamento sportivo. Questo sistema di controllo e di vigilanza è essenziale per garantire che le società sportive professionistiche operino in modo trasparente e responsabile, minimizzando il rischio di comportamenti scorretti o di irregolarità finanziarie.

In conclusione, gli articoli 10 e 17 della legge 23 marzo 1981 n. 91 rappresentano pilastri fondamentali nella regolamentazione delle società sportive professionistiche in Italia. Questi articoli, infatti, introducono un sistema normativo che promuove la trasparenza, la sostenibilità e l'integrità, garantendo che le società sportive siano gestite in modo responsabile e orientato al miglioramento continuo. Il modello gestionale introdotto dalla legge n. 91 del 1981 ha contribuito a creare un contesto favorevole alla crescita e allo sviluppo delle società sportive, rendendole più competitive e più capaci di attrarre investimenti, sia a livello nazionale che internazionale. Al tempo stesso, la legge ha saputo mantenere un forte legame con i valori fondamentali dello sport, promuovendo un modello gestionale che privilegia la sostenibilità, la trasparenza e l'integrità. Questo approccio ha contribuito a costruire un sistema sportivo più solido e più capace di affrontare le sfide del mercato globale, senza

perdere di vista l'importanza della funzione sociale ed educativa dello sport. La regolamentazione introdotta dagli articoli 10 e 17, in particolare, ha contribuito a elevare il livello di professionalità e di trasparenza del sistema sportivo italiano, creando le condizioni per una gestione responsabile e sostenibile delle società sportive professionistiche. Questo modello normativo, basato su principi di trasparenza, integrità e sostenibilità, rappresenta una risposta efficace alle sfide poste dalla crescente complessità del settore sportivo, contribuendo a costruire un sistema sportivo che sia al tempo stesso competitivo e rispettoso dei valori fondamentali che lo caratterizzano.

2. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36

L'intervento normativo operato con il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 ha rappresentato una svolta significativa nella disciplina delle società sportive professionistiche in Italia, segnando un'evoluzione che si distacca parzialmente dal modello delineato dalla legge 23 marzo 1981 n. 91. In particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto introducono modifiche sostanziali che incidono profondamente sulla struttura e sulla gestione delle società sportive professionistiche, riflettendo la necessità di adeguare il quadro normativo alle nuove esigenze di un settore in continua evoluzione, sia dal punto di vista economico che sociale.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2021 riafferma la necessità che le società sportive professionistiche assumano la forma di società di capitali, ovvero società per azioni (S.p.A.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.), in linea con quanto già previsto dalla legge n. 91 del 1981. Questo requisito rappresenta un pilastro fondamentale per garantire una gestione trasparente e responsabile delle società sportive, assicurando che queste ultime siano soggette a un regime giuridico che impone stringenti obblighi di rendicontazione e di controllo. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata, infatti, sono caratterizzate da una struttura societaria che offre garanzie di trasparenza, grazie a una serie di obblighi contabili e fiscali che permettono di monitorare costantemente l'andamento economico-finanziario della società, riducendo il rischio di irregolarità e abusi.

La scelta di mantenere l'obbligo di adottare una forma giuridica di società di capitali risponde all'esigenza di dotare le società sportive professionistiche di una struttura che sia non solo solida e ben regolamentata, ma anche capace di attrarre investimenti e di garantire una gestione efficiente delle risorse. La normativa insiste sulla necessità che le società sportive siano dotate di strumenti giuridici e organizzativi adeguati per operare in un mercato complesso e competitivo, dove la capacità di attrarre investitori e di garantire la sostenibilità economica a lungo termine è fondamentale. In questo contesto, la forma giuridica di S.p.A. o S.r.l. rappresenta una scelta obbligata per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse economiche e umane, elementi essenziali per il successo e la sostenibilità delle società sportive professionistiche.

Accanto a questo elemento di continuità con la normativa precedente, l'articolo 13 introduce una significativa novità, prevedendo la possibilità per le società sportive professionistiche di svolgere non solo attività sportive, ma anche attività connesse o strumentali a quelle sportive. Questa innovazione normativa rappresenta un cambiamento importante rispetto al passato, dove l'attività delle società sportive era strettamente limitata alla dimensione sportiva. La nuova normativa, invece, riconosce la crescente complessità del settore sportivo, permettendo alle società di espandere il proprio raggio d'azione e di sviluppare modelli di business più articolati e integrati.

Questa apertura riflette una consapevolezza legislativa della necessità di adattare il quadro normativo alla realtà contemporanea, caratterizzata da un'interazione sempre più stretta tra lo sport e altri settori economici, come il marketing, l'intrattenimento e la gestione di eventi. La possibilità di svolgere attività connesse o strumentali a quelle sportive consente alle società di diversificare le proprie fonti

di reddito e di rafforzare la propria sostenibilità economica, integrando l'attività sportiva con altre attività economiche complementari. Questo ampliamento delle possibilità operative rappresenta una risposta alla crescente professionalizzazione del settore sportivo, che richiede strumenti più flessibili e adattabili per poter competere efficacemente in un mercato globale.

Inoltre, l'articolo 13 introduce un ulteriore elemento di inclusività, estendendo la possibilità di affiliazione delle società sportive non solo alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ma anche al Comitato Italiano Paralimpico per quelle società che operano in ambito paralimpico. Questa disposizione risponde all'esigenza di riconoscere e regolamentare adeguatamente le realtà sportive che coinvolgono atleti con disabilità, garantendo loro un'adeguata integrazione nel sistema sportivo nazionale. L'estensione del campo di applicazione dell'affiliazione rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore inclusività e riconoscimento dello sport paralimpico, assicurando che le società sportive che operano in questo ambito siano soggette alle stesse regole e controlli previsti per le altre società sportive professionistiche.

L'obbligo di affiliazione a una federazione sportiva nazionale o al Comitato Italiano Paralimpico continua, dunque, a costituire una condizione essenziale per la legittimazione delle società sportive professionistiche, garantendo che queste operino nel rispetto dei regolamenti federali e dei principi etici che governano lo sport a livello nazionale e internazionale. Questo sistema di affiliazione svolge una funzione di controllo e di garanzia, assicurando che le società sportive siano soggette a un insieme di norme e regolamenti che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, nonché la gestione delle competizioni e la tutela dei diritti degli atleti. La federazione sportiva nazionale o il Comitato Italiano Paralimpico svolgono, quindi, un ruolo cruciale di vigilanza e di controllo sulle società affiliate, garantendo che queste rispettino le norme stabilite e operino in modo trasparente e responsabile.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2021 introduce un cambiamento radicale nella disciplina degli utili delle società sportive professionistiche. Mentre la legge n. 91 del 1981 imponeva l'obbligo di reinvestire integralmente gli utili nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, il nuovo decreto elimina questo vincolo, stabilendo che solo una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, debba essere destinata alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Questa modifica normativa rappresenta una svolta nella concezione della finalità economica delle società sportive professionistiche, aprendo la strada a una gestione più flessibile degli utili, che ora possono essere in parte redistribuiti ai soci.

La nuova disciplina degli utili, pur consentendo una maggiore libertà nella gestione dei profitti, non abbandona del tutto l'impegno verso la promozione dello sport giovanile e di base, ma cerca di conciliare l'esigenza di garantire la sostenibilità economica delle società sportive con quella di preservare il loro ruolo sociale ed educativo. La previsione secondo cui almeno il 10% degli utili deve essere destinato alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva rappresenta un importante strumento per continuare a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di atleti, assicurando che una parte delle risorse generate dall'attività sportiva venga reinvestita nel settore, a beneficio dell'intera comunità sportiva.

Questa apertura alla possibilità di redistribuire gli utili, seppur limitata dal vincolo di destinazione di una quota minima a finalità formative, riflette l'intenzione del legislatore di modernizzare il settore delle società sportive professionistiche, rendendolo più attrattivo per gli investitori e più competitivo a livello internazionale. In un contesto economico sempre più globalizzato e dinamico, la possibilità di distribuire una parte degli utili rappresenta un elemento di grande attrattiva per gli investitori, che possono ora vedere nelle società sportive non solo un'opportunità di partecipare alla promozione dello sport, ma anche una possibilità di ottenere un ritorno economico sul proprio investimento.

La trasformazione introdotta dall'articolo 14 potrebbe avere un impatto significativo sul modello gestionale delle società sportive professionistiche italiane, favorendo l'ingresso di nuovi capitali e promuovendo una maggiore professionalizzazione del settore. Tuttavia, questa apertura verso le logiche di mercato non è esente da rischi, poiché potrebbe portare a una maggiore pressione sulle società sportive per ottenere risultati economici a breve termine, a scapito del loro impegno verso lo sviluppo sostenibile e la promozione dei valori fondamentali dello sport.

In questo contesto, il ruolo delle federazioni sportive e degli organismi di vigilanza diventa ancora più centrale, poiché essi sono chiamati a garantire che le società sportive operino nel rispetto delle regole e dei principi etici che costituiscono la base del sistema sportivo nazionale e internazionale. La vigilanza sulla corretta destinazione degli utili sarà essenziale per assicurare che il nuovo regime non porti a un indebolimento dell'impegno delle società sportive verso la formazione delle nuove generazioni di atleti e verso la promozione dello sport a livello di base. A questo riguardo, il decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede un sistema di monitoraggio che include controlli periodici da parte delle federazioni sportive sulle modalità di utilizzo degli utili, al fine di garantire il rispetto del vincolo di destinazione e di prevenire eventuali abusi.

Questa evoluzione normativa rappresenta una risposta alle sfide poste dalla crescente complessità e globalizzazione del settore sportivo, che richiede strumenti normativi più flessibili e adeguati alle nuove realtà del mercato. Il decreto legislativo del 2021, introducendo queste novità, cerca di coniugare la necessità di attrarre nuovi investimenti e di garantire la competitività delle società sportive con l'esigenza di preservare i valori fondamentali dello sport, quali l'integrità, la lealtà e la promozione di uno sviluppo armonioso e sostenibile.

In definitiva, il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 rappresenta un'importante evoluzione nella disciplina delle società sportive professionistiche in Italia, segnando una transizione da un modello di gestione incentrato sulla sostenibilità interna e sul reinvestimento degli utili a un modello più aperto alle logiche del mercato e agli investimenti esterni. Questa evoluzione normativa riflette il cambiamento delle esigenze e delle aspettative nei confronti delle società sportive, che oggi devono confrontarsi con un contesto economico e sociale in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente competizione internazionale e da una sempre maggiore integrazione delle attività sportive nei circuiti economici globali.

Il nuovo quadro normativo invita le società sportive professionistiche a ripensare il proprio ruolo e la propria missione, cercando di conciliare l'esigenza di garantire la sostenibilità economica con la necessità di preservare i valori fondamentali dello sport e di promuovere uno sviluppo armonioso e sostenibile del settore sportivo a livello nazionale e internazionale. In questo senso, il decreto legislativo del 2021 rappresenta non solo un aggiornamento normativo, ma anche un'opportunità per le società sportive italiane di innovare e di adattarsi alle nuove sfide del mercato globale, mantenendo al contempo l'impegno verso la promozione dello sport e dei suoi valori più alti.

Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 rappresentano quindi dei pilastri fondamentali nella nuova regolamentazione delle società sportive professionistiche in Italia. Essi introducono un sistema normativo che, pur mantenendo alcuni elementi della disciplina previgente, apporta significative novità che modificano profondamente la natura e il funzionamento delle società sportive. Il decreto legislativo del 2021 non solo aggiorna il quadro normativo esistente, ma rappresenta un'opportunità per le società sportive italiane di adeguarsi alle nuove realtà del mercato sportivo globale, promuovendo un modello di gestione più flessibile, innovativo e orientato al futuro.

Questo modello normativo, basato su principi di trasparenza, responsabilità e sostenibilità, rappresenta una risposta efficace alle sfide poste dalla crescente complessità del settore sportivo,

contribuendo a costruire un sistema sportivo che sia al tempo stesso competitivo e rispettoso dei valori fondamentali che lo caratterizzano. In un mercato sempre più globalizzato, in cui le società sportive sono chiamate a competere non solo sul piano sportivo, ma anche su quello economico, la capacità di attrarre investimenti e di garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse è diventata cruciale. Il decreto legislativo del 2021, con le sue innovazioni, offre alle società sportive italiane gli strumenti necessari per affrontare queste sfide, promuovendo un modello di sviluppo che sia in grado di conciliare la competitività economica con la promozione dei valori etici e sociali dello sport.

In questo contesto, è fondamentale che le società sportive sappiano sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova normativa, adottando strategie di gestione che siano in grado di coniugare la ricerca di un successo economico con l'impegno verso lo sviluppo sostenibile e la promozione dei valori fondamentali dello sport. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 rappresenta un'opportunità unica per le società sportive italiane di innovare e di adattarsi alle nuove sfide del mercato globale, mantenendo al contempo fede ai principi di trasparenza, responsabilità e sostenibilità che sono alla base del sistema sportivo italiano.

CAPITOLO II

LE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. Le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie

L'evoluzione del calcio italiano, da un mercato tradizionalmente chiuso agli investitori stranieri a una realtà sempre più aperta e globalizzata, rappresenta un fenomeno di grande interesse per l'analisi giuridica delle operazioni straordinarie di acquisizione di società di calcio professionistiche. Storicamente, fino al 2011, le squadre di Serie A erano interamente gestite da presidenti italiani, ma negli ultimi anni si è assistito a un incremento notevole degli investimenti esteri nel calcio italiano.

Questo fenomeno non si limita esclusivamente alle squadre della massima serie⁹⁶: anche club di serie minori, come quelli di Serie B e Lega Pro⁹⁷, hanno attirato l'attenzione di capitali stranieri, evidenziando una trasformazione strutturale nel mercato sportivo italiano.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo, sancita dall'art. 1 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242⁹⁸, riveste un ruolo centrale nella regolamentazione delle acquisizioni di società calcistiche. Tale autonomia riconosce all'ordinamento sportivo la capacità di disciplinare in maniera indipendente i propri rapporti, pur nel rispetto delle norme statali e comunitarie. Tuttavia, questo processo di acquisizione, come qualsiasi operazione straordinaria nel mondo societario, deve confrontarsi con il diritto comune, in particolare con le norme del codice civile che regolano le società di capitali. Nel caso delle società di calcio, spesso strutturate come società per azioni, le operazioni di fusione, scissione e acquisizione comportano non solo il trasferimento delle partecipazioni o del controllo gestionale, ma anche l'obbligo di rispettare specifici vincoli imposti dalle normative sportive nazionali e internazionali.

Le acquisizioni di club calcistici avvengono in un contesto finanziario complesso. Nonostante la storia e il prestigio delle squadre italiane, molte di esse risultano attualmente valutate meno rispetto ai club della Championship, la seconda divisione del campionato inglese. Questa differenza non è dovuta unicamente alla qualità del gioco o alla fama dei giocatori, ma riflette un insieme di fattori strutturali, tra cui la mancanza di investimenti nelle infrastrutture e una gestione economica meno efficace rispetto ai principali campionati europei. Infatti, se da un lato l'afflusso di capitali esteri sta contribuendo alla modernizzazione del calcio italiano, dall'altro resta evidente la necessità di migliorare le strutture e la sostenibilità finanziaria dei club per poter competere sullo stesso piano delle principali leghe europee.

Un fattore che ha contribuito a frenare la crescita del calcio italiano è la scarsa attenzione rivolta agli stadi e alle infrastrutture sportive. Negli ultimi dieci anni, mentre in Italia sono stati costruiti solo tre nuovi stadi⁹⁹, in Europa se ne contano ben 153. Inoltre, la maggior parte degli stadi italiani è di proprietà pubblica, il che spesso comporta una manutenzione inadeguata e una limitata capacità di generare reddito, non solo attraverso la vendita dei biglietti, ma anche tramite altre attività collaterali. Questo rappresenta un ostacolo significativo alla crescita del calcio italiano, poiché riduce l'attrattiva economica dei club, rendendoli meno competitivi rispetto alle società calcistiche europee con impianti moderni e di proprietà privata.

Le operazioni straordinarie di acquisizione, in questo contesto, non sono quindi semplici manovre finanziarie, ma implicano una complessa interazione tra norme societarie, regolamenti sportivi e politiche economiche. Oltre al rispetto delle disposizioni del codice civile, è necessario considerare le norme UEFA sul fair play finanziario, introdotte per garantire la sostenibilità economica dei club e prevenire squilibri competitivi dovuti all'ingresso indiscriminato di capitali. In Italia, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) svolge un ruolo centrale nella supervisione delle acquisizioni, verificando che i nuovi proprietari rispettino i requisiti di onorabilità, solvibilità finanziaria e rispetto delle normative sportive.¹⁰⁰

È opportuno sottolineare che l'ordinamento sportivo, pur godendo di una propria autonomia, deve comunque conformarsi ai principi dell'ordinamento comunitario, in particolare in materia di concorrenza e di libera circolazione dei capitali. Il diritto dell'Unione Europea, infatti, impone che le

⁹⁶ Atalanta B.C., Bologna F.C., Como 1907, ACF Fiorentina, Genoa CFC, A.C. Milan, Parma Calcio 1913, A.S. Roma, Venezia FC

⁹⁷ Palermo F.C., Spezia Calcio, Pisa Sporting club, Cesena F.C., Calcio Padova, S.P.A.L., U.S. Ancona, Unione Sportiva Triestina Calcio 1908

⁹⁸ Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

⁹⁹ Juventus Stadium (ora conosciuto come Allianz Stadium) a Torino, inaugurato nel 2011.

Stadio Benito Stirpe (ora rinominato Stadio "Città di Frosinone") a Frosinone, inaugurato nel 2017.

Stadio Alviano Scirea a Brescia, completato nel 2020.

¹⁰⁰ F. VENTURI FERRIOLO, N. MAFFIOLETTI *Football investment in Italy: quo vadis football?* In Lca lex

acquisizioni di società sportive non violino le regole della concorrenza, garantendo che il mercato calcistico rimanga aperto e accessibile a tutti gli operatori economici.

La recente ondata di acquisizioni di club italiani da parte di investitori stranieri evidenzia la crescente attrattiva del calcio italiano, nonostante le sue criticità strutturali. Molti club sono stati acquistati a un prezzo inferiore rispetto ai club delle principali leghe europee, ma le potenzialità di crescita e la storia del calcio italiano rappresentano un forte richiamo per i capitali esteri. Questa nuova fase di investimenti potrebbe rappresentare un'opportunità per il rilancio del calcio italiano, a patto che le risorse vengano utilizzate in maniera strategica per migliorare le infrastrutture, la gestione finanziaria e la competitività delle squadre.

In conclusione, l'analisi delle operazioni straordinarie di acquisizione di società di calcio professionistiche in Italia richiede una riflessione approfondita sull'equilibrio tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e le esigenze del diritto societario. L'apertura del mercato italiano agli investitori stranieri, se accompagnata da riforme strutturali e normative adeguate, potrebbe rappresentare una svolta positiva per il rilancio del calcio italiano a livello internazionale. Tuttavia, resta fondamentale mantenere un controllo rigoroso sulle operazioni di acquisizione, per evitare che queste si traducano in speculative manovre finanziarie, compromettendo la stabilità e l'integrità del sistema calcistico.

2. Le Norme Organizzative Interne della FIGC

Le Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) rappresentano un pilastro fondamentale per la regolamentazione dell'attività calcistica professionistica e dilettantistica in Italia, definendo con precisione i criteri di partecipazione e le modalità operative che devono essere rispettate dalle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Queste norme trovano fondamento giuridico nell'articolo 1 dello Statuto della FIGC¹⁰¹, che attribuisce alla Federazione il potere di disciplinare l'intero movimento calcistico nazionale, assicurando il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza. La N.O.I.F., in quanto parte integrante del sistema normativo sportivo, si

¹⁰¹ 4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

inserisce nell'alveo dell'autonomia riconosciuta agli ordinamenti sportivi dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e costituisce una delle fonti regolatrici più rilevanti per il funzionamento del calcio italiano.

La rilevanza delle N.O.I.F. risiede nella loro capacità di disciplinare con precisione ogni aspetto dell'organizzazione del calcio in Italia, dalle modalità di tesseramento dei calciatori fino alla gestione delle competizioni ufficiali. L'obiettivo principale di queste norme è garantire un ordinamento omogeneo e coerente, in cui tutte le società partecipanti ai campionati siano sottoposte alle medesime regole, evitando così disparità di trattamento e preservando l'integrità del sistema calcistico. Le norme sono suddivise in capitoli, ciascuno dei quali affronta tematiche specifiche, e sono aggiornate periodicamente dalla FIGC per recepire le innovazioni normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione ai regolamenti emanati dalla FIFA e dalla UEFA, che rappresentano le fonti di diritto sportivo di rango superiore.

Una delle sezioni più rilevanti delle N.O.I.F. è quella che riguarda l'organizzazione delle competizioni. Il calcio, essendo un fenomeno sociale e sportivo di massa, richiede un sistema normativo dettagliato che regoli le modalità di iscrizione ai campionati, i criteri di partecipazione delle squadre e la formazione del calendario delle gare. In particolare, le società che intendono partecipare ai campionati devono soddisfare specifici requisiti economico-finanziari, certificati attraverso la presentazione di documenti formali alla FIGC, come, ad esempio, stabilito dall'articolo 84 delle N.O.I.F.¹⁰². Il mancato rispetto di tali requisiti comporta sanzioni disciplinari, tra cui l'esclusione dal campionato o la retrocessione, a tutela della stabilità economica e sportiva del sistema.

Un aspetto fondamentale è anche la regolamentazione della figura del calciatore, il cui tesseramento è disciplinato dal capitolo II delle N.O.I.F., che ne definisce i criteri per essere ammessi alle competizioni ufficiali. Il tesseramento dei calciatori è sottoposto a regole rigorose che mirano a garantire la regolarità del mercato e il rispetto dei diritti dei calciatori stessi. In tal senso, le norme prevedono la protezione dei giovani calciatori, stabilendo precise limitazioni in merito al loro trasferimento tra società, al fine di evitare fenomeni di sfruttamento o speculazione. In particolare, l'articolo 93 delle N.O.I.F.¹⁰³ stabilisce che i contratti di lavoro sportivo debbono essere stipulati in modalità conformi a quanto stabilito dagli accordi collettivi.

Un altro ambito di fondamentale importanza regolato dalle N.O.I.F. è quello dei dirigenti e amministratori delle società sportive. L'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva¹⁰⁴, recepito nelle

¹⁰² 1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC. 2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie. 3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili. 4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

¹⁰³ 1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

¹⁰⁴ Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di

N.O.I.F., stabilisce i requisiti di onorabilità per coloro che ricoprono incarichi dirigenziali all'interno delle società calcistiche. In particolare, viene richiesta l'assenza di condanne penali per reati di natura economica o finanziaria, e l'idoneità a garantire una gestione trasparente e corretta del club. Questo sistema di controllo si inserisce nell'ottica di prevenire fenomeni di corruzione o di gestione fraudolenta che potrebbero compromettere la reputazione del calcio italiano e la fiducia del pubblico. Le N.O.I.F., inoltre, regolano anche le modalità di elezione degli organi direttivi delle società, stabilendo che queste procedure devono essere condotte secondo principi di democrazia interna e trasparenza.

L'organizzazione delle competizioni calcistiche italiane è inoltre strettamente collegata alla gestione degli arbitri, la cui selezione e formazione è regolata dalle N.O.I.F. Le norme stabiliscono che gli ufficiali di gara devono rispondere a criteri di competenza e imparzialità, ed essere sottoposti a un rigoroso percorso di addestramento e aggiornamento. La tutela dell'equità sportiva è garantita anche attraverso un sistema di controllo disciplinare, che consente di sanzionare eventuali comportamenti non conformi da parte degli arbitri, con l'obiettivo di preservare la trasparenza e la correttezza delle competizioni.

Oltre alla gestione tecnica delle competizioni, le N.O.I.F. disciplinano anche aspetti rilevanti legati alla sicurezza negli stadi. La FIGC ha introdotto norme specifiche per garantire la protezione degli spettatori e dei partecipanti agli eventi sportivi, come previsto ad esempio dall'articolo 59 delle N.O.I.F.¹⁰⁵. Queste disposizioni riguardano non solo la conformità delle infrastrutture agli standard di sicurezza, ma anche l'organizzazione di servizi di sicurezza e di prevenzione degli incidenti, in collaborazione con le autorità locali e le forze dell'ordine. Il rispetto di tali norme è essenziale per evitare il rischio di disordini o violenze negli stadi, fenomeno purtroppo ricorrente in alcune occasioni sportive.

Le N.O.I.F. non si limitano a disciplinare la gestione sportiva e organizzativa delle competizioni, ma pongono anche un forte accento sulla tutela dei diritti dei calciatori, sia professionisti che dilettanti. L'articolo 94 delle N.O.I.F.¹⁰⁶ stabilisce, oltre alla normativa ordinaria di comportamento, anche casi in cui determinati accordi sono vietati dalla legge con relative sanzioni. La FIGC interviene come

giustizia sportiva. 2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell'AIA.

¹⁰⁵ I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvati annualmente dal Consiglio Federale della FIGC. In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi. Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile limitatamente al Campionato di Serie B e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

¹⁰⁶ 1. Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato. 2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano ommesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

garante della correttezza nei rapporti tra calciatori e società, e le controversie che sorgono tra le parti sono devolute alla giustizia sportiva, che ha il compito di risolvere in maniera imparziale le dispute, come previsto dall'articolo 89 del Codice di Giustizia Sportiva¹⁰⁷. In questo modo, si assicura che i diritti dei calciatori siano tutelati e che le società adempiano ai propri doveri, prevenendo situazioni di conflitto o inadempimento contrattuale.

In sintesi, le Norme Organizzative Interne della FIGC rappresentano uno strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento del calcio italiano. Esse disciplinano non solo l'aspetto sportivo e competitivo, ma anche la gestione economica e finanziaria delle società, tutelando i diritti dei calciatori e degli altri operatori del settore. La loro funzione è quella di assicurare un sistema sportivo trasparente, equo e conforme ai principi di legalità, preservando l'integrità del calcio italiano di fronte alle sfide economiche e giuridiche del contesto nazionale e internazionale.

Le Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) hanno svolto un ruolo fondamentale in numerosi casi rilevanti per il calcio italiano, contribuendo alla risoluzione di problematiche complesse legate sia alla gestione delle società sportive che alle controversie tra calciatori e club. Di seguito, alcuni esempi concreti in cui l'applicazione delle N.O.I.F. è stata decisiva per risolvere questioni di natura sportiva, economica e disciplinare.

Uno dei casi più emblematici in cui le N.O.I.F. hanno avuto un ruolo determinante riguarda il fallimento del Napoli Calcio nel 2004 e la successiva rifondazione del club nel 2006. A causa di una situazione finanziaria estremamente compromessa, la società non fu in grado di iscriversi al campionato di Serie B per la stagione 2004/2005. Le N.O.I.F., in particolare l'articolo 94, prevedono l'esclusione dai campionati per le società che non soddisfano i requisiti economici necessari e non sono in grado di garantire la continuità aziendale.

La norma fu applicata, e il Napoli fu dichiarato fallito, ma grazie al rispetto delle procedure previste dalle N.O.I.F., la società fu rifondata e iscritta nuovamente in Serie C1 con la nuova denominazione "Napoli Soccer", sotto la proprietà di Aurelio De Laurentiis. Il processo di rifondazione fu regolato interamente dalle N.O.I.F., che disciplinano le modalità attraverso cui una società può essere rifondata e riammessa alle competizioni calcistiche, previa verifica delle condizioni economiche. Questo esempio dimostra come le N.O.I.F. siano essenziali per garantire la trasparenza e la continuità del sistema calcistico, anche in situazioni critiche come i fallimenti societari.

Un altro caso rilevante in cui le N.O.I.F. sono state determinanti riguarda il fallimento del Parma nel 2015. La società, che all'epoca militava in Serie A, accumulò debiti per oltre 200 milioni di euro, portando al mancato pagamento degli stipendi dei calciatori e delle altre figure professionali legate al club. Anche in questo caso, le N.O.I.F. furono applicate per sanzionare la società, che venne esclusa dalla Serie A e successivamente dichiarata fallita.

Le N.O.I.F., attraverso gli articoli che disciplinano i requisiti economici e finanziari per l'iscrizione ai campionati, furono applicate per verificare la condizione finanziaria del club, che non riuscì a presentare un piano di risanamento adeguato. A seguito di ciò, la società fu costretta a ripartire dalla Serie D, ma grazie al rispetto delle norme previste dalla FIGC per la rifondazione e il riavvio delle attività sportive, il club fu in grado di risalire progressivamente nelle categorie professionistiche. Questo caso sottolinea l'importanza delle N.O.I.F. nel mantenimento di un quadro normativo rigoroso per la gestione finanziaria delle società calcistiche.

Lo scandalo di Calciopoli del 2006, che coinvolse diverse società di Serie A e dirigenti di primo piano, fu un momento cruciale nella storia del calcio italiano. Le indagini rivelarono un sistema di

¹⁰⁷ 1. Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.

corruzione legato alla manipolazione delle designazioni arbitrali, con l'obiettivo di favorire alcune squadre nelle competizioni. In questo caso, le N.O.I.F., in combinazione con il Codice di Giustizia Sportiva, furono fondamentali per la risoluzione delle controversie e per l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, le N.O.I.F. prevedono un sistema di selezione imparziale degli arbitri e stabiliscono sanzioni per le violazioni che compromettono l'integrità delle competizioni. A seguito delle indagini e dell'applicazione delle norme sportive, la Juventus fu retrocessa in Serie B, e altre squadre, come la Fiorentina e il Milan, subirono penalizzazioni in punti e squalifiche per i dirigenti. Questo esempio dimostra come le N.O.I.F., integrando le normative disciplinari FIGC, siano uno strumento essenziale per garantire l'equità e la trasparenza nel sistema calcistico, anche in situazioni di grave corruzione.

Un altro caso esemplificativo dell'importanza delle N.O.I.F. riguarda il tesseramento irregolare del calciatore Eriberto (nome reale: Luciano Siqueira de Oliveira), un calciatore brasiliano che, per motivi legati al passaporto, aveva falsificato la sua identità e la sua età per ottenere il tesseramento in Italia. Questo caso esplose nel 2002, quando si scoprì che il calciatore aveva falsificato i suoi documenti.

Le N.O.I.F., in particolare le norme sul tesseramento e sui requisiti di idoneità, furono decisive per la risoluzione del caso. Le norme FIGC richiedono che i calciatori presentino documenti autentici e verificabili per essere tesserati e per partecipare alle competizioni. A seguito della scoperta delle irregolarità, Luciano fu squalificato e la società interessata fu sanzionata, in conformità con le regole stabilite dalle N.O.I.F. Questo caso evidenzia l'importanza di un sistema normativo chiaro e rigoroso per prevenire e correggere eventuali abusi nel tesseramento dei calciatori.

Un altro esempio rilevante riguarda il caso di Adrian Mutu, che nel 2005 fu coinvolto in una controversia legata al cosiddetto "doppio tesseramento". Mutu, dopo essere stato licenziato dal Chelsea per un caso di doping, firmò un contratto con la Juventus, ma il club inglese rivendicò il diritto di risarcimento per la rescissione anticipata del contratto.

In questa controversia, le N.O.I.F., e in particolare le norme sul trasferimento internazionale dei calciatori e sulla tutela contrattuale, furono fondamentali per risolvere la questione. Le norme italiane, infatti, prevedono che i trasferimenti e le rescissioni contrattuali rispettino le regole stabilite dalla FIFA, le quali, a loro volta, sono recepite nelle N.O.I.F. La questione fu risolta con l'intervento degli organi della giustizia sportiva internazionale, ma il ruolo delle N.O.I.F. fu essenziale per assicurare il rispetto delle procedure previste per i trasferimenti e la corretta applicazione delle sanzioni.

Nel 2018, la FIGC applicò le N.O.I.F. per escludere il Bari dalla Serie B, a causa di gravi problemi finanziari che impedivano alla società di presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato. Anche in questo caso, l'articolo 94 delle N.O.I.F. stabilì il quadro normativo che consentì alla FIGC di intervenire in modo tempestivo. Nonostante il tentativo della società di ottenere una proroga per la presentazione dei documenti, la Federazione applicò rigorosamente le norme previste, escludendo il club dalla competizione e imponendo la ripartenza dalle serie minori. Questo caso sottolinea ancora una volta l'importanza delle N.O.I.F. nel garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati professionistici.

1. La riforma del sistema calcistico italiano

La riforma del sistema calcistico italiano introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 2021 ha profondamente trasformato la struttura giuridica e organizzativa delle società sportive italiane. Questo intervento legislativo si è reso necessario per rispondere alle crescenti sfide che il settore sportivo italiano ha affrontato negli ultimi anni, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza, responsabilità e sostenibilità nella gestione delle società sportive, sia a livello professionistico che dilettantistico. L'adozione del decreto si inserisce nel quadro più ampio della legge delega n. 86 del 2019, che aveva previsto una serie di riforme strutturali per il settore sportivo, con l'intento di

allineare la normativa italiana agli standard internazionali e risolvere alcune criticità emerse nel tempo.

Il decreto n. 36 del 2021 risponde a diverse esigenze manifestate sia dalle società sportive che dagli operatori del settore, inclusi atleti, dirigenti e collaboratori. Fino alla sua emanazione, il settore calcistico italiano, e più in generale il mondo dello sport, era regolato da un quadro normativo frammentario, spesso inadeguato a risolvere le complessità derivanti dalla crescente professionalizzazione del settore. Molte delle norme in vigore prima della riforma erano state pensate in un contesto in cui lo sport, soprattutto in ambito dilettantistico, era considerato un'attività marginale e non inserita nel sistema lavorativo strutturato. Tuttavia, con il passare degli anni, le società sportive italiane, incluse quelle calcistiche, hanno dovuto fare i conti con la necessità di adottare modelli gestionali e organizzativi più professionali e conformi alle regole di trasparenza e sostenibilità economica.

Uno dei problemi principali emersi in questo contesto riguarda la mancanza di tutele giuridiche chiare per gli atleti dilettanti e per i lavoratori impiegati nelle società sportive. Molti atleti e collaboratori svolgevano la loro attività in condizioni di incertezza contrattuale, senza alcuna garanzia previdenziale o di sicurezza lavorativa. Le società sportive, d'altro canto, operavano in un contesto normativo poco chiaro e spesso lacunoso, con il rischio di incorrere in sanzioni o problemi legali dovuti alla scarsa regolamentazione dei contratti di lavoro sportivo.

Una delle innovazioni più rilevanti del decreto n. 36 del 2021 riguarda proprio la regolamentazione del lavoro sportivo, che per la prima volta è stato disciplinato in modo organico anche per il settore dilettantistico. Prima dell'introduzione della riforma, la distinzione tra atleti professionisti e dilettanti non era sufficientemente chiara dal punto di vista giuridico, con conseguenti problematiche legate alla contrattualizzazione degli atleti, alla retribuzione e alla tutela previdenziale. Il decreto ha introdotto norme precise per regolare i rapporti di lavoro sportivo, prevedendo obblighi chiari per le società sportive, soprattutto quelle dilettantistiche, che devono ora stipulare contratti regolari con gli atleti e garantire loro un trattamento economico adeguato e conforme alla legge.

Questo aspetto assume particolare rilevanza per le società calcistiche dilettantistiche, che fino all'emanazione del decreto operavano in un quadro giuridico incerto, spesso senza contratti formali per i propri giocatori e collaboratori. Con il decreto 36/2021, le società dilettantistiche sono ora tenute a formalizzare i rapporti di lavoro, adottando una disciplina chiara per la gestione dei contratti sportivi e garantendo agli atleti una retribuzione conforme agli standard minimi previsti dalla legge. Questa novità è stata accolta con favore sia dagli operatori del settore che dai rappresentanti degli atleti, poiché consente di superare situazioni di sfruttamento o di abuso in ambito lavorativo.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha giocato un ruolo cruciale nell'adeguamento delle proprie normative interne alle disposizioni introdotte dal decreto 36/2021. Questo adeguamento è stato attuato attraverso i Comunicati Ufficiali n. 232/A e n. 221/A, con cui la FIGC ha modificato in maniera significativa le Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), al fine di recepire le novità legislative e di rendere il sistema di gestione delle società calcistiche più trasparente ed efficiente.

Il Comunicato Ufficiale n. 232/A ha introdotto una serie di modifiche sostanziali alle N.O.I.F., con particolare riguardo alla regolamentazione del lavoro sportivo. Tra le novità più significative vi è stata la creazione di un organismo specifico deputato alla gestione delle controversie relative ai nuovi contratti di lavoro sportivo, soprattutto in ambito dilettantistico. Questo organismo ha lo scopo di fornire una risoluzione più rapida ed efficiente delle controversie, evitando il ricorso ai tribunali ordinari, che in passato aveva spesso rallentato la gestione delle dispute tra atleti e società. Grazie a questa innovazione, la FIGC ha potuto garantire una tutela più efficace degli atleti e una maggiore chiarezza nelle relazioni contrattuali.

Il Comunicato Ufficiale n. 221/A, emanato successivamente, ha invece apportato ulteriori modifiche volte a semplificare e rendere più efficienti i controlli sulle società calcistiche, in particolare per quanto riguarda le operazioni di acquisizione delle società. Prima dell'introduzione delle nuove disposizioni, i controlli sull'onorabilità e la solidità finanziaria dei nuovi proprietari erano considerati

poco rigorosi e insufficienti a prevenire situazioni di crisi finanziaria o di cattiva gestione. Le modifiche introdotte dal Comunicato n. 221/A hanno rafforzato questi controlli, prevedendo la necessità di presentare certificazioni e documentazioni finanziarie più facilmente reperibili e di garantire che ogni operazione sia conforme alle norme di trasparenza e responsabilità economica.

Un esempio concreto dell'impatto di queste modifiche si è avuto nel 2022, quando il Palermo Calcio è stato acquisito da un nuovo gruppo di investitori stranieri. In questo caso, grazie alle nuove regole introdotte dal Comunicato n. 221/A, la FIGC è stata in grado di verificare in modo più rapido ed efficiente la solidità finanziaria dei nuovi acquirenti e di garantire che l'acquisizione avvenisse in conformità con le regole di trasparenza e sostenibilità previste dalla normativa. Questo ha permesso di evitare rischi di speculazioni finanziarie e ha dato maggiore sicurezza agli investitori e ai tifosi.

La riforma del sistema calcistico italiano ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda la responsabilità gestionale delle società sportive. Le nuove disposizioni del decreto 36/2021 e le modifiche alle N.O.I.F. impongono alle società di adottare pratiche gestionali più rigorose, con l'obbligo di presentare bilanci certificati e di garantire la massima trasparenza nelle operazioni economiche. Questo cambiamento è stato pensato per prevenire fenomeni di cattiva gestione o di abuso, che in passato hanno causato gravi crisi finanziarie per alcune delle società calcistiche italiane.

Un esempio emblematico è il caso del Parma Calcio, che nel 2015 è stato dichiarato fallito a causa di gravi problemi finanziari derivanti da una gestione poco trasparente e da debiti accumulati nel tempo. L'introduzione delle nuove norme avrebbe potuto evitare una situazione simile, poiché le nuove disposizioni obbligano le società a sottoporsi a controlli finanziari più stringenti e a presentare bilanci certificati che garantiscano la sostenibilità economica delle operazioni.

Inoltre, le modifiche alle N.O.I.F. hanno previsto una maggiore responsabilizzazione degli organi direttivi delle società, che sono ora tenuti a rispettare standard più elevati di trasparenza e correttezza gestionale. Questa misura si è resa necessaria in seguito a diversi episodi di cattiva gestione che hanno coinvolto importanti società calcistiche italiane, portando a fallimenti o a gravi crisi economiche. Con le nuove norme, gli organi di controllo della FIGC hanno il compito di monitorare costantemente la gestione delle società e di intervenire in caso di irregolarità o violazioni.

La FIGC ha un ruolo centrale nell'implementazione delle nuove norme introdotte dal decreto 36/2021 e dalle modifiche alle N.O.I.F. Oltre ad aver adeguato le proprie normative interne, la Federazione è incaricata di monitorare il rispetto delle nuove disposizioni da parte delle società calcistiche e di garantire che le procedure di controllo siano applicate in modo rigoroso e trasparente. Attraverso i suoi organi di giustizia sportiva, la FIGC ha il compito di risolvere le controversie tra atleti e società, garantendo che i diritti di tutte le parti siano rispettati e che le nuove regole siano applicate correttamente.

Un altro esempio concreto dell'importanza del ruolo della FIGC si è avuto nel 2021, con il caso del Chievo Verona, escluso dal campionato di Serie B a causa della mancata presentazione di documenti finanziari conformi agli standard richiesti. La FIGC, applicando le nuove disposizioni in materia di trasparenza e responsabilità, ha proceduto all'esclusione della società dal campionato, dimostrando l'efficacia del nuovo sistema di controlli e sanzioni.

La riforma del sistema calcistico italiano, introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 2021 e implementata dalla FIGC attraverso i Comunicati Ufficiali n. 232/A e n. 221/A, ha segnato un importante cambiamento nella gestione delle società sportive italiane. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la trasparenza, la sostenibilità economica e la tutela dei diritti degli atleti, con l'obiettivo di garantire una maggiore equità e correttezza nel sistema sportivo italiano. Grazie a queste riforme, il calcio italiano si avvia verso un futuro più responsabile e sostenibile, in cui la trasparenza e la correttezza gestionale sono i principi cardine per il buon funzionamento delle società sportive.

3. L'articolo 20 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC

L'articolo 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC rappresenta una delle disposizioni fondamentali per la regolamentazione delle acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie nelle società calcistiche professionistiche italiane. La sua introduzione ha segnato un passo rilevante verso una gestione più trasparente e responsabile del sistema calcistico, con particolare riguardo alla tutela della stabilità economica e dell'integrità delle società sportive. In un contesto in cui la globalizzazione e l'aumento degli investimenti internazionali nel calcio hanno reso più frequenti e complesse le operazioni di trasferimento delle partecipazioni societarie, la norma in esame mira a garantire che tali operazioni avvengano nel rispetto di determinati standard di onorabilità e solidità finanziaria. Il legislatore sportivo, infatti, ha riconosciuto l'importanza di un sistema che, attraverso un efficace regime di controllo, possa prevenire l'ingresso nel mondo del calcio di soggetti privi delle necessarie qualità morali o delle risorse economiche adeguate a garantire una corretta gestione delle società sportive.

La previsione normativa di cui all'articolo 20-bis si inserisce in un quadro più ampio di misure volte a garantire il buon funzionamento delle società sportive professionistiche e a preservarne la continuità gestionale ed economica. Le società sportive, soprattutto quelle operanti a livello professionistico, non sono soltanto entità finalizzate alla promozione di attività sportive, ma rappresentano anche realtà economiche di rilievo, che gestiscono ingenti capitali e coinvolgono un ampio numero di soggetti, tra cui atleti, tecnici, sponsor e tifosi. Proprio per questo, la regolamentazione delle acquisizioni societarie all'interno di tali enti assume una rilevanza cruciale non solo per la salvaguardia dei principi sportivi, ma anche per la protezione degli interessi economici e sociali che gravitano intorno alle società calcistiche.

Il primo comma dell'articolo 20-bis, in particolare, stabilisce che le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% del capitale sociale delle società sportive professionistiche affiliate alla FIGC devono sottostare a un regime di controllo e verifica rigoroso. La soglia del 10%, fissata come limite minimo per l'applicazione della norma, ha una valenza tanto simbolica quanto pratica: l'acquisizione di una partecipazione pari o superiore a questa percentuale conferisce, infatti, un'influenza significativa sulla gestione della società e sul suo orientamento strategico. L'intento della normativa è dunque quello di garantire che i soggetti che acquisiscono una tale quota di partecipazione possiedano i requisiti necessari per ricoprire un ruolo di rilievo nella gestione della società, evitando così che soggetti non qualificati o con intenti speculativi possano compromettere l'equilibrio economico-finanziario del club.

L'acquisizione di partecipazioni societarie, regolata dal primo comma dell'articolo 20-bis, può avvenire per atto tra vivi, mortis causa o tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale. Il legislatore ha dunque considerato tutte le principali modalità attraverso cui possono avvenire trasferimenti di quote societarie, assicurando che anche nel caso di successione ereditaria siano garantiti gli stessi standard di trasparenza e controllo. Questa previsione è particolarmente rilevante per il contesto calcistico, dove il passaggio generazionale nella proprietà delle società sportive può rappresentare un momento critico. La norma prevede che anche gli eredi debbano sottostare ai requisiti previsti dalla normativa, garantendo così che la stabilità e la continuità gestionale della società non siano compromesse da eventi legati a dinamiche familiari o ereditarie.

Un altro aspetto centrale della norma riguarda i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria che devono essere rispettati dagli acquirenti di quote societarie. Questi requisiti, previsti espressamente dal regolamento federale, rappresentano un filtro necessario per prevenire l'ingresso di soggetti non

idonei nel mondo del calcio professionistico. In particolare, l'articolo 20-bis prevede che gli acquirenti di partecipazioni rilevanti debbano superare una serie di controlli volti a verificare l'assenza di precedenti penali gravi, la solidità economica e la capacità di gestire una società calcistica in modo conforme ai principi di correttezza e trasparenza. La ratio di tale disposizione è evidente: evitare che persone con precedenti penali per reati economici o finanziari, o soggetti che non dispongano delle necessarie risorse economiche, possano assumere il controllo di una società sportiva, mettendo a rischio la stabilità e l'integrità del club.

In un contesto come quello calcistico, caratterizzato da elevati flussi economici e da un crescente interesse degli investitori internazionali, la regolamentazione delle acquisizioni societarie è diventata un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema sportivo. Negli ultimi anni, numerosi club italiani hanno attirato l'interesse di investitori stranieri, alcuni dei quali hanno acquisito partecipazioni significative in società di Serie A e Serie B. In molti casi, queste acquisizioni hanno portato a risultati positivi, con un rafforzamento economico e sportivo delle società coinvolte. Tuttavia, vi sono stati anche episodi in cui la mancanza di controlli adeguati ha portato a crisi finanziarie, che hanno avuto conseguenze disastrose per le società e per il sistema calcistico nel suo complesso.

Proprio per evitare tali rischi, l'articolo 20-bis si inserisce in un quadro normativo che pone particolare attenzione alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione delle società sportive. La norma impone che tutte le operazioni di acquisizione di partecipazioni rilevanti siano soggette a un'attenta verifica da parte degli organi federali, i quali devono garantire che gli acquirenti soddisfino i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti dalla legge. Questo sistema di controlli si applica non solo agli acquirenti diretti, ma anche ai soggetti che, pur non aparendo formalmente come acquirenti, esercitano di fatto un'influenza significativa sulla gestione della società. La norma mira così a evitare che attraverso strutture societarie complesse o l'interposizione di persone giuridiche multiple, i controlli possano essere aggirati o elusi.

Un altro elemento di rilievo dell'articolo 20-bis riguarda la regolamentazione delle acquisizioni effettuate da società neocostituite. In questo caso, la norma impone che tutti i partecipanti alla nuova entità giuridica siano soggetti agli stessi requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiesti per gli acquirenti diretti. Questo punto è particolarmente rilevante nel contesto delle operazioni di acquisizione di società calcistiche, dove la costituzione di nuove entità potrebbe essere utilizzata per eludere le stringenti normative previste per gli acquirenti di partecipazioni rilevanti. La previsione di un controllo esteso a tutti i partecipanti alla società neocostituita rappresenta dunque un ulteriore strumento di tutela per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle operazioni societarie.

Infine, l'articolo 20-bis si distingue per l'attenzione rivolta al controllo sostanziale del potere di gestione. La norma, infatti, estende l'obbligo di verifica dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria anche ai soggetti che detengono il controllo delle persone giuridiche coinvolte nell'acquisizione. In questo modo, si evita che la titolarità formale del controllo sia utilizzata come mezzo per aggirare i controlli federali, garantendo che il controllo sia valutato in base a criteri sostanziali e non meramente formali. Questo approccio si rivela essenziale in un contesto in cui le operazioni societarie nel mondo del calcio possono coinvolgere strutture giuridiche complesse e soggetti che operano attraverso partecipazioni incrociate o indirette.

In conclusione, l'articolo 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC rappresenta un passo significativo verso una gestione più trasparente e responsabile delle società calcistiche professionistiche. La norma mira a garantire che le operazioni di acquisizione di partecipazioni rilevanti avvengano nel rispetto di standard rigorosi di onorabilità e solidità finanziaria, tutelando così la stabilità economica e sportiva delle società coinvolte. Attraverso un sistema di controlli efficace e capillare, la FIGC si propone di prevenire situazioni di crisi economica e di cattiva gestione, contribuendo a rafforzare l'integrità e la sostenibilità del sistema calcistico italiano.

1. I requisiti di onorabilità

Il comma due dell'articolo 20 bis delle N.O.I.F. stabilisce i cosiddetti requisiti di onorabilità: questi rappresentano una misura fondamentale per garantire che gli acquirenti di quote o azioni societarie nelle società sportive affiliate alla Figc siano individui di comprovata integrità morale e legale.

Tali requisiti si pongono come una barriera necessaria per prevenire che i soggetti con un passato penale significativo possano influenzare la gestione delle società mettendo così a rischio la loro stabilità e la fiducia che il pubblico e gli investitori ripongono in loro. La normativa elenca specificatamente le tipologie di condanne penali che escludono l'individuo dalla possibilità di acquisire una partecipazione significativa, delineando così un quadro chiaro e dettagliato delle fattispecie considerate incompatibili con la responsabilità e l'etica richieste per la gestione delle società sportive.

Innanzitutto, la normativa pone una chiara distinzione tra le varie tipologie di reati e le relative condanne che possono precludere l'accesso alla partecipazione societaria.

Un primo aspetto rilevante è dato dal fatto che la condanna deve essere passata in giudicato e perciò definitiva per essere rilevante: ciò pone un primo filtro significativo che garantisce che solamente coloro che sono stati giudicati colpevoli in via definitiva siano esclusi. In quanto vi deve essere la certezza del compimento di atti illegali. Tuttavia, la previsione che anche le condanne applicate su patteggiamento siano considerate irrilevanti mostra la volontà di non lasciare scappatoie legali per chi abbia scelto di evitare un processo completo ammettendo, in sostanza, la propria colpevolezza.

In particolare, il requisito che esclude coloro che hanno ricevuto una condanna a pena detentiva superiore a un anno per reati puniti con una pena di tale massima non inferiore a cinque anni, evidenzia un'attenzione particolare per i reati gravi. Questo tipo di reato denota una violazione significativa delle norme legali e la soglia della pena detentiva superiore a un anno mira a escludere non solamente i reati minori ma anche quelli che indicano la propensione a comportamenti antisociali e potenzialmente dannosi per la fiducia pubblica.

Nel secondo requisito vengono elencati dei reati specifici; in questo caso la normativa chiarisce che le condanne per reati come truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, appropriazione indebita, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita rappresentano degli ostacoli insormontabili per l'acquisizione di partecipazioni societarie. Tali reati sono considerati particolarmente dannosi in quanto coinvolgono attività che minano direttamente la fiducia nelle operazioni economiche e finanziarie. La truffa, ad esempio, implica l'inganno deliberato a danno di altri per ottenere un vantaggio illecito, mentre l'usura rappresenta lo sfruttamento finanziario estremo di individui in difficoltà. L'appropriazione indebita e riciclaggio sono reati invece che coinvolgono l'uso fraudolento o illegale delle risorse finanziarie compromettendo in tal modo l'integrità delle transazioni economiche. L'autoriciclaggio, in particolare, è un reato che dimostrano non solo la commissione di un reato iniziale ma anche il tentativo di occultare i proventi di tale reato attraverso ulteriori attività illecite rendendo in tal modo l'individuo assolutamente inadatto a gestire le operazioni finanziarie trasparenti e legali.

Il requisito successivo amplia ulteriormente il campo dei reati rilevanti, estendendo l'esclusione anche a coloro che hanno riportato le condanne non definitive appena detentive superiori a quattro anni per qualsiasi reato. Tale disposizione è significativa in quanto tiene conto anche delle situazioni in cui il procedimento giudiziario non sia ancora giunta alla sua conclusione definitiva, ma vi siano già elementi sufficienti per ritenere il soggetto potenzialmente pericoloso per la gestione di una società sportiva.

Il legislatore ha così inteso prevenire che individui coinvolti in gravi procedimenti penali possano temporaneamente assumere ruoli di controllo nelle società sportive creando una situazione di incertezza e il rischio sia per l'organizzazione sia per i soggetti interessati. La previsione che anche le condanne non definitive possono costituire un ostacolo all'acquisizione di partecipazioni societarie è fondamentale per evitare situazioni paradossali. In particolare, si mira a prevenire con soggetto, pur essendo formalmente innocente fino alla conclusione definitiva del processo, possa essere sospettata di aver commesso reati gravi e accedere nel frattempo a posizioni di controllo.

Considerando che i procedimenti giudiziari per i reati gravi possono essere lunghi e complessi, con molteplici gradi di giudizio, la norma è pensata per evitare che, durante questo lungo periodo in cui il verdetto finale non è ancora stato raggiunto, un individuo già gravemente sospettato possa influenzare la gestione delle società sportive. L'acquisizione temporanea di posizioni di controllo da parte di soggetti con condanne definitive non definitive potrebbe causare instabilità e minare la fiducia degli investitori, dei tifosi e di tutti coloro che ne abbiano interessi.

Inoltre, l'inclusione delle condanne non definitive riflette una prospettiva di precauzione e tutela preventiva. L'obiettivo è garantire che le società sportive siano guidate da individui che non solo siano privi di condanne definitive, ma anche da coloro che potrebbero rappresentare un rischio significativo per l'integrità e la stabilità della gestione societaria. Tale criterio è corrente con l'approccio volto a mantenere elevati standard etici e di responsabilità all'interno delle società sportive.

Infine, il quarto requisito specifica ulteriormente le condizioni di esclusione, includendo reati come bancarotta fraudolenta, peculato, concussione, corruzione e associazione mafiosa. Questi reati, oltre a essere particolarmente gravi, indicano una chiara violazione dei principi di correttezza, trasparenza e legalità che dovrebbero guidare la gestione delle società sportive.

La bancarotta fraudolenta, ad esempio, dimostra una gestione finanziaria disonesta ed irresponsabile, incompatibile con la responsabilità di amministrare una società sportiva. Questo reato implica la manipolazione dei bilanci e la distruzione o l'occultamento di documenti contabili nascondere l'effettiva situazione finanziaria dell'azienda ingannando creditori e portatori di interessi. Tale comportamento non solo porta gravi perdite economiche per i creditori, ma compromette anche la fiducia che è essenziale per le operazioni finanziarie e commerciali, dimostrando una totale mancanza di integrità e trasparenza.

I reati di peculato, concussione e corruzione implicano l'abuso di potere e la violazione dell'integrità pubblica punto il peculato consiste nell'appropriazione indebita di beni o denaro da parte del pubblico ufficiale, una grave violazione della fiducia pubblica che mette in luce un profondo disprezzo per le norme etiche e legali. Questo reato è particolarmente dannoso perché colpisce direttamente le risorse pubbliche, minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La conclusione, che si verifica nel caso in cui un pubblico ufficiale costringa qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altri benefici, è un chiaro abuso di poteri che sfrutta la posizione di autorità per ottenere vantaggi personali, evidenziando un comportamento profondamente corrotto ed immorale. Allo stesso modo, la corruzione, rappresenta un gravissimo abuso di potere e una violazione dell'integrità amministrativa con un impatto devastante sulla fiducia del pubblico e sull'efficienza delle istituzioni. Questi reati nel loro insieme dimostrano comportamenti che vanno oltre la semplice violazione della legge; essi rappresentano minacce alla struttura morale e legale della società.

Al punto B del secondo comma dell'articolo 20 bis delle N.O.I.F. è stabilito che gli acquirenti non debbono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del Decreto Legislativo numero 159 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni; questa è una disposizione cruciale volta a garantire che le società sportive siano gestite da individui di elevata integrità e affidabilità. Questo particolare requisito mi escludere dalla possibilità di acquisire partecipazioni significative, coloro che sono stati soggetti a misure di prevenzioni di prevenzione. Le misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo, noto come codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, rappresentano uno strumento fondamentale per contrastare le infrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socioeconomico del Paese.

Il Decreto Legislativo n. 159/2011 stato emanato con l'obiettivo di consolidare e rafforzare le misure di contrasto alla criminalità organizzata, introducendo un sistema articolato di misure preventive destinate a soggetti considerati socialmente pericolosi. Dalle misure includono la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in determinati luoghi il divieto di esercitare determinate professioni o attività. L'applicazione di queste misure si basa una valutazione del rischio che un individuo possa essere coinvolto in attività criminose, anche in assenza di una condanna penale definitiva. Questo approccio preventivo è essenziale per interrompere e prevenire l'attività della criminalità organizzata che spesso opera attraverso strutture complesse e sfugge alle tradizionali azioni repressive.

Il Libro I del D. Lgs. n. 159/2011 è suddiviso in più Titoli e Capi, ciascuno dei quali specifica determinate misure di prevenzione e le modalità della loro applicazione.

Il Titolo I del Libro I stabilisce a disposizioni generali, definendo i principi e gli obiettivi delle misure di prevenzione. Il Capo I del Titolo I tratta invece delle misure di prevenzione personali che possono essere applicate agli individui che, per i loro comportamenti e stili di vita, sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Queste misure sono applicabili non solo ai membri della criminalità organizzata, ma anche a coloro che pur non essendo formalmente affiliati, mantengono contatti abituali con membri di organizzazioni criminali o sono coinvolti in attività che facilitano supportano tali organizzazioni.

Il Capo II del Titolo I concentra sulle misure di prevenzione patrimoniali. Tali misure sono volte a colpire le risorse economiche organizzazioni criminali, sequestrando e confiscando beni e proprietà che si ritiene siano il frutto di attività illecite o che siano stati utilizzati per facilitare tali attività. La logica sottostante tali misure è che la criminalità organizzata prospera grazie alle sue risorse economiche; pertanto, colpire il patrimonio dell'organizzazione criminali è un modo efficace per indebolirle e prevenirne la crescita. Il sequestro e confisca di beni sono misure che possono essere applicate anche in via preventiva, senza la necessità di una condanna penale definitiva, sulla base di una valutazione del rischio e della pericolosità sociale del soggetto.

L'importanza, dunque, del requisito che esclude gli acquirenti attenti da misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/ 2011 risiede nella necessità di garantire che le società sportive siano gestite da individui che non solo siano privi di condanne penali, ma anche di coloro che sono stati identificati come potenziali minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza. Le misure di prevenzione sono applicate a soggetti che pur non essendo stati condannati hanno dimostrato attraverso il loro comportamento e le loro associazioni di rappresentare un rischio significativo. Le esclusioni di tali individui dalla possibilità di acquisire partecipazioni significative nelle società sportive è fondamentale per proteggere l'integrità e la stabilità della gestione societaria.

Le società sportive, infatti, svolgono un ruolo di grande rilievo non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale. Esse rappresentano valori e principi che sono fondamentali per la coesione sociale e la cultura collettiva. La presenza di individui attenti da misure di prevenzione nella loro amministrazione potrebbe compromettere la fiducia del pubblico minando la reputazione della società e la fiducia nelle sue operazioni. Assicurare che tali individui siano esclusi dalla gestione delle società sportive contribuisce a mantenere elevati standard di trasparenza, legalità e responsabilità, promuovendo una cultura di integrità che è essenziale per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni sportive.

Inoltre, le misure di prevenzione patrimoniali previste dal Capo II del Titolo I del Decreto Legislativo n. 159/ 2011 hanno un impatto significativo sulla capacità degli individui di partecipare attivamente alle operazioni finanziarie. Il sequestro e la confisca dei beni possono privare gli individui delle risorse necessarie per acquisire e gestire partecipazioni societarie, riducendo così la loro influenza economica. Questo è particolarmente rilevante nel contesto delle società sportive, dove la gestione responsabile delle risorse finanziarie è cruciale per il per il successo a lungo termine. La presenza di individui soggetti a misure di prevenzione patrimoniali potrebbe mettere a rischio la stabilità finanziaria della società, compromettendo la sua capacità di operare efficacemente e di mantenere la fiducia delle parti interessate.

In seguito, alla lettera C, viene previsto che gli acquirenti non debbano essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data dell'acquisizione o nelle cinque precedenti, la carica di amministratore ovvero o in aggiunta dirigente in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza o di revoca dell'affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza.

Tale disposizione mira a garantire che le società sportive siano gestite da individui con un passato professionale solido e privo di coinvolgimenti in precedenti fallimentari o problematiche gestionali che abbiano portato a sanzioni significative.

La motivazione dietro questa norma risiede nella necessità di assicurare che coloro che assumono ruoli di gestione o di controllo in nuove società sportive non abbiano un passato segnato da esperienze negative che possano compromettere la loro capacità di amministrare efficacemente e con integrità. Infatti, essere stati soci o amministratori di società che hanno subito fallimenti o che sono state soggette a provvedimenti di revoca dell'affiliazione, non ammissione o esclusione del campionato, rappresenta un indicatore significativo della capacità gestionale e della qualità del lavoro svolto. Questo tipo di esperienza pregressa può evidenziare una mancanza di competenza, una gestione responsabile o virgola in alcuni casi, comportamenti etici discutibili.

È importante considerare che la gestione di una società sportiva professionistica richiede non solamente competenze finanziarie e amministrative, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche del settore sportivo che è caratterizzato da un'elevata visibilità pubblica ed enormi aspettative da parte di numerosi gruppi di interesse.

Inoltre, il requisito che gli acquirenti non debbano avere effettuato acquisizioni e poi cessioni nel corso della stessa stagione sportiva o di due stagioni sportive consecutive nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti, è volto a prevenire comportamenti speculativi che possono destabilizzare le società sportive. Le acquisizioni e le cessioni succedute rapidamente possono infatti indicare un interesse esclusivamente finanziario piuttosto che un impegno a lungo termine nella gestione della società. Tali operazioni possono creare instabilità incertezza, sia all'interno della società stessa sia che tra i gruppi esterni che interagiscono con essa.

Questo tipo di comportamento speculativo è particolarmente dannoso in un contesto sportivo, dove la continuità e la stabilità gestionale sono essenziali per il successo. Le società sportive, infatti, devono pianificare a lungo termine, investendo in infrastrutture, talenti e sviluppo del settore giovanile. La frequente modifica della proprietà o della dirigenza può interrompere questi processi, portando a decisioni irrazionali e a una gestione orientata solamente al profitto a breve termine con conseguenze negative, dunque, sulla resa sportiva e sulla sostenibilità economica.

Quindi, alla lettera D viene stabilito che le condizioni di onorabilità, descritte alla lettera A, devono essere certificate attraverso il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. Questa disposizione normativa è fondamentale per garantire la trasparenza e l'integrità nella gestione delle società sportive, assicurando che gli acquirenti di quote o azioni societarie siano soggetti che rispettino rigorosi standard legali e morali. Il casellario giudiziale è un documento ufficiale che contiene l'insieme dei provvedimenti giudiziari a carico di un individuo, comprese le condanne penali definitive. Il casellario dei carichi pendenti, invece, riporta le informazioni relative ai procedimenti penali nel in corso a carico di una persona. La necessità di presentare entrambi questi documenti consente, dunque, di avere una visione completa della situazione giudiziaria dell'acquirente garantendo che non vi siano condanne definitive o procedimenti penali pendenti che possono compromettere idoneità del soggetto a ricoprire ruoli di rilievo nella società sportiva.

L'importanza di questa certificazione risiede nella sua capacità di prevenire che individui con un passato criminale o con precedenti penali in corso possano acquisire partecipazioni significative nelle società sportive. Ciò è essenziale per mantenere elevati standard di trasparenza e responsabilità, proteggendo la fiducia del pubblico e assicurando che le società sportive siano gestite da persone di comprovata integrità morale e legale. La richiesta del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti rappresenta una misura preventiva.

Nel caso in cui le suesposte condizioni di onorabilità non siano rispettate, la normativa prevede specifiche sanzioni. La società che non adempie a tale obbligo incorrerà nelle sanzioni previste dall'articolo 32 del codice di giustizia sportiva: quest'articolo delinea una serie di misure disciplinari che possono essere applicate alle società sportive che violano le normative, comprese le multe, le penalizzazioni in termini di punti in classifica, la sospensione temporanea dalle attività o, nei casi più gravi, l'esclusione dai campionati. La previsione di sanzioni così rigorose sottolinea la serietà con cui la normativa considera il rispetto delle condizioni di onorabilità, evidenziando l'importanza di mantenere la legalità e la trasparenza nella gestione delle società sportive.

Infine, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna deve essere dismessa. Tale termine perentorio è stabilito per garantire che le società sportive agiscano tempestivamente nel rimuovere eventuali soggetti che non soddisfino più le condizioni di onorabilità. La tempestività è cruciale per evitare che la presenza di individui non idonei possa continuare a influenzare negativamente la gestione e la reputazione della società. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, la società incorrerà in ulteriori sanzioni. Questa ulteriore misura sanzionatoria serve ad incentivare le società a conformarsi prontamente alle decisioni degli organi di giustizia sportiva, assicurando che le norme siano applicate in modo efficace e che le società mantengano elevati standard di amministrazione.

Il punto D1 articolo affronta il caso degli acquirenti che virgola in ragione della loro cittadinanza virgola non possono produrre i casellari indicati alla lettera D. In questi casi, le condizioni di onorabilità descritte devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Questa norma rappresenta una soluzione pratica e legale per affrontare le difficoltà che possono sorgere nel caso in cui gli acquirenti provengano da giurisdizioni in cui la produzione dei casellari richiesti non sia possibile o non sia contemplata dalle normative locali. La dichiarazione resa ai sensi di tali articoli consente agli acquirenti di autocertificare le condizioni di onorabilità, confermando che non sussistono le cause ostative indicate nella lettera A. Questa dichiarazione ha lo stesso valore di un atto pubblico e comporta la piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 rappresentano un pilastro fondamentale del sistema normativo italiano per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive.

L'articolo 46 elenca le situazioni e le informazioni che possono essere autocertificate dai cittadini quali stati qualità personali e fatti; l'articolo 47, invece, disciplina le modalità con cui deve essere resa la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà. Queste disposizioni offrono una soluzione pratica per ovviare alle necessità di produrre documenti ufficiali, riducendo gli oneri burocratici e facilitando la verifica delle condizioni di onorabilità ed idoneità degli acquirenti. La dichiarazione rese ai sensi di queste norme deve essere firmata dagli interessati e accompagnata da una copia del documento di identità, assicurando in tal modo che le informazioni fornite siano attribuibili con certezza al dichiarante.

La possibilità di utilizzare l'autocertificazione è particolarmente rilevante in un contesto internazionale, dove gli acquirenti possono provenire da diverse giurisdizioni con normative variegata riguardo alla disponibilità e alla produzione dei documenti ufficiali. Permettere gli acquirenti di autocertificare il possesso delle condizioni di onorabilità evita l'insorgere di ostacoli burocratici che potrebbero impedire la realizzazione di acquisizioni legittime e ben intenzionate. Tuttavia, la previsione di sanzioni rigorose per dichiarazioni mendaci assicura che questo strumento non venga abusato e che le società sportive possano contare su un processo di verifica solido e affidabile.

Il sistema di autocertificazione previsto è basato sulla fiducia nelle dichiarazioni rese dai cittadini, dichiarazioni che vengono considerate veritiere fino a prova contraria. Tuttavia, la normativa prevede anche una serie di controlli e verifiche da parte delle autorità competenti per accertare la veridicità delle informazioni fornite. Nel contesto delle società sportive i controlli sono essenziali per garantire che gli acquirenti rispettino realmente le condizioni di onorabilità ed idoneità richieste. Le autorità sportive, in collaborazione con le istituzioni preposte, hanno il compito di effettuare controlli a campione o mirati, basati su criteri di rischio, per accertare la correttezza delle autocertificazioni presentate. I controlli possono includere la richiesta di documentazione aggiuntiva, colloqui con gli interessati e l'accesso a database nazionali ed internazionali per verificare eventuali precedenti penali o amministrativi.

In conclusione, il secondo comma dell'articolo 20 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC rappresenta un pilastro fondamentale per garantire l'integrità e la trasparenza nella gestione delle società sportive. La sua previsione, che richiede la certificazione delle condizioni di onorabilità mediante il deposito del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti e l'autocertificazione,

è essenziale per mantenere elevati standard etici e legali. L'imposizione di sanzioni rigorose in caso di non conformità sottolinea l'importanza attribuita alla verifica scrupolosa della reputazione e della legalità degli acquirenti.

2. I requisiti di solidità finanziaria

Il terzo comma dell'articolo 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) rappresenta un punto chiave nella regolamentazione delle acquisizioni di partecipazioni nelle società calcistiche italiane, stabilendo criteri rigidi e rigorosi per la verifica della solidità finanziaria degli acquirenti. Questo comma è stato concepito per garantire che soltanto acquirenti con comprovata affidabilità economica possano detenere quote di controllo significative nelle società sportive, riducendo al minimo il rischio di dissesti finanziari che potrebbero compromettere la stabilità economica del sistema sportivo e delle società stesse. Tale disposizione ha, quindi, un ruolo essenziale nel proteggere la sostenibilità delle società calcistiche e assicurare che i soggetti coinvolti abbiano la capacità finanziaria per adempiere agli impegni economici e garantire una gestione corretta.

Una delle prime condizioni previste dal terzo comma è la necessità per gli acquirenti di fornire una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, che attesti un rapporto bancario continuo di almeno due anni e che non vi siano state classificazioni negative come inadempienze probabili o sofferenze. Queste classificazioni, come definiti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), indicano che l'acquirente o la società a lui collegata non devono essere stati considerati a rischio di insolvenza o incapaci di adempiere ai propri obblighi. Questo requisito è finalizzato a garantire che gli acquirenti abbiano una solida relazione finanziaria con le istituzioni bancarie, tale da dimostrare la loro stabilità finanziaria e la capacità di gestire la società in modo sostenibile. La storia bancaria diventa, quindi, un elemento cruciale per garantire l'affidabilità del soggetto che intende assumere il controllo di una società calcistica.

Il quadro normativo che supporta questo requisito si rifà ai principi stabiliti dall'articolo 2086 del Codice Civile, il quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare misure atte a garantire la continuità aziendale e l'equilibrio economico-finanziario. Questo principio viene esteso anche alle società calcistiche, dove la gestione economica non può essere scollegata dal contesto sportivo. L'acquirente di una società sportiva, infatti, deve essere in grado non solo di sostenere l'acquisizione iniziale, ma anche di garantire che le risorse finanziarie siano sufficienti per far fronte agli obblighi futuri, inclusi gli stipendi dei tesserati, i pagamenti verso i creditori e la gestione operativa del club. Il mancato rispetto di questi standard potrebbe portare a gravi conseguenze, come la decadenza dell'affiliazione o, nei casi più estremi, il fallimento della società.

Oltre alla dichiarazione bancaria, il terzo comma impone che, in assenza di una relazione bancaria continuativa di almeno due anni, gli acquirenti debbano fornire attestazioni analoghe da parte di istituti di credito precedenti. Questo ulteriore requisito garantisce che anche i nuovi soggetti che si presentano sulla scena calcistica siano sottoposti a un controllo rigoroso, evitando che eventuali problemi finanziari possano essere nascosti attraverso cambi di istituto bancario. La necessità di presentare documentazione completa e trasparente si allinea ai principi di trasparenza e responsabilità finanziaria, fondamentali nel sistema calcistico, come ribadito anche dal Codice di Giustizia Sportiva

della FIGC. In questo contesto, l'obbligo di fornire documenti che dimostrino una condotta bancaria impeccabile rappresenta una misura preventiva essenziale per proteggere le società sportive dagli acquirenti che potrebbero mettere a rischio la loro stabilità.

Un altro aspetto rilevante del terzo comma è l'obbligo di garantire una fideiussione a prima richiesta, una condizione essenziale per le società di Serie B e Serie C. La fideiussione rappresenta una garanzia concreta per i debiti sportivi che la società potrebbe non essere in grado di saldare durante la stagione sportiva in corso. Questa garanzia deve essere rilasciata da istituti bancari o società assicurative autorizzate, come specificato dall'articolo 1936 del Codice Civile, che disciplina la fideiussione. La fideiussione a prima richiesta serve a proteggere la FIGC, i tesserati, le leghe e gli altri soggetti coinvolti da eventuali perdite finanziarie legate all'insolvenza della società, fungendo da strumento di sicurezza per la copertura di obbligazioni finanziarie che potrebbero non essere onorate.

L'importanza della fideiussione è stata ribadita anche nel contesto delle Licenze Nazionali, dove viene richiesta come uno degli strumenti per garantire la sostenibilità economica delle società. L'articolo 20-bis delle N.O.I.F., con l'introduzione della fideiussione, si inserisce in questo quadro più ampio di riforme normative, ispirate dalle direttive della UEFA in materia di Fair Play Finanziario. La UEFA ha infatti stabilito regole rigorose per garantire che le società sportive non vivano al di sopra delle loro possibilità finanziarie, imponendo loro di bilanciare i costi operativi con le entrate effettive. Il terzo comma dell'articolo 20-bis risponde direttamente a queste esigenze, prevedendo che la fideiussione sia proporzionata alla partecipazione acquisita, assicurando così una copertura adeguata per i rischi finanziari connessi.

La proporzionalità della fideiussione rispetto alla partecipazione acquisita dagli acquirenti rappresenta un altro elemento fondamentale del terzo comma. Questo principio, che si ispira al diritto amministrativo, garantisce che la garanzia fornita sia proporzionata all'entità dell'investimento e al rischio economico correlato. La proporzionalità, come principio giuridico, è ampiamente sviluppata nella giurisprudenza italiana e comunitaria, specialmente nelle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che sottolinea la necessità di un bilanciamento tra l'interesse pubblico (in questo caso la stabilità del sistema calcistico) e gli interessi privati degli acquirenti. L'applicazione del principio di proporzionalità nel contesto dell'articolo 20-bis garantisce che non vengano imposti oneri eccessivi sugli acquirenti, ma che al contempo le società calcistiche siano protette da possibili rischi finanziari.

Un esempio concreto dell'applicazione di questi principi può essere visto nel caso del Foggia Calcio, dove la fideiussione si è rivelata essenziale per garantire il pagamento dei debiti sportivi. Senza la fideiussione a copertura dei debiti, il club avrebbe rischiato di non essere ammesso alle competizioni, con conseguenze disastrose non solo per i tesserati e i dipendenti, ma anche per la reputazione del sistema calcistico nel suo complesso. Questo esempio dimostra come il terzo comma dell'articolo 20-bis non sia solo una misura preventiva, ma anche un meccanismo attivo per garantire che le società calcistiche possano continuare a operare in modo trasparente e responsabile.

In conclusione, il terzo comma dell'articolo 20-bis delle N.O.I.F. rappresenta uno strumento essenziale per garantire la stabilità finanziaria delle società calcistiche italiane. Attraverso la previsione di requisiti rigorosi in materia di dichiarazioni bancarie, fideiussioni e proporzionalità, la normativa mira a proteggere il sistema calcistico da crisi finanziarie e a garantire che gli acquirenti di partecipazioni rilevanti siano soggetti affidabili e trasparenti. Il terzo comma, supportato da un quadro normativo che comprende il Codice Civile, il Testo Unico Bancario, il Codice di Giustizia Sportiva e il Decreto Legislativo n. 36/2021, rappresenta una parte fondamentale del sistema di regolamentazione del calcio italiano, contribuendo a rafforzarne la stabilità e a preservarne l'integrità.

3. La documentazione relativa alle acquisizioni

Il quarto comma dell'articolo 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) riveste una particolare importanza nella regolamentazione delle acquisizioni societarie in ambito calcistico, in quanto stabilisce obblighi di tempestività e trasparenza nella presentazione della documentazione relativa alle operazioni societarie. La previsione di un termine perentorio di 15 giorni entro il quale le società sono tenute a depositare presso la FIGC tutte le informazioni e i documenti relativi all'acquisizione di partecipazioni societarie ha lo scopo di assicurare un controllo efficace da parte della federazione, prevenendo situazioni di irregolarità che potrebbero incidere sulla lealtà delle competizioni sportive.

Il principio di tempestività, che emerge dal quarto comma, si ricollega direttamente alla necessità di garantire una vigilanza costante e continua sulle operazioni finanziarie e amministrative delle società sportive. La FIGC è l'organo deputato al controllo della corretta gestione delle società affiliate e, come tale, deve poter accedere in tempi rapidi a tutte le informazioni necessarie per valutare la regolarità delle operazioni societarie. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni rappresenta un grave inadempimento che non solo ostacola la funzione di vigilanza della FIGC, ma compromette anche l'integrità del sistema sportivo nel suo complesso. La prassi giuridica e la giurisprudenza sportiva hanno più volte ribadito che il rispetto delle scadenze amministrative rappresenta un elemento fondamentale per garantire la parità di condizioni tra le diverse società partecipanti alle competizioni. Il quadro normativo che giustifica l'imposizione di tali obblighi di tempestività si ricollega direttamente a una serie di disposizioni più ampie del diritto sportivo e del diritto societario. Innanzitutto, la normativa FIGC trae ispirazione dai principi generali previsti dal Codice Civile in materia di gestione societaria e responsabilità amministrativa. In particolare, l'articolo 2392 del Codice Civile impone agli amministratori di società l'obbligo di agire con diligenza e di garantire la corretta gestione delle operazioni societarie, includendo la trasparenza e la rendicontazione delle operazioni più rilevanti. Nel contesto sportivo, questo principio assume una valenza ancora maggiore, poiché la corretta gestione delle società sportive non solo tutela gli interessi economici degli azionisti e dei tesserati, ma anche la lealtà competitiva e il rispetto delle regole comuni.

Il quarto comma dell'articolo 20-bis impone inoltre che il mancato rispetto del termine di 15 giorni comporti l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva. L'articolo 32, uno dei pilastri del sistema sanzionatorio sportivo, prevede una serie di misure disciplinari che vanno dalle sanzioni pecuniarie fino all'esclusione dalle competizioni. La gravità delle sanzioni dipende dalla natura dell'inadempimento, e la mancata trasmissione della documentazione entro il termine stabilito viene considerata una violazione rilevante, in quanto impedisce alla FIGC di esercitare pienamente il proprio potere di controllo. La sanzione disciplinare, in questo caso, ha lo scopo non solo di punire l'inadempimento, ma anche di fungere da deterrente per evitare che altre società possano eludere i propri obblighi di trasparenza.

A supporto di questo obbligo si può citare il Decreto Legislativo n. 36/2021, che ha riformato il sistema sportivo italiano, introducendo nuove misure per garantire la trasparenza finanziaria e la responsabilità nella gestione delle società sportive. Il decreto impone standard più elevati di controllo e verifica sulle operazioni finanziarie e amministrative delle società, rafforzando l'importanza della tempestiva comunicazione delle operazioni societarie alle autorità competenti. La logica sottesa al Decreto 36/2021 è quella di garantire che il mondo dello sport professionistico, inclusi i club calcistici, adotti modelli di gestione basati su criteri di sostenibilità economica, trasparenza e corretta amministrazione.

In particolare, il Decreto 36/2021 prevede che le società sportive debbano adottare misure preventive per garantire la loro solvibilità e prevenire crisi economiche che potrebbero incidere sulla loro capacità di partecipare alle competizioni. La trasparenza e la tempestività nella presentazione della documentazione, come prescritto dall'articolo 20-bis, rispondono a questa esigenza, poiché consentono alla FIGC di monitorare in modo efficace le operazioni finanziarie e societarie delle squadre e di intervenire prontamente in caso di irregolarità.

Un esempio pratico dell'applicazione del quarto comma può essere osservato nel caso del Chievo Verona nel 2021, quando la società fu esclusa dal campionato di Serie B a causa di irregolarità amministrative e finanziarie. La mancata trasparenza nella documentazione presentata alla FIGC e il ritardo nella comunicazione delle operazioni societarie furono fattori determinanti per la sanzione. Questo caso mette in luce come la tempistica e la corretta gestione amministrativa siano elementi cruciali per mantenere la credibilità e la regolarità delle competizioni sportive.

In aggiunta, la normativa federale impone alle società di depositare presso la FIGC non solo la documentazione relativa all'acquisizione delle partecipazioni societarie, ma anche ogni altro documento che possa essere rilevante per la verifica della solidità finanziaria degli acquirenti. La mancata presentazione di questi documenti può comportare non solo sanzioni disciplinari, ma anche l'invalidazione delle operazioni stesse, come previsto dall'articolo 1418 del Codice Civile, che disciplina la nullità degli atti compiuti in violazione delle norme imperative. Questo riferimento giuridico rafforza ulteriormente l'importanza della corretta presentazione della documentazione entro i termini previsti dalla normativa sportiva.

Nel contesto europeo, anche la UEFA ha adottato norme stringenti in materia di trasparenza finanziaria attraverso il sistema del Fair Play Finanziario, che mira a garantire che le società calcistiche non spendano al di sopra delle loro possibilità e rispettino standard di gestione economica sostenibile. La FIGC, con l'articolo 20-bis delle N.O.I.F., si inserisce in questo contesto più ampio di riforme e regolamentazioni, cercando di armonizzare le proprie normative con gli standard internazionali e prevenire che il sistema calcistico italiano sia minato da operazioni finanziarie irregolari.

In conclusione, il quarto comma dell'articolo 20-bis delle N.O.I.F. rappresenta un caposaldo della regolamentazione della trasparenza e della corretta gestione amministrativa delle società calcistiche. L'obbligo di presentare la documentazione relativa alle acquisizioni societarie entro 15 giorni dall'operazione è cruciale per consentire alla FIGC di esercitare il proprio ruolo di vigilanza e prevenire che si verifichino situazioni di irregolarità o speculazione. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta sanzioni gravi, come previsto dall'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, che mira a garantire il rispetto delle norme e la leale concorrenza tra le squadre.

4. La funzione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie

La Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.) della FIGC costituisce un elemento chiave nel sistema di regolamentazione delle operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie nel calcio professionistico italiano. L'istituzione di tale commissione, disciplinata dall'articolo 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), nasce dalla necessità di rafforzare i controlli sulle operazioni societarie, garantendo che solo soggetti con comprovata affidabilità morale e solidità economica possano entrare nel capitale di società calcistiche professionistiche. La Co.A.P.S. non è solo un organo consultivo, ma rappresenta il centro nevralgico della fase di verifica, essenziale per assicurare la regolarità delle operazioni che possono influenzare profondamente il tessuto economico e sportivo delle competizioni.

Un aspetto cruciale della Co.A.P.S. è la sua composizione, che rispecchia la volontà della FIGC di garantire competenza tecnica e imparzialità nelle decisioni. La Commissione è formata da sette membri, nominati dal Presidente Federale, scelti tra esperti di diritto ed economia. La partecipazione di figure professionali con diverse competenze è una scelta consapevole, volta ad affrontare la complessità che caratterizza le operazioni di acquisizione nel mondo del calcio professionistico, soprattutto alla luce dell'aumento degli investimenti esteri. L'approccio multidisciplinare della Commissione consente un'analisi approfondita non solo degli aspetti finanziari, ma anche dei profili legali, garantendo un controllo a 360 gradi sulle operazioni sottoposte alla sua attenzione. Il ruolo degli esperti di diritto, ad esempio, è fondamentale per valutare la conformità delle operazioni alle

normative italiane ed europee, mentre gli esperti economici si concentrano sulla solidità finanziaria degli acquirenti, assicurando che l'ingresso di nuovi soggetti nel capitale delle società non metta a rischio la stabilità economica di queste ultime.

Uno degli elementi fondamentali del funzionamento della Co.A.P.S. è il rispetto delle tempistiche. Il quarto comma dell'articolo 20-bis impone che il parere della Commissione debba essere emesso entro 20 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni entro il quale la società deve depositare presso la FIGC la documentazione relativa all'acquisizione societaria. Questo termine, che può essere esteso nel caso di richieste di fideiussione, risponde all'esigenza di garantire un procedimento tempestivo ed evitare lungaggini burocratiche che potrebbero compromettere la regolarità delle operazioni. La precisione delle tempistiche riflette un'esigenza di certezza giuridica: la Commissione deve operare in modo rapido ed efficiente per consentire alla FIGC di intervenire prontamente in caso di irregolarità. Il termine di 20 giorni, che può sembrare breve, è stato scelto per garantire che le operazioni di acquisizione non restino sospese per periodi eccessivi, e che le decisioni della Federazione possano essere prese in tempo utile per evitare danni alla società o al campionato.

Inoltre, il rispetto dei termini non riguarda solo l'operato della Co.A.P.S., ma anche le società stesse. La normativa prevede, infatti, che la Commissione possa considerare solo la documentazione pervenuta entro i termini stabiliti. Ciò significa che eventuali ritardi nella presentazione dei documenti non solo comprometterebbero l'operazione di acquisizione, ma impedirebbero anche alla Commissione di esaminare la situazione in modo completo, riducendo la trasparenza e la possibilità di valutare correttamente la sussistenza dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. Questo meccanismo mira a evitare comportamenti dilatori o tentativi di aggirare i controlli attraverso la presentazione tardiva di documentazione integrativa, garantendo al contempo che tutte le operazioni siano sottoposte al medesimo livello di controllo.

Il ruolo della Commissione non si esaurisce con l'emissione del parere, poiché la Co.A.P.S. è anche incaricata di trasmettere i risultati delle sue verifiche al Presidente Federale, il quale è chiamato a prendere le decisioni definitive. Questa struttura a doppio livello di controllo — tecnico da parte della Commissione e decisionale da parte del Presidente Federale — è stata concepita per garantire un equilibrio tra competenza tecnica e responsabilità politica. Il Presidente Federale, infatti, è responsabile dell'applicazione delle norme e delle decisioni finali, ma deve agire basandosi su valutazioni tecniche solide e imparziali fornite dalla Co.A.P.S. Questo sistema di checks and balances è essenziale per garantire che le decisioni relative alle acquisizioni siano non solo giuste, ma anche percepite come tali da tutte le parti coinvolte, aumentando così la fiducia nel sistema.

Un esempio emblematico dell'importanza della Co.A.P.S. nel sistema di controllo della FIGC è rappresentato dal caso dell'acquisizione del Milan da parte di un consorzio cinese nel 2017. In quell'occasione, la Commissione fu incaricata di verificare la solidità finanziaria del gruppo di investitori cinesi e di valutare la legittimità dell'operazione. Nonostante il parere inizialmente favorevole, successive indagini portarono alla luce problematiche legate alla provenienza dei fondi e alla mancanza di trasparenza nei flussi finanziari, causando gravi difficoltà economiche al club nei mesi successivi. Questo esempio evidenzia l'importanza di un sistema di controllo rigoroso come quello previsto dall'articolo 20-bis, e mostra come la Co.A.P.S., sebbene non infallibile, giochi un ruolo cruciale nel prevenire l'ingresso di soggetti che non rispettano i requisiti di onorabilità e solidità economica nel sistema calcistico italiano.

Inoltre, la funzione della Co.A.P.S. si colloca in un contesto normativo più ampio, che comprende non solo le disposizioni della FIGC, ma anche le normative di derivazione europea, in particolare quelle relative alla trasparenza finanziaria e al Fair Play Finanziario della UEFA. Il regolamento sul Fair Play Finanziario impone che le società calcistiche non spendano più di quanto guadagnano e mantengano un equilibrio finanziario sostenibile. In questo contesto, il ruolo della Co.A.P.S. è cruciale per verificare che le acquisizioni di partecipazioni societarie non comportino rischi per la stabilità economica delle società e per garantire che gli acquirenti siano in grado di sostenere gli impegni finanziari necessari per la gestione di un club calcistico.

Il sistema di controllo delle acquisizioni, come previsto dall'articolo 20-bis, è stato ulteriormente rafforzato dal Decreto Legislativo n. 36/2021, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e trasparenza nelle operazioni finanziarie delle società sportive. Questo decreto, che si inserisce nel quadro della riforma dello sport italiano, mira a promuovere una maggiore responsabilità nella gestione delle società, introducendo standard più stringenti per garantire la sostenibilità economica delle operazioni. La Co.A.P.S., in quanto organo di controllo tecnico, svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le nuove normative siano effettivamente applicate, fornendo al Presidente Federale tutti gli elementi necessari per adottare decisioni informate e conformi ai principi della riforma.

In conclusione, la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie della FIGC non è solo un organo consultivo, ma un elemento essenziale per la protezione del sistema calcistico italiano. Attraverso un sistema di controlli rigoroso e basato su competenze tecniche multidisciplinari, la Co.A.P.S. garantisce che le operazioni di acquisizione siano condotte nel rispetto delle norme e che gli acquirenti soddisfino i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti dalla legge. Questo meccanismo, supportato da un quadro normativo che comprende il Codice Civile, le Norme FIGC e il Decreto Legislativo n. 36/2021, contribuisce a rafforzare la fiducia nel sistema sportivo, garantendo al contempo la sostenibilità e la trasparenza delle operazioni che coinvolgono le società calcistiche italiane.

5. Il Codice di Giustizia Sportiva

Il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è uno degli strumenti giuridici più importanti nel panorama sportivo italiano, volto a garantire il rispetto delle regole, la trasparenza e la correttezza nelle competizioni calcistiche. Esso costituisce la base normativa per la regolamentazione di comportamenti, diritti e obblighi di atleti, dirigenti, società e tutti i soggetti affiliati al sistema calcistico, assicurando un contesto di legalità e integrità sportiva. La complessità del Codice è tale che le sue disposizioni si estendono dalla gestione delle sanzioni disciplinari fino alla risoluzione delle controversie contrattuali e finanziarie, includendo misure preventive per garantire che la lealtà sportiva venga rispettata.

Una delle principali funzioni del Codice di Giustizia Sportiva è quella di tutelare l'integrità delle competizioni, intervenendo su comportamenti che potrebbero alterare il corretto svolgimento delle partite o compromettere il fair play. Le vicende legate allo scandalo Calciopoli del 2006 hanno rappresentato un esempio emblematico di come il Codice sia stato essenziale per salvaguardare la lealtà sportiva. In quel contesto, emerse un sistema di corruzione che coinvolgeva arbitri e dirigenti, finalizzato a manipolare i risultati delle gare. Il caso coinvolse squadre di alto livello come Juventus, Milan, Lazio e Fiorentina, con la retrocessione della Juventus in Serie B e la revoca di titoli sportivi conquistati sul campo. Le sanzioni, che compresero anche penalizzazioni in classifica e inibizioni per diversi dirigenti, furono applicate proprio grazie al Codice, il quale stabilisce le norme per punire le violazioni delle regole sportive. Questo episodio dimostrò l'efficacia del Codice nel garantire che anche le società più potenti siano soggette al rispetto delle regole.

Il Codice di Giustizia Sportiva non si limita a disciplinare le questioni legate alla lealtà sportiva, ma estende la sua influenza anche alla gestione della trasparenza finanziaria delle società calcistiche. L'articolo 32 del Codice, ad esempio, impone severe sanzioni alle società che non rispettano gli obblighi finanziari, come il deposito di bilanci corretti e trasparenti, o che falsificano le informazioni contabili. Un caso significativo in questo ambito fu quello del Palermo Calcio nel 2019, dove la società fu retrocessa d'ufficio in Serie C per gravi irregolarità finanziarie, nonostante avesse conquistato la promozione sul campo. Questo episodio evidenziò come la giustizia sportiva non si limiti a valutare solo gli aspetti tecnici del gioco, ma ponga grande attenzione alla solidità economica delle società, assicurando che i club rispettino le regole stabilite dal sistema normativo della FIGC.

Un altro esempio di applicazione del Codice di Giustizia Sportiva si verificò nel 2015 con il caso del Catania Calcio, coinvolto in un sistema di combine per alterare i risultati delle partite. Anche in questo

caso, il Codice intervenne con fermezza, comminando sanzioni pesanti ai dirigenti e alla società, che subì una retrocessione. Questo evento dimostrò ulteriormente la capacità del Codice di agire con prontezza contro comportamenti che minano la lealtà sportiva e l'integrità delle competizioni, applicando sanzioni che fossero proporzionate alla gravità delle infrazioni.

Oltre alla gestione delle violazioni legate alla lealtà sportiva e alla trasparenza finanziaria, il Codice di Giustizia Sportiva svolge un ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie tra atleti, dirigenti e società. La sua funzione si estende alla gestione dei contratti dei calciatori, dei trasferimenti e delle questioni relative al tesseramento. Un esempio concreto in questo ambito è la disputa legale tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi e la società nerazzurra, avvenuta nel 2019. La questione riguardava la rimozione della fascia di capitano e la conseguente rottura tra il giocatore e la dirigenza. Sebbene la controversia non abbia portato a sanzioni sportive, il Codice fornì le basi per una risoluzione conforme alle norme federali, garantendo che la disputa venisse gestita in un quadro regolamentare chiaro e trasparente.

Il doping rappresenta un altro ambito in cui il Codice di Giustizia Sportiva si dimostra essenziale. Le sanzioni contro gli atleti che utilizzano sostanze proibite sono severe e includono la squalifica dalle competizioni, la revoca dei titoli e la sospensione delle società che non vigilano adeguatamente sui propri tesserati. Un esempio significativo è il caso dell'atleta Alex Schwazer, marciatore squalificato per otto anni per doping. Sebbene il suo caso non fosse direttamente legato al calcio, esso dimostrò la rigidità con cui la giustizia sportiva italiana applica le norme antidoping per proteggere l'integrità delle competizioni.

Il Codice di Giustizia Sportiva si occupa anche della tutela dei giovani atleti, assicurando che i club rispettino le regole volte a garantire il benessere fisico e morale dei giovani tesserati. Le società hanno l'obbligo di fornire ai giovani atleti un ambiente sicuro e conforme agli standard federali, prevenendo ogni forma di abuso o sfruttamento. In questo contesto, il Codice si pone come strumento di controllo per evitare che i giovani talenti siano sottoposti a pressioni indebite o trattamenti inadeguati. Qualora una società violi tali norme, può essere soggetta a sanzioni disciplinari e finanziarie, fino all'esclusione dalle competizioni giovanili.

Il Codice prevede inoltre norme rigorose per quanto riguarda la gestione delle licenze sportive. La concessione delle licenze per partecipare alle competizioni nazionali e internazionali è subordinata al rispetto di criteri di trasparenza economica e gestionale. Nel caso del Milan nel 2018, la società fu penalizzata per violazioni del Financial Fair Play, rischiando l'esclusione dalle competizioni europee. Grazie al Codice, il club milanese riuscì a presentare un ricorso che portò a una riduzione delle sanzioni, ma il caso evidenziò la necessità di rispettare rigorosamente i requisiti economici imposti dalla normativa sportiva.

In definitiva, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è uno strumento complesso e articolato che assicura il rispetto delle regole e la tutela dei principi di trasparenza e correttezza nel calcio italiano. Attraverso l'applicazione di sanzioni e la gestione delle controversie, il Codice garantisce che il sistema calcistico mantenga standard elevati di integrità e che ogni infrazione venga adeguatamente punita. L'efficacia del Codice si misura non solo nelle sue capacità punitive, ma anche nel suo ruolo preventivo, promuovendo una cultura di legalità e lealtà sportiva in tutte le sue forme.

6. L'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva

L'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) riveste un ruolo centrale nell'ordinamento sportivo italiano, poiché rappresenta uno strumento cruciale per la regolamentazione delle condotte delle società calcistiche e dei loro dirigenti. Questo

articolo è inserito in un sistema complesso che ha come obiettivo principale la tutela dell'integrità delle competizioni sportive e il rispetto delle regole stabilite dalla federazione, imponendo sanzioni severe e proporzionate a chi non rispetta le disposizioni normative.

Il principio di proporzionalità che regola le sanzioni imposte dall'articolo 32 si fonda su un'esigenza condivisa in numerosi ordinamenti giuridici: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione, garantendo che non vi siano sanzioni eccessive o sproporzionate rispetto al comportamento tenuto. Nel contesto del calcio professionistico italiano, tale principio trova applicazione in una vasta gamma di situazioni, dalle irregolarità amministrative alle violazioni dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.

Uno dei punti cardine dell'articolo 32 riguarda la tempestività nella presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC. Le società sportive sono obbligate a presentare tutti i documenti relativi alle acquisizioni societarie e agli aspetti finanziari entro termini precisi. Qualora la società non adempia a tali obblighi, la normativa prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria come primo passo per incentivare la conformità. La severità di questa misura riflette la necessità di garantire che ogni operazione di acquisizione societaria venga condotta in modo trasparente, e che tutte le informazioni rilevanti siano accessibili alla Federazione entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui i ritardi nella presentazione della documentazione si prolunghino oltre il termine previsto, la sanzione pecuniaria è aumentata del 50%, sottolineando la gravità dell'inadempimento. Questo meccanismo a gradazione progressiva delle sanzioni è stato progettato per evitare che le società possano sfruttare i ritardi come strumento per aggirare i controlli federali o per posticipare indefinitamente la regolarizzazione della propria posizione. L'articolo 32, in questo contesto, assume un ruolo chiave nel garantire che ogni società partecipante al campionato agisca in conformità con le regole stabilite, promuovendo la correttezza e la trasparenza nelle operazioni societarie.

Le violazioni più gravi, come la mancanza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria, sono trattate con maggiore severità. Quando una società calcistica o un acquirente di partecipazioni societarie non rispetta tali requisiti, l'articolo 32 prevede la possibilità di imporre una penalizzazione di almeno due punti in classifica. Questa sanzione è pensata per avere un impatto diretto sulla competitività sportiva della squadra, colpendo la sua posizione in classifica e, di conseguenza, le sue prospettive di successo nel campionato. L'applicazione della penalizzazione è quindi non solo punitiva, ma anche deterrente, scoraggiando i soggetti coinvolti dal tentare di aggirare le norme che regolano l'integrità delle società sportive.

La penalizzazione in classifica ha mostrato la sua efficacia in numerosi casi, come nel caso del Parma Calcio, in cui le difficoltà finanziarie della società e la mancanza di solidità economica portarono a una pesante penalizzazione, che influenzò negativamente la performance del club nel campionato. Questo tipo di sanzione ha lo scopo di incentivare le società a mantenere elevati standard finanziari e di evitare che situazioni di crisi possano sfociare in un collasso economico che metta a rischio la regolarità del campionato e l'integrità del sistema calcistico nel suo complesso.

Un altro elemento di particolare rilevanza trattato dall'articolo 32 è la sanzione per la dichiarazione mendace o incompleta riguardante i requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria. Se una società o un suo rappresentante presenta informazioni false o fuorvianti alla FIGC, il soggetto coinvolto può essere inibito per almeno un anno, un provvedimento che lo esclude dalla possibilità di ricoprire cariche dirigenziali all'interno delle società calcistiche affiliate alla FIGC. Parallelamente, la società interessata dalla dichiarazione mendace può subire una penalizzazione di almeno tre punti in classifica, un'ulteriore misura volta a punire in modo severo la mancanza di trasparenza e correttezza nelle operazioni societarie. L'inibizione personale combinata alla penalizzazione in classifica rappresenta uno degli strumenti più severi a disposizione della FIGC per garantire il rispetto delle norme.

Il caso del Foggia Calcio è un esempio significativo dell'applicazione di tali sanzioni. Nel 2018, la società fu penalizzata con una sottrazione di punti in classifica a causa di irregolarità finanziarie e gestionali, nonché della presentazione di documentazione incompleta. La pesante penalizzazione

ebbe un impatto devastante sulla competitività della squadra, dimostrando come le norme federali siano applicate con rigore nei confronti di chi tenta di aggirarle.

Nel caso in cui una decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva accerti la mancanza dei requisiti necessari per l'acquisizione di partecipazioni societarie, l'articolo 32 impone che la partecipazione societaria venga trasferita entro 30 giorni a soggetti che rispettino i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. Questo termine perentorio è stato concepito per evitare che una situazione irregolare si protragga nel tempo, creando incertezza e danneggiando la reputazione del club e dell'intero campionato. La mancata esecuzione di tale trasferimento entro i 30 giorni stabiliti comporta una penalizzazione automatica di almeno tre punti in classifica, che può ulteriormente aggravarsi se il ritardo nel trasferimento si prolunga oltre i 60 giorni, con una nuova penalizzazione di tre punti per ogni ulteriore periodo di inadempienza.

Questo meccanismo sanzionatorio ha trovato applicazione pratica in diversi casi concreti, in cui la mancata regolarizzazione della posizione societaria ha comportato l'esclusione di club dalle competizioni. Il caso della Reggina Calcio, esclusa dal campionato di Serie B nel 2015 a causa di gravi irregolarità finanziarie e del mancato rispetto delle disposizioni relative alle acquisizioni societarie, è emblematico di come l'articolo 32 venga utilizzato per garantire che i club calcistici operino secondo standard elevati di trasparenza e responsabilità economica.

Un altro aspetto significativo dell'articolo 32 riguarda la cumulabilità delle sanzioni. In presenza di più violazioni, la norma prevede che le sanzioni possano essere cumulate, garantendo che ogni inadempienza venga adeguatamente punita. Questo meccanismo evita che le società possano eludere le loro responsabilità adottando una conformità parziale o tardiva rispetto agli obblighi imposti dalla FIGC. La cumulabilità delle sanzioni rappresenta uno strumento efficace per mantenere alto il livello di conformità delle società calcistiche, assicurando che ogni violazione, indipendentemente dalla sua natura, comporti una sanzione adeguata.

In conclusione, l'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è una norma essenziale per la tutela dell'integrità del calcio italiano. Attraverso un sistema sanzionatorio rigoroso e proporzionato, l'articolo mira a garantire che le società calcistiche e i loro dirigenti agiscano in conformità alle norme stabilite, promuovendo la trasparenza, la correttezza e la responsabilità all'interno del sistema sportivo.

4. Il titolo sportivo: analisi dell'articolo 52 delle N.O.I.F.

Il concetto di titolo sportivo riveste un ruolo centrale nell'ordinamento sportivo italiano, in particolare nel settore calcistico, dove assume una rilevanza non solo tecnica e sportiva, ma anche giuridica, economica e culturale. Il titolo sportivo rappresenta il riconoscimento formale, da parte di una federazione sportiva, come la FIGC, che permette a una società sportiva di partecipare a una competizione ufficiale. Tuttavia, il titolo non si esaurisce in un semplice atto di concessione basato sul merito sportivo. Esso comporta una serie di requisiti complessi, che spaziano dagli aspetti tecnici e infrastrutturali fino a quelli economici e organizzativi, stabiliti dalle normative federali.

L'attribuzione del titolo sportivo si configura quindi come il frutto di una valutazione articolata da parte della federazione, volta a verificare che la società sportiva non solo abbia le capacità tecniche per competere, ma anche che rispetti criteri di sostenibilità economica e gestionale. Tale processo di verifica è cruciale per garantire l'equità e la qualità delle competizioni, assicurando che solo le società che soddisfano pienamente i requisiti possano accedere ai campionati professionistici.

Uno dei punti chiave nell'analisi giuridica del titolo sportivo è rappresentato dal principio, sancito dal comma 2 dell'articolo 52 delle N.O.I.F., secondo cui il titolo sportivo non può essere oggetto di valutazione economica. Questo principio risponde all'esigenza di preservare l'integrità delle competizioni sportive, evitando che il titolo possa diventare oggetto di speculazioni finanziarie o di trattative commerciali che nulla hanno a che fare con il merito sportivo acquisito sul campo. La natura del titolo sportivo, infatti, è strettamente legata alle qualità tecniche, organizzative e gestionali di una società, e non può essere trasformata in un bene commerciabile.

Se il titolo sportivo fosse trasferibile liberamente, come un qualsiasi bene patrimoniale, si creerebbe un sistema nel quale il merito sportivo verrebbe messo in secondo piano rispetto alle capacità finanziarie delle società. Ad esempio, società con grandi risorse economiche, ma senza i requisiti sportivi, potrebbero acquistare il diritto di partecipare ai campionati più prestigiosi, distorcendo la competizione. Un esempio paradigmatico di come questo principio sia stato applicato è rappresentato dal fallimento del Parma Calcio nel 2015. In quell'occasione, nonostante la società fosse fallita, il titolo sportivo non venne semplicemente ceduto a un'altra entità economica. Il Parma venne rifondato e ripartì dalle serie inferiori, basando la sua risalita sulle regole del merito sportivo. Ciò garantì che il titolo non diventasse un bene acquistabile, ma rimanesse strettamente legato alla prestazione sportiva e alla capacità della nuova società di adempiere agli obblighi economici e gestionali richiesti.

Il divieto di cessione del titolo sportivo protegge non solo l'integrità del sistema calcistico, ma anche il valore culturale delle squadre. In Italia, i club calcistici non sono semplicemente entità economiche, ma rappresentano il cuore pulsante delle comunità locali. Le squadre sono simboli di appartenenza, storia e tradizione. Se il titolo sportivo potesse essere comprato e venduto, questo legame verrebbe spezzato, con gravi conseguenze sul rapporto tra il club e i suoi tifosi. Ad esempio, il caso del Palermo Calcio, che nel 2019 venne escluso dalla Serie B per irregolarità finanziarie, dimostra l'importanza di preservare il legame territoriale e comunitario. Nonostante l'esclusione, il nuovo club, il Palermo S.S.D., ha mantenuto la sua identità locale e ha continuato a competere grazie a un processo che ha rispettato le regole del merito sportivo, garantendo la continuità della tradizione calcistica nella città.

Il comma 3 dell'articolo 52 prevede un quadro normativo dettagliato per il trasferimento del titolo sportivo nel caso in cui una società perda l'affiliazione alla federazione, ad esempio per gravi problemi economici o gestionali. In questo contesto, la normativa impone che la nuova società mantenga la propria sede nello stesso comune della società uscente, preservando in questo modo il legame territoriale e culturale con la comunità locale. Questo aspetto assume un'importanza particolare nel contesto calcistico italiano, dove il legame tra una squadra e la sua città di origine è fortissimo e radicato nella storia. Le squadre calcistiche italiane non sono soltanto club sportivi, ma incarnano l'identità delle città che rappresentano. Il vincolo territoriale previsto dalla normativa serve a garantire che questo legame non venga spezzato, preservando la tradizione sportiva locale.

Un esempio significativo di applicazione di questo principio è il fallimento del Bari Calcio nel 2018. Dopo l'esclusione dal campionato di Serie B, una nuova società, la SSC Bari, è stata creata per proseguire l'attività sportiva, mantenendo la sede nella città di Bari e salvaguardando così il legame storico tra il club e la città. La nuova società è stata in grado di assumere il titolo sportivo, ma solo dopo aver dimostrato di rispettare i requisiti economici e gestionali previsti dalla normativa federale. L'attribuzione del titolo sportivo alla nuova società non è, però, automatica. Essa è subordinata al controllo rigoroso della COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), che verifica che la nuova entità rispetti i requisiti di solidità finanziaria e di gestione amministrativa necessari per partecipare alle competizioni professionistiche. Il ruolo della COVISOC è fondamentale per evitare che nuove società, create magari per aggirare precedenti problemi finanziari, possano entrare nei campionati senza avere le risorse economiche adeguate. Il caso del Venezia Calcio, escluso dal campionato di Serie B nel 2009 e poi rifondato come Venezia F.C., rappresenta un altro esempio importante: la nuova società è stata ammessa ai campionati solo dopo aver dimostrato di avere una solida base economica.

Un altro requisito cruciale previsto dalla normativa è l'assunzione dei debiti sportivi della società precedente. La nuova società deve farsi carico delle obbligazioni economiche del club uscente, garantendo il pagamento dei debiti contratti verso giocatori, fornitori, enti previdenziali e fiscali. Questo meccanismo assicura che i creditori della vecchia società vengano tutelati e che la nuova entità non possa semplicemente "ripulirsi" dalle passività attraverso la creazione di una nuova struttura giuridica. Il trasferimento del titolo sportivo, quindi, non può essere visto come una via d'uscita dai problemi economici pregressi, ma richiede un'assunzione di responsabilità da parte della nuova società. Ad esempio, nel caso del fallimento del Cesena Calcio, la nuova società costituita ha dovuto affrontare l'assunzione dei debiti sportivi per poter essere ammessa al campionato.

Un altro aspetto importante della disciplina dei titoli sportivi riguarda le operazioni straordinarie, come fusioni e scissioni societarie, che possono coinvolgere due o più società sportive. In questi casi, la normativa stabilisce che il titolo sportivo venga attribuito alla nuova entità risultante dalla fusione o alla società incorporante, sulla base del titolo superiore tra quelli detenuti dalle società originarie. Questo meccanismo ha l'obiettivo di preservare il livello sportivo più elevato raggiunto dalle società coinvolte nell'operazione.

Un esempio concreto di fusione che può essere citato riguarda alcune società minori italiane, soprattutto nel contesto dilettantistico, che decidono di unire le proprie forze per rafforzare la propria competitività e accedere a campionati di livello superiore. In queste situazioni, il titolo sportivo della società con il livello più alto viene trasferito alla nuova entità, permettendo così a quest'ultima di partecipare alle competizioni mantenendo il prestigio sportivo acquisito. La normativa garantisce che, anche in caso di scissione societaria o conferimento dell'azienda sportiva, il titolo sportivo della società originaria venga trasferito a quella che prosegue l'attività sportiva, assicurando continuità e coerenza nel panorama sportivo.

Il comma 10 dell'articolo 52 affronta una questione di particolare rilevanza, ovvero la possibilità che una società non venga ammessa ai campionati professionistici di Serie A, Serie B o Serie C a causa di irregolarità amministrative o economiche. In questi casi, il comma 10 dell'articolo 52 prevede una soluzione che consente di preservare il patrimonio sportivo e culturale della comunità locale. Infatti, la normativa permette l'ammissione di una nuova società al campionato dilettantistico della Lega Nazionale Dilettanti (LND), previa verifica del rispetto di specifici requisiti. Questo meccanismo mira a tutelare non solo l'integrità sportiva, ma anche il legame tra la squadra e la comunità di appartenenza, evitando che la mancata ammissione al campionato professionistico si traduca nella scomparsa della squadra.

Un esempio concreto di applicazione di questa normativa si è avuto con il fallimento del Venezia Calcio nel 2009. A seguito della non ammissione del club alla Serie B per problemi finanziari, una nuova società, il Venezia F.C., fu costituita e ripartì dal campionato dilettantistico. Ciò ha permesso di preservare la tradizione calcistica veneziana, garantendo al tempo stesso che la nuova società rispettasse i requisiti economici e organizzativi necessari per poter competere a livello dilettantistico.

L'ammissione ai campionati dilettantistici è subordinata al rispetto di una serie di condizioni stringenti. In primo luogo, la nuova società deve dimostrare di avere una solida base finanziaria e organizzativa, adeguata a sostenere i costi e gli impegni relativi alla partecipazione al campionato. Questo include la capacità di far fronte a spese operative, investimenti infrastrutturali e gli stipendi dei giocatori e dello staff tecnico. Inoltre, è richiesto che i dirigenti della nuova società abbiano un passato gestionale privo di controversie, in linea con il principio che vieta a persone coinvolte in precedenti fallimenti societari di assumere ruoli di responsabilità in nuove entità calcistiche. Tale requisito è fondamentale per evitare che figure compromesse possano perpetuare pratiche gestionali scorrette all'interno del sistema calcistico.

Un altro caso rilevante di ammissione al campionato dilettantistico, dopo la non ammissione a un campionato professionistico, è quello del Bari Calcio. Escluso dalla Serie B nel 2018 a causa di problemi economici, il club fu rifondato come SSC Bari e ripartì dal campionato di Serie D. Questa ammissione al livello dilettantistico ha permesso di mantenere viva la tradizione calcistica della città e di offrire alla nuova società l'opportunità di risalire le gerarchie del calcio italiano nel rispetto delle regole del merito sportivo.

Inoltre, la normativa prevede che, per essere ammessa ai campionati dilettantistici, la nuova società debba versare un contributo economico alla FIGC. Tale contributo, che può essere incrementato a discrezione del Presidente Federale in accordo con i vicepresidenti della FIGC, rappresenta una garanzia ulteriore della solidità economica della società. Il versamento di questo contributo serve a coprire parte delle spese organizzative e a dimostrare l'impegno della nuova società nel rispettare gli obblighi finanziari e amministrativi connessi alla partecipazione al campionato.

La normativa in questione, quindi, ha il duplice obiettivo di tutelare il sistema calcistico italiano da situazioni di instabilità economica e di garantire la continuità del calcio a livello locale, mantenendo intatta l'identità sportiva e culturale delle comunità di appartenenza. Questo è particolarmente importante nel calcio italiano, dove i club rappresentano non solo le squadre sportive, ma anche le città e le regioni che le sostengono, e sono profondamente legati alla storia e alle tradizioni locali.

Oltre agli aspetti strettamente legati alla gestione economica e organizzativa, il titolo sportivo ha una rilevanza giuridica fondamentale. Esso non è configurabile come un bene patrimoniale nel senso tradizionale del termine, poiché non può essere oggetto di compravendita o di trasferimento separato dalla società sportiva. La normativa italiana, infatti, riconosce al titolo sportivo una natura particolare, diversa da quella dei comuni beni patrimoniali. Questo lo rende un diritto personale che non può essere alienato, ma che è strettamente legato all'affiliazione della società alla federazione e al rispetto delle regole federali.

Dal punto di vista giuridico, il titolo sportivo rappresenta un attributo inalienabile della società sportiva che lo ha ottenuto attraverso il merito sportivo e il rispetto dei requisiti stabiliti dalle federazioni. Questo principio mira a garantire che la partecipazione ai campionati sia determinata esclusivamente da criteri di natura sportiva, evitando che la capacità economica o gli interessi commerciali prevalgano. Ad esempio, nel caso del Napoli Calcio, che negli anni 2000 attraversò un periodo di crisi economica, la normativa sulla non cedibilità del titolo sportivo impedì che il club potesse semplicemente vendere il proprio titolo per far fronte ai debiti accumulati. La società dovette ripartire dalle serie inferiori, con una nuova gestione e nuovi obiettivi, ma sempre nel rispetto del principio che il titolo sportivo non può essere oggetto di speculazioni finanziarie.

Il titolo sportivo è quindi un diritto complesso, che incorpora sia il riconoscimento formale della federazione sia una serie di obblighi e responsabilità legati alla gestione finanziaria e amministrativa della società. Le normative italiane sono state concepite per garantire che solo le società che rispettano tali requisiti possano partecipare ai campionati, prevenendo così situazioni di instabilità economica e garantendo l'integrità delle competizioni.

In conclusione, il titolo sportivo è un istituto giuridico che assume un ruolo centrale nel sistema sportivo italiano. La sua gestione e il suo trasferimento sono regolati da una serie di norme che mirano a garantire la trasparenza, l'equità e la sostenibilità del sistema calcistico. Il titolo sportivo non rappresenta solo il diritto di partecipare a una competizione, ma un insieme complesso di doveri e

responsabilità, che comprendono il rispetto di standard economici, finanziari e gestionali, oltre che il legame con la comunità locale e il rispetto delle tradizioni sportive.

La normativa italiana ha elaborato un sistema rigoroso per la gestione del titolo sportivo, che si fonda sui principi di meritocrazia sportiva e responsabilità economica. Attraverso il divieto di cedibilità del titolo e il controllo delle operazioni straordinarie, come fusioni e scissioni, si mira a preservare l'integrità del sistema calcistico, impedendo che fattori economici possano prevalere sul merito sportivo. Inoltre, la protezione del legame territoriale e la tutela delle tradizioni locali rappresentano un elemento cruciale per garantire che il calcio rimanga un fenomeno profondamente radicato nelle comunità italiane.

5. Il ruolo e la funzione della Co.vi.so.C.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) rappresenta un organo centrale nel panorama della regolamentazione economico-finanziaria delle società calcistiche italiane. La sua funzione e il suo ruolo sono stati istituzionalizzati dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, e successivamente delineati nel dettaglio dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). La sua creazione risponde all'esigenza di garantire la trasparenza e la sostenibilità economica delle società sportive, in particolare nel mondo del calcio, dove gli interessi finanziari e patrimoniali hanno acquisito, nel corso degli anni, una dimensione sempre più rilevante. Il quadro normativo italiano, a partire dalla legge del 1981, ha delegato al CONI la competenza sui controlli finanziari delle società sportive, permettendo a quest'ultimo di affidare tale funzione alle singole federazioni. Per quanto concerne il calcio professionistico, la FIGC ha attribuito questa responsabilità alla Co.Vi.So.C., che opera in modo indipendente e imparziale, con il compito di garantire che le società calcistiche rispettino i parametri economici e finanziari necessari per la partecipazione ai campionati.

L'articolo 12 della Legge n. 91/1981 stabilisce i principi fondamentali sui quali si basa il controllo economico-finanziario delle società sportive. Esso prevede che le società professionistiche, incluse quelle calcistiche, siano sottoposte a controlli da parte delle federazioni sportive per verificare l'equilibrio finanziario e patrimoniale, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati. Il CONI, a sua volta, ha delegato tale compito alla FIGC, la quale ha creato la Co.Vi.So.C. come organo specializzato nella vigilanza sulle società calcistiche professionistiche. La creazione di questo organismo risponde alla necessità di avere un soggetto terzo, dotato di adeguata professionalità e indipendenza, incaricato di esaminare la situazione economico-finanziaria delle società e di proporre eventuali interventi correttivi.

La funzione della Co.Vi.So.C. non si limita al controllo formale della documentazione contabile presentata dalle società, ma si estende all'analisi approfondita dei bilanci e delle operazioni finanziarie delle società stesse. Essa ha il potere di richiedere alle società la presentazione di qualsiasi documento ritenuto necessario per valutare l'equilibrio economico-finanziario, inclusi bilanci, documenti contabili, piani industriali e ogni altro elemento rilevante per comprendere lo stato di salute della società. Questo potere è sancito dagli articoli 77-90 delle NOIF, che regolano in modo dettagliato le modalità di controllo della Co.Vi.So.C. L'organismo può anche effettuare ispezioni presso le sedi delle società e convocare i dirigenti per chiarimenti sulle operazioni finanziarie e sui

bilanci presentati. In caso di irregolarità o di violazioni delle norme federali, la Co.Vi.So.C. può proporre sanzioni disciplinari o attivare indagini più approfondite, al fine di garantire che le società rispettino i parametri imposti dalla FIGC.

Un aspetto cruciale del ruolo della Co.Vi.So.C. riguarda la sua funzione consultiva nei confronti del Presidente Federale della FIGC. La Commissione, infatti, non si limita a controllare le società e a proporre sanzioni, ma ha anche il compito di formulare pareri e proposte su questioni economico-finanziarie di particolare rilevanza per la gestione delle società calcistiche. In particolare, la Co.Vi.So.C. può suggerire interventi normativi o proposte di modifica ai regolamenti federali, al fine di migliorare la trasparenza e la sostenibilità del sistema calcistico italiano. Questo ruolo consultivo si concretizza soprattutto nelle fasi in cui si rendono necessari interventi straordinari per garantire la continuità delle competizioni, come nel caso di società in crisi economica o in fase di ristrutturazione finanziaria. L'attività della Co.Vi.So.C. si inserisce, dunque, in un quadro normativo più ampio, volto a tutelare il calcio italiano da fenomeni di instabilità economica e da gestioni finanziarie poco trasparenti.

L'importanza della Co.Vi.So.C. è emersa chiaramente in diversi casi di crisi societarie che hanno coinvolto club storici del calcio italiano. Il caso del Parma Calcio nel 2015, ad esempio, ha rappresentato uno dei momenti più critici per il sistema calcistico italiano, evidenziando le gravi lacune nella gestione economico-finanziaria delle società. La Co.Vi.So.C., in quel contesto, ha svolto un ruolo decisivo nel monitorare la situazione finanziaria del club e nel segnalare le irregolarità al Consiglio Federale, che ha poi decretato il fallimento della società. Allo stesso modo, nel caso del Palermo Calcio nel 2019, la Co.Vi.So.C. ha avuto un ruolo determinante nel rilevare le gravi irregolarità finanziarie che hanno portato alla retrocessione del club in Serie D. In entrambe le situazioni, l'intervento della Co.Vi.So.C. ha permesso di preservare l'integrità del campionato, evitando che società con bilanci compromessi potessero partecipare alle competizioni, danneggiando così la credibilità del sistema.

Oltre a questi casi eclatanti, la Co.Vi.So.C. svolge una costante attività di monitoraggio sulle società calcistiche, richiedendo periodicamente la presentazione di bilanci e documenti contabili. Questo controllo periodico è finalizzato a verificare che le società siano in grado di rispettare i propri impegni finanziari, sia nei confronti dei tesserati, sia nei confronti dei fornitori e degli altri creditori. Le società che non rispettano i parametri economico-finanziari stabiliti dalla FIGC rischiano di essere escluse dai campionati o di subire sanzioni pecuniarie o sportive, come la penalizzazione in classifica. Il caso del Modena Calcio nel 2017, escluso dal campionato di Serie C per gravi inadempienze finanziarie, rappresenta un altro esempio concreto dell'importanza del lavoro svolto dalla Co.Vi.So.C.

La funzione della Co.Vi.So.C., tuttavia, non si esaurisce nel controllo e nella vigilanza. Essa ha anche un ruolo proattivo nella definizione delle politiche federali in materia economico-finanziaria. Ad esempio, la Commissione ha il compito di proporre al Consiglio Federale eventuali modifiche ai regolamenti federali riguardanti la gestione economica delle società, al fine di migliorare la trasparenza e la sostenibilità del sistema. La Co.Vi.So.C. può anche proporre l'introduzione di nuovi criteri di controllo o di parametri economici più stringenti, in modo da garantire che solo le società in grado di sostenere i propri impegni finanziari possano partecipare ai campionati.

Un altro aspetto rilevante dell'attività della Co.Vi.So.C. riguarda la sua funzione di denuncia al Tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione delle società. Ai sensi dell'articolo 81 delle NOIF, la Co.Vi.So.C. può denunciare al Tribunale le società che presentano gravi irregolarità nei bilanci o nella gestione economica, in modo da avviare le procedure necessarie per la tutela dei creditori e degli altri soggetti coinvolti. Questo potere di denuncia rappresenta uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle società calcistiche, evitando che comportamenti illeciti o poco trasparenti possano compromettere la stabilità del sistema.

In conclusione, la Co.Vi.So.C. rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire la trasparenza e la sostenibilità del calcio professionistico italiano. Attraverso il controllo rigoroso dei bilanci, la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle società e l'attivazione di procedimenti disciplinari in caso di irregolarità, la Co.Vi.So.C. svolge una funzione essenziale per garantire che il

calcio italiano mantenga elevati standard di integrità e trasparenza. Il suo ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Presidente Federale e del Consiglio Federale le consente, inoltre, di influenzare le politiche federali in materia economico-finanziaria, contribuendo a creare un sistema calcistico più sostenibile e responsabile.

6. La comparazione con ulteriori sistemi giuridici europei

1. Article 21 FA handbook: owner's and director's test

L'articolo 21 del Football Association Handbook, noto anche come Owners' and Directors' Test (ODT), è una delle norme più rilevanti all'interno dell'ordinamento sportivo inglese. Esso regola le condizioni di idoneità e integrità dei dirigenti e proprietari delle società calcistiche, garantendo che chiunque ricopra posizioni di controllo e gestione all'interno di un club soddisfi una serie di requisiti etici e giuridici. L'ODT ha un ruolo centrale nella protezione dell'integrità delle competizioni calcistiche inglesi, limitando l'accesso alle posizioni dirigenziali a individui che possano rappresentare un rischio per la reputazione e la gestione delle società sportive.

L'ODT stabilisce che un dirigente non possa ricoprire o continuare a mantenere il proprio ruolo se è soggetto a determinate condizioni di inidoneità. Tra queste rientrano condanne penali, eventi di insolvenza personale, bancarotta o squalifiche derivanti da precedenti violazioni sportive o comportamenti giudicati incompatibili con i principi di integrità richiesti nel mondo sportivo. Questa serie di condizioni mira a prevenire che individui con un passato problematico o compromesso dal punto di vista finanziario o morale possano influenzare negativamente le dinamiche del club o del campionato in generale.

La norma, inoltre, introduce l'obbligo di cessazione immediata delle funzioni per i dirigenti che diventino soggetti a condizioni di squalifica. Questo meccanismo preventivo è cruciale per mantenere la trasparenza e la buona governance all'interno delle società sportive. Un dirigente che diventi inidoneo a seguito di un evento legale deve prontamente dimettersi e il club è obbligato a comunicare la situazione alla Football Association entro tre giorni, pena ulteriori sanzioni. Questa prontezza nella segnalazione garantisce che non si prolunghi la permanenza di individui non idonei in ruoli dirigenziali, preservando la reputazione e la gestione del club.

L'ODT impone anche un rigoroso controllo preventivo sui nuovi dirigenti, attraverso un sistema di verifica e segnalazione che deve essere completato prima che un candidato possa assumere un incarico. Ogni club deve fornire alla Football Association una dichiarazione formale entro 14 giorni dalla nomina di un nuovo dirigente, che attesti l'assenza di condizioni di inidoneità. Solo una volta ricevuta conferma dall'Associazione, il dirigente può assumere ufficialmente il proprio ruolo. Questo sistema di controllo preventivo è fondamentale per evitare che individui non idonei possano accedere a posizioni di potere senza una previa valutazione da parte delle autorità competenti.

Un elemento chiave della regolamentazione riguarda la trasparenza nella gestione delle decisioni prese dall'FA. In caso di violazioni dell'ODT, l'Associazione ha il potere di pubblicare gli esiti delle sue indagini, comprese le decisioni di squalifica o inidoneità dei dirigenti, attraverso canali ufficiali come stampa e siti web. Questo aspetto della normativa rafforza il principio di accountability,

garantendo che le decisioni siano trasparenti e accessibili al pubblico e agli stakeholder del calcio inglese.

L'ODT prevede anche misure particolarmente severe per garantire il rispetto delle sue disposizioni. Nel caso in cui un club non provveda a rimuovere un dirigente inidoneo entro il termine stabilito dall'FA, l'Associazione può intervenire direttamente per rimuovere il dirigente e prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del club. Questo sistema di controllo diretto rafforza il potere dell'FA di assicurare il rispetto delle norme e di prevenire qualsiasi tentativo di elusione da parte dei club.

Un esempio concreto dell'applicazione dell'ODT può essere osservato nel caso di Massimo Cellino, ex proprietario del Leeds United, che fu dichiarato inidoneo a ricoprire un ruolo dirigenziale a causa di una condanna per evasione fiscale in Italia. La Football Association impose la sua rimozione dalle cariche dirigenziali in base alle disposizioni dell'ODT, sottolineando l'importanza di garantire che solo individui con un alto livello di integrità possano ricoprire ruoli di potere all'interno dei club inglesi.

Confrontando il sistema inglese con quello italiano, si nota che entrambi gli ordinamenti mirano a preservare l'integrità sportiva e la buona governance delle società calcistiche, ma con approcci leggermente diversi. In Italia, la FIGC impone requisiti di onorabilità attraverso le Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), che prevedono che i dirigenti debbano possedere requisiti di idoneità morale, simili a quelli richiesti dall'ODT. Tuttavia, il sistema inglese appare più rigoroso in termini di controllo preventivo e pubblicazione delle decisioni, con un sistema di verifica più rapido e trasparente.

In sintesi, l'articolo 21 del Football Association Handbook rappresenta una pietra angolare nella regolamentazione del calcio inglese, garantendo che la gestione dei club rimanga nelle mani di individui idonei e di integrità comprovata. Grazie a un sistema rigoroso di controlli preventivi, comunicazione obbligatoria e sanzioni severe, l'ODT contribuisce a preservare l'integrità e la reputazione del calcio inglese, ponendosi come modello di riferimento per altri sistemi sportivi, incluso quello italiano. Un esempio significativo riguarda Massimo Cellino, ex proprietario del Leeds United, dichiarato inidoneo per una condanna per evasione fiscale. La Football Association, sulla base dell'ODT, ha rimosso Cellino dal suo incarico, dimostrando l'efficacia del test nel garantire che dirigenti con condanne penali o problemi finanziari non influenzino negativamente la gestione delle società.

Un altro caso è stato quello di Thaksin Shinawatra, ex primo ministro thailandese, che ha acquisito il Manchester City nel 2007. La Football Association ha esaminato attentamente la sua posizione, soprattutto a seguito delle accuse di corruzione e violazioni dei diritti umani in Thailandia, che alla fine lo portarono a vendere il club.

Un caso più recente ha riguardato la vicenda del Newcastle United, in cui l'acquisizione da parte di un fondo saudita è stata sottoposta a rigorosi controlli per garantire che i nuovi proprietari rispettassero i requisiti di integrità previsti dall'ODT. Anche se alla fine l'acquisizione è andata avanti, il processo ha dimostrato come la norma possa essere applicata anche per situazioni che riguardano l'idoneità dei nuovi proprietari stranieri.

Un'altra applicazione è avvenuta con il Birmingham City e i suoi ex dirigenti, coinvolti in indagini finanziarie. L'ODT è stato utilizzato per monitorare la conformità dei proprietari alle regole di integrità finanziaria e gestionale, dimostrando come questa norma possa prevenire l'accesso a cariche dirigenziali a figure problematiche.

2. **Reglement generaux FFF**

Gli articoli 27, 27-bis e 39 dei *Règlements Généraux* della Fédération Française de Football (FFF) rappresentano un corpus normativo essenziale che regola vari aspetti della gestione e dell'organizzazione del calcio professionistico in Francia. Queste disposizioni, inserite nel contesto più ampio dell'ordinamento sportivo francese, disciplinano aspetti cruciali come l'iscrizione delle squadre alle competizioni, le deroghe in situazioni straordinarie e le procedure disciplinari.

L'articolo 27 è dedicato all'iscrizione delle squadre ai campionati e rappresenta una pietra angolare del sistema normativo della FFF. Per garantire la regolarità delle competizioni, le squadre devono soddisfare una serie di requisiti di natura economica, amministrativa e sportiva. L'obiettivo principale dell'articolo 27 è evitare che club finanziariamente instabili possano iscriversi ai campionati, esponendo il sistema calcistico a potenziali crisi. I club devono fornire una serie di documenti finanziari, tra cui i bilanci certificati, che dimostrino la loro capacità di sostenere l'intera stagione sportiva. Questo meccanismo è stato introdotto per prevenire il ripetersi di casi di fallimento durante la stagione, come avvenuto in passato con club come lo SC Bastia nel 2017, escluso dalla Ligue 2 per inadempienze economiche. Tale misura evidenzia l'importanza della trasparenza e della solidità finanziaria, criteri che sono fondamentali per preservare l'equilibrio competitivo e la sostenibilità economica del campionato.

Dal punto di vista amministrativo, l'articolo 27 richiede che le società siano regolarmente iscritte presso la FFF e che rispettino tutte le disposizioni federali, tra cui quelle relative al tesseramento dei giocatori e alla conformità agli obblighi assicurativi. Questa serie di requisiti è indispensabile per garantire che i club operino in conformità con le norme federali e che i loro giocatori siano adeguatamente tutelati, sia sotto il profilo contrattuale che sanitario. Le normative relative al tesseramento, ad esempio, mirano a prevenire l'impiego di giocatori non idonei o non registrati, proteggendo l'integrità delle competizioni e tutelando i diritti degli atleti.

L'articolo 27, inoltre, pone particolare attenzione alla conformità delle squadre alle norme sportive, richiedendo che i club dimostrino di possedere le strutture e le risorse necessarie per competere ad alto livello. Questa disposizione ha l'obiettivo di mantenere l'equità sportiva, assicurando che le squadre siano adeguatamente preparate sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. La mancanza di conformità a tali requisiti può comportare l'esclusione dal campionato, come avvenuto nel caso del Grenoble Foot 38, escluso dalla Ligue 2 nel 2011 per non aver soddisfatto i requisiti finanziari stabiliti dall'articolo 27.

L'articolo 27-bis è stato introdotto come risposta alle necessità di maggiore flessibilità all'interno del sistema normativo della FFF, soprattutto in periodi di crisi o emergenze. Esso consente alla Federazione di adottare deroghe temporanee ai requisiti previsti dall'articolo 27, in circostanze eccezionali come crisi economiche o situazioni sanitarie straordinarie. L'applicazione di questo articolo è stata particolarmente rilevante durante la pandemia di COVID-19, quando molti club francesi si sono trovati in difficoltà finanziarie a causa della sospensione delle competizioni e della drastica riduzione delle entrate. In quel contesto, la FFF ha adottato misure temporanee per permettere ai club di continuare a partecipare ai campionati nonostante le difficoltà economiche, dimostrando la necessità di un sistema normativo elastico in grado di rispondere rapidamente alle esigenze del

contesto calcistico. Grazie all'articolo 27-bis, club che altrimenti sarebbero stati esclusi dai campionati a causa delle difficoltà economiche generate dalla pandemia, hanno potuto beneficiare di deroghe ai requisiti economici, garantendo così la continuità delle competizioni.

L'articolo 39, invece, riguarda le procedure disciplinari e sanzionatorie che regolano la condotta delle società, dei dirigenti e dei giocatori all'interno delle competizioni calcistiche organizzate dalla FFF. Questo articolo definisce un sistema disciplinare articolato, volto a garantire che le infrazioni alle regole vengano gestite in maniera equa e trasparente. Le commissioni disciplinari della FFF, a cui è affidata la responsabilità di giudicare le infrazioni, sono tenute a rispettare procedure che garantiscono il diritto di difesa e l'equità del processo. Tra le infrazioni disciplinari trattate dall'articolo 39 rientrano comportamenti antisportivi, violazioni del regolamento sportivo, episodi di match fixing e casi di doping. Le sanzioni variano a seconda della gravità dell'infrazione e possono includere ammende pecuniarie, squalifiche temporanee o definitive, e nei casi più gravi, l'esclusione dalle competizioni.

Un esempio concreto dell'applicazione dell'articolo 39 si è verificato nel 2014, quando il Nîmes Olympique fu coinvolto in uno scandalo di match fixing che portò a un'indagine disciplinare approfondita. In quel caso, la commissione disciplinare della FFF applicò sanzioni severe ai dirigenti e ai giocatori coinvolti, che includevano squalifiche a lungo termine e multe significative. Questo esempio evidenzia l'importanza dell'articolo 39 nel garantire la trasparenza e l'integrità del calcio francese, prevenendo e punendo i comportamenti scorretti che potrebbero compromettere la lealtà delle competizioni.

Dal punto di vista procedurale, l'articolo 39 stabilisce che le commissioni disciplinari devono agire con trasparenza e garantire alle parti coinvolte il diritto di presentare la propria difesa. Questo principio è fondamentale per assicurare che le sanzioni siano proporzionate e giuste, e che il processo disciplinare sia conforme ai principi di equità. Inoltre, l'articolo prevede la possibilità di appello contro le decisioni delle commissioni disciplinari, garantendo un ulteriore livello di tutela per le società e gli individui coinvolti.

Il confronto con l'ordinamento italiano rivela similitudini e differenze significative. In Italia, la FIGC regola l'iscrizione delle società ai campionati e la gestione delle sanzioni disciplinari attraverso le Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.) e il Codice di Giustizia Sportiva. Come in Francia, anche in Italia è richiesto che i club dimostrino di possedere una solidità economica e di rispettare gli obblighi amministrativi e sportivi per poter partecipare alle competizioni. Tuttavia, una differenza rilevante riguarda l'elasticità del sistema normativo: mentre la FFF ha introdotto l'articolo 27-bis per affrontare situazioni di crisi, in Italia il sistema è stato più rigido, portando all'esclusione di alcuni club dalle competizioni a causa delle loro difficoltà economiche durante la pandemia.

Anche in Italia, il sistema disciplinare è ben strutturato e prevede una serie di sanzioni per le infrazioni alle regole sportive, con commissioni interne che garantiscono la trasparenza del processo e il rispetto del diritto di difesa. Tuttavia, l'ordinamento italiano appare più severo in termini di sanzioni, come dimostrato dal caso del Calciopoli del 2006, che vide la retrocessione d'ufficio di diverse squadre di Serie A, tra cui la Juventus, a causa di uno scandalo di corruzione.

In conclusione, gli articoli 27, 27-bis e 39 dei *Règlements Généraux* della FFF costituiscono un sistema normativo fondamentale per garantire la regolarità e l'integrità del calcio francese. Attraverso l'imposizione di requisiti finanziari e amministrativi, la possibilità di deroghe in situazioni straordinarie e un rigoroso sistema disciplinare, la FFF tutela l'equità delle competizioni e promuove un ambiente sportivo trasparente e leale. Il confronto con l'ordinamento italiano evidenzia sia le

similitudini che le differenze tra i due sistemi, entrambi orientati alla tutela dell'integrità e della correttezza del calcio.

CAPITOLO III

STUDIO E ANALISI DI CASI DI ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ' CALCISTICHE PROFESSIONISTICHE

1. Revisione storica delle acquisizioni di società di calcio professionistiche

Negli ultimi decenni, il panorama del calcio professionistico in Italia ha subito una trasformazione significativa, guidata dalle acquisizioni societarie che hanno coinvolto alcuni dei club più prestigiosi del paese. Questo processo ha portato non solo a cambiamenti di proprietà, ma anche ad un riassetto normativo e finanziario del settore, con impatti profondi sulle dinamiche competitive e sulla governance del calcio italiano. Sin dagli anni '90, l'ingresso di capitali stranieri e l'interesse di investitori internazionali hanno dato il via a una serie di operazioni che hanno modificato il tessuto economico del calcio in Italia. La crescente globalizzazione economica degli anni '90 ha aperto le porte a una nuova era di acquisizioni nel calcio professionistico italiano. L'influenza di capitali stranieri ha iniziato a farsi sentire con maggiore intensità, portando a una trasformazione delle strutture economiche e giuridiche dei club. Gli investitori internazionali, attratti dal potenziale di crescita e visibilità offerto dal calcio italiano, hanno visto nelle società calcistiche un'opportunità per diversificare i loro portafogli e ampliare la loro presenza globale. Questo fenomeno ha comportato una serie di conseguenze significative sul piano giuridico, con la necessità di adattare le normative esistenti per regolare le nuove dinamiche di proprietà e gestione.

Le acquisizioni hanno avuto un impatto diretto sulla governance dei club, portando a un cambiamento delle strutture decisionali e dei modelli di gestione. La tradizionale gestione familiare, caratteristica di molti club italiani, ha lasciato il posto a strutture più complesse e professionalizzate, spesso influenzate dalle pratiche aziendali dei nuovi proprietari. Questo cambiamento ha richiesto un adattamento delle normative giuridiche per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei club, introducendo nuove regole e controlli per prevenire abusi e garantire la sostenibilità finanziaria. L'ingresso di capitali stranieri ha portato anche a un aumento delle risorse finanziarie disponibili per i club, consentendo loro di investire in infrastrutture, talenti e marketing. Tuttavia, questo afflusso di capitali ha sollevato questioni sulla sostenibilità a lungo termine e sulla dipendenza dei club da investitori esterni. Le autorità calcistiche italiane e internazionali hanno dovuto affrontare la sfida di bilanciare l'attrazione di nuovi investimenti con la necessità di mantenere l'equilibrio competitivo e la stabilità economica del settore. In risposta a queste sfide, sono state introdotte regolamentazioni come il Fair Play Finanziario, progettate per garantire che i club non spendano più di quanto guadagnano e per promuovere una gestione finanziaria responsabile.

Il cambiamento delle dinamiche competitive è stato un altro effetto significativo delle acquisizioni. L'afflusso di capitali ha permesso ad alcuni club di investire pesantemente in giocatori di alto livello, aumentando la loro competitività sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, questo ha anche portato a una polarizzazione del campionato, con una maggiore distanza tra i club più ricchi e quelli

con meno risorse. La concentrazione di talento e risorse in pochi club ha sollevato interrogativi sulla equità delle competizioni e sulla possibilità di mantenere un campionato equilibrato e avvincente.

Le acquisizioni hanno inoltre avuto un impatto sulla cultura e sull'identità dei club. L'ingresso di proprietari stranieri ha portato a una diversificazione delle strategie di marketing e a un maggiore focus sull'internazionalizzazione dei marchi. Questo ha comportato un cambiamento nel modo in cui i club si relazionano con i loro tifosi e nella loro posizione all'interno del panorama calcistico globale. Mentre alcuni hanno accolto questi cambiamenti come una necessità per competere nell'era moderna, altri hanno espresso preoccupazioni per la perdita di identità e tradizione che queste trasformazioni possono comportare.

Dal punto di vista giuridico, le acquisizioni hanno sollevato numerose questioni relative alla regolamentazione delle transazioni, alla trasparenza delle operazioni e alla protezione degli interessi dei tifosi e delle comunità locali. Le normative esistenti sono state messe alla prova e, in molti casi, sono state necessarie nuove leggi e regolamenti per affrontare le sfide poste dalle acquisizioni. La protezione dei diritti dei lavoratori, la gestione delle risorse finanziarie e la responsabilità dei nuovi proprietari sono diventate questioni centrali nel dibattito giuridico sul futuro del calcio italiano.

La trasformazione del calcio italiano attraverso le acquisizioni societarie è un fenomeno complesso, che richiede un'analisi approfondita delle implicazioni economiche, giuridiche e sociali. Mentre le acquisizioni hanno portato nuovi investimenti e opportunità di crescita, hanno anche sollevato sfide significative in termini di sostenibilità e governance. La capacità del settore di adattarsi a queste nuove dinamiche e di sviluppare un quadro giuridico adeguato sarà cruciale per il futuro del calcio professionistico in Italia. Il bilanciamento tra attrazione di nuovi capitali e mantenimento dell'integrità e della competitività del campionato rappresenta una delle principali sfide per le autorità calcistiche e i legislatori nei prossimi anni.

In conclusione, il fenomeno delle acquisizioni societarie ha avuto un impatto profondo e duraturo sul calcio professionistico in Italia. Ha trasformato la governance e la struttura economica dei club, influenzando le dinamiche competitive e la sostenibilità del settore. Le autorità giuridiche e calcistiche hanno un ruolo cruciale nel garantire che queste trasformazioni avvengano in modo trasparente e sostenibile, proteggendo gli interessi dei tifosi e delle comunità locali. La continua evoluzione del quadro normativo sarà essenziale per affrontare le sfide future e per garantire un futuro prospero e competitivo per il calcio italiano.

La revisione storica delle acquisizioni di società di calcio professionistiche in Serie A rivela un'evoluzione significativa nel panorama del calcio italiano, influenzata da cambiamenti economici, politici e sociali. La Serie A, come una delle leghe calcistiche più prestigiose al mondo, ha visto un aumento delle acquisizioni da parte di investitori sia nazionali che internazionali, attratti dal fascino e dalle potenzialità di guadagno offerte dal calcio italiano.

Negli anni '80, il calcio italiano iniziò a vedere un cambiamento nel modo in cui le società calcistiche erano gestite e finanziate. L'acquisizione del Milan da parte di Silvio Berlusconi nel 1986 rappresenta uno degli esempi più emblematici della trasformazione del calcio italiano e della sua evoluzione verso una gestione moderna e imprenditoriale. Silvio Berlusconi, già affermato imprenditore e magnate dei media, decise di rilevare il Milan in un momento di grave crisi finanziaria e sportiva per il club. Questa operazione segnò l'inizio di una nuova era caratterizzata da un approccio innovativo nella gestione delle società calcistiche, con una forte impronta imprenditoriale e manageriale. Berlusconi apportò ingenti risorse finanziarie al club, consentendo investimenti senza precedenti sia

nell'acquisizione di giocatori di alto livello che nel miglioramento delle infrastrutture. Il Milan, sotto la sua guida, fu trasformato in una potenza del calcio mondiale, capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. L'aspetto gestionale fu rivoluzionato con l'introduzione di una struttura dirigenziale altamente professionale e competente, capace di implementare strategie a lungo termine e di valorizzare il marchio Milan su scala globale. Berlusconi non solo si concentrò sul successo sportivo immediato, ma sviluppò anche un progetto a lungo termine che prevedeva la crescita economica e commerciale del club. La sua visione strategica portò il Milan a dominare il panorama calcistico internazionale, vincendo numerosi trofei e stabilendo nuovi standard di eccellenza sia dentro che fuori dal campo. L'impatto di Berlusconi sul Milan non si limitò agli aspetti finanziari e sportivi, ma influenzò profondamente anche la cultura e l'identità del club, trasformandolo in un modello di riferimento per molte altre società calcistiche. La sua gestione introdusse nuovi paradigmi nel mondo del calcio, promuovendo un'integrazione tra sport, intrattenimento ed operazioni commerciali che avrebbe avuto un'influenza duratura sul settore. Il Milan di Berlusconi divenne un esempio di come una gestione oculata e innovativa potesse non solo risollevare le sorti di un club in difficoltà, ma portarlo a raggiungere traguardi straordinari, consolidando la sua posizione tra le élite del calcio mondiale. Questa acquisizione e la successiva gestione del club dimostrarono come l'adozione di pratiche aziendali moderne e l'investimento strategico potessero trasformare radicalmente una società sportiva, creando un modello sostenibile di successo e crescita. L'era Berlusconi al Milan è dunque emblematicamente rappresentativa di una svolta epocale nel calcio italiano, un periodo in cui la professionalità e l'innovazione manageriale divennero elementi chiave per il successo sportivo e commerciale. In questo contesto, l'acquisizione del Milan da parte di Berlusconi non solo risollevò le sorti del club, ma aprì anche la strada a una nuova concezione del calcio come fenomeno globale, capace di attrarre investimenti significativi e di generare un impatto economico e sociale di vasta portata.

Negli anni '90, altre società calcistiche italiane seguirono l'esempio del Milan, con nuovi proprietari che vedevano il calcio come una piattaforma per aumentare la loro visibilità e influenza. L'acquisizione della Juventus da parte della famiglia Agnelli, attraverso l'azienda Fiat, rappresentò un ulteriore esempio di come il connubio tra industria e calcio potesse portare a un successo duraturo. La stabilità e il sostegno finanziario forniti dagli Agnelli permisero alla Juventus di dominare il calcio italiano e di diventare una forza importante in Europa.

Con l'inizio del nuovo millennio, la Serie A iniziò ad attrarre un crescente interesse da parte di investitori stranieri. Un esempio significativo di questa tendenza fu l'acquisizione dell'Inter da parte di Massimo Moratti, un imprenditore del settore petrolifero, che nel 1995 rilevò la squadra milanese. Sotto la guida di Moratti, l'Inter investì pesantemente in giocatori di fama internazionale e riuscì a interrompere il dominio della Juventus e del Milan in Italia.

La vera svolta nelle acquisizioni di società calcistiche in Serie A si verificò nel primo decennio del XXI secolo, con un crescente numero di investitori stranieri che vedevano nelle squadre italiane un'opportunità di investimento. L'acquisizione della Roma da parte dell'americano James Pallotta nel 2011 segnò un momento cruciale, con il club capitolino che entrava in una nuova era di gestione internazionale. Pallotta e il suo gruppo di investitori introdussero pratiche manageriali moderne e cercarono di espandere il marchio della Roma a livello globale.

L'acquisizione del Milan da parte del gruppo cinese Rossoneri Sport Investment Lux nel 2017 rappresentò un altro punto di svolta. Questo accordo, del valore di 740 milioni di euro, rifletteva l'interesse crescente della Cina nel calcio europeo e segnava l'inizio di una nuova era per il club milanese. Tuttavia, l'acquisizione fu seguita da problemi finanziari e gestionali, portando infine al controllo del club da parte del fondo di investimento americano Elliott Management Corporation.

Un'altra acquisizione di rilievo fu quella della Fiorentina da parte dell'imprenditore italo-americano Rocco Comisso nel 2019. Comisso, già proprietario del New York Cosmos, portò nuove risorse finanziarie e una visione a lungo termine per il club toscano, cercando di riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le acquisizioni di società calcistiche in Serie A non sono state esenti da controversie e sfide legali. L'ingresso di nuovi proprietari ha spesso sollevato questioni riguardanti la trasparenza, la governance e la sostenibilità finanziaria. Le autorità calcistiche italiane e internazionali hanno introdotto regolamenti per garantire una maggiore responsabilità e integrità nelle acquisizioni. Il Fair Play Finanziario dell'UEFA, ad esempio, ha avuto un impatto significativo sui club italiani, costringendoli a adottare pratiche finanziarie più sostenibili e a limitare le spese eccessive.

Inoltre, le acquisizioni hanno avuto un impatto significativo sulla competizione all'interno della Serie A. La disparità finanziaria tra i club di élite, spesso sostenuti da ingenti investimenti stranieri, e le squadre minori ha sollevato interrogativi su come mantenere un equilibrio competitivo nel campionato. Le leghe calcistiche e le federazioni hanno cercato di implementare politiche che promuovano una distribuzione più equa delle risorse e incentivino una gestione responsabile.

L'interesse crescente di stati sovrani e fondi sovrani nel calcio professionistico ha aperto nuove frontiere nelle acquisizioni in Serie A. Paesi come il Qatar, attraverso il Qatar Sports Investments, e gli Emirati Arabi Uniti, tramite il City Football Group, hanno mostrato un interesse significativo nel calcio italiano, utilizzando il calcio come strumento di soft power per migliorare la loro immagine internazionale e diversificare le loro economie.

In conclusione, la revisione storica delle acquisizioni di società di calcio professionistiche in Serie A dimostra come il calcio italiano sia diventato un campo di battaglia per interessi economici globali, dove il diritto gioca un ruolo fondamentale nel garantire che le operazioni siano condotte in modo equo e trasparente. La continua evoluzione del panorama calcistico richiede una vigilanza costante da parte delle autorità sportive e dei legislatori, per assicurare che il calcio rimanga uno sport accessibile e sostenibile per le future generazioni.

2. Operazioni straordinarie al di fuori del contesto sportivo

Chi affronta il tema delle operazioni straordinarie nel diritto societario si trova immediatamente costretto a confrontarsi con un quadro per molti versi sconcertante. L'espressione "operazioni straordinarie" è stata coniata dalla dottrina aziendalistica, che l'ha impiegata e l'impiega tradizionalmente per designare atti o complessi di atti non rientranti nella gestione corrente delle società commerciali, siano essi di natura negoziale o di natura corporativa.

Nel Dizionario di economia e finanza della Treccani, si definiscono le operazioni straordinarie come "le operazioni realizzate al di fuori della gestione ordinaria delle società per diverse ragioni, come la modifica della struttura o della forma giuridica dell'impresa, il trasferimento della titolarità dell'azienda o del controllo dell'impresa, ovvero la liquidazione dell'azienda per procedere alla chiusura", e si precisa che "generalmente, le operazioni straordinarie sono realizzate quando si rende necessario adattare la forma giuridica dell'impresa alle mutate condizioni di mercato o di ambiente socioeconomico o legislativo; in vista di cambiamenti dei rapporti di forza tra soci, oppure di strategia verso nuove alleanze; oppure qualora emerga la necessità di adeguamento tecnologico delle forme di organizzazione dell'attività produttiva". Dal linguaggio dei tecnici, l'espressione è passata a quello dei giuristi; e da qui al linguaggio delle leggi. Sono infatti ormai diversi i casi di norme che utilizzano tale espressione non per finalità meramente descrittive.

Si deve segnalare che vi sono stati tentativi rimasti senza esito di introdurre anche nel nostro ordinamento norme valide. Al riguardo può ricordarsi l'art. 16 di una proposta di legge per la riforma del diritto delle società presentata da Veltroni ed altri nel 2000, ai sensi del quale "costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo". Manca, poi, una nozione di "operazione straordinaria" che sia riconosciuta e condivisa dagli interpreti così come difetta una condivisione in ordine alle figure ascrivibili alla categoria. Con riferimento al primo profilo, la varietà delle opinioni nella dottrina commercialistica è notevolissima: si va da chi definisce le operazioni straordinarie come la categoria con la quale "si individuano tutti gli atti o procedimenti finalizzati alla riconfigurazione della struttura essenziale dell'azienda per adeguare la stessa alle mutate esigenze dell'impresa" a chi, muovendo nella prospettiva della dimensione comunitaria, definisce tali operazioni come "le decisioni societarie che comportano rischi specifici di pregiudizio degli interessi dei soci di minoranza e dei creditori più intensi e riferiti ad un lasso temporale più ristretto rispetto a quelli tipici cui sono esposti gli stessi soci di minoranza e i creditori nel corso dell'ordinaria attività d'impresa".

Con riferimento al secondo profilo, si va da chi circoscrive la categoria alle figure archetipiche della trasformazione, fusione e scissione a chi vi aggiunge la liquidazione oppure il trasferimento dell'azienda, a chi, adottando dichiaratamente una nozione "enciclopedica" di operazioni straordinarie amplia ulteriormente la categoria, inserendo il cambiamento dell'oggetto sociale, la quotazione in borsa, le operazioni che danno luogo a recesso, le OPA e l'esercizio del diritto di acquisto delle partecipazioni di minoranza. Della categoria delle operazioni straordinarie, seppure ormai ben conosciute a livello di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza e di prassi, molto resta tuttora ignoto o incerto: non ve ne è una definizione sicura; non si sa quali ne siano i confini; non si conosce quale sia l'elemento qualificante di tali operazioni. A delimitare l'area delle operazioni straordinarie certamente concorrono anche le disposizioni di legge che espressamente qualificano come tali certe operazioni. Vanno ora menzionati, da un lato, l'art. 367, co. 2 del Codice della crisi, per il quale, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 42, co. 1 (domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del fallimento), il registro delle imprese trasmette alla cancelleria, oltre ai bilanci degli ultimi tre anni ed alla visura storica, "gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusioni e scissioni, trasferimenti di azienda o di rami di azienda"; e, dall'altro, le disposizioni contenute nel Tit. III, Capo III, del T.U. delle imposte dirette, che, sotto la rubrica Operazioni straordinarie, riguardano specificamente la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, il conferimento di azienda, gli scambi di partecipazioni.

Sono suscettibili di rilevare, ai nostri fini, tutte le norme qualificatorie rintracciabili nella nostra legislazione, qualunque sia la disciplina nella quale si trovino inserite: quindi non soltanto le disposizioni ascrivibili al diritto societario, ma anche, appunto, quelle ascrivibili al diritto tributario. Queste norme confermano, in generale, l'esigenza di adottare una nozione ampia della categoria che qui interessa. Da quanto precede emerge che tre sono i possibili "insiemi" di operazioni straordinarie nel nostro diritto societario:

eterogeneità delle singole figure di operazioni straordinarie: come è facile constatare, le operazioni straordinarie restano connotate da una spiccata eterogeneità. Tant'è che non tutte rientrano fra le materie attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; non tutte concretano ipotesi di recesso. L'eterogeneità più appariscente è quella sul piano strutturale. Alcune delle operazioni della specie sono assai semplici, esaurendosi in uno o pochi atti; altre sono estremamente complesse, suscettibili di articolazioni diverse e quindi dotate di particolare flessibilità, nel senso di adattabilità a situazioni ed obiettivi diversi: si pensi alla fusione e alla scissione. Giustamente si è parlato in dottrina di polimorfismo delle operazioni straordinarie. Non mancano, tuttavia, taluni profili comuni sui quali ci si deve allora soffermare. A ben considerare, tutte le operazioni prima elencate comportano un mutamento delle condizioni di investimento e di rischio per i soci, in via diretta o quanto meno indiretta. Il che dovrebbe comportare la necessità che per tutte le operazioni della specie vi sia l'intervento dell'assemblea.

L'intervento dei soci è contemplato dalla legge per molte di esse, secondo una linea di tendenza che è comune anche ad altri ordinamenti e che, evidentemente di riflesso, emerge nitidamente anche nella dimensione comunitaria. Ovviamente, l'intervento è previsto in tutte le ipotesi in cui vi sia una modifica dello statuto e come tale attribuita alla competenza dell'assemblea straordinaria. Ma è previsto anche in ipotesi diverse, come, da un lato, in quella dell'acquisto di partecipazioni in imprese che comportino l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, in cui la legge chiama ad intervenire l'assemblea ordinaria; e, dall'altro, in quella dell'esclusione dalla quotazione di borsa, dove è chiamata ad intervenire l'assemblea straordinaria.

In ordine alla vicenda del delisting è indispensabile qualche chiarimento. L'art. 133 TUF stabilisce testualmente: "Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento". La disposizione è importante, perché attesta la rilevanza della quotazione come fattore incidente sul valore delle partecipazioni. La sua formulazione, però, non è felice ed ha ingenerato non poche incertezze. In particolare, tale formulazione ha indotto taluni commentatori a ritenere che, una volta ottenuta l'ammissione a quotazione in un mercato regolamentato, non sia possibile chiedere l'esclusione tout court dalla stessa. Peraltro, l'opinione ormai prevalente, che fa perno anche sull'introduzione, nell'ambito della riforma del 2003, dell'art. 2437-quinquies c.c., per il quale hanno diritto di recedere gli azionisti di società quotate i quali non abbiano concorso alla deliberazione che comporti l'esclusione dalla quotazione, è nel senso che la società quotata possa sempre chiedere, con apposita deliberazione, la pura e semplice esclusione di propri titoli dalla negoziazione.

La competenza a deliberare il delisting puro non può che spettare all'assemblea straordinaria, trattandosi di una decisione che produce conseguenze ben più gravi di quella regolata dall'art. 133 TUF. L'intervento dell'assemblea, però, non è previsto dalla legge per tutte le operazioni straordinarie.

Il punto è, allora, se in un sistema come il nostro, caratterizzato, almeno per le società azionarie, da una apparentemente rigida ripartizione delle competenze fra gli amministratori e l'assemblea, attributiva di competenze specificamente previste dalla legge, si possa ricavare o costruire uno spazio per competenze implicite o non scritte dell'assemblea.

In primo luogo, sembra senz'altro condivisibile l'orientamento secondo il quale sarebbe possibile affermare l'esistenza di una competenza, appunto, implicita o non scritta dell'assemblea per tutte le decisioni relative ad operazioni che incidano sugli interessi primordiali dei soci in materia di attività e di investimento.

La costruzione delle competenze implicite o non scritte dell'assemblea si deve ad autorevole dottrina, le cui idee hanno trovato larghi consensi. Non sono mancate, naturalmente, opinioni, anche radicalmente, contrarie: da un lato, si è sostenuto che tale costruzione si porrebbe in insanabile contrasto con la inequivocabile volontà del legislatore della riforma societaria di riservare

rigorosamente agli amministratori tutte le competenze in materia di gestione; da altro lato, si è rilevato che la tutela che quella costruzione vorrebbe garantire potrebbe essere più adeguatamente assicurata operando sul regime dei doveri e delle responsabilità degli amministratori; da altro lato ancora, si è affermato che l'equilibrio del sistema potrebbe essere raggiunto, ricavando dai principi di correttezza e buona fede un dovere generale degli amministratori di sottoporre all'assemblea le operazioni supergestorie al fine di informarne i soci e di raccogliere dagli stessi raccomandazioni non vincolanti. È sufficiente osservare, poi, che le cosiddette operazioni supergestorie finiscono con il coincidere proprio con la porzione di operazioni straordinarie non attribuite specificamente dalla legge alla competenza dell'assemblea.

In questa porzione in particolare rientra il trasferimento dell'azienda o di parti essenziali di essa, la decisione sul quale, quindi, deve ritenersi di competenza dell'assemblea. In coerenza con quanto espressamente previsto in ordinamenti a noi vicini: in quello spagnolo ed in quello tedesco.

Sempre nella stessa porzione rientra l'ingresso in, o l'uscita da, un gruppo. Va ricordato che l'ingresso in un gruppo può avvenire attraverso un contratto. La norma non specifica a chi compete la decisione in ordine alla stipula di tale contratto: vi è chi in dottrina tende a ritenere che si sia qui in presenza di un'ipotesi appunto di competenza decisionale non scritta dell'assemblea.

È il caso di precisare che a risultati non molto distanti, in fondo, da quelli a cui si perviene accogliendo la tesi delle competenze non scritte può giungersi adottando il criterio dell'analogia iuris o dell'analogia legis.

Per quanto riguarda il primo, si potrebbe muovere dal dato che accomuna tutte le operazioni straordinarie, quello del contenuto o effetto riorganizzativo, per derivarne un principio di sistema in tal senso.

Per quanto riguarda il secondo, si potrebbe estrarre da singole norme che prevedano la competenza dell'assemblea con riferimento ad una specifica operazione straordinaria una regola di competenza per operazioni di portata analoga. Questa linea è stata seguita, in particolare, con riguardo alla previsione dell'art. 2361, co. 2 c.c., che contempla l'intervento dell'assemblea per la decisione in ordine all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni delle medesime. Di tale previsione è stata sostenuta l'applicabilità in via analogica ad operazioni comportanti il rischio per gli azionisti di una perdita totale o quasi dell'investimento, quali lo scorporo o l'alienazione dell'azienda o di una porzione rilevante della stessa.

Si è affermato che l'art. 2361 c.c. avrebbe natura eccezionale. Non vi è però nulla nella norma, né nella sua collocazione nel sistema, che conforti questa opinione. Va ricordato a tale proposito, che nel nostro ordinamento non sono poche le norme che attribuiscono all'assemblea, o consentono che all'assemblea siano attribuite dallo statuto, competenze decisionali di tipo gestorio: si pensi, quanto alla prima ipotesi, all'art. 2446 c.c., che attribuisce all'assemblea la competenza a decidere sugli "opportuni provvedimenti", nell'ipotesi di perdite che riducano di oltre un terzo il capitale sociale; e, quanto alla seconda ipotesi, all'art. 265 CCI, in ordine alla decisione sulla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale.

La stessa linea può essere seguita con riguardo all'art. 133 TUF, che prevede la competenza dell'assemblea straordinaria per il delisting. Dato che listing e delisting hanno ovviamente la stessa portata strutturale-riorganizzativa, non sembrano esservi difficoltà ad estendere analogicamente al primo la regola dettata espressamente per il secondo.

Proseguendo nel discorso, va detto che il mancato rispetto, da parte degli amministratori, della regola che attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare le operazioni straordinarie comporta la inefficacia dell'atto dei medesimi o, se si preferisce, la inopponibilità alla società di tale atto.

Al riguardo, non sembra condivisibile l'orientamento di parte della dottrina e della giurisprudenza secondo il quale la deliberazione assembleare dovrebbe essere "degradata" al rango di semplice "autorizzazione", destinata a costituire un limite al potere di rappresentanza generale degli amministratori e come tale soggetta al regime di inopponibilità ai terzi previsto dall'art. 2384, co. 2 c.c. In realtà, da un lato, la regola di cui stiamo parlando si colloca sul versante della ripartizione delle

competenze fra amministratori ed assemblea e si traduce nell'attribuzione a quest'ultima del potere di deliberare, con effetto vincolante per gli amministratori, in ordine ad un certo specifico atto o complesso di atti: con la conseguenza che, se manca quella deliberazione, non può aversi atto o complesso di atti della società, cioè ad essa riferibile. Dall'altro, sembra sicuro, innanzitutto, che il regime dell'inopponibilità di cui all'art. 2384, co. 2, non possa riguardare i limiti posti esplicitamente dalla legge.

Talché è senza alcun dubbio da respingere la linea prospettata dalla più recente giurisprudenza con riguardo appunto alla previsione di cui all'art. 2361 c.c. È il caso di segnalare che tale linea è maturata e si è sviluppata con riferimento alla tematica del fallimento in estensione, ex art. 147, co. 5 l.fall., della cosiddetta supersocietà di fatto fra e/o con società di capitali: una tematica, le cui peculiarità hanno sicuramente inciso in modo determinante sulle scelte interpretative adottate dalla giurisprudenza in questione.

La regola della neutralità nei rapporti fra soci è ovviamente diversa dalla, anche se in taluni casi coesiste con la, regola della neutralità degli effetti economici dell'operazione, cioè della conservazione del valore complessivo della partecipazione, che si riscontra in talune delle operazioni straordinarie e che è alla base della neutralità fiscale delle medesime.

La regola della neutralità nei rapporti fra soci si trova espressamente codificata, con riguardo all'aumento di capitale a pagamento, nell'art. 2441, co. 1 c.c., per il quale "Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute" e, con riguardo alla trasformazione di società di persone in società di capitali, nell'art. 2500-quater c.c. per il quale "ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione". Ma deve ritenersi operante, nonostante il silenzio della legge, anche nel caso della riduzione reale del capitale e nel caso della scissione.

Si tratta di una regola pur se talvolta derogabile: e in particolare, da un lato, l'art. 2506, co. 2 c.c., in materia di scissione, per il quale "è consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa" e, dall'altro, l'art. 2506-bis, co. 4 c.c., sempre in materia di scissione, il quale consente una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria a condizione che nel progetto sia previsto il diritto dei soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato con gli stessi criteri previsti per il recesso, con indicazione di coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto di notevole importanza sul piano sistematico.

Ancor più importante è il principio che sta a monte della regola appena enunciata: vale a dire il principio secondo cui l'operazione non può determinare l'espulsione o estromissione del socio dalla società, violando il diritto dello stesso di rimanere socio.

È il principio che ha direttamente ispirato la previsione dell'art. 2506: solo con il consenso dell'interessato è possibile escludere il socio di una società scissa dalla partecipazione anche soltanto ad una delle società beneficiarie.

Ne deriva che è da ritenere illegittima l'operazione di aumento del capitale sociale con esclusione totale del diritto di opzione, ove preceduta da una deliberazione di azzeramento del capitale per perdite: questo perché tale operazione concreta sicura violazione di un principio fondamentale ed assolutamente inderogabile nel sistema delle società per azioni, quale è appunto quello della intangibilità del diritto di partecipazione del socio, diritto di cui la società non può disporre. Né può essere trascurato il dato testuale offerto dall'art. 2481-bis c.c. il quale, nel disciplinare il diritto di opzione spettante a soci di s.r.l., espressamente precisa che lo statuto può prevedere l'esclusione di tale diritto "salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter", cioè per il caso, proprio, della riduzione del capitale, per perdite, al di sotto del minimo legale. La disposizione è dettata solo per le s.r.l., ma esprime una linea di netto disfavore per interventi sul diritto di opzione dei soci nelle situazioni in cui si renda necessaria una ricapitalizzazione della società che certamente deve valere anche nell'interpretazione della disciplina, in materia, delle s.p.a.

Per le stesse ragioni è da ritenere illegittima l'operazione di fusione articolata in maniera tale da non consentire il concambio, per esempio, ai soci della società fusa o incorporata che possiedano una sola azione. Un ulteriore connotato comune delle operazioni straordinarie comportanti una modificazione della struttura patrimoniale della società è costituito dall'esistenza, per tutte, di norme volte ad assicurarne la stabilità nel tempo, con la previsione di limiti o preclusioni all'esercizio nei loro confronti di rimedi giudiziali demolitori.

Le ipotesi che vengono in considerazione sono, per un verso, la trasformazione, la fusione e la scissione e, per altro verso, l'aumento e la riduzione del capitale sociale.

Effetti sananti della pubblicità legale Per quanto riguarda gli effetti sananti della pubblicità legale, nelle prime tre ipotesi il meccanismo è identico: attuata la pubblicità prevista dalla legge, l'invalidità dell'atto non può essere pronunciata, restando però salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti o ai soci ed ai terzi danneggiati dall'atto.

La regola ha trovato conferma nell'art. 116 CCI che, al co. 3, stabilisce che gli effetti delle operazioni di trasformazione, fusione o scissione previste nel piano del concordato preventivo, "in caso di risoluzione o annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi".

Per le altre due ipotesi, l'art. 2479-ter c.c. stabilisce "Nei casi previsti dall'art. 2379, l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese", co. 1, e "Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi", co. 3.

Naturalmente, questa linea, volta ad attribuire alla pubblicità effetti sananti dei possibili vizi ed a sostituire la tutela reale con la tutela risarcitoria, da un lato ha sollevato molte critiche, soprattutto per la non piena surrogabilità del rimedio demolitorio con il rimedio risarcitorio. E, dall'altro, ha stimolato la ricerca di possibili limiti alla portata della regola: così, con riguardo all'art. 2504-quater, si è sostenuta la tesi secondo cui l'effetto sanante della pubblicità non opererebbe nel caso di deliberazione inesistente. Il nostro ordinamento si è dotato, da tempo, di un articolato complesso di poteri speciali delle autorità pubbliche sulle imprese svolgenti attività di rilevanza strategica in alcuni settori, al fine di sventare minacce di grave pregiudizio per gli interessi nazionali. Inizialmente, tali poteri erano limitati ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; oggi comprendono anche tutti i settori di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 2019/452, che istituisce un "quadro" per il controllo degli investimenti esteri nell'Unione, quindi anche i settori finanziario

La normativa in materia di golden power non solo è assai nutrita ma è anche particolarmente confusa, con molte ripetizioni, sovrapposizioni e contraddizioni: talché la stessa ricostruzione delle sue linee portanti riesce spesso non semplice.

I poteri speciali dello Stato riguardano, fra l'altro, proprio "l'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa" rientrante nei settori predetti "aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società": interessano cioè una parte notevolissima delle operazioni straordinarie.

I poteri speciali si concretano precisamente nel potere dell'autorità pubblica di vietare l'adozione della delibera o il compimento dell'atto o dell'operazione ed in quello, alternativo, di imporre "specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali" nel settore interessato.

Il procedimento è così strutturato: l'impresa che svolga attività di rilevanza strategica nei settori prima indicati notifica all'autorità pubblica competente una "informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del diritto di veto". Entro 45 giorni dalla notifica l'autorità comunica l'eventuale veto; decorso il predetto termine senza che pervenga la comunicazione, la delibera può essere assunta o l'operazione effettuata.

La legge prevede un articolato apparato "sanzionatorio". Innanzitutto, si stabilisce che le delibere o gli atti adottati in violazione delle prescrizioni sono nulli. Si prevede, poi, che l'autorità possa

ingiungere alla società ed all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Si stabilisce, infine, che chiunque non osservi gli obblighi in questione sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria assai pesante.

La normativa fin qui considerata pone inevitabilmente molti problemi anche e proprio in termini di coordinamento con la normativa societaria di diritto comune in materia di operazioni straordinarie.

Perplessità suscita, per esempio, la previsione secondo la quale sarebbe possibile esercitare il potere di veto con riguardo ad una deliberazione di scioglimento anticipato della società: il veto si tradurrebbe nell'imposizione alla società ed ai suoi soci di continuare nell'esercizio normale dell'impresa e questo non sembrerebbe compatibile, per cominciare, con i principi costituzionali. Probabilmente, con riferimento allo scioglimento si dovrebbe ammettere solo il potere di imporre alla società di adottare, con riguardo alla fase di liquidazione, linee di comportamento idonee a tutelare gli interessi nazionali relativi agli asset strategici.

Problemi ancora maggiori solleva la previsione della nullità delle deliberazioni adottate con violazione del procedimento prescritto, scontrandosi tale previsione con le regole codicistiche volte a garantire la stabilità di certe operazioni. È da ritenere che si debba ragionare partendo dalla constatazione che la disciplina che abbiamo fin qui esaminato si pone sicuramente come *lex specialis* rispetto alla *lex generalis* offerta dal codice civile e quindi destinata a prevalere rispetto ad essa. Certo è, naturalmente, che il *vulnus* che finisce per determinarsi alla regola di stabilità ed ai principi di certezza che tale regola ispirano è di non poco momento. Il sintagma nominale operazione straordinaria viene utilizzato oramai sempre più spesso anche dagli studiosi del diritto delle società in un'accezione assai ampia, sì da ricomprendervi ogni vicenda che interessi l'impresa organizzata in forma societaria e che esuli da quelle per così dire correnti, in quanto implica una modifica della sua struttura, organizzazione e/o gestione.

Alla luce di questo significato esteso, pertanto, ben si comprende il motivo per cui anche la cessione delle partecipazioni sociali, quando si tratti di partecipazioni che sono in grado di determinare il mutamento del soggetto che detiene il controllo della società, venga usualmente ascritta a tale ambito.

La nozione di partecipazione di controllo si può ricavare dall'art. 2359 c.c., dettato peraltro al fine di tratteggiare la nozione di "società controllata". Ai sensi della norma richiamata, una partecipazione si può definire di controllo quando attribuisce la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero quando, pur non riconnettendosi ad essa la disponibilità della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea, ne attribuisca in misura e numero sufficiente per esercitare pur sempre una influenza dominante sulla stessa. Nella prima ipotesi si parla allora di controllo di diritto, in quanto il dominio sull'assemblea forma oggetto di una presunzione legale; nella seconda ipotesi si parla, invece, di controllo di fatto. In tale seconda evenienza, proprio perché si discute di una posizione che in sé e per sé considerata, ossia se valutata con riferimento al numero complessivo dei voti astrattamente esercitabili nell'assemblea ordinaria, non permetterebbe di imporre l'adozione delle delibere, l'esistenza del controllo può essere affermata solo in presenza di un'analisi puntuale delle circostanze concrete, che debbono essere tali da determinare il potenziamento stabile del potere, ricollegabile ai voti disponibili, di influire sull'assunzione delle deliberazioni da parte dell'assemblea. Tra le circostanze da cui può inferirsi l'esistenza di un controllo di fatto un peculiare rilievo può assumere il grado di frammentazione dell'azionariato, e l'esistenza di una struttura proprietaria diffusa.

Con la cessione della partecipazione di controllo si incide in maniera significativa e durevole non solo direttamente sulla struttura proprietaria di un'impresa, ma anche, indirettamente, sulla sua stessa gestione. Del resto, se la partecipazione di controllo è quella che assicura, a chi la detiene, la possibilità di esercitare l'influenza dominante sull'assemblea ordinaria è evidente che la sua acquisizione diventa uno strumento utile, grazie alla possibilità di designare i soggetti preposti alla sua gestione, per indirizzarne l'attività ed esercitare così un potere sostanzialmente imprenditoriale, implicante oltretutto anche la possibilità di disporre, seppure sempre indirettamente, del suo patrimonio.

L'attitudine della partecipazione di controllo a fungere da strumento per l'esercizio di un potere sostanzialmente imprenditoriale trova conferma nella disciplina del codice civile sulla direzione e coordinamento di società che dalla detenzione di una partecipazione di controllo fa derivare una presunzione, seppure *iuris tantum*, di esercizio, da parte del controllante, dell'attività di direzione e coordinamento. Se considerata da una prospettiva effettuale, la cessione del controllo su di una società rappresenta un risultato che può essere ottenuto attraverso una pluralità di operazioni differenti.

Il mutamento del controllo può costituire, in primo luogo, un effetto conseguente ad alcune delle operazioni straordinarie che abbiamo già avuto modo sin qui di analizzare. Si pensi, innanzitutto, all'aumento di capitale, allorché esso venga sottoscritto da un terzo, a cui viene riservato previa esclusione del diritto opzione, ovvero anche in assenza di esclusione, quando il diritto di opzione non venga in tutto o in parte esercitato.

La sottoscrizione dell'aumento, comportando la diluizione della partecipazione dei soci preesistenti, determina, infatti, un mutamento degli assetti proprietari, che può così tradursi, quanto maggiore sia l'ammontare dell'aumento rispetto al capitale originario, in una vicenda modificativa del controllo. Ma analogo effetto si produce nel caso dell'aumento con diritto di opzione, quando non tutti i soci lo esercitano, e le azioni inopinate siano acquistate da quelli tra i soci che, essendosi avvalsi dell'opzione, abbiano anche esercitato la prelazione loro spettante, anche in questa eventualità l'effetto concreto della sottoscrizione può essere, infatti, quello di ridefinire i rapporti di forza tra i soggetti partecipanti alla compagine sociale e comportare il consolidamento della partecipazione già detenuta da uno dei sottoscrittori dell'aumento ad un livello tale da determinare l'assunzione sulla società di una partecipazione di controllo in precedenza insussistente.

L'effetto della modificazione del controllo può, quindi, essere conseguenza della fusione tra due o più società. In quanto operazione di riorganizzazione delle imprese e di ridefinizione degli investimenti dei soci delle società partecipanti a seconda della misura concreta del rapporto di cambio, l'operazione può, infatti, permettere a chi già deteneva il controllo su una delle entità coinvolte nel procedimento di fusione di assumere il controllo sulla società da essa risultante, e così in definitiva, per tal via il controllo anche sulle altre società che vi hanno preso parte, e che sono oramai integrate in quest'ultima.

Ma l'effetto dell'assunzione del controllo può essere persino conseguenza di un'operazione di riarticolazione dell'impresa quale la scissione. Si pensi, in primo luogo, al caso della scissione non proporzionale: in quanto orientata alla separazione della compagine sociale, in tali casi la scissione diventa anche il mezzo che può permettere a ciascuno dei soci della società scissa di assumere il controllo, se del caso totalitario, rispettivamente su ciascuna delle società beneficiarie, e dunque delle imprese che ad esse fanno capo. Ma si pensi anche alle ipotesi di scissione parziale in favore di una società preesistente: in questo caso, infatti, l'operazione consente di attribuire al socio della beneficiaria il controllo degli assets assegnati, il rapporto di cambio finalizzato ad attribuire ai soci della scissa azioni/quote della beneficiaria rappresentando, così, seppure in termini solo economici, il "corrispettivo" dell'attribuzione.

Accanto ai casi in cui l'acquisto del controllo è un effetto delle operazioni straordinarie che si sono indicate ed in cui tale risultato può prodursi anche in maniera in tutto o in parte indipendente dalla volontà del soggetto che viene ad acquisirlo, si collocano i casi in cui il mutamento del controllo costituisce, invece, un effetto espressamente programmato e che si realizza tramite un'operazione di natura negoziale avente ad oggetto il trasferimento della partecipazione sociale che lo attribuisce.

La cessione del controllo è l'effetto di una specifica operazione a ciò diretta, che si attua tramite un peculiare schema contrattuale, lo Share Purchase Agreement (SPA), secondo la definizione anglosassone in uso nella prassi, che ha assunto una così precisa e puntuale connotazione che lungi dal potersi considerare ancora come un contratto alieno si atteggia oramai, nel nostro ordinamento giuridico, alla stregua di un contratto socialmente tipico.

La distinzione tra cessione del controllo quale conseguenza derivante da operazioni societarie e suo mutamento quale effetto di una operazione di scambio, ossia di un contratto di vendita delle partecipazioni sociali, se è, per un verso, conoscitivamente utile, appunto perché consente di porre

l'accento sul fatto che il cambio del soggetto controllante può anche essere un effetto indiretto e non necessariamente voluto delle prime, non deve, tuttavia, per altro verso, essere troppo enfatizzata. Gli è, infatti, che la cessione del controllo può di frequente realizzarsi anche attraverso un procedimento complesso, in cui coesistono tanto il momento negoziale quanto il momento societario.

Quel che si intende sottolineare è che nella prassi è spesso frequente che l'operazione societaria attraverso cui si produce l'effetto giuridico della cessione/mutamento del controllo costituisca semplicemente il mezzo tecnico per dare esecuzione a un'operazione negoziale già preordinata a tal fine. Un mero strumento esecutivo, dunque, a monte del quale si colloca allora pur sempre un contratto e che interviene tra chi quel controllo intende cedere e chi quel controllo vuole invece acquistare.

La circostanza da ultimo indicata serve pertanto a dare una spiegazione del perché nell'analisi delle operazioni preordinate alla cessione del controllo l'accento finisca per dover essere posto, anche là dove concretamente tale effetto si realizzi attraverso un'operazione societaria, soprattutto sul momento negoziale e dunque sul contenuto dell'accordo attraverso cui quel risultato viene concretamente programmato. Nell'ambito delle società le cui azioni sono negoziate in borsa e nei mercati regolamentati le operazioni di cessione della partecipazione di controllo assumono delle connotazioni ulteriori rispetto a quelle sin qui esaminate.

Si tratta di una connotazione che si ricollega in primo luogo al fatto che tali società presentano, almeno in via di principio, un assetto proprietario "diffuso", sicché l'eventuale controllo ex art. 2359 c.c. si ricollega alla detenzione di una partecipazione che assicura semplicemente la disponibilità della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, presentandosi così essenzialmente nella forma di un controllo di fatto. Un controllo, dunque, per definizione meno stabile e soprattutto più facilmente contendibile.

La circostanza indicata comporta, allora, che nelle società con azioni quotate l'avvicendamento del controllo non costituisce una vicenda legata ad un'operazione di trasferimento che coinvolga necessariamente il socio che ne è l'attuale detentore, potendo dunque anche realizzarsi, per così dire "invito domino", ossia anche ove questi non sia disponibile a cedere la partecipazione detenuta e che è stata sino a quel momento in grado di assicurarla. Gli è, infatti, che la connotazione diffusa dell'azionariato e la circostanza che il controllo attuale si basa su una partecipazione di mera maggioranza relativa consente, per chi intenda sostituirsi al precedente controllante, di poterlo fare attraverso l'acquisto massivo delle azioni da tutti gli altri soci diversi dal controllante, e le cui azioni complessivamente rappresentano, in virtù delle circostanze descritte, la maggioranza assoluta del capitale.

L'operazione di acquisto del controllo della società non già direttamente dall'attuale soggetto controllante, ma, se si vuole, dal mercato si atteggia allora naturalmente in modo diverso. In questi casi manca, infatti, quella complessa fase di negoziazione e di articolazione degli accordi di cessione, l'operazione realizzandosi in maniera del tutto differente, ossia attraverso lo strumento dell'offerta pubblica di acquisto, ossia attraverso una tecnica che implica un'offerta rivolta alla generalità degli azionisti di quella determinata società e finalizzata appunto ad acquistare a condizioni predefinite e uguali per tutti le azioni in loro possesso.

Attesa la particolare rilevanza degli interessi in gioco, trattandosi di una iniziativa pur sempre riconducibile al più ampio genus di quelle volte alla sollecitazione del pubblico risparmio l'offerta pubblica di acquisto di azioni è sottoposta dal legislatore ad una disciplina estremamente analitica e dettagliata, che si articola attraverso disposizioni di rango primario, quelle dettate dall'art. 102 ss. TUF, e disposizione di natura secondaria, emanate dalla CONSOB, l'autorità amministrativa indipendente che vigila sul corretto funzionamento del mercato, e consacrate nel cosiddetto Regolamento Emittenti.

Quella indicata, in quanto offerta pubblica volontaria, si connota in particolare per il fatto che le condizioni dell'offerta, e soprattutto il suo prezzo, sono rimesse integralmente alla libera determinazione dell'offerente.

In particolare quanto al prezzo deve segnalarsi che nelle offerte pubbliche, soprattutto quando non concordate con l'attuale controllante ma svolte anzi "contro" quest'ultimo, esso solo in piccola parte riflette l'analisi del cosiddetto valore intrinseco della società, venendo assai raramente formulato tenendo conto in maniera puntuale della situazione patrimoniale e reddituale di quest'ultima, e ciò anche in considerazione del fatto che soprattutto nel caso delle offerte ostili l'offerente non ha neppure la possibilità di avere accesso a tutte le informazioni interne all'impresa e necessarie per valutare adeguatamente la situazione, potendo fare affidamento quindi solo sulla situazione patrimoniale e finanziaria resa pubblica dai bilanci e dalle relazioni infrannuali prescritte dalla legge. In questi casi la determinazione del prezzo muove, dunque, piuttosto dalla prevalente considerazione del valore di scambio delle azioni, e dunque dal loro prezzo di quotazione, ed esso viene di regola stabilito dall'offerente con un premio rispetto all'andamento attuale delle stesse, giacché solo così egli può sperare di alimentare la propensione dei destinatari ad aderirvi, dandogli modo di liquidare l'investimento a valori superiori a quelli altrimenti realizzabili attraverso la vendita sul mercato.

Il prezzo di mercato può, dunque, non necessariamente riflettere l'attuale valore intrinseco della società, e può essere anche eventualmente inferiore a quello che potrebbe essere in prospettiva il valore reale delle azioni. Questa circostanza rende, pertanto, ragione degli snodi principali di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, ed in particolare della scansione degli obblighi che connotano il relativo procedimento. Sotto questo profilo in particolare si spiega vuoi la previsione dell'obbligo, per l'offerente, di pubblicare il documento di offerta, vuoi gli obblighi che gravano sul consiglio di amministrazione della cosiddetta società target e soprattutto l'obbligo di pubblicare, a valle del documento di offerta, un comunicato recante ogni informazione utile per consentirne l'apprezzamento ai soci oltre alla propria valutazione della medesima.

Quanto al documento di offerta la sua funzione è non solo di illustrare le ragioni che sono alla base della scelta di offrire quel determinato prezzo, ma anche di rendere edotti gli oblati dei programmi futuri dell'offerente quanto alla società emittente le azioni oggetto dell'offerta. Solo in questo modo, infatti, i destinatari dell'offerta sono messi in condizione di assumere una decisione consapevole quanto alla convenienza di procedere al disinvestimento, e comprendere se diversamente gestita la società non possa in ultima analisi vedere accrescere il suo valore così da rendere prospetticamente preferibile conservare le azioni piuttosto che liquidarle.

Alla stessa ratio risponde d'altronde il comunicato dell'emittente. Si tratta anche qui di un presidio informativo che deve assicurare ai destinatari dell'offerta strumenti di valutazione della medesima, in modo da aiutarli a capire se il prezzo offerto, per quanto a premio rispetto alle attuali quotazioni, sia realmente conveniente o non sia piuttosto incongruo rispetto a un eventuale maggiore valore implicito delle azioni e che potrebbe di lì a breve tempo emergere.

L'acquisto del controllo della società dal mercato tramite il lancio di un'OPA volontaria si realizza attraverso un articolato procedimento. Esso prende avvio con la comunicazione al mercato da parte dell'offerente dell'intenzione di promuovere l'offerta.

Le modalità di svolgimento dell'offerta e prosegue con la predisposizione del documento di offerta, che deve essere sottoposto all'esame della CONSOB, che deve verificarne la completezza informativa; solo una volta approvato dall'Autorità di vigilanza, tale documento potrà essere pubblicato e quindi potrà prendere avvio la fase dell'offerta vera e propria, ossia quella durante la quale gli azionisti oblati potranno procedere con le eventuali adesioni.

Il complesso procedimento si svolge, dunque, in un arco di tempo piuttosto lungo ed anzi esso è destinato a protrarsi nei casi in cui l'acquisto del controllo della società sia sottoposto ad eventuali autorizzazioni, essendo in tali casi la presentazione stessa dell'offerta condizionata dall'offerente al loro rilascio. Il lungo protrarsi del procedimento espone pertanto l'offerente a quel rischio tipico che abbiamo già visto caratterizzare le operazioni di cessione, in particolare nella fase che intercorre tra l'accordo preparatorio e il closing: vale a dire che la consistenza della società il cui controllo si intende rilevare possa essere modificata per effetto di iniziative gestionali. Si tratta di un rischio che nell'ambito dello svolgimento delle offerte pubbliche volontarie si presenta, anzi, particolarmente accentuato, e che si esprime al massimo livello in caso di offerte ostili, dal momento che l'attuale

controllante potrebbe medio tempore compiere operazioni depauperative del patrimonio tali da frustrare l'esito atteso dall'offerente, e in particolare tese a vanificare gli effetti attesi dall'acquisto del controllo.

Proprio per ovviare a tale rischio l'art. 104 TUF contempla che dal momento della comunicazione al mercato da parte dell'offerente dell'intenzione di promuovere l'offerta, e sino all'esito del relativo procedimento, la società le cui azioni formano oggetto dell'offerta deve astenersi dal compiere operazioni che siano volte a contrastarne gli obiettivi.

Un obbligo di astensione che può essere superato solo ove tali atti siano autorizzati dall'assemblea dei soci: una previsione, quest'ultima, che si spiega sulla premessa che i soci sono i destinatari dell'offerta, sicché è logico che essi abbiano l'ultima parola nel decidere se e in che limiti le operazioni volte a contrastarla possano avere luogo.

Nell'ambito delle operazioni di cessione di controllo non concordate la regola di passività rappresenta, pertanto, lo strumento, predisposto direttamente dall'ordinamento giuridico per gestire quel rischio che nelle operazioni di cessione concordate tra le parti viene di regola affidato alla negoziazione delle clausole di gestione interinale. È significativo, del resto, che il contenuto della norma finisca per coincidere con quello delle principali pattuizioni in uso nella prassi degli SPA.

La presentazione dell'offerta volontaria rappresenta una modalità frequente attraverso cui si realizza il mutamento del controllo nelle società con azioni quotate. Modalità frequente e pur tuttavia non esclusiva né unica. La cessione del controllo può, infatti anche in questi casi, essere il risultato di una negoziazione, per così dire privata tra l'attuale controllante e il soggetto che è interessato a subentrarvi, e dunque realizzarsi senza passare attraverso il "mercato". Un fenomeno, questo, che è anzi quello di ordinaria verifica quando ci si rapporti a società con azioni quotate la cui struttura proprietaria si caratterizza tuttavia per essere cosiddetta ad "azionariato concentrato": si pensi tipicamente alle società in cui il soggetto controllante dispone addirittura della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, e dunque detiene una partecipazione tale da assicurargli il controllo di diritto.

L'operazione di cessione del controllo, si atteggia in maniera complessa, perché al di là di quanto eventualmente concordato tra cedente e cessionario la sua esecuzione dovrà poi tenere conto anche delle regole che sono dettate a tutela del corretto funzionamento del mercato di borsa. In questi casi, infatti, quando il mutamento del controllo si realizza tramite la cessione di una partecipazione sociale superiore al 25% del capitale, ovvero che assicura la disponibilità di voti eccedente tale soglia rispetto a quelli complessivamente esercitabili in assemblea, l'acquirente di tale partecipazione sarà infatti tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, rivolta alla generalità degli altri azionisti.

La circostanza che la norma riferisca la soglia non solo alla partecipazione sociale in rapporto all'ammontare del capitale ma anche alla disponibilità dei voti in assemblea rispetto ai voti complessivamente esercitabili nella stessa è riflesso del fatto che anche nelle società quotate, in ragione dell'istituto della "maggiorazione del voto", si può verificare il disallineamento tra misura della partecipazione al capitale e percentuale dei voti disponibili, la prima potendo risultare inferiore alla seconda. Dal momento che il "controllo da partecipazione" è posizione che si definisce, come si è detto, in relazione alla capacità di esercitare l'influenza dominante sull'assemblea ordinaria e dunque alla disponibilità dei diritti di voto, si tratta di un allineamento necessario per scongiurare il rischio di facili elusioni dell'obbligo di offerta.

La proposizione dell'OPA obbligatoria rappresenta, dunque, una naturale conseguenza delle operazioni di trasferimento del controllo negoziate tra le parti. Sebbene nella normativa attuale l'obbligo di offerta non abbia più come suo presupposto l'acquisto del controllo, bensì il semplice superamento di una soglia di partecipazione definita in termini puramente oggettivi, appare poco realistico pensare, all'interno di una società le cui azioni sono negoziate sul mercato, che il trasferimento di partecipazioni che assicurino la disponibilità di diritti di voto nella misura sopra indicata non comporti anche tale effetto, che dunque può dirsi assistito in questi casi da una presunzione semplice.

Il collegamento sostanziale tra acquisto del controllo e obbligo di OPA appare, del resto, implicitamente confermato anche dalla norma dell'art. 106, co. 5 TUF, là dove individua tra le ipotesi di esenzione dell'obbligo di offerta, in primo luogo il caso in cui l'operazione di acquisto delle azioni in misura eccedente la soglia venga realizzato in presenza di uno o più soci che già detengano, pure a dispetto di tale trasferimento, il controllo della società. Tale ipotesi di esenzione dimostra dunque che il presupposto implicito dell'obbligo di offerta, seppure assunto in termini presuntivi, è che l'operazione di acquisto ne determini evidentemente il mutamento.

Di fronte ad una vicenda, quale il trasferimento della partecipazione eccedente la soglia rilevante e che implica, se non anche un vero e proprio acquisto del controllo, di certo un mutamento estremamente significativo dell'assetto proprietario, perché comporta quanto meno l'assunzione di un potere di indirizzo forte sulla società da parte del socio detentore di tale partecipazione, la finalità dell'OPA obbligatoria è pertanto di offrire a tutti gli altri azionisti la possibilità di disinvestire a delle condizioni predefinite, e che non solo non subiscano l'eventuale apprezzamento negativo che il mercato, attraverso le quotazioni del titolo, può esprimere su tale vicenda modificativa, ma che anzi tengano conto del maggior prezzo che il soggetto che ha rilevato il controllo può aver riconosciuto a chi lo ha ceduto rispetto a quello che era riflesso nella quotazione delle azioni al momento della cessione. Proprio perché frutto di un'operazione negoziata direttamente tra le parti, il prezzo pagato dal cessionario per l'acquisto delle azioni che assicurino il controllo può essere, infatti, anche superiore rispetto a quello risultante dalla mera sommatoria del prezzo unitario delle azioni quale espresso nelle quotazioni di mercato, riflettendosi in esso le utilità che l'acquirente si attende di poter trarre dall'acquisto del controllo e che lo inducono a riconoscere tale componente aggiuntiva, definita allora anche usualmente come "premio di controllo".

Dal punto di vista della disciplina, l'elemento davvero qualificante, l'OPA obbligatoria è perciò rappresentato dal fatto che il prezzo dell'offerta non è liberamente determinato dall'offerente, ma è un prezzo che, se non è proprio autoritativamente imposto, deve comunque corrispondere a precisi parametri stabiliti dalla legge. Là dove la soglia rilevante venga superata tramite "acquisti di azioni" il prezzo dell'offerta dovrà essere almeno pari a quello più elevato pagato dall'offerente negli ultimi dodici mesi per acquisti di azioni della medesima categoria.

Il prezzo può peraltro talora assumere anche la connotazione di un prezzo autoritativamente imposto. L'art. 106, co. 3, lett. c) e d) TUF, riconosce, infatti, alla CONSOB il potere di determinare, con provvedimento motivato, il prezzo a cui l'offerta dovrà svolgersi, e di fissarlo sia in misura inferiore che superiore rispetto a quello più elevato pagato negli ultimi dodici mesi. In particolare, la CONSOB potrà imporre un prezzo inferiore quando: i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il sospetto che essi siano stati oggetto di manipolazione; il prezzo più elevato pagato dall'offerente sia il frutto di operazioni di compravendita effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della propria ordinaria attività di gestione. La CONSOB potrà, invece, imporre un prezzo superiore quando: l'offerente abbiano pattuito un prezzo più elevato rispetto a quello eventualmente pagato per l'acquisto dei titoli della medesima categoria; vi sia stata collusione tra l'offerente e uno o più venditori; vi sia il fondato sospetto che i prezzi abbiano formato oggetto di manipolazione.

Ne consegue, pertanto, che là dove la cessione della partecipazione di controllo sia stata già realizzata in via diretta tra il cedente ed il cessionario l'obbligo di promuovere l'offerta rappresenta una fase conclusiva e necessaria dell'operazione. Una fase che naturalmente ne aumenta il costo complessivo, dal momento che nella società quotate il soggetto che intende acquistare il controllo deve essere pronto a rilevare anche il 100% del capitale sociale e, soprattutto, deve essere pronto a sostenere un costo totale determinato appunto assumendo come parametro le eventuali condizioni di maggior favore riconosciute al cedente.

Si noti che nelle offerte pubbliche obbligatorie che si svolgono a valle di operazioni di cessione del controllo già perfezionate in via diretta tra acquirente ed alienante, un particolare rilievo può assumere la previsione di cui al numero uno dell'art. 106, co. 3, lett. d). Gli è, infatti, che la misura del prezzo dell'offerta potrà essere evidentemente influenzata proprio dalla presenza delle particolari clausole e

dunque anche dalla necessità di misurare economicamente il valore di utilità ulteriori riconosciute al venditore, a partire proprio da eventuali clausole di manleva.

3. Presentazione e analisi dell'acquisizione dell'A. C. Milan

Il 5 agosto 2016 rappresenta una data indelebile per i tifosi del Milan, segnata dalla firma del preliminare di acquisto tra Fininvest e una cordata cinese. Questo evento ha segnato l'inizio di una nuova era per il club, portando con sé promesse di rinnovamento e investimenti significativi. Il comunicato congiunto dell'epoca recitava: "Gli investitori operano tramite la Management Changxin Co. Ltd. della compagine fanno parte, fra gli altri, Haixa Capital, fondo di stato cinese per lo sviluppo e gli investimenti, e Yonghong Li, chairman della management company. Assieme ad Haixa Capital e Yonghong Li acquisiranno quote del Milan altri investitori. Il contratto vincolante per le parti verrà perfezionato entro la fine del 2016 una volta ottenute le autorizzazioni previste in questi casi dalle autorità cinesi ed italiane. La valutazione dell'A.C. Milan in base all'intesa risulta di 740 milioni di euro complessivi e tiene conto di situazione debitoria stimata in circa 220 milioni." Questo passaggio ha portato con sé una serie di complessità giuridiche e finanziarie, riflettendo la necessità di un'attenta analisi delle normative vigenti sia in Italia che in Cina. La complessità di questa operazione non risiede solo nella cifra considerevole coinvolta, ma anche nelle dinamiche interculturali e regolatorie che hanno caratterizzato il processo di acquisizione. Le norme italiane, in particolare, richiedono che qualsiasi operazione di acquisizione di questa portata sia conforme a una serie di requisiti procedurali e di trasparenza, volti a garantire la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi i tifosi, i giocatori, e i dipendenti del club. Inoltre, le autorità cinesi, da parte loro, impongono rigide regole sulle transazioni estere per assicurarsi che tali investimenti siano in linea con gli obiettivi economici nazionali e non comportino rischi eccessivi per l'economia cinese. Questo contesto ha reso l'acquisizione del Milan non solo un evento di rilevanza sportiva, ma anche un caso di studio emblematico per gli studiosi di diritto commerciale internazionale. Le implicazioni di tale operazione si estendono infatti ben oltre l'ambito sportivo, toccando aspetti di diritto societario, regolamentazione finanziaria, e governance aziendale¹⁰⁸. La valutazione del club, stabilita in 740 milioni di euro, che includeva una situazione debitoria stimata in circa 220 milioni di euro, ha rappresentato un punto cruciale per le negoziazioni. Questo valore ha dovuto tenere conto non solo dei beni tangibili e intangibili del club, ma anche delle sue prospettive future, delle potenzialità di crescita del marchio Milan e del suo impatto globale. Il processo di due diligence¹⁰⁹, fondamentale in ogni operazione di acquisizione, ha comportato una dettagliata analisi dei conti e delle prospettive economiche del club, nonché una valutazione dei rischi associati. Questo ha incluso l'esame dei contratti esistenti, delle proprietà intellettuali, delle relazioni con i fornitori, e delle questioni legali in sospeso. Un altro aspetto cruciale di questa acquisizione è stato il ruolo della governance aziendale. La nuova proprietà

¹⁰⁸ **F. RAIMONDO** *Dove eravamo rimasti? Si firma il preliminare e inizia il sogno cinese* in *Il diavolo è nei dettagli* vol. 1 pag. 26

¹⁰⁹ processo organizzato di raccolta e di analisi di informazioni dettagliate di varia natura, in ordine a una determinata attività economica, allo scopo di pervenire a una valutazione attendibile di tale attività; quindi, di esprimere un giudizio motivato sulla fattibilità *versus* la rischiosità dell'operazione che le controparti intendono porre in essere.

cinese ha dovuto dimostrare non solo la capacità finanziaria di sostenere l'acquisto, ma anche di gestire efficacemente il club, garantendo una continuità gestionale e un piano strategico a lungo termine. La governance del Milan sotto la nuova dirigenza ha dovuto affrontare sfide significative, tra cui il miglioramento delle performance sportive, la gestione del debito, e il rafforzamento della presenza globale del marchio. Il periodo che ha seguito la firma del preliminare è stato caratterizzato da intense trattative e dalla necessità di ottenere le necessarie autorizzazioni regolatorie. Questo ha comportato un dialogo costante con le autorità competenti, sia in Italia che in Cina, per garantire che tutte le normative fossero rispettate e che l'operazione potesse essere finalizzata nei tempi previsti. Le complessità burocratiche e legali associate a questo processo hanno richiesto un alto livello di competenza giuridica e finanziaria, nonché una strategia ben coordinata per gestire le diverse fasi dell'acquisizione. Con lo scopo di soddisfare la crescente domanda di investimenti in uscita e facilitare l'ingresso delle imprese cinesi nei mercati d'oltreoceano, il regime normativo cinese è stato modificato e snellito rispetto al passato. Qualsiasi investimento estero da parte di un'azienda cinese deve essere approvato, verificato o registrato dal competente dipartimento per gli affari esteri prima che esso venga effettivamente smobilitato. Questo processo normativo, sebbene alleggerito, continua a richiedere una serie di adempimenti burocratici volti a garantire che gli investimenti siano in linea con le politiche economiche nazionali e non comportino rischi eccessivi per l'economia interna. L'iter di approvazione prevede la presentazione di una dettagliata documentazione che include informazioni sull'impresa cinese, sul progetto di investimento, sulle fonti di finanziamento e sui benefici economici attesi. Tale documentazione viene attentamente esaminata dalle autorità competenti per valutare la conformità dell'investimento con le leggi nazionali e gli obiettivi di sviluppo economico del paese. Inoltre, è prevista una verifica della solidità finanziaria dell'impresa investitrice, al fine di accertare che essa disponga delle risorse necessarie per sostenere l'investimento senza compromettere la propria stabilità economica. Una volta completata la fase di verifica e ottenuta l'approvazione, l'impresa può procedere con la registrazione dell'investimento presso il competente dipartimento per gli affari esteri, che rilascerà il relativo certificato. Questo certificato è necessario per l'effettiva smobilitazione dei fondi destinati all'investimento all'estero e rappresenta una garanzia della conformità dell'operazione con le normative cinesi. Il processo di approvazione e registrazione degli investimenti esteri rappresenta quindi un importante strumento di controllo per le autorità cinesi, che possono così monitorare i flussi di capitale in uscita e assicurarsi che essi siano utilizzati in modo coerente con le politiche economiche nazionali. Tuttavia, la crescente apertura del regime normativo cinese agli investimenti esteri riflette anche la volontà del paese di integrarsi sempre più nell'economia globale e di promuovere la competitività delle proprie imprese sui mercati internazionali. In questo contesto, il processo di approvazione e registrazione degli investimenti esteri rappresenta un elemento chiave per garantire che gli investimenti cinesi all'estero siano ben strutturati e sostenibili, contribuendo così alla crescita economica del paese e al rafforzamento delle relazioni economiche internazionali. Inoltre, il controllo normativo sugli investimenti esteri permette alle autorità cinesi di prevenire potenziali rischi legati a operazioni speculative o non coerenti con gli obiettivi strategici del paese. Questo approccio normativo, sebbene più snello rispetto al passato, mantiene quindi un elevato livello di rigidità e controllo, a tutela degli interessi economici nazionali e della stabilità finanziaria del paese. La gestione degli investimenti esteri da parte delle imprese cinesi rappresenta quindi una sfida complessa, che richiede un'attenta pianificazione e una profonda conoscenza delle normative vigenti. Le imprese che intendono investire all'estero devono infatti affrontare un percorso articolato, che prevede non solo l'adempimento degli obblighi normativi interni, ma anche la comprensione e il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni dei paesi destinatari degli investimenti. In questo contesto, il supporto di consulenti legali e finanziari esperti può risultare fondamentale per garantire il successo delle operazioni di investimento all'estero e per minimizzare i rischi associati. Il processo di approvazione e registrazione degli investimenti esteri, pur rappresentando una fase cruciale del percorso di internazionalizzazione delle imprese cinesi, deve essere integrato con una strategia globale di gestione degli investimenti, che tenga conto delle dinamiche dei mercati internazionali e delle opportunità di crescita offerte dai diversi contesti economici. Le imprese cinesi che riescono a

navigare con successo questo complesso panorama normativo e a strutturare in modo efficace i propri investimenti esteri possono beneficiare di significativi vantaggi competitivi, contribuendo così alla crescita economica del paese e al rafforzamento della sua presenza sui mercati globali. La crescente apertura del regime normativo cinese agli investimenti esteri, pur mantenendo un elevato livello di controllo e rigore, rappresenta quindi un'importante opportunità per le imprese cinesi di espandere la propria presenza internazionale e di contribuire allo sviluppo economico globale. In conclusione, il processo di approvazione e registrazione degli investimenti esteri da parte delle imprese cinesi, sebbene complesso e articolato, rappresenta un elemento chiave per garantire la conformità delle operazioni con le normative nazionali e per promuovere una gestione sostenibile e strategica degli investimenti all'estero.

Dopo la conclusione della trattativa che ha portato il Milan nelle mani di Rossoneri Investment Lux, è emerso un dibattito significativo riguardo alle garanzie richieste da Elliott in relazione alla concessione del finanziamento di 303 milioni di euro. Un elemento cruciale di questa operazione è stato il finanziamento concesso dalla Rossoneri Investment Lux, che ha erogato due finanziamenti distinti: uno di 10 milioni destinato all'attività ordinaria del club e un altro di 73 milioni destinato a rimborsare il finanziamento soci operato da Fininvest nei confronti dell'A.C. Milan, mirato a sistemare l'indebitamento finanziario. Questo complesso sistema di finanziamenti e garanzie rappresenta un aspetto fondamentale per comprendere le dinamiche finanziarie e giuridiche che hanno caratterizzato l'acquisizione del club. La necessità di stabilire garanzie solide era dettata non solo dall'entità della somma coinvolta, ma anche dalla volontà di assicurare una gestione finanziaria stabile e sostenibile del Milan, prevenendo potenziali rischi di insolvenza o malagestione. Il ruolo di Elliott in questa vicenda si configura come quello di un creditore esigente, determinato a proteggere il proprio investimento attraverso la richiesta di garanzie robuste. Tali garanzie non solo rafforzano la posizione di Elliott, ma servono anche a rassicurare tutti gli stakeholder coinvolti, inclusi tifosi, sponsor e autorità regolatrici. La complessità di questo accordo riflette le sfide che accompagnano operazioni di tale portata, dove ogni aspetto finanziario deve essere attentamente negoziato e documentato per garantire la trasparenza e la legalità dell'operazione. La concessione di finanziamenti per l'attività ordinaria e per il rimborso dei debiti pregressi costituisce un elemento di stabilità per il club, permettendo al Milan di proseguire con le proprie attività senza interruzioni e di pianificare strategie di sviluppo a lungo termine.

In un'ottica giuridica, l'analisi delle garanzie richieste da Elliott offre un'interessante prospettiva sulla regolamentazione dei finanziamenti nel contesto delle acquisizioni societarie. Le normative vigenti impongono infatti che tali operazioni siano condotte nel rispetto di criteri di trasparenza e legalità, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Questo significa che ogni finanziamento deve essere adeguatamente garantito, documentato e comunicato alle autorità competenti, per prevenire eventuali conflitti di interesse o pratiche scorrette. Il caso del Milan rappresenta quindi un esempio emblematico di come le acquisizioni nel mondo dello sport possano essere influenzate da complesse questioni finanziarie e giuridiche.

La struttura dei finanziamenti concessi da Rossoneri Investment Lux, oltre a rispondere alle esigenze immediate del club, ha permesso di risolvere situazioni debitorie pregresse, migliorando la situazione finanziaria complessiva del Milan. Questo approccio ha garantito non solo la continuità delle operazioni quotidiane del club, ma anche una base solida per futuri investimenti e progetti di crescita. L'operazione di finanziamento ha quindi avuto un impatto positivo sulla stabilità finanziaria del Milan, contribuendo a migliorare la fiducia degli investitori e degli stakeholder nel club.

Dal punto di vista della governance, l'acquisizione e i relativi finanziamenti hanno sollevato questioni riguardanti la gestione e il controllo del club. Le garanzie richieste da Elliott si inseriscono infatti in un quadro più ampio di governance aziendale, dove la trasparenza e la responsabilità sono elementi

fondamentali per il successo a lungo termine. La capacità di Rossoneri Investment Lux di rispondere a queste esigenze ha dimostrato l'importanza di una gestione professionale e competente, capace di garantire il rispetto degli impegni finanziari e la sostenibilità economica del club.

L'analisi delle garanzie e dei finanziamenti nel caso dell'acquisizione del Milan offre quindi un'interessante prospettiva sulle sfide e le opportunità che caratterizzano le operazioni di acquisizione nel mondo dello sport. Le questioni finanziarie e giuridiche, se gestite correttamente, possono contribuire in modo significativo al successo dell'operazione, garantendo stabilità e crescita a lungo termine. Il caso del Milan dimostra come la combinazione di investimenti strategici, garanzie solide e una gestione competente possa creare le condizioni per il rilancio di un club storico, con benefici per tutti gli interessati coinvolti.

Dall'analisi delle garanzie ricevute da Elliott per il finanziamento di 303 milioni di euro emergono dettagli rilevanti sulle misure di tutela predisposte a protezione dell'investimento. In primo luogo, è stato costituito un atto di pegno sul conto corrente ricavi aperto dalla società A.C. Milan presso la Banca Popolare di Milano, strumento cruciale per assicurare che i flussi di cassa generati dalle attività del club fossero direttamente controllabili dal finanziatore. Inoltre, un altro atto di pegno ha interessato i diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla società, comprendendo marchi, loghi e altri beni immateriali di grande valore commerciale e simbolico. Un ulteriore livello di garanzia è stato fornito attraverso la cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di media stipulati dall'A.C. Milan, permettendo a Elliott di vantare diritti su entrate future derivanti da accordi televisivi e pubblicitari. In aggiunta, la cessione in garanzia sui diritti di archivio fruibili e/o di proprietà dell'A.C. Milan ha ulteriormente ampliato lo spettro delle sicurezze patrimoniali a disposizione del finanziatore.

Significativa è stata anche l'istituzione di un pegno sul 100% delle quote di Milan Entertainment s.r.l., società detenuta interamente dal club e responsabile della gestione delle attività legate all'intrattenimento e alla commercializzazione del marchio Milan. Tale misura ha garantito un controllo diretto su una componente fondamentale dell'assetto societario del club. A questa si è aggiunto un atto di pegno sul conto corrente "ricavi" acceso dalla società A.C. Milan Entertainment, assicurando che le entrate generate da quest'ultima fossero soggette a vincolo a favore di Elliott. La cessione dei crediti derivanti dai contratti commerciali e di sponsorizzazione stipulati da A.C. Milan Entertainment ha fornito un'ulteriore garanzia sui flussi finanziari provenienti dalle partnership commerciali, cruciali per la sostenibilità economica del club. Infine, il pegno di primo grado sulle quote detenute da Rossoneri Investment Lux in A.C. Milan ha consolidato la posizione di Elliott, attribuendogli diritti prioritari sulle partecipazioni societarie principali del club.

L'insieme di queste garanzie costituisce un quadro complesso e articolato di protezioni finanziarie e legali, evidenziando la meticolosità con cui Elliott ha strutturato l'operazione per minimizzare i rischi associati al finanziamento. Ogni singolo atto di pegno e cessione è stato studiato per coprire diversi aspetti delle attività e degli asset del club, dimostrando una strategia di protezione multilivello che va oltre le semplici garanzie patrimoniali, includendo flussi di cassa futuri e diritti intangibili. Tale approccio ha permesso a Elliott di assicurarsi una posizione dominante e protetta, limitando le possibilità di default o perdita di valore del proprio investimento. Questo caso rappresenta un esempio emblematico delle complessità legali e finanziarie che caratterizzano le operazioni di finanziamento nel settore sportivo, evidenziando l'importanza di una due diligence approfondita e di una strutturazione accurata delle garanzie per tutelare gli interessi del finanziatore.

In un contesto giuridico più ampio, l'analisi di queste garanzie offre spunti significativi per comprendere le dinamiche delle operazioni di finanziamento e le relative implicazioni legali. La molteplicità delle garanzie richieste e ottenute da Elliott riflette la necessità di una protezione robusta

e diversificata, che copra non solo gli asset tangibili ma anche quelli intangibili, i flussi di cassa futuri e le partecipazioni societarie. Questo approccio evidenzia l'importanza della trasparenza e della chiarezza nella documentazione contrattuale, nonché la necessità di un coordinamento efficace tra le diverse componenti legali e finanziarie dell'operazione.

Le implicazioni di questa operazione vanno oltre il singolo caso del Milan, offrendo un modello di riferimento per altre operazioni di finanziamento nel settore sportivo e in altri ambiti. La capacità di strutturare garanzie adeguate e di gestire i rischi associati è fondamentale per il successo di operazioni di questa portata, e il caso del Milan rappresenta un esempio concreto di come tali obiettivi possano essere raggiunti attraverso una pianificazione attenta e una strategia ben definita. Questo studio offre quindi un contributo importante alla letteratura giuridica e finanziaria, fornendo un'analisi dettagliata di un caso complesso e articolato che può servire da guida per future operazioni simili.

In definitiva, la conclusione della trattativa che ha portato il Milan nelle mani di Rossoneri Investment Lux, con le relative garanzie richieste da Elliott, rappresenta un esempio paradigmatico di come le operazioni di finanziamento possano essere strutturate in modo da proteggere gli interessi del finanziatore e garantire la stabilità finanziaria dell'entità finanziata. L'approccio multilivello adottato in questo caso dimostra l'importanza di una pianificazione dettagliata e di una gestione accurata delle garanzie, offrendo un modello di riferimento per altre operazioni di finanziamento complesse.

Nonostante un'ingente somma di debiti gravasse sulla nuova società orientale, Elliott, in virtù del divieto di patto commissorio e del patto marciano, non potrà divenire direttamente proprietario del club. Il project RedBlack, attuale socio di Rossoneri Champion con una golden share dal valore nominale di un euro, detiene un pegno di primo grado sul 99,93% delle azioni possedute da Rossoneri Sport Investment Lux. Pertanto, se Yonghong Li non avesse rimborsato entro ottobre 2018 i 350 milioni di euro tra capitale e interessi, Elliott avrebbe avuto la possibilità di adire il Tribunale per richiedere la vendita delle azioni fino alla concorrenza del suo credito, in conformità agli articoli 2796, 2797, 2798 e 2799 del Codice Civile, o di pretendere l'assegnazione diretta delle azioni restituendo la differenza in denaro. Questo scenario riflette l'applicazione rigorosa dei principi giuridici volti a tutelare sia il debitore che il creditore, evitando che quest'ultimo possa acquisire la proprietà dei beni pignorati senza un'adeguata valutazione e garanzia di equità. Il divieto di patto commissorio, sancito dall'articolo 2744 del Codice Civile, impedisce infatti che il creditore possa convenire che, in caso di inadempimento, la proprietà del bene dato in garanzia passi direttamente a lui, assicurando così che la vendita del bene avvenga secondo modalità che garantiscano la massima trasparenza e correttezza. Analogamente, il patto marciano, che trova fondamento nei principi generali del diritto delle obbligazioni e delle garanzie, prevede che il creditore possa ottenere il trasferimento del bene dato in pegno solo previa stima del suo valore e obbligo di restituire l'eventuale eccedenza rispetto al credito vantato.

Questa struttura di garanzie e tutele risponde all'esigenza di bilanciare i diritti del creditore con la protezione del debitore, evitando abusi e pratiche scorrette che potrebbero derivare dall'esercizio unilaterale di poteri coercitivi. Nel contesto dell'acquisizione dell'AC Milan, tale assetto giuridico ha implicato che Elliott, pur detentore di una posizione privilegiata in virtù del pegno di primo grado, dovesse comunque ricorrere ai mezzi giudiziari ordinari per ottenere soddisfazione del proprio credito. La necessità di adire il Tribunale rappresenta una garanzia fondamentale del sistema giuridico italiano, assicurando che ogni trasferimento di proprietà avvenga sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, che verifica la legittimità e l'equità delle operazioni compiute. Inoltre, la possibilità per Elliott di ottenere l'assegnazione diretta delle azioni, restituendo la differenza in denaro, evidenzia come il sistema giuridico italiano preveda meccanismi flessibili ma rigorosi per la tutela dei creditori, consentendo soluzioni equilibrate che rispettino i diritti di entrambe le parti.

L'analisi di questo caso specifico offre spunti significativi per comprendere l'applicazione pratica di principi giuridici fondamentali nel contesto delle operazioni di finanziamento e delle garanzie reali. La vicenda dell'AC Milan e di Rossoneri Sport Investment Lux si inserisce in un quadro più ampio di operazioni finanziarie complesse, dove la struttura delle garanzie e la loro gestione rivestono un ruolo cruciale per la riuscita dell'operazione e la tutela degli interessi in gioco. Le norme del Codice Civile applicate in questo contesto dimostrano la loro importanza nel disciplinare rapporti economici complessi, garantendo trasparenza, equità e protezione contro eventuali abusi. La giurisprudenza italiana, attraverso l'interpretazione e l'applicazione di queste norme, contribuisce a definire un quadro regolamentare che sostiene la fiducia degli operatori economici e la stabilità del sistema finanziario.

In conclusione, la vicenda relativa all'acquisizione dell'AC Milan da parte di Rossoneri Sport Investment Lux e alle garanzie richieste da Elliott rappresenta un esempio emblematico di come i principi giuridici in materia di pegno e garanzie reali trovino applicazione pratica nel contesto delle operazioni finanziarie. La complessità delle normative e delle procedure coinvolte evidenzia la necessità di una profonda conoscenza giuridica e di una gestione attenta e competente delle operazioni di finanziamento. Questo caso offre un prezioso contributo alla comprensione delle dinamiche giuridiche che caratterizzano le operazioni di acquisizione e finanziamento nel settore sportivo, fornendo una base solida per ulteriori studi e approfondimenti in materia di diritto commerciale e finanziario.

La garanzia più importante nell'ambito dell'acquisizione dell'AC Milan risulta contenuta all'interno dell'articolo 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux. Tale articolo recita: "Conformemente all'articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005 in materia di accordi di garanzia finanziaria, i diritti di voto inerenti alle azioni possono essere esercitati da qualsiasi persona a favore di chi siano state promesse tali azioni (Pledgee) in conformità con il relativo contratto di pegno. Il Pledgee può, inoltre, in conformità con il relativo contratto di pegno, esercitare tutti i diritti dell'azionista interessato in relazione alla convocazione di una riunione degli azionisti o l'adozione di deliberazioni assembleari. Una volta che il Pledgee ha scelto di esercitare i diritti, solo esso avrà diritto di esercitare o dirigere l'esercizio di essi". Questo articolo, pertanto, conferisce al Pledgee un potere significativo nella gestione delle azioni in pegno, assicurando che i diritti di voto e altri diritti societari possano essere esercitati direttamente dal creditore garantito in conformità con il contratto di pegno stipulato. Tale disposizione, che trova la sua base legale nell'articolo 9 della legge lussemburghese del 5 agosto 2005, regola la cessione dei diritti connessi agli strumenti finanziari costituiti in pegno, stabilendo che essa è disciplinata dal contratto tra le parti coinvolte. Questo sistema di garanzie rappresenta una tutela essenziale per il creditore, assicurando che i suoi diritti siano protetti in caso di inadempimento del debitore, e gli conferisce un controllo diretto sulle azioni oggetto di pegno.

La legge lussemburghese, pertanto, gioca un ruolo cruciale nella regolamentazione di tali accordi di garanzia, fornendo un quadro normativo che facilita la protezione degli interessi dei creditori. L'articolo 9 di questa legge stabilisce che la cessione dei diritti connessi agli strumenti finanziari costituiti in pegno è regolata dal contratto tra le parti, conferendo così una flessibilità contrattuale che permette di adattare le garanzie alle specifiche esigenze delle transazioni finanziarie. Questo quadro normativo è particolarmente rilevante nel contesto delle acquisizioni e delle operazioni di finanziamento, dove la protezione dei diritti dei creditori è di fondamentale importanza per garantire la stabilità e la sicurezza delle transazioni.

Nel caso dell'acquisizione dell'AC Milan, la possibilità per il Pledgee di esercitare i diritti di voto e altri diritti societari in caso di inadempimento del debitore rappresenta una garanzia fondamentale per Elliott, assicurando che il finanziatore possa mantenere un controllo significativo sulle decisioni societarie e proteggere i propri interessi finanziari. Questa disposizione rafforza la posizione del

creditore, garantendo che i suoi diritti siano protetti e che egli possa intervenire direttamente nella gestione della società in caso di necessità.

L'importanza di queste garanzie emerge chiaramente nell'analisi delle operazioni di finanziamento e delle acquisizioni societarie, dove la protezione dei diritti dei creditori è essenziale per assicurare la riuscita delle transazioni e la stabilità delle società coinvolte. Il quadro normativo lussemburghese offre un modello di riferimento per la regolamentazione di tali garanzie, fornendo un insieme di disposizioni che facilitano la protezione degli interessi dei creditori e assicurano una gestione trasparente e responsabile delle operazioni finanziarie.

Inoltre, la possibilità di esercitare i diritti di voto e altri diritti societari conferisce al Pledgee un controllo significativo sulle decisioni aziendali, permettendo di influenzare direttamente la gestione della società e di intervenire in caso di necessità per proteggere i propri interessi. Questa disposizione rappresenta una garanzia importante per il finanziatore, assicurando che i suoi diritti siano protetti e che egli possa mantenere un controllo significativo sulle decisioni societarie in caso di inadempimento del debitore.

L'analisi delle garanzie offerte nel contesto dell'acquisizione dell'AC Milan offre quindi un'interessante prospettiva sulle dinamiche delle operazioni di finanziamento e sulle implicazioni giuridiche delle garanzie reali. La legge lussemburghese del 5 agosto 2005 fornisce un quadro normativo che facilita la protezione degli interessi dei creditori, conferendo loro diritti significativi nella gestione delle società e assicurando che i loro interessi siano protetti in caso di inadempimento del debitore. Questa disposizione rappresenta una garanzia fondamentale per i finanziatori, assicurando che essi possano mantenere un controllo significativo sulle decisioni societarie e proteggere i propri interessi finanziari.

In conclusione, la garanzia contenuta nell'articolo 6.4 dello statuto della Rossoneri Sport Investment Lux rappresenta un elemento cruciale per la protezione degli interessi dei creditori nel contesto delle operazioni di finanziamento. La possibilità per il Pledgee di esercitare i diritti di voto e altri diritti societari conferisce al finanziatore un controllo significativo sulle decisioni aziendali, assicurando che i suoi interessi siano protetti in caso di inadempimento del debitore. La legge lussemburghese del 5 agosto 2005 fornisce un quadro normativo che facilita la protezione degli interessi dei creditori, conferendo loro diritti significativi nella gestione delle società e assicurando una gestione trasparente e responsabile delle operazioni finanziarie. L'analisi di queste garanzie offre quindi un'interessante prospettiva sulle dinamiche delle operazioni di finanziamento e sulle implicazioni giuridiche delle garanzie reali, fornendo un modello di riferimento per la regolamentazione di tali garanzie e facilitando la protezione degli interessi dei creditori nelle operazioni di finanziamento e di acquisizione societaria.

L'acquisizione dell'A.C. Milan da parte di RedBird Capital Partners, perfezionata il 31 agosto 2022, rappresenta un caso emblematico di operazione societaria complessa nel panorama del diritto commerciale contemporaneo. Questa operazione, strutturata attraverso il veicolo olandese ACM Bidco B.V., ha visto la cessione del 99,93% del capitale sociale del club, precedentemente detenuto da Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ad ACM Bidco B.V., società costituita secondo la normativa olandese e con sede legale ad Amsterdam. Il trasferimento delle azioni, accompagnato dalla costituzione di un pegno a favore di Rossoneri Sport Investment Luxembourg, sottolinea l'uso di strumenti giuridici sofisticati, quali il "Pledge Agreement over Shares", contratto finalizzato a garantire i diritti del creditore in caso di inadempimento dell'acquirente.

Il finanziamento dell'acquisizione si è basato su un mix di capitali propri e di un prestito concesso dal venditore, noto come vendor loan. Elliott, il precedente proprietario attraverso il veicolo Rossoneri

Sport Investment Luxembourg, ha fornito un prestito all'acquirente RedBird per un ammontare significativo, che secondo alcune stime si aggirava tra i 200 e i 550 milioni di euro, con ulteriori 60 milioni destinati a coprire il fabbisogno del club fino al 2025. Questa struttura finanziaria evidenzia l'importanza delle garanzie reali nel contesto delle acquisizioni societarie, dove il pegno sulle azioni del Milan rappresenta una misura di sicurezza per il creditore in caso di inadempienza dell'acquirente.

In un'intervista successiva, il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, ha chiarito che la società ha mantenuto il controllo totale del Milan, nonostante il finanziamento ricevuto da Elliott. RedBird ha infatti investito 600 milioni di euro in capitale proprio, mantenendo il 100% del controllo del club. Questo approccio riflette una strategia che privilegia la continuità gestionale e la flessibilità finanziaria, evitando la diluizione del controllo societario attraverso l'accettazione di un finanziamento puramente debitorio a un tasso di interesse considerato vantaggioso, da rimborsare nell'arco di tre anni.

Inoltre, la scissione effettuata il 31 maggio 2023 da parte di RedBird in Olanda ha ulteriormente complicato la struttura societaria del gruppo. L'operazione ha visto il trasferimento di circa 580 milioni di euro in asset in un nuovo veicolo giuridico, ACM FootballCo Intermediate Coöperatief U.A., separandoli dalla società originaria FootballCo Intermediate Coöperatief U.A., la quale ha mantenuto 50 milioni di asset residui. Questa scissione non solo ha riorganizzato il controllo delle entità coinvolte, ma ha anche delineato una nuova configurazione di governance per il Milan, ora sotto il controllo di ACM FootballCo Intermediate Cooperatief U.A. L'operazione di scissione rappresenta un ulteriore esempio di come le operazioni straordinarie, quali fusioni, acquisizioni e scissioni, possano essere utilizzate per ristrutturare e ottimizzare la gestione e il controllo di grandi entità sportive e commerciali, rispondendo alle esigenze strategiche e finanziarie dei nuovi proprietari.

Questa acquisizione, oltre a mettere in luce le dinamiche finanziarie e giuridiche complesse di un simile trasferimento di controllo, illustra anche il ruolo cruciale delle strutture societarie internazionali e delle normative di più ordinamenti giuridici nella gestione e nella protezione degli investimenti in un contesto globale. La decisione di RedBird di operare attraverso veicoli societari costituiti in giurisdizioni diverse sottolinea l'importanza della pianificazione fiscale e della governance in operazioni di tale portata, dove la trasparenza e la conformità con le normative internazionali giocano un ruolo fondamentale nel garantire la riuscita e la sostenibilità a lungo termine dell'acquisizione.

Il vendor loan, conosciuto anche come finanziamento del venditore, rappresenta uno strumento finanziario di particolare rilevanza nel contesto delle operazioni di acquisizione aziendale, soprattutto in quelle di valore significativo. Esso permette al venditore di concedere un prestito all'acquirente per consentire la finalizzazione della transazione, offrendo una soluzione alternativa e spesso complementare ai tradizionali canali di finanziamento bancario. Questo strumento si inserisce nel più ampio panorama delle modalità di finanziamento che, sebbene meno comuni rispetto ai prestiti convenzionali, rivestono un ruolo cruciale in specifiche operazioni di mercato. Il vendor loan si configura come un vero e proprio contratto di finanziamento, nel quale le condizioni, quali il tasso di interesse, l'importo e le modalità di rimborso, sono stabilite attraverso una negoziazione diretta tra le parti coinvolte, ossia il venditore e l'acquirente.

L'uso del vendor loan è particolarmente vantaggioso in scenari in cui l'acquirente non dispone di liquidità sufficiente per coprire immediatamente l'intero prezzo di acquisto, o quando l'accesso a finanziamenti tradizionali risulta complesso o troppo oneroso. Esso consente al venditore di agevolare la cessione dell'azienda, garantendo al contempo un guadagno attraverso il tasso di interesse applicato sul prestito. Tuttavia, questa forma di finanziamento comporta anche una serie di rischi, che vanno

attentamente considerati e gestiti. Il rischio di inadempienza da parte dell'acquirente, ad esempio, può esporre il venditore alla perdita parziale o totale del capitale prestato, qualora l'acquirente non sia in grado di onorare gli impegni presi.

Il contratto di vendor loan deve essere redatto con estrema precisione, definendo chiaramente le condizioni del prestito e le responsabilità delle parti, nonché prevedendo clausole specifiche per la tutela del venditore in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dell'acquirente. La gestione dei rischi associati al vendor loan può prevedere l'inserimento di garanzie aggiuntive, quali pegni o ipoteche su beni dell'acquirente, o clausole che subordinano il rimborso del finanziamento a eventi specifici, come la vendita della società a terzi o la sua quotazione in borsa.

Dal punto di vista giuridico, il vendor loan si configura come un contratto atipico, regolato dai principi generali del diritto dei contratti e del diritto societario. Esso richiede una valutazione accurata sia in fase di negoziazione sia in fase di esecuzione, per garantire che tutte le implicazioni legali siano correttamente previste e gestite. La flessibilità offerta dal vendor loan, che consente alle parti di adattare il contratto alle specifiche esigenze dell'operazione, deve essere bilanciata con la necessità di prevedere clausole che tutelino adeguatamente gli interessi di entrambe le parti.

In sintesi, il vendor loan rappresenta uno strumento di finanziamento sofisticato e versatile, che può facilitare operazioni complesse come l'acquisizione di aziende, ma che richiede una gestione oculata per minimizzare i rischi e garantire il successo dell'operazione. La sua applicazione richiede una profonda comprensione delle dinamiche finanziarie e delle implicazioni giuridiche, rendendolo uno strumento riservato a contesti in cui le parti sono in grado di negoziare e gestire contratti complessi con consapevolezza e precisione.

Il 23 maggio 2023 è stata depositata presso la Camera di Commercio Olandese una proposta di scissione riguardante FootballCo Intermediate Cooperatief U.A., il veicolo societario che detiene, attraverso una catena di controllo, il Milan. Questa operazione ha previsto il trasferimento di circa 580 milioni di euro in asset verso una nuova entità giuridica olandese, denominata ACM FootballCo Intermediate Cooperatief U.A., lasciando residui 50 milioni di euro in asset presso la società originaria scissa. Questa manovra societaria rivela una strategia di ristrutturazione complessa, tesa a ridistribuire gli asset detenuti dalla capogruppo e a separare le attività principali da quelle secondarie o residuali. Di particolare interesse è la composizione del consiglio di amministrazione del nuovo veicolo acquirente, in cui figurano il presidente di RedBird e un ulteriore veicolo olandese, entità che non hanno una presenza diretta nel consiglio del Milan, suggerendo una precisa volontà di mantenere una governance differenziata tra la gestione operativa del club e le strutture finanziarie sovrastanti. Questa scelta strategica potrebbe essere interpretata come un tentativo di garantire una maggiore flessibilità operativa, preservando al contempo una chiara separazione tra i diversi livelli decisionali e di controllo, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione patrimoniale e di rispondere più agilmente alle esigenze del mercato e agli sviluppi futuri. L'operazione, che si inserisce nel quadro più ampio delle scissioni societarie, rappresenta un esempio significativo di come il diritto societario offra strumenti per la riorganizzazione interna delle imprese, finalizzati a una più efficiente gestione delle risorse e a una più precisa definizione delle responsabilità gestionali e strategiche all'interno dei gruppi societari internazionali. Questo tipo di operazioni, infatti, evidenzia come le società possano utilizzare la flessibilità offerta dagli strumenti giuridici per adeguare la propria struttura interna alle esigenze mutevoli del contesto economico-finanziario, garantendo al contempo una protezione efficace degli interessi degli azionisti e dei creditori attraverso un'attenta pianificazione e una rigorosa esecuzione delle scissioni. La scissione proposta, oltre a comportare un rilevante impatto economico, ha anche significative implicazioni giuridiche, che devono essere analizzate con attenzione per comprendere appieno le conseguenze di questa riorganizzazione sulla struttura di controllo e sulla gestione delle società coinvolte.

4. Presentazione ed analisi dell'acquisizione del Liverpool F.C.

L'acquisizione di una partecipazione nel Liverpool da parte di RedBird Capital Partners rappresenta un caso di studio rilevante per comprendere le dinamiche giuridiche e finanziarie delle operazioni di acquisizione nel contesto del calcio europeo. Questo tipo di operazioni solleva una serie di questioni giuridiche che richiedono un'analisi approfondita, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle acquisizioni societarie nel settore sportivo, la protezione degli interessi degli azionisti di minoranza e la conformità con le normative sul fair play finanziario. La complessità di tali operazioni deriva dal fatto che, oltre agli aspetti puramente economici e finanziari, devono essere prese in considerazione anche le peculiarità del diritto sportivo, che mira a garantire l'integrità e la competitività delle competizioni calcistiche.

L'acquisizione del Liverpool da parte di RedBird Capital Partners si inserisce in un contesto giuridico e regolamentare molto articolato, dove è fondamentale bilanciare gli interessi degli investitori con quelli degli altri stakeholder coinvolti, tra cui i tifosi, la comunità locale e gli altri club. In questo

senso, la normativa europea e britannica prevede una serie di disposizioni volte a prevenire il rischio di concentrazioni di potere che potrebbero alterare la concorrenza leale nel mercato calcistico. Inoltre, la protezione degli azionisti di minoranza rappresenta un altro aspetto cruciale, soprattutto in un club come il Liverpool, dove la partecipazione al capitale sociale può avere un significato simbolico oltre che economico. Le norme di diritto societario impongono che gli interessi di questi azionisti siano tutelati, garantendo trasparenza e correttezza nelle operazioni di acquisizione e nella successiva gestione del club.

Una delle differenze più significative rispetto all'acquisizione del Milan da parte dello stesso fondo riguarda la struttura e il contesto delle operazioni. Nel caso del Milan, RedBird ha acquisito una partecipazione di controllo tramite una transazione che ha coinvolto anche la precedente proprietà, rappresentata dal fondo Elliott Management, attraverso un complesso schema finanziario che includeva un vendor loan. Questo ha comportato una serie di garanzie e vincoli legali che hanno dovuto essere attentamente negoziati per garantire la sostenibilità dell'operazione e il rispetto delle normative italiane ed europee. L'acquisizione del Milan, infatti, ha implicato una ristrutturazione societaria più profonda, con un impatto significativo sulla governance del club e sulla sua strategia di sviluppo a lungo termine.

Al contrario, l'acquisizione di una partecipazione nel Liverpool non ha comportato un cambiamento di controllo immediato, ma piuttosto l'ingresso di RedBird come azionista di minoranza con una posizione influente. Questa differenza strutturale ha conseguenze giuridiche rilevanti, in quanto nel caso del Liverpool non si è trattato di un'acquisizione totale, ma di una partnership strategica volta a rafforzare la posizione del club nel mercato globale. In questo contesto, RedBird ha dovuto operare all'interno di un quadro giuridico esistente, dove i diritti e le prerogative degli altri azionisti, inclusi quelli di maggioranza, dovevano essere rispettati e armonizzati con le nuove esigenze strategiche del club.

Un altro aspetto cruciale di entrambe le acquisizioni riguarda la conformità con le normative sul fair play finanziario, che rappresentano uno dei pilastri della regolamentazione del calcio europeo. Queste normative, elaborate dall'UEFA, sono finalizzate a garantire che i club non spendano più di quanto guadagnano, prevenendo l'accumulo di debiti insostenibili e mantenendo la competitività delle competizioni. L'acquisizione del Liverpool da parte di RedBird, come quella del Milan, deve quindi essere strutturata in modo da rispettare questi principi, assicurando che gli investimenti effettuati non compromettano la stabilità finanziaria del club nel lungo periodo. Questo richiede una pianificazione accurata, che tenga conto delle fonti di finanziamento e della capacità del club di generare ricavi sufficienti a coprire le spese.

Le differenze tra le due acquisizioni si manifestano anche nella diversa strategia di governance adottata da RedBird. Nel caso del Milan, il fondo ha assunto un ruolo più diretto nella gestione operativa del club, influenzando in maniera significativa le decisioni strategiche e la politica sportiva. Questa scelta riflette la necessità di un intervento più incisivo per rilanciare il club, che negli ultimi anni aveva attraversato una fase di declino sia sul piano sportivo che finanziario. L'ingresso di RedBird nel Liverpool, invece, è stato caratterizzato da un approccio più collaborativo, volto a valorizzare le competenze e le risorse già presenti all'interno del club, senza alterare in modo significativo la sua struttura di governance.

In entrambi i casi, l'acquisizione da parte di RedBird evidenzia come le operazioni di investimento nel calcio richiedano una gestione integrata delle questioni giuridiche, finanziarie e strategiche. La capacità di navigare tra le diverse normative e di adattarsi alle specificità di ciascun contesto è fondamentale per il successo di queste operazioni, che devono essere in grado di conciliare l'obiettivo

di ottenere un ritorno sull'investimento con la necessità di rispettare i valori e le regole del mondo del calcio.

Infine, è importante sottolineare che entrambe le acquisizioni rappresentano casi emblematici della crescente influenza del capitale privato nel calcio europeo, un fenomeno che solleva interrogativi non solo dal punto di vista giuridico, ma anche etico e sociale. La presenza di investitori finanziari in club storici come il Milan e il Liverpool può infatti avere implicazioni profonde per la cultura e l'identità di queste società sportive, richiedendo un'attenta riflessione su come bilanciare le esigenze economiche con il rispetto delle tradizioni e delle aspettative dei tifosi. Questo equilibrio delicato rappresenta una delle sfide più importanti per il diritto sportivo contemporaneo, chiamato a trovare soluzioni che permettano di coniugare sviluppo economico e sostenibilità sportiva in un settore sempre più globalizzato e competitivo.

CONCLUSIONI

Il primo capitolo costituisce il fondamento teorico dell'intero lavoro, offrendo una panoramica completa sulla natura e sulla struttura dell'ordinamento sportivo italiano. Una delle questioni centrali è stata l'indeterminatezza originaria circa la tutela giurisdizionale nello sport. Storicamente, infatti, le norme che regolano le controversie in ambito sportivo hanno spesso lasciato margini di incertezza, sia per la mancanza di strumenti procedurali chiari sia per l'assenza di una definizione precisa delle competenze degli organi di giustizia sportiva. La giurisprudenza è quindi intervenuta in più occasioni per colmare tali lacune, ma non sempre in modo uniforme. Sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale hanno gradualmente tracciato un perimetro più definito, soprattutto in merito al ruolo del giudice amministrativo nelle controversie sportive.

Con la legge n. 280/2003 si è compiuto un passo fondamentale verso la codificazione di principi chiave. La legge ha sancito la centralità dell'ordinamento statale nel garantire una tutela effettiva dei diritti dei soggetti coinvolti, ma ha anche ribadito la necessità di preservare un'area di autonomia per le questioni tecniche e disciplinari. Questo equilibrio è stato sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto un ruolo determinante nel chiarire la portata della riserva giurisdizionale in favore degli organi sportivi. In particolare, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011 ha marcato una svolta, dichiarando che la riserva a favore della giustizia sportiva deve essere interpretata restrittivamente, per garantire che i diritti fondamentali dei cittadini non restino privi di tutela giurisdizionale. Questo orientamento è stato ulteriormente consolidato con la sentenza n. 160/2019, che ha chiarito ulteriormente i confini tra autonomia sportiva e giurisdizione statale.

Infine, l'analisi si è soffermata sulla specialità dell'ordinamento sportivo, inteso come un sistema normativo autonomo ma non separato dal contesto giuridico generale. La sua peculiarità risiede nella capacità di regolare non solo aspetti tecnici delle competizioni, ma anche l'organizzazione interna delle società sportive professionistiche. In questo senso, gli articoli 10 e 17 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rappresentano punti di riferimento essenziali. Queste norme disciplinano aspetti fondamentali come il lavoro sportivo, la gestione economica delle società e i criteri di sostenibilità, delineando un quadro normativo che bilancia le esigenze dello sport professionistico con quelle dell'ordinamento giuridico generale.

Il secondo capitolo approfondisce uno degli aspetti più tecnici e delicati del diritto sportivo: le operazioni di acquisizione e cessione delle partecipazioni societarie in ambito professionistico. Qui entra in gioco l'articolo 20-bis delle N.O.I.F., che rappresenta la norma cardine per la regolamentazione di queste operazioni. Tale articolo stabilisce una serie di requisiti e procedure che devono essere rispettati da chiunque intenda acquisire una partecipazione rilevante in una società calcistica, con l'obiettivo di garantire trasparenza, solidità economica e coerenza con i valori dello sport.

Un altro riferimento normativo fondamentale è l'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, che definisce le condizioni in cui una società può essere sanzionata per operazioni di acquisizione che violano le regole federali. Questo articolo, sebbene meno noto rispetto al 20-bis delle N.O.I.F., è essenziale per comprendere il quadro sanzionatorio e le conseguenze di eventuali irregolarità. La

funzione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie è centrale: questo organo non solo verifica la conformità delle operazioni alle norme federali, ma fornisce anche indicazioni sulle migliori pratiche per garantire la trasparenza e la sostenibilità delle società calcistiche.

Il trasferimento del titolo sportivo rappresenta un'altra area di grande interesse. L'articolo 52 delle N.O.I.F. disciplina le modalità attraverso le quali una società può trasferire il proprio titolo sportivo, stabilendo criteri rigorosi per evitare abusi o manipolazioni del sistema. In questo contesto, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche svolge un ruolo cruciale, monitorando la regolarità delle operazioni e garantendo che ogni trasferimento avvenga nel rispetto delle regole federali.

A completare il quadro, l'analisi comparata con ulteriori sistemi europei offre una prospettiva più ampia. L'Owner's and Director's Test della Football Association inglese e le disposizioni dei Règlements Généraux de la FFF francese rappresentano modelli regolatori che condividono molte similitudini con le norme italiane, ma che differiscono per alcuni aspetti procedurali e per il livello di controllo esercitato dalle federazioni nazionali. Questi confronti permettono di valutare la coerenza e l'efficacia del sistema italiano alla luce di esperienze internazionali, evidenziando possibili aree di miglioramento.

Il terzo capitolo si concentra sull'analisi di due casi emblematici: l'acquisizione dell'A.C. Milan e quella del Liverpool F.C. Questi esempi offrono spunti significativi per comprendere come le norme federali vengano applicate nella pratica e quali siano le principali criticità emerse nel corso di operazioni complesse e di alto profilo.

La revisione storica delle acquisizioni di società di calcio professionistiche consente di delineare un quadro chiaro delle dinamiche economiche e regolatorie che hanno caratterizzato il settore negli ultimi decenni. In particolare, l'analisi dell'acquisizione dell'A.C. Milan da parte di RedBird Capital Partners rappresenta un caso di studio paradigmatico. Questo intervento ha richiesto una rigorosa valutazione della conformità alle N.O.I.F. e alle norme statutarie della FIGC, nonché una verifica approfondita delle garanzie finanziarie presentate dagli acquirenti. L'analisi del caso Liverpool, invece, offre un'interessante prospettiva internazionale, evidenziando come le normative italiane possano essere confrontate con quelle inglesi, in particolare per quanto riguarda i requisiti di idoneità economica e la tutela degli interessi degli stakeholder.

In entrambi i casi, le norme sportive italiane hanno svolto un ruolo determinante nel garantire la regolarità delle operazioni e nel prevenire comportamenti opportunistici o potenzialmente dannosi per l'integrità del sistema calcistico. L'approfondimento delle prassi adottate dalle Commissioni federali e la comparazione con le regole applicate in altri contesti europei permettono di identificare i punti di forza e le possibili aree di miglioramento del sistema italiano.

Attraverso l'analisi dettagliata dei capitoli della tesi, emerge un quadro normativo complesso ma coerente, in cui le N.O.I.F. e il Codice di Giustizia Sportiva svolgono un ruolo centrale nella regolamentazione delle società calcistiche professionistiche. Le operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e il trasferimento del titolo sportivo sono governati da norme che cercano di bilanciare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la necessità di garantire trasparenza, sostenibilità economica e rispetto dei principi di equità e competitività.

L'evoluzione giurisprudenziale, in particolare attraverso le pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, ha contribuito a chiarire i confini tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, offrendo una guida interpretativa alle federazioni e agli operatori del settore. La comparazione con

gli ordinamenti sportivi di altri Paesi ha inoltre dimostrato che, pur nella diversità delle regole, vi è una convergenza verso standard più rigorosi e trasparenti.

Infine, l'analisi dei casi studio ha evidenziato come le norme federali italiane possano garantire un elevato livello di tutela per le società sportive, gli atleti e gli stakeholder, ma al contempo ha mostrato l'importanza di un monitoraggio continuo e di un costante aggiornamento delle regole, per rispondere alle sfide poste dal contesto economico e sportivo in continua evoluzione.

BIBLIOGRAFIA

ANTONIONI PETER e CUBBIN JOHN, «The Bosman Ruling and the Emergence of a Single Market in Soccer Talent», *European Journal of Law and Economics* 9, fasc. 2 (2000): 157–73.

BELLOMO STEFANO, *Lineamenti di diritto sportivo*, Book, Whole (Torino: Giappichelli, 2024), https://luiss.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwlv3dT8IwEL_w8aJPghr8IjzxBISuG1ATY5bxaecAr4udevIEtwSvox_qf-OvQqogA8kS5Ytt3bp9a73u_buAKhWqZa3dALRA69uSEWoSful-R6hpc2pBdzzDF4zfIwbbjLrhT09aKPNBHyuQ2MmixBri03e-J5oB4xbxXOOH-tKU_fhaoMd_UyU2faoNxx0LFFi4OE_jFY8ldj6LsTMp0TiQazkhJaOnJqljc-w5RRnS08RWsN-cVEJx1E8FfhCuOonkGo-XYjiUnay1fftWu6TkMYEgFlies1skrmVu5NDAktD0Z9nHFHWE1FQqwjojGmI2zBv295k1jiEzi7kaMsom6j72fq2W7RNICwyhyEBCRFII2vz9FPIS9AquziYVfLym4XweFxSoDpfxGdB2a2h1y7tNuysPk7szcPQcUIEciRwUgoA2Al0IQXRfF57_KgGOxqsN4XMaSEV7AaVDWr48jPwKjjRphXz7TK4hhRy6gbT6Lr-XCXnImfaj6Y4cU07djtNqut2-3ew5ncEX3cfWRA.

BORRELLO ROBERTO «La posizione dell'organizzazione sportiva nell'attuale quadro costituzionale: alcune riflessioni su un profilo fortemente problematico», *Giurisprudenza costituzionale* 64, fasc. 5 (2019): 2685–2701.

CESTARO LUCA, «All'assalto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo», *Altalex*, 5 luglio 2012, <https://www.altalex.com/documents/news/2012/07/03/all-assalto-dell-autonomia-dell-ordinamento-sportivo>.

D'ONOFRIO PACO, *Sport e giustizia*, consultato 17 febbraio 2025, <https://www.unilibro.it/libro/d-onofrio-paco/sport-e-giustizia/9788838728426>.

DERLÉN MATTIAS e JOHAN LINDHOLM, «Bosman: A Legacy Beyond Sports», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 31–49, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_3.

DUVAL ANTOINE E VAN ROMPUY BEN, a c. di, *The Legacy of Bosman*, ASSER International Sports Law Series (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3>.

GARCÍA BORJA, «He Was Not Alone: Bosman in Context», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 13–30, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_2.

GARDINER SIMON E WELCH ROGER, «Nationality Based Playing Quotas and the International Transfer System Post-Bosman», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 51–80, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_4.

GEERAERT ARNOUT, «Governing in the Shadow of Bosman: A Principal-Agent Perspective on Sports Governance and the EU», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 213–32, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_9.

GRECO GINEVRA, «Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari - stato - dottrina - - Giustizia sportiva e tutela giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari, alla luce del principio di proporzionalità», consultato 17 febbraio 2025, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=36277>.

LIOTTA GIUSEPPE E SANTORO LAURA, *Lezioni di diritto sportivo*, 6., Book, Whole (Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2023), <https://go.exlibris.link/nWGy9Yjy>.

LUBRANO ENRICO, MUSUMARRA LINA, E MALAGÒ GIOVANNI, *Diritto dello sport*, Book, Whole (Roma: Discendo agitur, 2017), <https://go.exlibris.link/G8LdbCbC>.

MAIETTA ANGELO, *Profili civilistici e tutela giustiziale nel diritto sportivo*, Book, Whole (Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022), <https://luiss.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwlv1Lla8JAEB58XNpTtS19sydPKkk2JqZQSgnaB9L>.

SGnsNG3eVhZiAxpT2j_bvdGerUtQePC0Jk2zYyWb4JvN9A0CtptFY-yZEKo46dss1Iu4qhMCpy92WS21mOHZUEloAx_Pfvcna_BWgO8lNSaeS-yNFE_YFrYD8laxzvFz2WnqVi5-sGOeiXq93uCx37_3Q4WDg38crX2qsPWNROVTE8VMkNWCMISeU1_IDDvPtVk-1IZ-8FKbN-U4SacCT4hQPwRaZdO5qOVqkrW5r5f7vghlFABU-7G6ZhL6dwG2D1QAqG3blkl_xYFWx-Y-VGYp0-tBvViP4-GfUNg9gLJAfkQFCiKpQrHHPg4BNfdHMPzKkHM1oPSzIJgDULMyFhix7Av9aILkoiYqCgqsywIGIDLPOC2u0E_kNjc-ZwkV0KNxaNHkMpSRNxAKQwh5uRwSiWqIJBFTHTaIdHnm3ZvO3SU6jvucuez3czPYc9CroLOl1xACb1zCWW93dVWB_wAC-zRJw.

PARRISH RICHARD, «The European Social Dialogue: A New Mode of Governance for European Football?», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 187–211, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_8.

PIERGENTILI FRANCESCA, «Sanzioni disciplinari sportive: la Consulta conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il (solo) risarcimento del danno (Corte Cost. 25/06/2019, n. 160)», consultato 17 febbraio 2025, <https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/giurisprudenza-europea-e-statale/corte-costituzionale/sanzioni-disciplinari-sportive-la-consulta-conferma-la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-per-il-solo-risarcimento-del-danno-corte-cost-25-06-2019,-n-160.html>.

PIJETLOVIC KATARINA, «EU Competition Law and Organisational Rules», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 117–51, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_6.

PIROLI MARIO, «La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva | Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it», 28 luglio 2021, <https://www.diritto.it/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-in-materia-sportiva/>.

PITTALIS MARGHERITA, *Sport e diritto: l'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Seconda, Book, Whole (Milano: Wolters Kluwer, 2023), <https://go.exlibris.link/02psRF17>.

RAIMONDO FELICE, «Il diavolo è nei dettagli. Approfondimenti giuridici ed economici sul calcio e sull'AC Milan - Felice Raimondo - Libro - Autopubblicato - | IBS», <https://www.ibs.it/diavolo-nei-dettagli-approfondimenti-giuridici-libro-felice-raimondo/e/9791220038706?srsId=AfmBOOp2uGpBidocy2wQaHCVwefHxVmfk0jTVR-30b89YCCNBNi00hSk>.

SANINO MARIO, *Giustizia sportiva*, Seconda, Book, Whole (Milano;Padova; Wolters Kluwer, 2022), https://luiss.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2AwNtlz0EUrE5LMUozMDQ3TkoGtDVNgIzY1CdRUTzJPMkwBtjFSQVUjXSYdwywDvYxCg5gYrsO2xuSUZoLuRsrJTcSy2wG0bxW0zrESdtOUfSZ0gh00zmRs6eMT6hkc7O4cD-wHh-CIaHCcAvvWtpmgk0-BIzkJaAsRqKUDTJo68DFDvz-14rJksELnEH-1Ur3M9Lz8olSQQGo82BEgVSVFpalqZUBL0Oy2guV7ZgZW0AGAwPwojKYk3tkxBHR9oAWwzwg6890YcjqnA86CKg4PxEcHsaWOWA6PRmpKnQTZGBNBe2PEGJgSs0TYRByzwRdB1aVmaga7h9nliWKMhi7uYY4e-hiGhQPHSyKxwgDYzEGlrz8vFQJBoUkg2QDMwsTIJFiaZJqACwMQMVBskWaRYpZamKSpSSDDikmS5GmXJqB ywi09QA8_CHDwAIKbFkGvRA-OazhCQBd2MA4.

VAN ROMPUY BEN E VAN MAREN OSKAR, «EU Control of State Aid to Professional Sport: Why Now?», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 153–85, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_7.

VARI FILIPPO, «Ai confini della giurisdizione sportiva: la “partita” infinita dell’assegnazione dello scudetto 2006 e le sezioni unite della cassazione *», consultato 17 febbraio 2025, https://www.rivistadirittosportivo.it/Article/Archive/index_html?ida=55&idn=6&idi=-1&idu=-1.

VENTURI FERRIOLO FEDERICO, «Football Investment in Italy: Quo Vadis Football?», *LCA Studio Legale* (blog), 15 luglio 2022, <https://www.lcalex.it/en/football-investment-in-italy-quo-vadis-football/>.

WEATHERILL STEPHEN, «The Lex Sportiva and EU Law: The Academic Lawyer’s Path Before and After Bosman», in *The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship Between EU Law and Sport*, a c. di Antoine Duval e Ben Van Rompuy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016), 233–50, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-120-3_10.